Italy

I
MAGAZZINI GENERALI

SECONDO LA

LEGISLAZIONE ITALIANA

E LE

PRINCIPALI LEGGI STRANIERE

CON APPENDICI

STUDIO TEORICO-PRATICO

DI

ERCOLE VIDARI

PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO COMMERCIALE

NELL' UNIVERSITÀ DI PAVIA

ULRICO HOEPLI,

LIBRAJO-EDITORE

NAPOLI MILANO PISA

1876.

I MAGAZZINI GENERALI

SECONDO LA

LEGISLAZIONE ITALIANA

E LE

PRINCIPALI LEGGI STRANIERE

CON APPENDICI

STUDIO TEORICO-PRATICO

DI

ERCOLE VIDARI

PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO COMMERCIALE

NELL' UNIVERSITÀ DI PAVIA

ULRICO HOEPLI,

LIBRAJO-EDITORE.

MILANO,
Galleria De Cristoforis
59-60.

NAPOLI,
Via Roma già Toledo
224.

PISA

1876.

00

PREFAZIONE.

Con questo mio libro sui magazzini generali non oso sperare di riempire una lacuna, come oggi si dice con meravigliosa facilità, della letteratura giuridica italiana. Io mi terrò contento se per esso mi verrà fatto di richiamare l'attenzione degli studiosi nostri sopra una istituzione nuova, quasi, affatto per noi, e dalla quale, pure, io penso che un dì il commercio nazionale potrà cavare copiosissimi frutti.

Sui magazzini generali poco si scrisse fuori d'Italia, benchè *i docks*[1] sieno saliti in Inghil-

[1] La parola *dock*, nel significato suo letterale, serve a designare quei bacini, appositamente scavati nei porti di mare, dove le navi si recano o a deporre il carico o a riceverlo. In senso derivato, che diventò poi il significato comune, per *docks* si intendono i magazzini che sorgono intorno a cotesti bacini, e

terra a grande prosperità e potenza; meno ancora, ed è naturale, in Italia. Non che qui manchino alcuni pregevoli lavori su quel tema; che, anzi, meritano di essere ricordati con nota singolare di lode quelli di Errera, Jacchia, Betocchi, ecc. Ma noi non abbiamo ancora un libro che tratti con qualche ampiezza del loro ordinamento giuridico. Questo libro tentai io di scrivere. Ci sono riuscito? Fra parecchi mesi l'egregio editore Hoepli potrà rispondere con sicurezza; imperocchè un libro non letto o, anche soltanto, poco letto, è un libro mancato.

Di magazzini generali si discorre con vivezza da un po' di tempo in Italia. Mi affretto a dichiarare che questo mio lavoro è puramente e semplicemente una esposizione dottrinale e pratica dell'ordinamento giuridico dei magazzini generali, e non già uno scritto di polemica. La quale si può fare utilmente o su per i giornali o negli opuscoli, non mai in un lavoro scientifico quietamente meditato e quietamente scritto.

che servono appunto a ricevere le merci scaricate dalle navi. Epperò, *dock* oggidì nient'altro vuol significare che: *magazzino generale marittimo.*

Avverto, una volta per tutte, che, nel corso di questo libro, io adopero sempre la parola *dock* nel secondo significato.

In tutto il corso del libro io seguo quel duplice sistema critico-comparativo dal quale ormai non mi dipartirò più, e che mi pare il solo adatto agli studii legislativi del diritto. Dei risultati ottenuti fin qui, seguendo esso, non ho che a dirmi contento. Mutar cammino mi parrebbe errore.

Prima di por fine a questa breve prefazione, voglio e devo rendere singolari grazie a S. E. il ministro Finali degli importanti documenti, manoscritti e stampati, fornitimi con rara cortesia intorno ai *docks* di Londra, dell'Havre, di Marsiglia, d'Anversa, d'Amsterdam, ecc. Senza di essi, il mio libro sarebbe ancor più manchevole di quello che, forse, è già per di sè.

Aggiungo in appendice: 1° la legge sui magazzini generali del 3 luglio 1871; 2° il regolamento relativo del 4 maggio 1873; 3° la legge doganale dell'11 settembre 1862; 4° il decreto reale del 1° agosto 1875; 5° parecchi esemplari di fedi di deposito e di note di pegno (*warrants*).

Pavia, agosto 1875.

CAPO I.

FONTI LEGISLATIVE DEI MAGAZZINI GENERALI.

1. Sotto la denominazione di *Entrepôts*, *Lagerhaüser*, *Docks*, *Magazzini generali*, si intendono designare quei luoghi dove mettonsi in deposito le merci che si vogliono o non vendere al momento, o esportare, o riesportare, o importare, o far transitare soltanto (N. 77). Però, quelle denominazioni non significano tutte la stessa cosa. Imperocchè, mentre gli *entrepôts* servono principalmente a scopi doganali, cioè a dispensare dal pagamento dei diritti doganali quelle merci che, ivi depositate, non sono destinate al consumo interno, ma ad essere di nuovo esportate; i *docks* e i *magazzini generali* servono principalmente, oltre a ciò, a procacciare al depositante alcuni titoli per i quali rendere più facile o la vendita delle merci depositate, o quelle operazioni di credito che, per mezzo di essi, a lui piacesse di compiere.

Ciò premesso, vediamo, innanzi tutto, quali sono le

fonti legislative dell' ordinamento giuridico dei magazzini generali; ordinamento, che è, appunto, l'oggetto di questi nostri studii.

2. Io ammetto facilmente che l'Italia del medio-evo, quando con le sue navi correva da signora tutti i mari e dovunque portava i suoi prodotti e in patria ne importava da ogni paese; io ammetto, ripeto, che quella dei magazzini generali possa essere stata una istituzione a lei non del tutto ignota. Epperò, di buon grado ancora, ammetto che a qualcosa di simile si accenni nella novella decima dell' ottava giornata del *Decamerone*[1] e nelle *Pandecta cabellarum et jurium curiae civitatis Messanae*, edite, or sono pochi anni, da Quintino Sella.[2] Anzi, pure senz' essere accusati di avventatezza, potrebbesi dire che, non solo nel medio-evo, ma anche nell' epoca imperiale di Roma, qualcosa, del pari, di simile dovevano essere quei magazzini frumentarii, vinarii, olearii e marmorarii della città di Porto, dei quali parla con molta erudizione Amedeo Lanciani negli *Annali dell' istituto di corrispondenza archeologica*.[3]

È naturale; gli stessi bisogni commerciali fanno pensare agli stessi mezzi di soddisfarli. Quindi è che, o magazzini generali, o qualcosa che gli arieggiasse, avranno certamente conosciuto gli Italiani di quei tempi. E per me nulla vi sarebbe di impreveduto, se,

[1] Ricordata anche da Alberto Errera ne' suoi interessanti studii sulle *Nuove Istituzioni Economiche*, pag. 202 e segg. Milano, Fratelli Treves, 1874.

[2] Firenze, 1870. Stamperia Reale.

[3] Tom. 40, pag. 178-81. — Si veda anche la nota 37, pag. 777 dell' *Handbuch des Handelsrecht* di Goldschmidt.

spingendo innanzi, come oggi si fa anche da noi, con infaticata costanza le ricerche storiche nei nostri archivii, ci fossero un giorno rivelate nuove e più ampie e più sicure notizie economiche e giuridiche di una istituzione che, naturalmente, dovrebb'essere compagna di ogni grandezza commerciale. Però, fino a che queste maggiori indagini non sieno fatte, e non potremo presentarci al pubblico con documenti sicuri, ci è giuocoforza rinunciare a qualsiasi orgoglio di precedenza, e volgere altrove gli sguardi per trovare il paese in cui l'istituzione dei magazzini generali fece le sue prime prove, e ottenne poi sviluppi meravigliosi.

3. Se i magazzini generali sono davvero compagni di ogni grandezza commerciale, nessuno si meraviglierà che essi, prima che in qualunque altro paese, sieno sorti in Inghilterra. Però, non è da credere che, ivi pure, quell'ordinamento economico a cui si collegano i magazzini generali (*docks*) e i titoli che vi si emettono, sia cresciuto tutto di un tratto e in un sol giorno. Le istituzioni non s'improvvisano, ma sono l'opera del tempo e il frutto di molti esperimenti. Anzi, a queste condizioni soltanto, esse possono durare. Può darsi che gli *entrepôts*, istituiti da Colbert nel 1664, abbiano fornito la prima idea di quei *docks*, di cui si andò arricchendo poi l'Inghilterra. Per altro, come bene osservò il Block,[1] mentre i *docks*, fino dalla loro origine, ebbero per iscopo di permettere che i diritti doganali fossero pagati all'uscita, anzichè all'entrata

[1] Introduzione al *Traité des Magasins-Generaux*, ecc. di Damaschino, p. XVII.

in quelli delle merci; gli *entrepôts* di Colbert erano destinati a facilitare soltanto l'esportazione e non anche l'importazione. Di maniera che le merci, depositate in quei pubblici magazzini, benchè non soggette al pagamento di alcun diritto doganale, dovevano essere esportate entro un termine fisso, sotto pena di confisca e di multa.

Comunque sia di ciò, egli è certo che l'origine più accertata[1] dei *docks* inglesi risale al 1802, e si rannoda ad un'altra istituzione, fiorentissima essa pure in Inghilterra, cioè alle vendite pubbliche.

4. Le cose procedettero così. Appunto nel 1802, la Compagnia delle Indie inglesi, autorizzata dal Parlamento, aveva aperti al pubblico alcuni magazzini (*docks*), nei quali essa riceveva tutti i carichi provenienti da que' suoi possedimenti. Scaricate le merci e riposte nei magazzini, la Compagnia, anzichè al minuto, le faceva vendere a grandi partite in giorni determinati. Per tal modo, le vendite erano fatte molto più facili, perchè più larga e libera la scelta delle merci, la quale si operava sempre per mezzo di campioni. Se non che, il giorno della vendita non era possibile, per la grande quantità delle merci vendute, che queste fossero tosto consegnate ai compratori. Epperò la Compagnia rilasciava loro un titolo trasmissibile per girata, in cui era indicata la quantità e la qualità delle merci vendute, e per mezzo del quale essi o i loro aventi causa le potevano ritirare poi con proprio comodo. Questo titolo dicesi

[1] A Liverpool già fino dal 1708 vi erano pubblici depositi di merci che godevano speciali favori doganali.

warrant; e duplice, fino dalle origini, fu l'ufficio suo. Vale a dire, esso faceva prova della esistenza di una determinata quantità e qualità di merci nell'uno o nell'altro *dock*, e serviva anche a procacciare credito al proprietario suo, allorchè egli, per aver denaro, dava in pegno le merci ivi descritte. Vedremo nel séguito di questi nostri studii, come, per meglio facilitare coteste due operazioni di vendita e di credito, si aggiungesse al *warrant* un altro titolo che si disse *weight-note*.

Quello che prima fece la Compagnia delle Indie, fecero poi altre compagnie per le merci di qualunque provenienza. E così furono costrutti quei colossali *docks* di Londra, di Liverpool, di Hull e di altre città, i quali contano fra i più grandi monumenti che furono mai innalzati al commercio, e che sono tanta parte della meravigliosa potenza economica del Regno-Unito.

Di per tal modo, le merci potevano entrare nei *docks*, non pagare alcun diritto doganale sino alla loro uscita, e attendere il momento opportuno di essere estratte; pure intanto permettendosi al loro proprietario, o di venderle, o di trarne denaro per via di prestito garantito da pegno. Fu calcolato che il valore delle merci che si vendono nei soli *docks* di Londra [1] ascende annualmente a più di due miliardi.

Però, una cosa è da avvertire, e tutta propria dell'ordinamento giuridico inglese. Vale a dire, che in-

[1] I principali *docks* di Londra sono: il *London dock*, l'*Est-India dock*, il *Commercial dock*, il *Surey dock*, il *Catherine dock* e il *Victoria dock*.

vano si cercherebbe, anche per tale istituzione, un completo sistema legislativo in Inghilterra. Regolati da pochi Statuti,[1] i *docks* si stettero sempre paghi delle discipline che o gli usi avevano fatte spontaneamente sorgere ed accettare o i loro particolari regolamenti (*regulations*) stabilivano di volta in volta. Così, in nessun altro paese, come in Inghilterra, v'è tanta libertà anche nell'esercizio di codesta industria mercantile; libertà, che appena è temperata dai rigorosi e indeclinabili diritti della dogana.

5. Di là, l'istituzione dei magazzini generali passò nel continente, e il primo paese che tentò di ridurne le discipline sotto forma di legge fu la Francia. La quale, tuttavia, li introdusse in condizioni affatto eccezionali; sicchè, mutate che furono, si trovò che le discipline poste dapprima, più non rispondevano ai bisogni normali di quel paese. Erano i tempi fortunosi del 1848, quando la politica aveva gettato lo scompiglio in ogni cosa, e il commercio e il credito soffrivano gravissima iattura. Allora, per soccorrere all'uno e all'altro, pensò il Governo provvisorio di istituire, con decreto del 21 marzo, speciali stabilimenti allo scopo di facilitare i prestiti con pegno, permettendo che si rappresentassero con dei *récépissés déscriptifs* le merci per tal modo depositate e date in pegno.

[1] Stat. 43, Geog. III, c. 232 — Act 3 and. 4, Will. IV, c. 57 — Act 5 and 6, Vict., c. 39 — Act 8 and 9, Vict., c. 91 — *Customs Consolidations Act* 16 and 17, Vict., c. 107. Si veda anche: il *Report of the secretary of the United-States on the warehausingsistem,* del 22 febbrajo 1849.

Da cui già si vede, come l'istituzione dei magazzini generali non fosse allora l'opera spontanea del commercio, ma uno spediente piuttosto della politica. Quel decreto, tuttavia, non avrebbe fatta, forse, cattiva prova del tutto, ed anzi avrebbe potuto giovare, coordinato che fosse stato ad un miglior ordinamento delle vendite pubbliche, se non fosse venuto in mezzo un decreto ministeriale, avente forza di legge, del 26 marzo 1848 (completato poi da un altro decreto del 23-26 agosto dello stesso anno), per il quale si imposero tali condizioni di forma e di pubblicità alla girata dei *récépissés*, che se, fino a un certo punto, si potevano dire giustificate dallo stato eccezionale di quei tempi, non potevano, in condizioni normali, non essere assai mal viste dal commercio. Difatti; volere che ogni girata, indistintamente, fosse trascritta nei registri del magazzino generale ed enunciasse il valore delle merci date in pegno (e non già il valore dichiarato dal depositante, ma il valore di mercato, stabilito per mezzo di perizia); non era egli un forzare il mutuatario a rivelare a tutti lo stato dei proprii affari, facendo loro conoscere ch'egli abbisognava urgentemente di denaro? Se a ciò si aggiunge che il *récépissé*, unico titolo emesso dai magazzini generali d'allora, mal rispondeva al duplice ufficio di stromento di vendita e di credito, e che il creditore non pagato alla scadenza, aveva facoltà, a sua scelta, o di agire giudizialmente contro il debitore, o di farsi pagare sulla stessa merce costituita in pegno; si capirà come quell'ordinamento legislativo non potesse durare lungo tempo, e come il commercio

francese, cresciuto a straordinaria potenza sotto il secondo impero, avesse gran bisogno di provvedersi di istituzioni meglio rispondenti, per tale riguardo, ai nuovi tempi.

6. A quest'uopo furono pubblicate nel 1858 due leggi, in data del 28 maggio: l'una sui magazzini generali, e l'altra sulle vendite pubbliche; perchè anche in Francia si fu persuasi che un buon ordinamento di queste avrebbe giovato assai anche alla istituzione dei magazzini generali. Un regolamento del 12 marzo 1859 provvide alla esecuzione delle due leggi. Tuttavia, quella sui magazzini generali non rimase sola; imperocchè, il 31 agosto 1870, un'altra legge migliorò l'antecedente, rendendo più facile l'istituzione dei magazzini e permettendo a questi di fare anticipazioni sulle merci presso di loro depositate.

In virtù dell'ordinamento attuale, i magazzini generali, anzichè uno solo, emettono due titoli; cioè, il *récépissé* che serve ad accertare il deposito fatto e a trasmettere la proprietà delle merci depositate, e il *warrant* o *bulletin de gage* che serve a costituirle in pegno. Oltre a ciò, la legge del 1858 pensò di eliminare molte delle difficoltà a cui avevano dato luogo gli ordinamenti legislativi del 1848, ed alle più notevoli delle quali si è dianzi accennato.

Nel corso di questo libro avremo continuamente occasione di studiare il sistema della legge francese al paragone delle altre leggi e, principalmente, della nostra, e per ogni singola sua disposizione. Qui basti avvertire, che se le nuove leggi furono accolte con

simpatia dal commercio, il quale aperse magazzini generali a Marsiglia, a Parigi, a Bordeaux, all'Havre, a Nantes, ecc., esse non soddisfecero però interamente ai desiderii dell'universale. Alcuni avrebbero voluto, e vorrebbero ancora, che si fosse trapiantato addirittura in Francia il sistema inglese, giusta il quale la proprietà delle merci depositate nei *docks* e il pegno a cui esse per avventura si volessero soggettare, possono essere rappresentati da un unico titolo, cioè dal *warrant*, la girata in bianco del quale vale, appunto, pegno delle merci. Si biasima che anche soltanto la prima girata del *bulletin de gage* debba essere trascritta sul *récépissé* e sui registri a matrice da cui que' titoli sono staccati; perchè, di tal modo, si dice, il pubblico viene messo a parte degli interessi privati dei commercianti; cosa che trattiene molte persone dal valersi di quello stromento di credito, e solo non ispaventa quelle grandi case di commercio le quali sono superiori a qualsivoglia gridio di mercato o di borsa. Così come sono, i magazzini generali, si dice, a null'altro servono che a facilitare i prestiti con pegno; ed anzichè giovare agli scopi conseguiti da tale istituzione in Inghilterra, non fanno altro che aumentare il numero dei monti di pietà.

Comunque sia di tali critiche, le quali potrebbero anche estendersi, da cui piacesse, alla legge italiana; egli è certo che, mentre, a mo' di esempio, a Liverpool i *docks* dànno un reddito annuale di circa un milione di sterline, le operazioni che si fanno nei *docks* della stessa Marsiglia sono notevolmente minori di numero e d'importanza.

7. Anche nel Belgio l'attuale ordinamento giuridico dei magazzini generali, o, a dir meglio, dei titoli che vi si emettono (perchè ivi le leggi non si intitolano dai magazzini generali), non è che il frutto di esperimenti tentati da parecchi anni. Là pure fu pubblicata una legge del 26 maggio 1848, sostituita poi da quella del 18 novembre 1862. A differenza della prima, questa seconda legge introdusse il sistema del duplice titolo (*cédule* e *warrant*); alla mancanza del quale da molti si attribuisce la cattiva prova fatta dalla legge del 1848. Certamente, altre cause contribuirono a quel risultato; però, non vi ha dubbio, che vi cooperò anche l'unicità del titolo emesso allora dai magazzini.

Pure di questa legge belga, che in molti punti differisce dalla legge francese, per avvicinarsi piuttosto, in alcune parti, all'ordinamento inglese, si dirà distesamente e partitamente nel corso di questo libro.

8. Nella Svizzera vi hanno parecchie leggi sulla materia.

A Ginevra ne furono pubblicate due; l'una del 5 gennajo 1859, l'altra del 30 settembre 1872. Per ambedue, ai depositanti si rilascia un unico titolo, cioè il *warrant;* da cui pure s'intitola la legge.

A Basilea-Città v'è una legge del 21 marzo 1864, la quale, adottò, si può dire, il sistema della legge francese. Il rapporto che precedeva il progetto di quella legge dice sul proposito: “ Il sistema francese è, per lo meno, così semplice e razionale come il sistema inglese. Le condizioni nostre si avvicinano

molto di più a quelle del commercio francese, che non a quelle del commercio inglese; senza dire che, la Francia essendoci vicina, a noi conviene di uniformare alla sua la nostra legislazione. Questo proposito ci pare tanto più lodevole, in quanto che la parola *warrant* esprime a Basilea la stessa idea che in Francia; esso, cioè, rappresenta uno stromento di pegno, anzichè un titolo di proprietà.[1] „

Agli stessi principii s'informa il Progetto di Codice di commercio svizzero in quella parte che, appunto, tratta del nostro tema.

9. Altre leggi sui magazzini generali, o sui titoli che vi si emettono, é le quali oscillano tra il sistema inglese e il sistema francese, ci hanno nella Spagna,[2] nell'Austria,[3] negli Stati-Uniti d'America,[4] ecc. — In Germania non v'è una legge speciale su questa materia; alla quale, tuttavia, accenna il Codice di commercio tedesco nell'art. 302, sotto il nome di *Lagerscheine*, *warrants*, dicendo che questi titoli sono trasmissibili per girata. — Così dicasi dell'Olanda, che, parimenti, non ha, intorno a ciò, se non poche disposizioni nel proprio Codice di commercio.[5]

10. Ed ora diciamo di casa nostra.

Anche in Italia (come, sempre quasi, dappertutto)

[1] MUNZINGER, *Motifs du projet de Code de commerce suisse*, p. 426.

[2] Del 9 agosto 1862.

[3] Del 10 giugno 1866.

[4] Del 6 agosto 1846, del 28 marzo 1854 e del 14 marzo 1866.

[5] Dall'articolo 221 all' art. 229. — Per maggiori notizie intorno alle leggi spagnuola, austriaca ed olandese vedasi: Heine, *Die Dock Warrants oder Waarenlager-Scheine*, nella *Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft*, anno 23, fasc. 4.

i fatti precedettero le leggi. E prima ancora che i magazzini generali avessero un proprio ordinamento giuridico, essi già erano sorti quà e là nel nostro paese; come a Torino (1867), a Sinigaglia (1870), ad Ancona (1871), a Siena (1871) e a Bologna (1872).[1] I loro particolari regolamenti e le norme generali del diritto sopperivano, come potevano meglio, alla mancanza di una legge speciale; sino a che, pubblicata questa, tutti quei magazzini furono ridotti a disciplina comune. A Napoli ed a Milano si istituirono magazzini generali in questo medesimo anno 1875.

Ma, già parecchi anni prima, nel 1858, la Cassa di Sconto del Banco di Napoli aveva ottenuta la facoltà di far prestiti sulle merci depositate nella gran Dogana e di ammettere allo sconto *buoni* guarentiti da pegni di merci già sdaziate e messe in circolazione. E più addietro ancora, nel 1852, la Camera di commercio di Genova, il Municipio e l'Associazione marittima della Liguria facevano istanza per la istituzione di *docks* e di emporii commerciali.[2]

A questi desiderii e a questi fatti si cercò di provvedere per mezzo di apposite discipline, che, tuttavia e per molto tempo, non riuscirono mai ad uscire dallo stato embrionale di semplici progetti di legge. I quali furono nientemeno che cinque. Vale a dire:

[1] Nel libro già ricordato di Alberto Errera vi hanno molte notizie di fatto, sulla istituzione di codesti magazzini generali, e piene di interesse.

[2] Relazione del ministro del commercio sul progetto presentato al Senato del Regno nella tornata del 15 marzo 1870.

quello presentato dall'onorevole Lanza il 12 febbraio 1859 al Senato del regno subalpino; quello dell'onorevole Manna, presentato alla Camera dei deputati il 26 novembre 1863, così com'era stato preparato dal Consiglio di Stato; quello presentato alla Camera dei deputati dall' onorevole Cordova il 30 marzo 1867; quello presentato ancora alla Camera dei deputati dall'onorevole Minghetti il 15 giugno 1869; e, da ultimo, il progetto dell'onorevole Castagnola, presentato in iniziativa al Senato del regno il 14 marzo 1870, e che fu poi tramutato, con poche modificazioni, in quella legge del 3 luglio 1871 che ora, insieme al regolamento doganale del 4 maggio 1873, regge da noi la materia.

11. Il progetto dell'onorevole Lanza non fu potuto discutere per causa dei memorabili avvenimenti che in quell'anno agitarono tutto il nostro paese. Esso, tuttavia, anzichè proporre un completo ordinamento dei magazzini generali, si accontentava di provvedere a rendere più agevole, spedita e poco dispendiosa la vendita delle merci.

Degli altri progetti mi pare di non poter meglio rendere conto, che riferendo il succoso ed esatto esame che ne fa l'onorevole Castagnola nella relazione che precede il suo progetto di legge. Egli dice: " Voleva l'onorevole Manna che la concessione dei magazzini si facesse con decreto sovrano e portasse con sè l'obbligo di una cauzione in denaro o titoli pubblici. I magazzini generali dovevano rilasciare *cedole* per certificare il deposito della merce e servire alla trasmissione della sua proprietà, e *vaglia* per assicu-

rare al creditore il pegno della merce depositata. Le *cedole* avrebbero goduto di speciali agevolezze rispetto ai diritti di registro e di bollo; e i *vaglia* sarebbero considerati, per il pagamento di codesti diritti, quali biglietti all'ordine. Ambedue questi titoli erano trasferibili, come le lettere di cambio, dando al possessore la libera disposizione della merce. Le merci depositate nei magazzini non andavano soggette a sequestro. Il possessore di una *cedola* avrebbe avuto facoltà di visitare la merce prima della scadenza del debito per cui fosse girato il *vaglia*, perchè soddisfacesse anticipatamente e senza sconto il creditore. Il detentore del *vaglia*, non soddisfatto alla scadenza, era in facoltà di vendere le merci impegnate senza alcuna formalità di giudizio. Ai privilegi del creditore pegnorante non soprastavano che i crediti provenienti dai diritti di dogana e di dazio sulla merce, e le tasse dovute per la vendita, e le spese di magazzinaggio e di conservazione di essa. L'azione reale sulle merci, e sussidiariamente l'azione personale contro il debitore per parte del possessore del *vaglia*, dovevano esperimentarsi una dopo l'altra in termine che non incominciasse se non quando fosse compiuta la vendita della merce. Le vendite al pubblico incanto avevano luogo senza formalità di giudizio, ma con l'assistenza di un mediatore pubblico o di un notaio designati dalla Camera di commercio. I vaglia potevano essere ricevuti dagli stabilimenti di credito con dispensa di una delle firme prescritte dai loro statuti per gli effetti di commercio. Ai concessionarii dei magazzini era permesso di fare anti-

cipazioni sopra le merci depositate. Si dichiarava che i magazzini erano soggetti ai regolamenti imposti dall'Amministrazione delle dogane e dei dazii di consumo; che la loro gestione doveva essere vigilata da un *Commissario* nominato dal Governo; che, infine, ad un regolamento approvato con decreto reale spettava di stabilire la forma dei registri, delle cedole, dei vaglia, le tariffe, le norme per gl'incanti e per la interna amministrazione, ed ogni altra particolarità relativa alla esecuzione della legge.

„ Questi erano i punti più notevoli dello schema formulato dall'onorevole Manna; ma la Commissione parlamentare incaricata di esaminarlo, nella relazione dettata dal deputato Valerio e deposta il 15 dicembre 1864, incominciava lamentando che nel progetto anzi accennato fosse tralasciato affatto la parte più importante dei progetti del 1859, riguardanti la *liberazione* del pegno commerciale in genere, e l'istituzione delle vendite alle grida. Conchiudevasi proponendo un contro-progetto, il quale toglieva ogni ingerenza governativa nella istituzione e nell'esercizio dei magazzini; considerava come elementi di libero contratto tra il depositante e il depositario i modi di accertare le merci, le forme dei vaglia, le tariffe e la misura della responsabilità che l'amministrazione del deposito si assume, obbligando solo il magazzino a dichiarare al pubblico le basi su cui vuole fondarsi; vietava al magazzino di fare anticipazioni od altre operazioni di commercio sulle merci depositate; voleva che i magazzini piuttosto che *generali*, si nomassero di *deposito*, e le *cedole*, fedi di deposito.

„ La Camera dei deputati però non aveva occasione di pronunciarsi sopra gli opposti principii patrocinati nei due studii dei quali si è discorso, quando un terzo ne sopravveniva col progetto presentato il 30 marzo 1867 dall'onorevole Cordova, il quale riproduceva in molta parte le disposizioni del disegno ministeriale del 1863; avvertiva come, avendo il Codice di commercio italiano provveduto efficacemente alle materie che riguardano il pegno commerciale e le vendite alle grida, riuscisse inutile di ripetere disposizioni che erano giustificate solo quando nel Parlamento subalpino prevaleva l'uso di ordinare, con leggi particolari, le riforme necessarie al Codice commerciale; ristabiliva l'obbligo dell'autorizzazione sovrana e della vigilanza governativa per l'amministrazione e l'esercizio dei magazzini; lasciava al Governo la facoltà di ammettere, ma solo in casi eccezionali, i magazzini generali a fare anticipazioni sulle merci che tengono in deposito; conservava ad essi l'appellativo di *generali*, mutando però il nome delle cedole in quello di *fedi di deposito;* prescriveva che il depositante dovesse giustificare la proprietà della merce; eliminava l'obbligo della cauzione voluta dal Manna, lasciando all'arbitrio del Governo l'imporre ai concessionarii le guarentigie che gli paressero meglio apportune; regolava i doveri dei magazzini per la custodia e conservazione delle merci; prescriveva che nei titoli rilasciati si dichiarasse se la merce fosse o no assicurata; ammetteva le fedi di deposito e i vaglia spediti all'ordine di un terzo; provvedeva alle girate in bianco e a quelle non esprimenti la somma

del credito; dichiarava finalmente che nè la fallita, nè la morte del debitore potevano sospendere la vendita.

„ Anche siffatto progetto era destinato a non avere gli onori della discussione nè dell'esame della Commissione parlamentare. Veniva a sostituirlo, da ultimo, il disegno di legge presentato dal mio predecessore, l'onorevole Minghetti, nella tornata del 15 giugno 1869; il quale, prima per la proroga e poi per la chiusura della sessione, non potè aver sorte migliore.

„ L'onorevole Minghetti proponeva che fosse consacrato il principio, secondo il quale i magazzini generali possono essere istituiti senza bisogno di autorizzazione governativa, derogando anche alla disposizione generale del Codice di commercio relativa alle società di responsabilità limitata; intendeva affidare alle Camere di commercio la vigilanza sopra l'istituzione e l'esercizio dei magazzini generali, incaricandole di verificare se l'atto costitutivo rispondeva alle prescrizioni della legge e di ispezionare i magazzini dietro reclamo degli interessati; nel resto manteneva quasi testualmente i particolari dello schema formulato dall'onorevole Cordova; salvochè vietava ai magazzini di fare anticipazioni sulle merci depositate, non perchè credesse tale operazione incompatibile con l'indole loro, ma invece affinchè non si trasformassero in istituti di credito. E questa trasformazione non parevagli conciliabile colla proposta sua, che sottraeva i nuovi stabilimenti al reggimento della legge comune per le società di credito. „

12. Per finire su questo tema delle fonti legislative, due cose sono ancora da notare.

La prima si è che il Consiglio di Stato, con sua deliberazione del 2 ottobre 1872, manifestò l'avviso che la legge del 3 luglio 1871 sui magazzini generali deve essere applicata, non soltanto ai magazzini sorti dopo la sua attivazione, ma a quelli eziandio che esistevano precedentemente; e che, in virtù degli articoli 6 e 32 della stessa legge, deve lasciarsi alle amministrazioni dei magazzini medesimi, senza alcuna ingerenza governativa, la formazione dei rispettivi regolamenti; eccettuati soltanto quelli che il Ministero delle Finanze credesse di stabilire esclusivamente nell'interesse del servizio delle gabelle.

La seconda è questa; vale a dire che al deposito delle merci nei magazzini generali, oltre la legge del 3 luglio 1871 e il regolamento del 4 maggio 1873, sono anche applicabili le disposizioni della legge doganale dell'11 settembre 1862, relative al deposito nei magazzini di proprietà privata, salve le eccezioni stabilite dal sopraccitato regolamento del 4 maggio 1873,[1] e delle quali verremo dicendo mano mano che se ne presenterà l'occasione. Tuttavia, qui vogliamo sùbito avvertire una volta per tutte, che il continuo riferirsi del regolamento sui magazzini generali (già di per sè, gravido di impacci e di restrizioni)'alla legge doganale del 1862, è causa di guai ancora maggiori; giacchè questo, fiscale com'è, e fatto per una istituzione molto diversa da quella dei magazzini generali, non può che mal soddisfare ai loro più urgenti e legittimi bisogni.

È di tutta necessità che i magazzini generali, i

[1] Art. 4.

quali, se hanno anche ad essere una fonte dí guadagno per la Finanza, sono però, e prima di tutto, una istituzione eminentemente economica; è di tutta necessità che anche l' ordinamento loro fiscale sia regolato in modo, che non ne rimanga impacciata la propria attività con danno comune della dogana e dei privati cittadini. (Vedi Appendici N. I, II e III.)

CAPO II.

OGGETTO E ISTITUZIONE DEI MAGAZZINI GENERALI.

SEZIONE I.

Oggetto.

13. Una cosa va sùbito notata; cioè, che quando si dice *magazzino generale*, non si vuole già significare che un magazzino, per essere tale, debba avere necessariamente un carattere di generalità, nel senso che in esso molte e diverse qualità di merci devano essere depositate. Anche una sola specie o parecchie specie soltanto di merci vi possono giacere, senza che per ciò il magazzino perda quel suo carattere; il quale, oltrecchè dalla qualità delle merci depositate, può anche essere desunto dalla diversità delle persone che ne effettuano il deposito. Generale, dunque, si dice il magazzino tanto per riguardo alle cose, quanto per riguardo alle persone.[1]

Intorno a cui, ecco quanto si legge nella relazione

[1] *Rapport fait au nom de la Commission chargée d'examiner le projet concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux.*

della Giunta parlamentare incaricata dalla Camera dei deputati di riferire sul progetto Castagnola: “ I magazzini generali vollero da prima chiamarsi semplicemente di deposito; ma prevalse poi, e giustamente, la qualificazione di *generali*, quand'anche non fossero varie fra loro per qualità le merci depositate. A raggiungere pienamente lo scopo di questi istituti, è d'uopo che i locali destinati a raccogliere le merci, non solo facilitino i depositi di tutte le merci varie per provenienza e qualità, ma sieno costrutti e disposti per modo da possedere quel carattere di generalità e pubblicità, pel quale rimuovesi il sospetto e il pericolo delle alterazioni delle merci custodite nei magazzini, e si allarga il campo delle negoziazioni dei titoli e del movimento delle merci.[1] ”

14. Lo scopo dei magazzini generali è chiaramente indicato dalla nostra legge e dal regolamento.

La prima, dice: “ I magazzini generali hanno per oggetto: 1° di provvedere alla custodia e alla conservazione delle merci e derrate di qualsivoglia provenienza o destinazione che vi sono depositate; 2° di rilasciare speciali titoli di commercio, col nome di *fedi di deposito* e *note di pegno.*[2] ” E il regolamento, a sua volta, avverte che “ il deposito nei magazzini generali ha per effetto di conservare alle merci quella medesima condizione doganale in cui si trovano all'atto della prima ammissione.[3] ”

Da cui si rilevano le differenze che passano fra i

[1] TORRIGIANI, *Relat.*
[2] Art. 1.
[3] Art. 3, ult. alin.

magazzini generali, da una parte, e i *porti franchi* e i *punti franchi*, dall'altra. I magazzini generali rilasciano speciali effetti di commercio, che, invece, non rilasciano i porti franchi e i punti franchi. Nei magazzini generali la dogana si fa pagare in ragione della quantità e qualità delle merci introdotte, benchè soltanto al momento dell'uscita, e non tiene conto delle mutazioni avvenute posteriormente per causa di cali naturali o di miscele o di altro, ad eccezione delle differenze derivanti da forza maggiore (N. 80). In quella vece, nei porti franchi e nei punti franchi, i dazii si pagano in ragione della quantità e qualità delle merci che escono, qualunque sieno le mutazioni avvenute durante il deposito. Epperò, la vigilanza della dogana, rimpetto ai magazzini generali, è molto più efficace che non rimpetto ai punti franchi; imperocchè, per questi, essa interviene soltanto quando la merce è destinata al consumo interno o al transito per la via di terra.[1]

Tuttavia, nulla ripugnerebbe che anche ai magazzini generali, e dentro i limiti segnati dai peculiari ufficii a cui sono destinati, massime per l'emissione di quegli effetti di commercio, dei quali abbiam detto; nulla ripugnerebbe che ad essi pure si accordassero alcune di quelle maggiori agevolezze doganali che sono proprie dei porti franchi e dei punti franchi. Anzi,

[1] I porti franchi furono aboliti dalla legge del 19 aprile 1872. — Del resto, fra porto franco e punto franco non vi ha che differenza di misura di recinto. Naturalmente, il porto franco, e, più ancora, la città franca, comprendono una estensione di territorio maggiore del punto franco. Per il rispetto doganale, non vi ha differenza fra questo e quelli.

come si vedrà nel corso di questi studii, è a tale maggior larghezza di trattamento doganale che oggidì si avviano la pratica e la dottrina dei magazzini generali.

15. Se non che, mentre la legge nostra permette che nei magazzini generali sieno depositate anche le derrate (di conformità a quanto pure stabiliscono le leggi francesi del 21 marzo 1848[1] e del 28 maggio 1858,[2] le leggi belghe del 26 maggio 1848[3] e del 18 novembre 1862,[4] la legge ginevrina del 30 settembre 1872,[5] e il diritto inglese[6]); il progetto Minghetti le escludeva. Il quale divieto mi parrebbe proprio ingiusto e dannoso. Difatti; raccolte le messi dalle proprie terre é in attesa, a mo' di esempio, che al proprietario si presenti favorevole occasione di venderle, perchè non potrà egli frattanto averne alcun profitto, facendone il deposito in un magazzino generale e traendone così denaro per mezzo di una nota di pegno? L'agricoltura perchè non sarebbe, come le altre industrie, degna di tali riguardi? Essa, che, massime in Italia, è tanta parte della ricchezza nazionale? Fa bene, dunque, la legge attuale a sopprimere l'improvvida esclusione.

16. In quanto alla provenienza delle merci, e di

[1] Art. 1.

[2] Art. 1.

[3] Art. 1.

[4] Art. 1. A differenza della prima legge, dov' è detto chiaramente « denrées, » la seconda legge dice soltanto « marchandises. » Ma poichè, appunto, non vi si escludono espressamente le derrate, c' è tutta la ragione di ritenerle esse pure comprese nella generale denominazione di « merci ».

[5] Art. 1. Qui pure, si dice « marchandises » e nulla più.

[6] *Customs Consolidation Act*, ecc., Sect. XLI.

conformità a ciò che stabiliscono la legge nostra e il regolamento del 4 maggio 1873 ad essa relativo, si ha da ritenere che nei magazzini generali possano essere depositate merci nazionali ed estere d'ogni specie, e provenienti sì dall'interno che dall'estero; salve le eccezioni stabilite dalla legge o da speciali disposizioni. Come pure, si ha da ritenere che vi possano essere depositate anche le merci provenienti da altri magazzini generali o dalle dogane abilitate, secondo le disposizioni vigenti, alla spedizione delle merci dall'una all'altra dogana.[1]

17. Ciò che si dice della provenienza, s'intenda ripetuto anche per la destinazione.[2]

18. Ma non sono semplicemente di custodia e di conservazione gli ufficii dei magazzini generali. Come si è detto più sopra, loro ufficio è pur quello di fornire speciali titoli di commercio ai proprietarii delle merci depositate. E per vero; ad essi l'amministrazione del magazzino rilascia, in prova dell'eseguito deposito, un certificato che si dice appunto *fede di deposito,* secondo la legge nostra, e il quale, allorchè sia fornito di alcuni speciali requisiti, è suscettibile di trasferire la proprietà delle merci in esso descritte con gli stessi rapidi mezzi e con gli stessi effetti proprii del diritto di cambio. Quel certificato o quella fede allora può circolare come le cambiali e gli altri effetti di commercio.

Però non basta ancora; e questo è il meglio. Appunto perchè dal deposito delle merci vuolsi avere

[1] Regol., art. 13.
[2] Legge, art. 1.

un titolo di credito reale (il credito personale potendo essere molte volte una garanzia insufficiente per il creditore), fu pensato che se della fede soltanto di deposito potesse disporre il depositante, gli sarebbe spesso troppo difficile costituirla in pegno a favore di alcuno per ottenerne denaro, quando a lui il pegno potesse bastare all'uopo e non gli piacesse anche di trasferire a chicchessia la proprietà delle merci. A quest'uopo serve un altro certificato che va sempre, quasi, aggiunto alla fede di deposito, e che ne ripete tutte le indicazioni, e il quale, dall'ufficio appunto che presta, si dice *nota di pegno*. Così: chi vuole trasferire la proprietà della merce, vincolata già o non vincolata da pegno, gira la fede di deposito, disgiuntamente o congiuntamente alla nota di pegno, secondo i casi; chi vuole soltanto dar a pegno la merce e conservarsene la proprietà, gira la nota di pegno (imperocchè anche questo titolo gode del trattamento giuridico della cambiale); e chi vuole trasferire la proprietà della merce e darla anche a pegno ad altra persona, gira ambedue quei titoli. Vedremo nel capo IV come la nota di pegno sia poi suscettibile di speciali procedimenti rigorosi nel caso che il suo possessore non sia pagato del proprio credito alla scadenza.

Della opportunità che gli uffizii di codesti due titoli sieno cumulati in un unico titolo o divisi in due, come fa la legge italiana, diremo, del pari, nel capo IV.

19. Se tali sono gli scopi dei magazzini generali, è facile pensare che notevoli beneficii ne può trarre il commercio.

Per essi, infatti, i commercianti sono dispensati, come già è stato avvertito, o dal pagare alcun diritto doganale per quelle merci che, anzichè essere destinate al consumo interno, sono riesportate all'estero; oppure, dal pagarli prima che le merci escano dal magazzino per essere destinate al consumo interno. Quindi, il gran vantaggio di poter esplorare con comodo le condizioni del mercato, affine di scegliere il momento opportuno di vendere.

I magazzini generali, poi, fanno risparmiare ai commercianti quelle maggiori spese di conservazione e di custodia, alle quali essi naturalmente non potrebbero sottrarsi, qualora trattenessero nei proprii magazzini le merci che vorranno vendere poi. Lo stesso servizio, anzi, un servizio migliore, perchè più accurato e sicuro, è fatto dai magazzini generali con minore dispendio.

La circolazione delle merci, per mezzo dei titoli emessi dai magazzini generali, si fa più rapida e pronta; sicchè esse possono passare per le mani di molti proprietarii, senza che pure una loro minima parte sia mossa dal luogo in cui giacciono. E più rapido, e più utile quindi, si fa anche il pegno commerciale, che, di tal modo, si sottrae ai molti e gravi impacci che oggi ancora le leggi pongono al libero suo sviluppo. Epperò il credito ne trae larghi vantaggi.

Da questi rapidi e più frequenti trapassi di proprietà si avvantaggia anche il prezzo delle merci; imperocchè, in condizioni normali, tanto più basso è il prezzo delle merci, quanto maggiori sono i beneficii

che dal moltiplicarsi delle negoziazioni e dalla diminuzione delle spese generali può cavare un commerciante.

I magazzini generali, adunque, mobilizzano la merce, permettono che da questa si possa immediatamente trar credito e denaro, ne agevolano la circolazione, diminuiscono le spese di magazzinaggio e di custodia, dispensano, sotto certe condizioni e per un certo tempo, dal pagamento dei diritti doganali; insomma, fanno applicabile anche a questo ramo dell' industria mercantile il savio ed utile principio della divisione del lavoro. Ecco i vantaggi che ne può trarre il commercio.[1]

20. Certo, i magazzini generali e i titoli che vi si emettono non sono di per sè ricchezza, nè capaci sono di crearne alcuna; come ricchezza di per sè non è e non crea il credito. Ma il sorgere e il crescere della ricchezza così il credito come i magazzini generali promuovono, facendola più pronta, sicura e proficua. Causa indiretta essi pure dell'aumento della ricchezza nazionale, per il loro mezzo la circolazione si fa maggiore e più produttiva, gli scambii si moltiplicano e i titoli e le merci da questi rappresentate, servono a soddisfare più prontamente e più utilmente ad una maggior somma di bisogni o di piaceri; nel

[1] DAMASCHINO, Op. cit., N. 66. — SAUZEAU, *Manuel des docks, warrants*, ecc., p. 17, 58, 214, ecc. — RIDDER, *De la monnaie du credit*, p. 98, 105, 119, 120. — ERRERA, Op. cit., p. 338. — HEINE, Op. cit., p. 644 e segg. — T. SAX, *Ueber Lagerhaüser und Lagerscheine mit Rücksicht auf deren Einführung in Oesterreich*, p. 5 e segg. — MUNZINGER, Op. cit., 428.

quale soddisfacimento, appunto, si sostanzia la ricchezza. Epperò l'istituzione e l'uso dei magazzini generali vanno proporzionati allo sviluppo economico dei diversi paesi; essendochè anche i vantaggi che se ne ritraggono sono maggiori o minori in proporzione di questo sviluppo. Così in Inghilterra, massime a Londra, a Liverpool e ad Hull, sono fra i più efficaci stromenti del meraviglioso commercio che vi si fa; il quale, come fece sorgere i magazzini generali, così da questi ebbe poi e ha tuttora potentissimo aiuto. Anche a Parigi, a Marsiglia, all' Havre, a Ginevra, ecc., fanno buona prova. Discreta a Torino. Meno soddisfacente, fino ad ora, ad Ancona, a Bologna, a Sinigaglia, a Siena, a Cagliari ed altrove. Tanto è vero che la ricchezza essi non creano, ma alla ricchezza esistente dànno un più ampio, robusto ed utile sviluppo. Non bisogna, dunque, cullarsi nelle facili e fatali illusioni che i magazzini generali possano di per sè far prospero il commercio, là dove esso già non offra a quelli bastevole alimento. Bisogna guardarsi con gran cura dai ciechi entusiasmi, e non correre a costruire magazzini generali se non in quei luoghi dove con tutta evidenza se ne manifesti il bisogno; altrimenti alle illusioni terranno dietro inesorabilmente le rovine. Epperò, i magazzini generali dovrebbero servire principalmente alle merci di importazione ed ai prodotti naturali del suolo, giacchè soltanto essi possono ragionevolmente essere rappresentati dai titoli che vi si emettono.

21. Egli è un po' per le irragionevoli e quindi fallite speranze suscitate dal rapido sorgere dei magaz-

zini generali in Italia e fuori, e un po' anche per la ripugnanza che spesse volte molti nutrono per tutte le novità, che anche i magazzini generali trovarono vivacissime opposizioni. Non ancora bene conosciuti e compresi i meravigliosi beneficii da essi procacciati all'Inghilterra, dov'è del pari mirabile il loro ordinamento; la nuova istituzione fu accolta in Francia con molta diffidenza, perchè, come già si disse, sorta in tempi di gravi commovimenti politici ed economici; voglio dire nel 1848. Però, mutate le condizioni politiche di quel paese, non per questo cessarono affatto i pregiudizii radicati nell'animo delle popolazioni. Ond'è che se in Francia e in Italia i commercianti sono restii ancora a valersi, come potrebbero, dei magazzini generali, maggiore è la ripugnanza dei coltivatori del suolo. Eppure a questi, non meno che a quelli, gioverebbero assai; giacchè, depositando i prodotti del suolo in un magazzino generale, in attesa che il mercato presenti favorevole occasione di vendita, potrebbero i coltivatori immediatamente rimborsarsi, per mezzo di nota di pegno girata a qualche banchiere, delle spese di coltivazione; delle quali, altrimenti, rimangono allo scoperto fino a che le messi non siano effettivamente vendute.

Si dice che ai commercianti riesce così increscevole aver vincolate da pegno le proprie merci in un magazzino generale, come nuoce al loro credito procacciarsi denaro per mezzo di pegno.

Vincolate da pegno, intanto, le merci non sono, quando piaccia al commerciante di averle libere; il quale può egualmente approfittare degli altri van-

taggi che offrono i magazzini generali. Pur non volendosi valere della nota di pegno, egli potrà sempre disporre a piacer suo della fede di deposito. Ma fossero pure le sue merci vincolate da pegno, non potrà egli forse per questo egualmente trasferirne la proprietà? Nè si confonda il pegno ordinario commerciale,[1] per il quale si richiede che della cosa data in pegno il creditore, o il terzo eletto dalle parti, abbia il possesso effettivo o simbolico, col pegno costituito per mezzo delle note di pegno rilasciate dai magazzini generali; perchè, in questo secondo caso, il proprietario non è spogliato del possesso della merce sua, potendo egli sempre conservare nelle proprie mani la fede di deposito. Che se mai il pegno fosse davvero tal cosa che nuoccia, senza distinzione, al credito di un commerciante, cotesto danno non si eviterebbe per qualsivoglia forma di pegno. E allora, o escludere dalle operazioni commerciali il credito sopra pegno, o ammettere che il credito per mezzo di nota di pegno nulla contiene in sè che nuoccia di più alla buona fama di un commerciante. Che anzi un autore molto competente in quest'ordine di cose, il Sauzeau, afferma di aver visto scontare dei *warrants*, cioè delle note di pegno, a un saggio inferiore dell'uno ed anche del due per cento a quello delle cambiali e dei biglietti all'ordine. I prestiti sopra note di pegno, egli dice, sono operazioni così serie che i grandi banchieri se le disputano; sicchè, allorquando lo sconto degli effetti di commercio è dell' 8 per cento, per essere del 7 per cento quello della Banca di Fran-

[1] Cod. comm., art. 190.

cia, non di rado accade che lo sconto delle note di pegno sia del 5 per cento; prova evidente, se mai ve ne ha, che questi sono titoli più stimati dei biglietti all'ordine e delle cambiali.[1]

L'evidenza dei fatti, adunque, persuaderà anche i più diffidenti, appena lo sviluppo del commercio nazionale farà sorgere il bisogno di quell'efficacissimo stromento suo che sono, appunto, i magazzini generali. Allora, non ci lasceremo più spaventare dalle parole, e, anzichè a queste, presteremo fede ai fatti; i quali ci attesteranno ognor più che la nota di pegno è così innocente stromento di pegno, come qualsivoglia altro mezzo o titolo per cui il pegno si costituisca.[2]

22. Visti quali sieno gli ufficii e i vantaggi dei magazzini generali, ci rimane a dire, per chiudere questa prima sezione, di che natura sono le operazioni che si compiono per il loro mezzo e dentro di essi; cioè, se commerciali o civili sempre e per tutti i casi.

Se il deposito è fatto per operazioni commerciali, non vi ha dubbio che esso pure ha carattere commerciale. Se la commercialità dell'operazione non è evidente, ma commerciante è chi fa il deposito, questo si ha ragionevolmente da presumere commerciale,[3] salvo la prova del contrario. Se chi fa il deposito non è commerciante, si presume la non com-

[1] SAUZEAU, Op. cit., p. 25-31. — BLOCK, Op. cit., p. XXVII. — LEBAUDY, *L'organisation commerciale et le magasinage public en France et en Engleterre*, p. 38 e segg. — BETOCCHI, nell'*Economista d'Italia*, N. 7 del 1875.

[2] DAMASCHINO, Op. cit. N. 109.

[3] Cod. comm., art. 3, N. 3.

mercialità sua, salvo qui pure la prova del contrario. Che se, da ultimo, non è commerciante chi fa il deposito, nè questo serve a scopi commerciali, il deposito non ha carattere commerciale; come se, raccolte le messi, il proprietario le deponga in un magazzino generale o per venderle poi, o per procacciarsi intanto del credito.

Da parte, tuttavia, dell'amministrazione del magazzino generale, l'operazione si ha sempre da avere per commerciale; perchè in quella si riscontrano gli elementi dell' atto di commercio; vale a dire, un' opera di intromissione fra produttore e consumatore a scopo di lucro; intendendosi qui per produttore, in senso economico, chiunque faccia il deposito della merce, e per consumatore, del pari nel medesimo significato, qualunque persona a cui esse sieno vendute o date in pegno.

E ciò che si dice del deposito delle merci, dicasi anche, per ambedue i casi dianzi ricordati, del rilascio della fede di deposito e della nota di pegno, e della negoziazione di questi due titoli.

Dalle quali cose si rileva, che mentre l'amministrazione di un magazzino generale fa sempre, come tale, operazioni di commercio; il depositante fa o non fa atti di commercio, secondo i casi.

A questi sistemi, mi pare, avrebbe dovuto informarsi anche la legge italiana.

23. Per contrario, essa dichiara espressamente per tutti i casi, senza eccezione alcuna, che " le operazioni contemplate (?!) dalla presente legge sono atti di commercio.[1] "

[1] Art. 34.

Meglio consigliato, l'ufficio centrale del Senato aveva proposto il seguente articolo: " Le operazioni contemplate dalla presente legge sono atti di commercio, quanto ai magazzini generali; sono tali quanto agli altri, quando riuniscano i caratteri indicati dagli articoli 2 e 3 del Codice di commercio. „ E il relatore giustificava così la proposta dell'ufficio centrale: " Ammesso il deposito delle derrate di produzione indigena nei magazzini generali, può naturalmente questo semplice fatto considerarsi come atto di commercio? A noi non pare. Per chi conosce lo stato deplorabile di manutenzione di un gran numero di strade comunali, e di quasi tutte le strade vicinali e private d' Italia, è facile immaginare come le medesime si rendano pressochè intieramente impraticabili durante la stagione autunnale avanzata e durante la invernale. Ciò premesso, è evidente che ai produttori indigeni, i quali abbiano derrate in località per recarsi alle quali occorre attraversar strade consimili, convenga loro depositarle nei magazzini generali per poterle poi vendere facilmente in ogni stagione dell'anno, e ogniqualvolta trovino prezzi di loro convenienza. Ora, quest' atto del coltivatore indigeno, che non ha per iscopo che di agevolare la vendita de' suoi prodotti, può egli dirsi un atto di commercio? Più volte la giurisprudenza ebbe a pronunciarsi negativamente in proposito, e quindi l' ufficio centrale, considerando come l' art. 91 del Codice di commercio riconosca espressamente esservi contratti commerciali per l'uno dei contraenti, che tali non sono per l'altro, e provvede per tali casi; come, conseguentemente, diventi

pericoloso innovare alla legge generale, e considerando come di dichiarazione consimile non sia cenno nè nelle leggi francesi nè nelle inglesi; propose l'emendamento che si legge nell'art. 32 [1]„.

L'emendamento non fu accettato, per l'osservazione fatta dal ministro, che il depositare derrate o merci in un magazzino generale costituisce sempre un atto di commercio, perchè quel deposito dà luogo necessariamente all'emissione di due titoli di natura commerciale (cambiaria). — L'osservazione, a dir vero, non è molto persuasiva. Innanzi tutto, perchè bisognerebbe provare che chi deposita merci in un magazzino generale, deva indeclinabilmente ricevere e una fede di deposito e una nota di pegno, quand'anche a lui piacesse di farne senza; la qual cosa non è vera, perchè, come si dirà a suo tempo (N. 89), quei titoli si rilasciano soltanto a chi ne fa domanda. Poi, perchè bisognerebbe, del pari, dimostrare che tutte le operazioni cambiarie sieno davvero necessariamente atti di commercio; la qual cosa, se è conforme alle nostre leggi positive, ripugna all'intima natura di parecchie di quelle operazioni; imperocchè non si capisce che atto di commercio, ripeto qui pure e ripeterò sempre, faccia lo studioso che, per pagare il proprio libraio, verbigrazia, rilasci a di lui favore o gli giri una cambiale. Inoltre ancora, perchè, se nel Codice di commercio è detto che le lettere di cambio, gli avalli, le rivalse e le loro girate, validamente fatte fra ogni sorta di persone, e i biglietti all'ordine sottoscritti anche da persone non commercianti, purchè

[1] FARINA, *Relaz.*

dipendano da causa commerciale, sono atti di commercio;[1] da queste disposizioni non è ancor lecito conchiudere che atto di commercio necessariamente e sempre deva essere l'emissione o la girata della fede di deposito e della nota di pegno, perchè altra cosa sono le cambiali e i biglietti all'ordine, di cui dice il Codice di commercio, ed altra cosa ancora sono le fedi di deposito e le note di pegno, di cui invece esso tace. Non sarebbe così, quando fosse accettata la proposta che si legge nel *Progetto preliminare*, preparato dalla Commissione incaricata di rivedere l'attuale Codice di commercio, per la quale si vorrebbe stabilire che sono atti di commercio " i depositi nei magazzini generali e tutte le operazioni sulle fedi di deposito e sulle note di pegno rilasciate dai medesimi.[2] „ Io sostenni allora, in seno a quella Commissione,[3] e sostengo oggi ancora, che una tale disposizione mi parrebbe affatto erronea.

24. Comunque sia, poichè la legge nostra dichiara di commercio le operazioni delle quali si occupa, ci è d'uopo studiare le conseguenze di tale dichiarazione per riguardo alla tenuta obbligatoria dei libri di commercio, alla prova, alla competenza, all'arresto personale e al fallimento.

In quanto ai libri di commercio, oltre alle speciali disposizioni della presente legge per ciò che si riferisce ai registri da cui devono essere staccate le fedi di deposito e le note di pegno e su cui devono

[1] Art. 2, N. 6 e 7.
[2] Art. 3, N. 22.
[3] *Verbali*, N. 441.

essere inscritte alcune operazioni che si compiono per mezzo di questi titoli (registri, dei quali diremo più sotto); l'amministrazione dei magazzini generali, sieno questi istituiti da persone singole o da persone collettive, ha il dovere di tenere quei medesimi libri che il Codice di commercio impone, con poco giudizio, a tutti indistintamente i commercianti; vale a dire: il libro giornale, il libro degli inventarii e il libro copia-lettere, e di tenerli in quei modi e per quel tempo che ivi sono indicati.[1]

In quanto alla prova, così nei riguardi dell'amministrazione del magazzino generale, come nei riguardi dei depositanti e dei terzi, essa può costituirsi per qualsivoglia fra i mezzi ammessi dal Codice di commercio.[2]

In quanto alla competenza, questa pure dev'essere regolata, nei riguardi di entrambe le parti contendenti, dal Codice di commercio;[3] avvertendo, per altro, che qualora il deposito nel magazzino generale fosse fatto o da un proprietario o da un coltivatore o da un vignaiuolo per vendita delle derrate prodotte dal suo fondo o dal fondo da lui coltivato, e l'azione fosse promossa contro di lui, l'azione medesima non apparterrebbe alla giurisdizione commerciale, ma a quella civile.[4] Epperò, se non si tratterà di vendita, ma di pegno a mo' di esempio, sia convenuto o sia attore il proprietario il coltivatore il vignaiuolo; esso pure non potrà mai declinare la giurisdizione commerciale.

[1] Art. 16-27.
[2] Art. 92 e 93.
[3] Art. 723 e segg.
[4] Art. 724.

In quanto all'arresto personale, si applicheranno, del pari, così agli amministratori dei magazzini generali, come ai depositanti e ai terzi, le discipline del Codice di commercio;[1] avvertendo, che le fedi di deposito e le note di pegno dovendo essere, in quanto al rigore cambiario e secondo lo spirito della nostra legge, equiparate alle cambiali ed ai biglietti all'ordine; ai debitori anche di quelle l'arresto personale dovrà essere applicato soltanto nei casi determinatamente indicati dal legislatore.

In quanto al fallimento, esso, naturalmente, si pronuncierà sempre contro le amministrazioni dei magazzini generali che cesseranno dal fare i loro pagamenti; imperocchè l'esercizio di un magazzino generale costituisce senz'altro commerciante la persona singola o collettiva che vi dà opera.[2] In quanto ai privati depositanti ed ai terzi non occorre alcuna speciale considerazione.

Sezione II.

Istituzione.

25. Vediamo ora da chi possano essere istituiti i magazzini generali, e quali sieno le condizioni volute per la loro istituzione.

Però, prima di tutto, hanno essi carattere di istituzione pubblica o privata?

26. In Inghilterra, e principalmente a Londra, l'isti-

[1] Art. 727-32.
[2] Cod. comm., lib. III.

tuzione dei *docks* si può dire libera affatto; nel senso che ciascuna persona, o singola o collettiva, la quale offra certe garanzie, può costruire *docks* ed averne il libero esercizio, senza che occorra alcun permesso governativo. Tuttavia (diversamente da quanto molti insegnano, e non fosse che per iscopi finanziarii), secondo il *Ware-housing Act*, la designazione dei porti che hanno ad avere il privilegio dei *docks* è fatta dalla *Tesoreria;* da quell'istituto governativo, cioè, che noi diremmo " Ministero delle Finanze. „ Fatta la designazione, l'amministrazione delle dogane vi autorizza la istituzione di magazzini in cui poter mettere a deposito le merci.

Con ciò, per altro, non si vuol dire che non sia permessa l'istituzione di magazzini privati; anzi, la libertà, di cui si è detto or ora, consiste appunto in ciò. S'intende solo osservare che questi non godono di tutti i diritti riconosciuti negli altri. Così, a mo' d'esempio, alle Compagnie dei *docks* la dogana permette di fare la classificazione e l'assortimento delle merci prima della loro pesatura; permesso che, per contrario, è ricusato ai magazzini privati. Or bene; questo privilegio, per piccolo che possa parere, procura un notevole vantaggio a quelle Compagnie, facilitando l' offerta delle merci depositate nei proprii magazzini ai compratori; i quali, per tal modo, possono assicurarsi della effettiva loro provenienza, della loro genuinità e del loro peso. Se a ciò si aggiunga la sicurezza eccezionale che quei magazzini offrono, la regolarità della classificazione e manutenzione delle merci ivi depositate, la contabilità pronta, evidente

e inappuntabile; s'intenderà facilmente quale formidabile concorrenza le Compagnie dei *docks* debbano fare ai magazzini privati. Se non che questi si rivalgono su quelle per le minori spese di personale e di manutenzione a cui sono tenuti, e per le più basse tariffe. Di maniera che la concorrenza che i *docks* e i magazzini privati si fanno è a tutto vantaggio del commercio.[1]

Però, fuori degli speciali favori acconsentiti dalla dogana alle Compagnie dei *docks*, e dei quali abbiamo detto or ora, così queste come i magazzini privati sono sottoposti allo stesso trattamento doganale.

27. Nel Belgio, per la legge del 18 novembre 1862, e per il decreto del 21 novembre 1862, i magazzini autorizzati ad emettere effetti di commercio, corrispondenti alle nostre note di pegno (*warrants*) e fedi di deposito (*cédules*), possono avere carattere pubblico o privato. Vale a dire, accanto ai magazzini pubblici, retti dalla legge doganale del 4 marzo 1846, possono liberamente sorgere, e per opera di chicchessia, magazzini privati, ai quali è data facoltà di emettere speciali titoli di credito con effetti giuridici eguali ai titoli emessi dai primi. Quì pure l'autorità governativa non interviene come che sia nella emissione dei *warrants* e delle *cedole* rilasciati ai depositanti delle merci; quantunque la Camera di commercio di Anversa avesse, per l'opposto, invocato codesto intervento. Essa chiedeva che della emissione di quei titoli fossero incaricati, nei magazzini pubblici, gli

[1] Relazione manoscritta del Console italiano a Londra, p. 26, 32.

agenti stessi della dogana, e nei magazzini privati, altri appositi agenti. Ma prevalse la considerazione che, poichè quei due titoli non servono che a scopi d' ordine privato, i privati soltanto devono provvedere a garantire i proprii interessi. Che anzi, il principio fu spinto a tal segno, che anche nei magazzini pubblici quei due titoli sono emessi, non già dall'amministrazione doganale, ma dai privati ancora. Il quale scopo si ottiene dando al proprietario delle merci da depositare facoltà di farle inscrivere al nome di una terza persona. Questa allora, in qualità di depositaria sostituita alla dogana, rilascia al proprietario i titoli domandati.[1]

28. Nella Svizzera meritano di essere specialmente ricordate le leggi di due cantoni; quella di Basilea-Città e quella di Ginevra.

Nel primo di questi cantoni, la legge del 21 marzo 1864 non riconosce che magazzini o depositi pubblici, posti sotto la diretta sorveglianza di una commissione della Camera di commercio. " A Basilea, dice il Munzinger,[2] si attribuisce una grande importanza a questa disposizione della legge. Affinchè la istituzione raggiunga gli scopi sperati, non vi ha da essere alcun dubbio sulla sicurezza del deposito. In Basilea, fuori dei magazzini pubblici, non v'è nessun altro stabilimento che dia opera ad affari più o meno aleatorii. „ Però, non è ben chiaro se, per " öffentlichen Lagerhäusern,[3] „ s'intendano proprio designare i ma-

[1] Ridder, Op. cit., p. 103 e segg.
[2] Op. cit., p. 430.
[3] Art. 1.

gazzini doganali, oppure altri magazzini che, pur non essendo doganali, abbiano tuttavia carattere pubblico. Comunque sia, è questo il sistema che il Munzinger propone anche nel suo Progetto di Codice di commercio per la Svizzera.

Nel cantone di Ginevra, secondo la legge del 30 settembre 1872, l'emissione dei *warrants* è permessa così ai magazzini pubblici, come a quelli privati dei commercianti e dei commissionarii.[1] Secondo il Munzinger,[2] cotesta forma di istituzione dei magazzini generali non fa buona prova, ed in Ginevra stessa è vivo il desiderio che tali istituti sieno soggetti a speciale autorizzazione e sorveglianza. Se ciò è vero, non si capisce come la legge del 1872 non abbia tenuto conto di questo voto, ed abbia, per contrario e per questa parte, seguìta la stessa via della precedente legge del 5 gennaio 1859.

29. In Austria per la legge del 10 giugno 1866, i magazzini generali, qualunque forma assumano (*Freilager* o *Waarenhaüser*), hanno carattere pubblico, e la loro istituzione deve essere autorizzata dal Ministero delle Finanze, sotto l'osservanza di speciali discipline.[3]

30. In Francia, per le leggi del 21 marzo 1848 e del 28 maggio 1858, i magazzini generali dovevano essere autorizzati e sorvegliati dal Governo, consultate prima le Camere di commercio o quelle delle arti e manifatture.[4] Così disponendo, il legislatore

[1] Art. 1.
[2] Op. cit., p. 431.
[3] SAX, Op. cit. p. 14. — HEINE, Op. cit., p. 630.
[4] Art. 1.

francese volle tenersi lontano e da quell' ampia libertà che consentono le leggi e i costumi inglesi, e da quelle restrizioni per cui si vorrebbe che la istizione dei magazzini generali fosse sottoposta all' osservanza di troppo rigorose condizioni. Di più, volle premunirsi contro il pericolo che sorgessero magazzini generali là dove pure non ce ne fosse ancora evidente bisogno; senza che, per questo, si avesse voluto stabilire un monopolio a favore di chicchessia. Epperò, la domanda di autorizzazione doveva essere diretta al Ministero del commercio e dei lavori pubblici; il quale, verificato che il richiedente aveva mezzi sufficienti ad esercitare il magazzino, poteva anche obbligarlo a dare cauzione.[1]

Se non che questa condizione di cose fu in parte mutata dalla legge del 31 agosto 1870, nella quale è detto, che i magazzini generali autorizzati dalla legge del 28 maggio 1858 e dal decreto del 12 marzo 1859, possono essere aperti da qualunque persona e da qualunque società commerciale, industriale o di credito, in virtù di autorizzazione prefettizia, sentita la Camera di commercio, o, questa mancando, sentita la Camera consultativa, o, mancando l'una e l'altra, sentito il Tribunale di commercio.[2] E si aggiunge, che il concessionario di un magazzino generale deve prestare una cauzione che può variare dalle venti mila alle cento mila lire, e da fornirsi in denaro o in rendita pubblica o in titoli quotati alla

[1] Regol. del 12 marzo 1859, art. 1 e 2.
[2] Art. 1.

borsa o con prima ipoteca sopra immobili di un valore doppio della somma garantita.[1]

Per questo riguardo, adunque, la legge del 31 agosto 1870 migliorò alcun po' quella del 28 maggio 1858.

Dalle quali cose risulta che in Francia i magazzini generali hanno carattere pubblico, benchè sieno di istituzione privata. Tuttavia, sarebbe errore il credere che, qui pure, ai magazzini non forniti di codesto carattere non sia permesso di ricevere in deposito merci da chicchessia. Per contrario, anche in Francia ne hanno pienissima facoltà; soltanto che a tali magazzini la legge non riconosce il diritto di emettere speciali effetti di commercio suscettibili di quel trattamento di favore, che essa invece riconosce in quelli emessi dai magazzini generali.

31. Anche in Italia i magazzini generali hanno carattere pubblico, nel senso che nessuno può aprirne senza sottoporsi alla piena osservanza della legge del 3 luglio 1871 e del regolamento del 4 maggio 1873; a differenza di ciò che accade in Inghilterra, nel Belgio e a Ginevra, dove, come si è visto, chiunque può aprire magazzini generali ed emettere speciali effetti di commercio, ai quali la legge riconosce piena efficacia giuridica, se conforme alle sue disposizioni, sieno emessi o da magazzini aventi carattere pubblico o da magazzini aventi carattere privato.

In Italia, infatti, come si vedrà anche meglio più

[1] Art. 2.

sotto, i magazzini generali sono sottoposti alla sorveglianza delle Camere di commercio; alle quali, per di più, e al Ministero di agricoltura, industria e commercio devono essi trasmettere nella prima decade di ogni mese la loro situazione per il mese precedente, secondo un modulo da approvarsi con decreto ministeriale.

Per altro, anche a proposito del nostro paese, avvertiamo di nuovo (e l'importanza dell'osservazione ci faccia scusare la ripetizione), che, non per questo che i magazzini generali hanno carattere pubblico, è interdetto a chicchessia di deporre merci in magazzini privati. Soltanto si intende che quei magazzini di deposito, i quali si aprissero all'infuori della legge del 3 luglio 1871, non potrebbero in alcun modo valersi delle speciali garanzie stabilite per i magazzini generali e per i titoli che vi si emettono. Epperò, verbigrazia, le merci ivi depositate non godrebbero delle franchigie doganali acconsentite a quelle depositate nei magazzini generali, nè le loro fedi di deposito o le loro note di pegno, o qualsivoglia altro titolo vi si emettesse, sarebbero suscettibili di quel particolare trattamento giuridico che la legge riserba esclusivamente ai titoli rilasciati dai magazzini istituiti di conformità alle discipline sue.

32. Ciò premesso, vediamo, appunto, quali sono queste discipline.

Per la legge italiana, i magazzini generali possono essere istituiti o da persone singole, o da persone collettive; sieno queste società di commercio o corpi morali.

Se chi vuole istituire un magazzino generale è una persona singola, o un corpo morale (a mo' di esempio: un Comune, una Camera di commercio, ecc.), basta che si mostri di avere adempiuto alle condizioni che la legge stabilisce per la legale esistenza di quello, e delle quali diremo più sotto.

Se chi vuole, in quella vece, istituire un magazzino generale è una società di commercio, o già costituita o che si costituisce a quest' uopo, allora è necessario che questa mostri, per di più, di avere anche ottemperato a tutte le condizioni che il Codice di commercio stabilisce per la legale esistenza delle società della sua specie. Da cui si rileva, che se essa fosse una società per azioni, dovrebbe anche essere autorizzata da decreto reale, di conformità a quanto ordina il Codice di commercio.[1] La quale autorizzazione (o nuova o, nel caso che la società già esista per altri scopi, rinnovata), non è voluta per ciò solo che si istituisce un magazzino generale; perchè, anzi, contrariamente a quanto proponeva il progetto Manna, la legge del 3 luglio 1871 non ne richiede alcuna; bensì, per lo assumere che fa il magazzino generale la forma di società per azioni. Ben è vero, che pur codesta autorizzazione governativa, la quale il progetto Minghetti voleva già cominciare ad abolire esplicitamente almeno pei magazzini generali, è assai vicina a scomparire; giacchè il progetto di legge sulle società di commercio, presentato nella tornata dell' 8 dicembre 1874 dal Ministro guardasigilli in iniziativa al Senato e da questo, in massima, approvato già, la sopprime affatto, e la sop-

[1] Art. 156.

pressione è desiderata da tutti; ma, finchè l'attuale legge è in vigore, deve essere applicata anche ai magazzini generali.

33. Qualunque sia la persona, singola o collettiva, che vuole istituire ed esercitare un magazzino generale, la istituzione medesima deve sempre risultare da atto notarile. Quindi è, che se il magazzino assumesse la forma di società, mentre per questa, allorchè non avesse per iscopo l'esercizio di un magazzino generale, potrebbe anche bastare la scrittura privata; esso, per contrario, dovrebbe sempre redigere con forma pubblica l'atto di propria istituzione. La qual cosa, se, da un certo punto di vista, può parere troppo rigorosa, è però sufficientemente giustificata dalla considerazione che gli importanti ufficii a cui sono destinati i magazzini generali, abbisognavano delle più sicure guarentigie, e che, difficilmente, lasciato anche da parte il comando della legge, un magazzino generale vorrebbe istituirsi per semplice scrittura privata.

Però, l'atto pubblico è egli richiesto sotto pena di nullità, o per la prova soltanto? Nell'articolo 93 del Codice di commercio si legge: " Quando la legge commerciale richiede la scrittura sotto pena di nullità del contratto, nessun'altra prova è ammissibile, e in mancanza della scrittura il contratto si ha come non avvenuto. Se la scrittura non è richiesta sotto pena di nullità, si osservano le regole stabilite del Codice civile nel capo *Della prova delle obbligazioni*, salvo che il presente Codice non provveda altrimenti. " La seconda parte di questo arti-

colo è applicabile ai magazzini generali? A me pare di no. Innanzi tutto, perchè la legge sui magazzini generali è fuori del Codice di commercio, e quell'articolo, per contrario, regola soltanto i contratti in esso compresi. Poi, perchè i magazzini generali, avendo carattere pubblico, non possono essere capaci delle funzioni giuridiche a cui sono destinati, se non quando esistano di conformità alla legge; e questa, dicendo che le persone, le società, i corpi morali che vogliono istituire ed esercitare un magazzino generale, *devono far risultare da atto notarile* certi determinati fatti, lascia chiaramente intendere che la esistenza dei magazzini è subordinata alla condizione che la volontà sua sia per intiero eseguita; cioè, che quei fatti risultino davvero da atto notarile. Che varrebbe, altrimenti, stabilire l'obbligo dell'atto pubblico, se questo potesse anche essere intralasciato a piacere delle parti? La nullità, adunque, dell'atto di costituzione di un magazzino generale, il quale non abbia forma notarile, è insita nella natura dell' istituzione medesima, benchè non espressamente dichiarata dal legislatore; così come anche avviene dei requisiti essenziali estrinseci della cambiale. Il legislatore, come dà, con l' autorità sua, esistenza giuridica a certe determinate istituzioni, può anche negar loro tale esistenza, allorchè quell'autorità sia disconosciuta.

34. L'atto notarile deve poi contenere le seguenti indicazioni:[1]

" 1. Il nome e il domicilio della persona che vuole istituire il magazzino generale. "

[1] Art. 2.

Si direbbe meglio: il nome e il cognome. Però, io penso che anche l'indicazione della ditta potrebbe bastare; la ditta essendo, appunto, il nome sotto cui una persona è conosciuta nel mondo commerciale. Che se si trattasse di un corpo morale, il nome suo consisterebbe nella denominazione che gli è propria; come chi dicesse: il Municipio o il Comune tale, la Camera di commercio tale, ecc. Se fosse una società di commercio, per nome suo si intenderebbe o la ragione sociale (se in nome collettivo o in accomandita), o il nome dello stabilimento (se anonima).

In quanto al domicilio, non v' è dubbio alcuno che per esso intendesi il luogo in cui una persona ha la sede principale dei proprii affari ed interessi.[1] Però, io credo che la legge si avrebbe ad avere egualmente per soddisfatta se, anzichè il domicilio, nell'atto di istituzione fosse indicata la residenza; imperocchè, se quivi fosse anche esercitato il magazzino generale, non si capirebbe perchè mai, invece della residenza, si dovesse indicare il domicilio. Che se fosse il caso di una società di commercio la quale avesse più sedi, io credo che per domicilio suo si avrebbe a intendere il luogo dove essa ha il suo principale stabilimento.

„ 2. Il capitale col quale viene istituito il magazzino generale e le guarentigie che sono offerte ai depositanti o ai loro aventi ragione. „

Come si vede, la legge lascia la maggiore libertà di istituzione e permette che la importanza dei magazzini si abbia a poter determinare secondo quella degli affari che essi propongonsi di trattare. Libertà

[1] Cod. civ., art. 16.

che è solo temperata dalle guarantigie che i magazzini generali devono offrire a sicurezza di quelli con cui vorranno poi mettersi in relazione di affari, e la qualità e misura delle quali è determinata o dalle Camere di commercio, se il magazzino viene istituito da persone singole o da persone collettive che non sieno società per azioni; oppure dal Governo, se il magazzino viene istituito da società per azioni (N. 37). Però, io penso che il Governo e le Camere di commercio a cui, fra le altre molte attribuzioni, pur questa è affidata di esaminare e di approvare o respingere le garanzie offerte, non dovrebbero adoperare in ciò soverchio rigore; perchè, non difficilmente, l' eccessivo zelo potrebbe esser causa che un magazzino, il quale, lasciato continuare a vivere, sarebbe forse capace dei più splendidi risultati, non riesca ad avere legale esistenza, per ciò solo che si pretendono da esso garanzie che ne' suoi primordii gli sia impossibile fornire. Certo, è bene che le Camere di commercio e il Governo invigilino; ma il pubblico non non ha da starsene, per questo, ad occhi chiusi. Esso pure, e più che tutti, deve invigilare. Gravissimo è l' ufficio che la legge affida al Governo ed alle Camere di commercio. Si ispirino essi, dunque, nell' esercitarlo a quella sapiente prudenza che dev' essere la principale qualità di chi ha per istituto la vigilanza e la tutela.

Egli è per ciò che non mi pare lodevole del tutto anche la legge francese del 31 agosto 1870, quando, come si è visto più addietro (N. 30), stabilisce, con misura invariabile, che ogni concessionario di ma-

iisposizioni della presente
fu posto all'uopo di impe-
.anti facciano delle illecite
sicchè ai campioni messi in
ino le merci depositate. Se
he il divieto, consigliato da
iappuntabile, sia parso troppo
legli effetti che potevano de-
applicazione; imperocchè esso
osizione con la seguente di-
to: " Non vi potranno essere
no generale locali dati in af-
sono separati dagli altri; essi
he concerne il deposito delle
gazzini stessi. Per questi lo-
disposizioni degli articoli 42
l settembre 1862 e 48 delle
ovembre 1868. „[2] Di questa
mento con la legge, così scrive
nsiglio di commercio del pro-
eparato dalla Direzione gene-
i locali dati in affitto sono
e proposte dei magazzini pri-
il regolamento sui magaz-
a legge del 3 luglio 1871 non
dei locali destinati a magaz-
ito o locato a magazzino pri-
zini privati non possono stare
no generale. Che l' ammini-

gazzino generale deve dare una cauzione non minore di venti mila lire e non maggiore di cento mila.

“ 3. Le indicazioni precise e particolareggiate dei luoghi destinati al magazzino, alle operazioni di registrazione, di vendita, ecc. „

Intorno a cui è detto nel regolamento del 4 maggio 1873, che i locali destinati ad uso di magazzino generale devono essere fabbricati o adattati in base a disegni approvati dal Ministero delle finanze, il quale può imporre quelle modificazioni che ritenga necessarie per la sicurezza e la facile sorveglianza dei medesimi. Il Ministero delle finanze determina anche il numero, la ubicazione e l'ampiezza delle stanze che devono essere poste a disposizione dell'Amministrazione delle gabelle per uso di dogana e dazio consumo e dei corpi di guardia doganale.[1] Di più; tutte le stanze e ambienti compresi dentro il recinto di un magazzino generale, devono essere numerati ordinalmente e in modo visibile all'esterno; avvertendo che i numeri d'ordine non possono essere cambiati, senza che ne sia dato avviso all'autorità finanziaria.[2]

E perchè dei beneficii che godono questi istituti non abbiano a fruire quegli altri che volessero esistere all'infuori delle discipline poste dalla legge, questa dichiara esplicitamente, che “ nessuna parte dei locali destinati a magazzini generali può essere destinata o locata a magazzino privato; „ sancendo, che “ ai magazzini generali, che in tutto o in parte abbiano contravvenuto a questa disposizione, cessano

[1] Art. 1.
[2] Art. 2.

di essere applicabili le disposizioni della presente legge. „[1] Il qual divieto fu posto all'uopo di impedire che i privati depositanti facciano delle illecite miscele (N. 69 e segg.), sicchè ai campioni messi in giro più non corrispondano le merci depositate. Se non che, bisogna dire che il divieto, consigliato da un principio di moralità inappuntabile, sia parso troppo grave in considerazione degli effetti che potevano derivare dalla sua pratica applicazione; imperocchè esso trovasi in singolare opposizione con la seguente disposizione del regolamento: " Non vi potranno essere nel recinto del magazzino generale locali dati in affitto a privati, se non sono separati dagli altri; essi non potranno, per ciò che concerne il deposito delle merci, far parte dei magazzini stessi. Per questi locali sono applicabili le disposizioni degli articoli 42 della legge doganale 11 settembre 1862 e 48 delle istruzioni doganali 8 novembre 1868. „[2] Di questa contraddizione del regolamento con la legge, così scrive il Finali, relatore nel Consiglio di commercio del progetto di regolamento preparato dalla Direzione generale delle gabelle: " Se i locali dati in affitto sono da trattare con le norme proposte dei magazzini privati, non ha da parlarne il regolamento sui magazzini generali; e dacchè la legge del 3 luglio 1871 non vuole che alcuna parte dei locali destinati a magazzino generale sia destinato o locato a magazzino privato, parmi che i magazzini privati non possono stare nel recinto del magazzino generale. Che l'ammini-

[1] Art. 3.
[2] Art. 10.

strazione di questo possa locarne una parte ad un privato non c' è difficoltà; ma la parte locata sarebbe sempre sottoposta alle norme del magazzino generale, e non diventerebbe magazzino privato in quel senso che s'intende dalla legge e dal regolamento doganale. Se l' amministrazione del magazzino generale abbia all' infuori di questo dei locali che possa locare ad uso di magazzino privato doganale, e creda di sua convenienza farlo, non le può essere vietato; ma non pare materia da essere trattata in un regolamento sui magazzini generali, dei quali, secondo la legge, niun magazzino privato può far parte. „[1]

Di questa contraddizione fra la legge e il regolamento si occuparono anche i delegati dei magazzini generali italiani congregati in Bologna l'aprile del 1875. Com'è ben naturale, più che del principio teorico, essi tenner conto de' gravi disturbi che la pratica applicazione del divieto produce. Poter tenere le merci in locali presi in affitto dai magazzini generali e nello stesso corpo di fabbricato in cui questi giacciono, benchè non facenti parte di quelli destinati all'esercizio del magazzino generale (come si fa a Torino), allo scopo di potere senza gravi spese, anzi con molto comodo, far passare le merci dal deposito privato al magazzino generale, quando, a mo' di esempio, si voglia costituirle in pegno per averne denaro; è parso a quei delegati un vantaggio di gran momento. Epperò emisero questo voto: “ Considerando che alcune merci sono di tal natura da richiedere per la loro conser-

[1] *Annali del Ministero di agricoltura*, ecc. Parte 3ª, N. 48 del 1872, pag. 21.

vazione cautele speciali e straordinarie che solo i proprietarii possono usare nel proprio interesse; sarebbe necessario autorizzare i magazzini generali a tenere magazzini privati senz' altra responsabilità per l' Amministrazione esercente che quella voluta dall' art. 5 del regolamento 4 maggio 1873, „ e per la quale i magazzini generali sono addebitati essi medesimi verso la dogana di tutti i dazii applicabili alle merci introdotte in deposito (N. 81).

Certo, per questo modo, i campioni potrebbero ancora non corrispondere alle merci depositate. Ma, oltrecchè i compratori non devono comperare alla cieca, bensì con piena cognizione, imperocchè se sono ingannati la colpa è tutta loro; qualora si volessero evitare questi pericoli, bisognerebbe interdire affatto anche le miscele. Ed è questo possibile (N. 68 e segg.)? Se non è possibile, ed accettato il temperamento proposto dai delegati dei magazzini generali, io non so perchè si vorrebbero ancora proibire i magazzini privati nello stesso recinto dei magazzini generali, così come oggi fa la legge del 3 luglio 1871. La pratica, spinta dalla necessità delle cose, ha già cominciato a dar di frego a cotesto divieto.

“ 4. Le forme precise delle fedi di deposito, delle note di pegno e delle girate che vi si riferiscono. „ Delle quali cose diremo partitamente nel capo IV.

“ 5. La nozione esatta degli obbligi che l' Amministrazione del magazzino assume rispetto all' introduzione ed alla estrazione delle merci, alla conservazione loro, alle avarie ed ai cali che vi si pos-

sono verificare. „ Delle quali cose diremo, del pari, partitamente nel capo III.

" 6. Infine, la indicazione precisa della tariffa dei prezzi da pagarsi sia pel deposito delle merci, sia per tutte le altre operazioni che il magazzino deve compiere. „

Secondo il regolamento francese del 13 marzo 1859 coteste tariffe devono essere inviate al prefetto che autorizzò l' apertura del magazzino generale, e prima che questa sia avvenuta.[1]

35. Quando l'atto di costituzione contenga tutte le indicazioni dianzi accennate, si devono fare di esso tre copie autentiche; delle quali: una dev' essere consegnata al Ministero di agricoltura, industria e commercio; un' altra, alla segreteria del Tribunale di commercio del luogo in cui è istituito il magazzino generale, o, se tribunale di commercio non c' è, al tribunale che ne fa le veci; la terza, alla segreteria della Camera di commercio ed arti che ha giurisdizione ove il magazzino generale dev' essere istituito.[2]

Di più; un sunto dell' atto notarile di istituzione deve essere inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel foglio destinato agli annunzii giudiziarii della provincia ove ha sede il magazzino, nel termine di un mese dal giorno della consegna delle copie al suddetto Ministero e alle segreterie del Tribunale e della Camera. Che se tale consegna si effettuasse in tempi diversi, sarebbe ragionevole che

[1] Art. 8, alin. 1.º
[2] Legge, art. 4.

il mese cominciasse a decorrere soltanto dall' ultima consegna fatta.

Ciò eseguito, il magazzino non può cominciare per anco le sue operazioni; ma deve lasciare che sieno trascorsi due mesi dalla consegna delle tre copie autentiche dell'atto costitutivo, della quale si è detto or ora. Trascorsi che sieno, il magazzino generale, può, come tale, dar opera, senz' altro, all' esercizio della propria industria. Però, se quell' esercizio fosse assunto da una società di commercio, sarebbe anche necessario che essa avesse tutte adempiute le condizioni di forma e di tempo per l'esistenza sua legale, di conformità alle discipline del Codice di commercio.

Provvide e prudenti garanzie che varranno a difendere il pubblico da ogni sorpresa. Al quale scopo giova anche l' obbligo imposto alla Camera di commercio e al Tribunale di trascrivere l'atto costitutivo del magazzino sopra apposito registro e di tenerlo affisso per tre mesi al proprio albo.[1]

36. Conformemente poi a una consimile disposizione che si legge nel regolamento francese del 12 marzo 1859,[2] la legge nostra stabilisce che, qualunque mutazione si voglia introdurre nelle condizioni di deposito, nelle guarentigie o nelle tariffe, e, in genere, nell'ordinamento del magazzino, deve essere, con le stesse forme prescritte negli articoli 4 e 5, annunziata al pubblico due mesi prima di essere posta in atto; avvertendo, che se coteste mutazioni in-

[1] Legge, art. 5.
[2] Art. 8, alin. 2.°

ducessero degli aggravii, ovvero, delle diminuzioni di guarentigie a pregiudizio dei depositanti o dei loro aventi causa, esse non saranno applicabili ai depositi fatti anteriormente al giorno in cui andranno in vigore.[1]

In quanto alle tariffe, però, è da avvertire che se, anzichè aumentate, fossero poi diminuite, non vi sarebbe più ragione di aspettare due mesi prima di mandarle in attività così modificate; perchè la diminuzione si risolve in un maggior vantaggio consentito ai depositanti. Ond'è che i delegati dei magazzini generali congregati in Bologna nell'aprile del 1875 emisero il voto, che tali modificazioni possano essere poste in attività anche soltanto quindici giorni dopo che furono annunziate al pubblico. Un termine, benchè breve, è necessario perchè la notizia sia meglio conosciuta.

Per ogni caso, poi, si hanno a intendere riserbate sempre le discipline stabilite dal Codice di commercio per le mutazioni che si introducessero negli atti costitutivi delle società di commercio, allorchè il magazzino generale fosse esercitato da alcuna di esse.

37. Da ultimo, perchè la volontà della legge intorno alla istituzione dei magazzini generali (N. 217 e segg.) sia esattamente osservata, la legge stessa affida alla Camera di commercio l'incarico di verificare: 1.° se, all'atto della istituzione di quelli, sieno state adempiute le formalità degli articoli 2, 4 e 5 riguardanti le indicazioni che deve contenere l'atto notarile di istituzione, la consegna delle tre copie al

[1] Art. 6.

Ministero d'agricoltura, industria e commercio, all'autorità giudiziaria e alla Camera di commercio, e la pubblicazione del sunto nella *Gazzetta Ufficiale* e nel giornale per gli annunzii giudiziarii della provincia; 2.° se siano state adempiute anche le formalità dell'articolo 6, qualora si fosse introdotta qualche modificazione nell'atto costitutivo.[1]

Però, da codest' ufficio di verificazione sono sottratti i magazzini generali istituiti da società per azioni, per le quali è necessario ancora l' autorizzazione governativa (N. 32). Imperocchè, se la legge non facesse tale eccezione, quelli sarebbero sottoposti, come dice l'onorevole Castagnola nei motivi che precedono il suo progetto, alle noie, alle spese ed ai ritardi di un duplice riconoscimento, e potrebbero correre il rischio di avere decisioni discordi per parte del Governo e delle Camere di commercio.

Ma, come sarà abolita l' autorizzazione governativa per la legale esistenza delle società per azioni, cesserà allora la ragione dell'eccezione, e i magazzini generali da essi istituiti saranno ancora sottratti da quegli ufficii di verificazione, da parte delle Camere di commercio, ai quali invece sono sottoposti i magazzini generali istituiti o da persone singole o da corpi morali, o da altre società di commercio? Cèrtamente, il nuovo progetto di legge sulle società abolisce, come già è stato avvertito, tale autorizzazione. Però è da notare che ad altri doveri sottopone quel progetto le società per azioni; vale a dire, secondo il progetto ministeriale, a quello principalissimo di

[1] Art. 35.

depositare l'atto di loro costituzione, entro quindici giorni dalla data, nella cancelleria del Tribunale di commercio, affinchè questo esamini prontamente l'atto medesimo in Camera di consiglio, e, qualora riconosca che furono adempiute le disposizioni della legge, ordini l'iscrizione della società nel registro delle società per azioni; sicchè, sino a quando l'iscrizione non è eseguita, la società non ha legale esistenza. Così essendo le cose, io penso che, pur abolita l'autorizzazione governativa, le società per azioni che istituissero magazzini generali si avrebbero a ritenere ancora sottratte da quegli ufficii di verificazione; perchè, allora come adesso, sussisterebbe sempre il pericolo di giudizii discordi da parte delle Camere di commercio e dei tribunali, e come ora si sottoporrebbero i magazzini generali, istituiti da società per azioni, alle noie, alle spese e ai ritardi di una duplice verificazione. *Ubi eadem legis ratio, ibi et ipsa lex.* Tuttavia, non posso tacere che questa mia opinione sarebbe notevolmente scossa se, anzichè il sistema del progetto ministeriale, fosse, nella futura legge, seguìto quello improvvidamente proposto dal Senato del regno, e per il quale le società per azioni si avrebbero per legalmente istituite, se, redigendo il loro atto costitutivo, il notajo stesso si assicurasse del perfetto adempimento di tutte le disposizioni stabilite dalla legge. Allora, soppressa la vigilanza del Tribunale, non saprei perchè i magazzini generali, anche se istituiti da società per azioni, avrebbero a potersi sottrarre alle discipline poste per la legale esistenza di quelli istituiti o da altre società di commercio, o da corpi morali, o da persone singole.

CAPO III.

ENTRATA DELLE MERCI NEI MAGAZZINI GENERALI, LORO PERMANENZA ED USCITA.

38. Vogliamo studiare il tema con riguardo ai rapporti giuridici di cui ciascuno di questi tre fatti può essere causa o rimpetto all' amministrazione dello Stato, o rimpetto ai privati depositanti.

Sezione I.

Entrata.

Articolo I.

Rapporti dei magazzini generali con l' Amministrazione dello Stato.

39. Per la nostra legislazione, il Governo non si impaccia di magazzini generali, se non per quel tanto che riguarda gli interessi doganali dello Stato. La sua ingerenza qui è necessaria ed esclusiva; perchè, mentre, da una parte, si tratta di favorire quelle merci

che entrano nei magazzini generali; dall' altra, si vuole che lo Stato possa prendere le misure opportune per essere pagato dei proprii diritti o su quelle merci estere che esciranno un giorno dai magazzini per essere destinate al consumo interno, o al transito, o su quelle nazionali che saranno esportate poi (N. 77). Di queste misure si occupa, appunto, il regolamento del 4 maggio 1873.

Se non che, prima di intrattenerci di ciò, vogliamo dire una cosa; cioè, che nei magazzini generali di molta importanza, massime nelle città di mare, così tanta può essere, bene spesso, la quantità delle merci da introdurre, che non se ne possa effettuare l' introduzione, con tutte le formalità richieste per la relativa dichiarazione doganale, nello stesso giorno dell'arrivo. Allora, è di tutta necessità, quando non si vogliano lasciare le merci allo scoperto sulle banchine o sulle calate, che vi abbiano dei locali, nel recinto degli stessi magazzini generali, in cui le merci estere possano essere trattenute in temporanea custodia fino a che non sia possibile, entro un certo tempo ragionevole, o farle entrare nel magazzino generale o anche sdoganare o riespedire. Per questo modo si farebbe ragione alle giuste e insistenti domande del commercio, e si toglierebbe di mezzo uno dei più forti argomenti di cui si valgono i favoreggiatori dei punti franchi per combattere i magazzini generali. Questo è anche il voto manifestato dai delegati dei magazzini generali italiani congregati in Bologna nell' aprile del corrente anno 1875; essi pur volendo che la Dogana tenga per sè, a propria garanzia, una delle chiavi di cotesti locali di temporanea custodia.

Per converso, quei medesimi delegati espressero quest'altro voto: cioè, che le merci facilmente riconoscibili, per le quali sieno destinati locali speciali di deposito, e quelle che per loro natura, peso o fragilità sono difficili a maneggiarsi, o richiedono speciali riguardi, possano essere scaricate e collocate direttamente nei locali ove devono essere definitivamente custodite, senza preventivo passaggio nel magazzino di temporanea custodia doganale; salvo alla dogana di cautelarsi nei modi che crederà, affine di poter riconoscere le dette merci quando riceverà la dichiarazione che le sarà presentata nei termini prescritti dal regolamento doganale.

40. Secondo il regolamento del 4 maggio 1873, per introdurre merci in un magazzino generale, provengano esse, come si è visto (N. 16), o dall'interno o dall' estero o da altri magazzini generali, o dalle dogane abilitate, l'amministrazione del magazzino deve presentare all'ufficio di dogana la dichiarazione prescritta dall' articolo 36 della legge doganale dell' 11 settembre 1862.[1] In base a tale dichiarazione, gli agenti delegati dalla dogana, assistiti da un rappresentante dell'amministrazione del magazzino generale, e, ove sia necessario, da un impiegato del dazio consumo, eseguiscono la verificazione della qualità e quantità delle merci da introdurre; avvertendo che per le merci ammesse a un trattamento di favore, si deve accertare se concorrano tutte le condizioni all' uopo necessarie, e farne, in caso affermativo, espresso cenno nello esporre il risultato della visita.[2] Quando

[1] Art. 14.
[2] Art. 15.

risultino differenze punibili secondo la legge doganale, si procede alla *contestazione* della contravvenzione, e, frattanto, la merce si mette in custodia presso un magazzino speciale e sotto la diretta vigilanza della dogana.[1] La bolletta d'introduzione in deposito è intestata all'amministrazione del magazzino generale e consegnata ad essa. Sulla bolletta matrice, che rimane presso la dogana, l'amministrazione del magazzino generale appone, in prova dell'eseguita introduzione, il suo visto, indicando il numero del magazzino nel quale è stato collocata la merce.[2]

41. Se si tratta di merci estere, queste sono allibrate sopra apposito registro, stabilito dall'Amministrazione delle gabelle. L'allibramento è fatto a partite, ognuna delle quali comprende tutte le merci descritte in una dichiarazione; ogni partita riceve un numero d'ordine, il quale è riprodotto sulla bolletta (madre e figlia) e sui registri dell'amministrazione del magazzino generale. In apposita colonna, poi, si annota anche il numero del magazzino in cui la merce è depositata.[3]

Sul quale proposito è da osservare che, secondo il regolamento del 4 maggio 1873, i locali per il deposito delle merci estere devono essere distinti da quelli per il deposito delle merci nazionali, tranne le eccezioni consentite dall'amministrazione delle gabelle per le merci riconosciute inconfondibili, o che tali possono essere fatte per mezzo di speciali contrasse-

[1] Art. 16.
[2] Art. 17.
[3] Art. 18.

gni.[1] Quindi, verbigrazia, nulla rileverebbe che, mancando posto nei locali destinati alla custodia delle merci estere, si permettesse di custodire dei sacchi di caffè ove sieno depositati grani nazionali, e nulla, del pari, rileverebbe che si permettesse di custodire tessuti muniti del contrassegno di nazionalità ove fossero custoditi tessuti esteri, o che si depositassero legnami nazionali dove giacciono soltanto legni estraeuropei; e così via via.[2]

Però, quest' obbligo di tenere in locali separati le merci estere solleva non poche proteste; perchè, mentre esso non giova alla Finanza ed è causa di noie e perditempo, richiede una maggiore occupazione di locali, e, quindi, una maggiore sorveglianza. Inoltre; siccome talvolta si sdaziano merci depositate senza estrarle subito dal magazzino generale, così, quando ciò avvenga, bisogna trasportarle da uno scompartimento all' altro, gravandole di spese. Egli è per ciò, che i delegati dei magazzini generali italiani congregati in Bologna l'aprile di quest'anno 1875, emisero il voto, che in uno stesso locale si possano tenere in deposito merci così nazionali come estere, quand'anche sieno confondibili, sempre che le partite di merci nazionali o nazionalizzate formino monti separati da quelli delle merci estere e chiaramente distinti.

42. Qualora i tessuti nazionali non sieno muniti del contrassegno facoltativo, si devono, all'atto dell'intro-

[1] Art. 3, alin. 2.°

[2] *Bollettino ufficiale della Direzione Generale delle Gabelle*, vol. XIII del 1873.

duzione, munire di una lamina o di altro contrassegno speciale che li distingua dai tessuti esteri. La spesa occorrente per questa laminazione è sostenuta dall'amministrazione del magazzino generale, salvo il suo diritto di regresso verso chi di ragione.[1]

43. Le merci soggette a dazio-consumo sono, poi, allibrate sopra un distinto registro tenuto dall'amministrazione di quello.[2]

44. Per ogni partita allibrata sul registro, la Finanza dello Stato si accredita verso l'amministrazione del magazzino della somma per diritti doganali a quella corrispondente.[3] La quale disposizione piace al regolamento, non so perchè, ripetere poi anche altrove (N. 81); epperò qui se ne poteva tacere con vantaggio della sobrietà.

45. A raggiungere tutti codesti scopi doganali, e anche perchè i depositanti non sieno obbligati a sciupar troppo tempo, il regolamento determina che presso ogni magazzino generale (ma soltanto per le merci destinate a questo o da questo estratte) sia istituito un ufficio doganale avente le facoltà delle dogane di prima classe e dipendente, come sezione, dalla dogana principale del luogo.[4] Anzi, i delegati dei magazzini generali, congregati in Bologna l'aprile del 1875, vorrebbero, per di più, che cotesto ufficio doganale fosse " abilitato ad eseguire, occorrendo, operazioni per pronte spedizioni senza l'obbligo della preventiva

[1] Art. 20.
[2] Art. 19.
[3] Art. 21.
[4] Art. 6.

costituzione delle merci in deposito, e che si potessero introdurre e conservare intatti i colli in esenzione di visita in locale speciale, consegnandone una delle chiavi alla dogana. „ La quale facoltà gioverebbe principalmente per i colli formati a macchina; imperocchè, doverli aprire per lasciar luogo alla visita doganale, è causa di deprezzamento delle merci e di forte spesa, senza dire che, rotti una volta i colli, non si possono più rifare a macchina.

46. Però, oltre a questo, gioverebbe anche assai, a tali scopi, che tutte le operazioni e gli allibramenti di carico e discarico fossero informati a un sistema di contabilità semplice; ma tale, in pari tempo, da presentare tutte le necessarie guarentigie. Imperocchè è bene avvertire, che il controllo più certo e sicuro (non solo nell'interesse della finanza pubblica, ma per quello anche del commercio) sta nel metodo delle scritture e nella rigorosa loro tenuta giornaliera; per modo che nessuna operazione di entrata ed uscita sfugga, e ad ogni momento si possa avere sicura notizia dello stato del magazzino.[1] Oltrechè, un buon sistema di contabilità importa anche un notevole risparmio nelle spese di vigilanza; giacchè la scrittura sopperisce in parte al personale che senza di essa sarebbe richiesto. La qual cosa è tanto vera che, a cagion d'esempio, nei magazzini fiduciarii, la dogana, dopo di avere verificate le merci e di averle prese in nota nei proprii registri, rinuncia ad ogni sorveglianza, accontentandosi dell'obbligo imposto al

[1] Finali, *Relaz.* Op. cit., p. 21, 22.

depositante di rendere conto delle merci che gli vennero addebitate.

Intorno a cui, il rapporto inviato dal R. Console italiano a Londra sull'ordinamento dei *docks* di quella città, fa notare che sarebbe difficile trovare un sistema di contabilità migliore di quello che regge i famosi *docks* di S. Caterina.[1]

47. In quanto ai magazzini generali marittimi, il regolamento stabilisce che le navi con merci destinate ad essi, possono, quando sieno autorizzate dalla dogana principale, eseguire le operazioni di sbarco o di imbarco, secondo i casi, alle banchine o nei bacini stessi del magazzino. Però, tutte le formalità prescritte dalla legge doganale in materia di manifesti, devono essere compiute presso il competente ufficio principale della dogana.[2]

Da cui si rileva che, per codeste operazioni, agli ufficii doganali istituiti presso ciascun magazzino generale (N. 45) sono sostituiti quelli della dogana principale. La quale eccezione se, forse, fu suggerita da speciali considerazioni di interesse doganale, è certo che farà perdere non poco tempo ai depositanti.

Articolo II.

Rapporti dei magazzini generali coi privati depositanti.

48. Risolviamo, innanzi tutto, il seguente quesito. Allorchè i magazzini generali sono richiesti di alcuna introduzione di merci, è necessario che il depositante

[1] Pag. 25.
[2] Art. 11, 12.

ne giustifichi la libera disponibilità con le ordinarie prove commerciali, od è egli dispensato da questa prova?

I progetti Cordova, Minghetti e Castagnola la richiedevano. Ne dispensa, invece, la legge del 3 luglio 1871. Ed è bene che sia così; perchè, essendo stabilito nell'articolo 707 del Codice civile che il possesso di buona fede, per le cose mobili, produce gli stessi effetti del giusto titolo, rimpetto ai terzi; lo stesso principio dovevasi, necessariamente e per più forti ragioni, adottare in materia commerciale; dove, più che nei rapporti della vita civile, è di tutta necessità guarentire, meglio che si può, la sicurezza delle contrattazioni, guarentendo appunto il possesso delle cose che ne costituiscono l'obbietto. Tanto più, poi, che nell'articolo 95 del Codice di commercio è anche sancito, essere valida la vendita commerciale della cosa altrui.

Ammesse, poi, al deposito anche le derrate, come fa la nostra legge, in che modo mai potrebbero i proprietarii procacciarsi le prove della proprietà loro, pur giusta i modi indicati nell'articolo 92 dello stesso Codice di commercio, se avvenga che essi le raccolgano dalle proprie terre? Con atti pubblici, con scritture private, con note di sensali, con fatture accettate, con la corrispondenza, coi libri di commercio, con testimonii? Ma essi di queste prove o non ne avranno punto, o riuscirà loro difficilissimo poterne raccogliere gli elementi. E poi; se il tempo è tutto, se il tempo è denaro, cotesto sciupìo di tempo per metterle insieme non impedirà loro affatto di poter compiere utilmente le divisate operazioni?

“ Nè è giusta l'osservazione, scriveva il relatore dell'ufficio centrale del Senato, incaricato di riferire sul progetto di legge Castagnola; nè è giusta l'osservazione che leggesi nella relazione del 30 marzo 1867 del compianto ministro Cordova, il quale dichiarava di aver introdotta questa disposizione nel suo progetto, affinchè riuscisse giusta ed efficace l'altra, mercè la quale è vietato ogni sequestro, vincolo od opposizione alla merce depositata nei magazzini generali; giacchè quanto alla giustizia concernente la validità del deposito, essa è più che sufficientemente dimostrata dalle disposizioni dell'art. 707 del Codice civile, in forza del quale, relativamente ai mobili, il possesso produce a favore dei terzi di buona fede lo stesso effetto del titolo; e quanto all'efficacia della disposizione basta la sola dichiarazione della legge della non ammissibilità del sequestro e vincolo, perchè la stessa possa avere il suo pieno ed intiero effetto; nè il caso della validità di dichiarazioni consimili può dirsi nuovo o inusitato nella nostra legislazione, poichè esclusi i casi di smarrimento del certificato di iscrizione, di controversia nel diritto di succedere, e di fallimento o cessione di beni, lo troviamo sancito nell'art. 32 della legge del 10 luglio 1861, N. 94, colla quale è istituito il Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia; nell'art. 30 dello Statuto della Banca Nazionale approvato con legge del 1° luglio 1859; nella legge relativa alla istituzione del credito agricolo del 2 giugno 1869, N. 5256, ed in altre ancora che qui sarebbe superfluo l'annoverare.... „

“ Ma vi ha di più, aggiunge l'onorevole relatore.

Le merci della città ove ha sede il magazzino, le derrate dei dintorni ed i prodotti dei paesi circonvicini, che, di regola generale, sono quelli che dânno il contingente maggiore di introduzione nel *dock*, sono ordinariamente presentate da vetturali, carrettieri o facchini sprovveduti di qualunque documento relativo alla disponibilità delle mercanzie. Simili persone altro non fanno e non vogliono fare se non consegnare prontamente la merce loro affidata, ottenerne la registrazione sotto il nome del proprietario della medesima, che eglino indicano a voce, ma che non saprebbero enunciare per iscritto; ripartire in fretta per adempiere agli incarichi loro commessi, e portare al proprietario della merce un documento che dimostri averla essi introdotta nel magazzino. In questi casi, che sono i più frequenti, l'amministrazione dei magazzini, volendo stare alla lettera della legge, dovrebbe rifiutarsi di ricevere le mercanzie, finchè i presentatori non siansi muniti delle prove della libera disponibilità di esse. E allora che ne avverrebbe? I vetturali sovra indicati, piuttosto che ricondurre senza alcun vantaggio per loro la merce al proprietario, useranno del diritto che a loro accorda il possesso della merce, e, secondando le esigenze del loro mestiere, depositeranno la merce loro affidata in un magazzino privato fuori la cinta daziaria, e per tal modo il *dock* avrà un danno, ed il legislatore non raggiungerà lo scopo che si era proposto.

„ Passando poscia all'ipotesi che il deponente presenti taluno dei titoli giustificativi della disponibilità della merce, la surriferita Memoria (intendi una Memo-

ria fatta pervenire all'ufficio centrale del Senato dalla Amministrazione dei magazzini generali di Torino) così si esprime: Quand'anche poi questi titoli fossero presentati, l'amministrazione del magazzino non potrebbe accertarsi della autenticità loro, del valore legale. Il ministro nella sua relazione mostra di temere che s'introducano nel magazzino merci di provenienza furtiva; ma colui che ruba alcuni colli di mercanzia può impadronirsi eziandio della fattura che li accompagna; il ladro può anche presentare un documento falso da cui risulti in lui la disponibilità della merce; in ogni caso poi è affatto improbabile che l'autore di un furto porti in un pubblico magazzino gli effetti da lui involati. D'altronde questo timore non deve estendersi tanto oltre da inceppare le ordinarie transazioni commerciali; mentre in tal caso pel timore del danno eventuale di un individuo derubato, si avrebbe il danno certo dell'intiera consociazione civile, le cui operazioni commerciali rimarrebbero per tal guisa incagliate. Questa verità è, almeno in genere, già legislativamente riconosciuta, e ne fanno fede le disposizioni dell'art. 709 del Codice civile, le quali ammettono che il possessore della cosa sottratta, il quale l'abbia comperata in una fiera o mercato, non è tenuto a restituirla al proprietario, se non dietro il rimborso del prezzo che gli è costata. Ciò premesso, come mai alle contrattazioni eseguite nelle fiere e nei mercati, e che non sono e non possono essere sotto la personale responsabilità di chicchessia, vorrà attribuirsi maggior fede, maggiori guarentigie di quelle che si vogliono accordare alle contrattazioni eseguite in appositi sta-

bilimenti, retti da leggi speciali sotto gravissima responsabilità di coloro che li stabiliscono, e che mentre sono dal Governo continuamente invigilati e sorvegliati, sono poi anche specialmente diretti ad avvantaggiare il commercio e l'industria? Questa, a credere dell'ufficio, sarebbe una manifesta contraddizione; quindi è che egli opina che la richiesta giustificazione di disponibilità della merce si debba sopprimere, e si possa accordare a queste istituzioni, per rilasciare certificati di deposito, quella medesima libertà che è accordata agli uffici di dogana che rilasciano le bolle di accompagnamento per mercanzie da introdursi nei magazzini generali, ai monti di pietà e pignorazione, e agli istituti di credito che anticipano denaro sopra deposito di derrate, di merci, di valori al portatore.

„ Per ultimo, giova rimarcare che nessuna prova della libera disponibilità della merce nel deponente è richiesta nè dalle leggi francesi, nè dai varii regolamenti dei *docks* inglesi. „[1]

Fa opera utile e saggia ad un tempo, dunque, la legge italiana sopprimendo l'improvvida disposizione dei progetti Cordova, Minghetti e Castagnola.

Per contrario, oggi ancora la legge belga[2] vuole che chi deposita merci in un magazzino generale provi

[1] FARINA, *Relaz.* Su questo proposito, però, è da osservare che, se tacciono le leggi francesi, il regolamento, a mo' di esempio, dei magazzini generali di Parigi stabilisce (art. 32), che ciascun vetturale deve essere munito di una lettera di vettura o di un bollettino che indichi la natura della merce depositata, il domicilio e il nome del proprietario.

[2] Art. 1, § 1.

di averne la libera disponibilità, pur permettendo che questa si dimostri con qualunque mezzo proprio delle leggi commerciali.[1]

49. Ciò avvertito, diciamo, senz'altro, che, poichè i magazzini sono aperti al servizio del pubblico, essi devono trattare tutti quelli che li richiedono dei loro servizii, e che non intendono sottrarsi all'osservanza dei loro interni regolamenti, con perfetta imparzialità. Se di ciò tacciono tanto la legge nostra come il regolamento del 4 maggio 1873, altri invece ne parlano.[2]

A parità di condizioni, quindi, nessuna merce va preferita ad altra; nessun depositante ad altro depositante. La precedenza nel deposito deve sempre essere determinata dalla priorità della domanda. Tuttavia, se, per casi eccezionali, una merce, pronta per il deposito, non potesse essere tosto introdotta nel magazzino generale, perchè preceduta da molte altre, e il ritardo la potesse notevolmente danneggiare, mentre non danneggierebbe le altre di cui fosse stata fatta prima la domanda e le quali fossero pronte per il deposito; allora, una ragione superiore di equità dovrebbe consigliare una eccezione alla regola generale.

Però, la eccezione, in caso di contestazione e tacendo il regolamento interno, dovrebbe essere a tutto rischio

[1] Art. 2.

[2] Regol. francese, art. 6. — Regol. dei magazzini generali di Parigi, art. 1, 7. — SAUZEAU, Op. cit., p. 133, 134. — DAMASCHINO, Op. cit., n. 93.

[3] Nell'art. 22 del regolamento dell'Havre si legge: « Les ordres ou commandes du commerce seront executés, à tour de rôle, dans

e pericolo del magazzino generale e sotto la responsabilità sua.[8]

50. Tuttavia, se le merci da essere depositate nel magazzino generale fossero o pericolose di per sè o tali per cui la vicinanza loro potesse danneggiare le altre merci: come, secondo i diversi casi, se si trattasse o di guano, o di zolfo, o di resina, o di polvere pirica, ecc. ecc.;[1] il rifiuto del magazzino generale a riceverle sarebbe pienamente legittimo, quando non vi fossero locali appositamente appartati all'uopo. Anzi, di caso in caso, il rifiuto potrebbe anche essere doveroso.

Lo stesso dicasi delle merci avariate, quando l'avaria sia di tal natura da costituire un pericolo per le altre merci depositate.

les délais ci-après indiqués, sauf impossibilité résultant de force majeur. — Les travaux commandés le matin, avant onze heures, commenceront dans l'après-midi du même jour. Ceux commandés le soir, une heure avant la cessation du travail dans les magasins, commenceront dans la matinée du lendemain. Le service du dock fera mention sur les commandes de livraison de l'heure à laquelle le travail devra commencer. Les commandes du vendeur et de l'acheteur devront être déposés simultanément, et les opérations de livraison commerceront à l'heure indiquée par le dock, sans qu'il y ait lieu d'attendre la présence des intéressés. »

E nell'articolo 23 si legge: « Sur un ordre exprès et motivé du négociant, la Compagnie fera, sans pouvoir d'ailleurs interrompre les operations courantes, procéder immediatement aux travaux déclarés d'urgence, lesquelles donneront lieux à la perception du droit fixé par le tarif, augmenté de 50 %. » — Nel regolamento per i magazzini generali di Napoli (art. 21) si legge: « La domanda d'introduzione deve essere fatta prima del mezzogiorno se si vuole che la merce sia immessa nelle ore pom. del giorno stesso; in caso contrario, l'immissione si farà all'indomani ».

[1] Regol. dei magazzini generali dell'Havre, art. 29. — Regol. dei magaz. gener. d'Anversa, art. 13.

51. L'imparzialità poi a cui sono tenuti i magazzini generali verso i privati, non riguarda soltanto l'ammissione delle merci al deposito, ma anche la misura dei diritti da pagare per causa del deposito. Qui, pure, ogni preferenza è illecita; e qualora i magazzini se ne rendessero colpevoli verso chicchessia, la parte danneggiata potrebbe muovere giusta querela contro di loro. Pensino i magazzini generali a porre tariffe convenienti; giacchè le leggi, trattandosi di interessi tutt'affatto privati, lasciano loro la maggiore libertà possibile. Però, stabilita che sia la tariffa, l'applicazione sua dev'essere invariabile per tutti.[1]

Non si dice che i magazzini generali non abbiano a poter mutare le proprie tariffe quando credano opportuno, e liberissimamente; che, anzi, la legge nostra prevede questo caso, e stabilisce a quali condizioni di pubblicità devono, per ciò fare, sottoporsi (N. 36). Ma s'intende che pur codeste mutazioni si devono applicare con perfetta imparzialità a tutti i depositanti e per tutte le merci a cui le mutazioni della tariffa si riferiscono.

52. In quest'ordine di idee la legislazione francese non credette di andar troppo oltre, vietando ai magazzini generali, quando non ne sieno espressamente autorizzati dal Governo, di conchiudere, direttamente o indirettamente, con qualsiasi impresa di trasporti, e sotto qualsivoglia nome o forma, speciali convenzioni, che non si volessero poi consentire a fa-

[1] DAMASCHINO, Op. cit., N. 95, 96.

vore di tutte le altre imprese di trasporti della stessa specie.

Al quale uopo, i magazzini generali devono fare in modo che i loro particolari regolamenti, pubblicati per l'esercizio della propria industria, assicurino una completa parità di trattamento per tutte le imprese di trasporto.[1]

Non vi essendo per noi una speciale disposizione in proposito, il divieto del regolamento francese non mi parrebbe obbligatorio in Italia. Imperocchè, nel caso attuale, non tanto si tratta di privati depositanti, verso i quali i magazzini generali devono adoperare una rigorosa imparzialità; quanto, piuttosto, di agenti di trasporto, l'opera dei quali non è indeclinabilmente necessaria, nè per i magazzini generali, nè per i privati; essendochè, sì gli uni che gli altri potrebbero provvedere con mezzi proprii a codeste operazioni di trasporto; e allora la naturale libertà di contrattazione ha da ripigliare tutto intiero il vigor suo.

53. Del resto, sempre osservando, a parità di condizioni, quell'imparzialità di trattamento della quale teniamo parola, i magazzini generali potrebbero incaricarsi essi medesimi anche di tutte le operazioni di sbarco, di scaricamento, di dogana e di quelle altre che tenessero dietro a queste, fino alla collocazione delle merci nei proprii magazzini.

Anche di ciò tace la nostra legislazione, intendendo lasciare ai magazzini generali e ai privati depositanti un'amplissima libertà di patti.

[1] Regol. francese, art. 5.

Se ne occupa, invece, il regolamento francese; per il quale ai magazzini generali è data facoltà di incaricarsi essi medesimi di tutte le operazioni e formalità di dogana, delle dichiarazioni di sbarco e d'imbarco, delle operazioni di noleggio, di manutenzione, di assicurazione, o collettiva per tutte le merci introdotte nel magazzino, o particolare per alcune merci soltanto, e così via via.[1] Operazioni tutte, delle quali i privati incaricheranno sempre volentieri i magazzini generali; perchè a questi riescirà di compierle in più breve tempo, più esattamente e con minore dispendio, avendo essi già pronti e sotto mano, per così dire, tutti gli agenti e gli stromenti da ciò.

54. Se durante le operazioni di sbarco o di scaricamento le merci soffrono danno, i magazzini generali ne sono responsabili allora soltanto che quelle siano state eseguite dai loro agenti, e questi siano imputabili di colpa.[2] In caso diverso, il proprietario delle merci danneggiate, potrà rivolgere le proprie azioni contro il capitano della nave o contro il vetturale, se il danno sarà imputabile ad essi o ai loro agenti.

Del resto, i magazzini generali non rispondono nè della natura, nè della qualità, nè dello stato delle merci contenute nei colli, ecc.[3] Per questo riguardo

[1] Art. 4. — Vedi anche: Regolam. pei magazzini generali di Parigi, art. 4-8. — Regolam. pei magazz. generali di Marsiglia, art. 27 — Regolam. pei magazz. gener. dell'Havre, art. 34. — Regol. per i magazz. generali di Napoli, art. 4-6, 56, 57. — Regol. per i magazz. generali di Ancona, art. 4, 12, 13.

[2] Regolam. dell'Havre, art. 9. — Regolam. di Marsiglia, art. 8.

[3] Regolam. di Parigi, art. 2.

i magazzini generali soddisfanno ad ogni loro dovere, allorquando le operazioni ad essi affidate sieno eseguite secondo le regole dell'arte adattabili ai singoli casi.

Del pari, essi non sono responsabili del peso delle merci consegnate, se non quando cotesto peso sia stato verificato all'atto del ricevimento. In caso contrario, i magazzini non rispondono che del numero dei colli ricevuti.[1]

55. Queste norme si applicano anche nei *docks* di Londra. Ivi pure, le merci, prima di esser ricevute sono esaminate, e riparati gli imballaggi quando occorra. Però, se la Compagnia esercente si incarica essa medesima delle operazioni di campionaggio e della divisione delle merci in lotti per la vendita, le riparazioni agli imballaggi si fanno dopo la visita e dopo la verificazione della dogana. Le operazioni di pesatura e di stazzatura, così all'entrata come all'uscita dai magazzini, si compiono in contradditorio del verificatore della dogana e di un agente della Compagnia; la quale è responsabile, verso lo Stato e verso i proprietarii, delle merci entrate nei magazzini, ad eccezione dei cali naturali, e dei diritti che esse devono pagare. La Compagnia risponde anche delle perdite e delle avarie imputabili a lei ed ai proprii agenti.[2]

56. Ancora secondo le norme che reggono i *docks* di Londra, i capitani possono fare opposizione alla levata delle merci dalle loro navi sino a concorrenza

[1] Regolam. di Parigi, art. 3.
[2] Relaz. manoscritta del Console italiano a Londra, Op. cit., p. 13, 14.

del nolo nen per anco pagato. In tal caso, la Compagnia non consente alcun trasferimento di proprietà e non rilascia alcun *warrant* sino a che l'opposizione non sia tolta via, o non sia pagata nelle proprie mani la somma ancora dovuta, insieme a quella per le spese di opposizione. Che se quel trasferimento fosse già avvenuto e si fosse emesso anche qualche *warrant*, la Compagnia allora non assumerebbe più alcun impegno per il pagamento del nolo.[1]

Non così procedono le cose per il diritto italiano e francese. Pur non pagato il nolo delle merci che si volessero trasportare in un magazzino generale, non per ciò il capitano avrebbe ancora diritto di trattenere le merci nella nave. Egli potrebbe soltanto, all'atto dello scaricamento, domandare che le merci fossero depositate presso un terzo sino al pagamento del nolo; pur conservando per questo un diritto di preferenza sulle merci del carico durante 15 giorni dopo la loro consegna, quando non sieno ancora passate nelle mani di terzi.[2] Se non che, essendo scritto nella nostra legge sui magazzini generali, come si vedrà a suo tempo (N. 179) che nessun diritto di pignoramento, o di sequestro, o di opposizione e nessun

[1] Relaz. manoscritta, Op. cit., p. 6.

[2] Cod. comm., art. 413, 414. — Cod. fr., art. 306, 307. — Secondo il Codice di commercio tedesco, il noleggiatore ha, per il nolo dovutogli, un diritto di pegno sulle merci, il quale sussiste finchè le merci sono ritenute o depositate, e dura anche dopo la consegna, qualora sia esercitato giudizialmente entro 30 giorni dal compimento di essa; ma si estingue, invece, se, prima dell'esercizio di esso in giudizio, le merci passano nelle mani di un terzo il quale non le detenga per conto del destinatario (art. 615, 624). — Vedi anche Ridolfi, *Il Diritto marittimo della Germania Settentrionale*, ecc., p. 77.

vincolo qualsiasi è ammesso sulle cose depositate in quelli, fuorchè nei casi di smarrimento delle fedi di deposito e delle note di pegno, di controversia nel diritto di succedere e di fallimento; s'intende di per sè, come l'introduzione delle merci in un magazzino generale faccia cessare pur quel breve diritto che, altrimenti, il capitano avrebbe potuto esercitare, qualora, entro quel termine, esse non fossero per anco passate in mano di terzi..

Così dicasi del vetturale.[1]

Dei titoli rilasciati dai magazzini generali all'atto del deposito delle merci ai depositanti diremo nel Capo IV.

Sezione II.

Permanenza.

Articolo I.

Rapporti dei magazzini generali con l'Amministrazione dello Stato.

57. Fatto il deposito delle merci nei magazzini generali, la dogana ha diritto di invigilare che le condizioni del deposito non sieno alterate, affinchè non sieno anche alterate le ragioni del dazio che essa ha diritto di riscuotere. A quest'uopo gioverà moltissimo all'amministrazione doganale che le operazioni di registrazione e di contabilità nei magazzini sieno eseguite con quell'ordine invariabile e rigoroso di cui si disse più addietro (N. 46).

Però, di questo soltanto non si tiene pago il regola-

[1] Cod. civ., art. 1958, N. 9.

mento del 4 maggio 1873, e, per meglio provvedere alla difesa degli interessi della dogana, stabilisce altre discipline, delle quali diciamo brevemente.

58. Intanto, l'orario di apertura e chiusura del magazzino generale, e quello per le operazioni doganali dev'essere stabilito dall'Intendente di Finanza sulla proposta dell'amministrazione di quello, sentito il voto della Camera di commercio;[1] affinchè gli interessi della Finanza non abbiano a soverchiare quelli degli stessi magazzini e dei privati depositanti.

E perchè, poi, la vigilanza riesca più efficace, essa viene esercitata, all'esterno dei magazzini, dalle stesse guardie doganali, secondo le disposizioni della competente autorità finanziaria.[2] Per qualunque caso, però, tutte le porte che dànno accesso al magazzino sono chiuse con due chiavi differenti; delle quali, una è custodita dallo stesso magazzino, l'altra dal capo dell'ufficio doganale; avvertendo che nelle ore di esercizio tutti gli accessi devono essere costantemente vigilati da fazioni della guardia doganale.[3] Che se piacesse al magazzino di instituire un servizio interno di guardie notturne, esso dovrebbe portarsi garante della moralità delle persone al medesimo addette. In tal caso, chiuso il magazzino, le guardie notturne non possono uscire che per motivi eccezionali, accertati da chi custodisce le chiavi dell'ingresso, e l'autorità finanziaria ha sempre diritto di far visitare sulla persona,

[1] Art. 38.
[2] Art. 39.
[3] Art. 40.

quando le piaccia, le guardie notturne allorchè escono dal magazzino.[1]

59. Ma una disposizione d'indole rigorosamente fiscale, e che modifica fuor d'ogni plausibile ragione il carattere di stabilimento pubblico che è proprio dei magazzini generali, è quella per cui si vieta l'ingresso nel recinto del magazzino, e per ogni caso, a chiunque non sia munito di apposito biglietto, rilasciato dall'amministrazione di esso.[2] In quella vece, i magazzini generali dovrebbero, principalmente nell'occasione di vendita, essere sempre aperti al pubblico (stabilito che fosse un apposito servizio di sorveglianza), quando eccezionali circostanze non consigliassero di fare diversamente. La vendita delle merci sarebbe per tal modo molto più facilitata; imperocchè, ciascuno che avesse desiderio di comperare, potrebbe così con tutto suo comodo esaminare e scegliere fra le diverse merci. I particolari regolamenti dei singoli magazzini dovrebbero provvedere a ciò.

A Londra, infatti, dove meglio s'intende lo scopo di tali istituzioni, l'ingresso nei *docks* del Tamigi è libero; e non si richiede alcun permesso, se non per quegli stabilimenti che giacciono nell'interno della città e servono a speciali operazioni di interesse meramente privato.[3]

[1] Art. 42.

[2] Art. 41. — Regol. dei magazzini generali di Parigi, art. 31. — Per esso, tuttavia, non è l'amministrazione dei magazzini, ma sono i singoli proprietarii delle merci depositate quelli che rilasciano i permessi d'entrata.

[3] *Annali del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio,* Op. cit., Relaz. FINALI, p. 19, vol. 48 del 1872.

60. Come sanzione, poi, di tutte queste discipline, il regolamento italiano dà facoltà al capo dell'ufficio doganale di ispezionare, quantunque volte gli piaccia, i registri del magazzino generale per confrontarli con quelli della dogana. Rilevandosi differenze, si procede alla immediata verificazione del deposito; le spese della quale sono a carico del magazzino o della dogana, secondo che risultano erronei i regigistri dell'uno o dell'altra.[1] Del resto, la dogana ha sempre diritto di procedere a verificazioni generali o parziali, ordinarie o straordinarie; le quali devono essere agevolate sempre dal magazzino con ogni cura. Per le spese occorrenti a tali verificazioni si osserva il disposto dell'articolo 44 della legge doganale.[2]

Anche nei *docks* di Londra gli agenti della dogana hanno pieno diritto di avere, in qualunque tempo, ispezione dei libri di entrata ed uscita, e di verificare se le merci dichiarate in deposito esistono davvero nei magazzini. Qualora ne risulti manchevole una parte, l'amministrazione del magazzino è passibile di una multa di cinque lire sterline per ogni collo mancante, oltre il pagamento dei diritti doganali relativi. Se il magazzino è in frode, la multa può elevarsi fino a 500 lire sterline, ed ogni suo complice è punito con multa di lire sterline 100.[3]

[1] Art. 43.
[2] Art. 44.
[3] Relaz. del Console italiano a Londra, Op. cit., p. 27.

Articolo II.

Rapporti dei magazzini generali coi privati depositanti.

61. Per maggior chiarezza di trattazione divideremo l'articolo in due paragrafi. Nel *primo* diremo della natura dei rapporti giuridici che passano fra i magazzini generali e i privati depositanti; nel *secondo*, della facoltà o del divieto nei depositanti di mescolare, cernire, travasare, ecc., le merci depositate.

§ 1.

Natura giuridica di codesti rapporti.

62. Che il contratto a cui danno opera, da una parte, i privati consegnando merci ai magazzini generali da custodire e conservare, e, dall'altra, i magazzini generali ricevendo quelle merci e custodendole e conservandole; che un tal contratto sia di deposito, si è detto fin qui e si capisce facilmente di per sè. Tant'è, infatti, che nel contro-progetto presentato dalla Commissione della Camera dei deputati (15 dicembre 1864), incaricata di riferire sul progetto del ministro Manna, si dicevano di *deposito* quei magazzini, che prima e poi sempre si dissero *generali*. Tant'è, ancora, che precisamente quel titolo che i magazzini generali rilasciano a chi consegna loro delle merci da custodire e conservare, è appunto detto dalla nostra legge *fede di deposito*. Da cui si capisce perchè questa medesima legge, nel determinare la qualità e la misura dei doveri che incom-

bono ai magazzini generali, dichiari che questi sono responsabili della conservazione e custodia delle merci e derrate ivi depositate, ad esclusione delle avarie e dei cali provenienti dalla natura e condizione di quelle, e dei casi di forza maggiore;[1] i quali sono appunto i doveri che per la legge comune incombono ai depositarii, e dai quali i magazzini generali non hanno mai diritto di sottrarsi per virtù di nessuna speciale convenzione.

Se non che, essendo i magazzini generali depositarii a titolo oneroso, non soltanto sono essi obbligati a custodire e conservare le merci depositate con la stessa diligenza che adoprerebbero nel custodire e conservare le proprie;[2] ma devono adoperare una diligenza anche maggiore, cioè la massima diligenza possibile;[3] sicchè la responsabilità loro non possa essere declinata, se non per l'uno o per l'altro dei casi dianzi accennati e dei quali diciamo.[4]

[1] Art. 8. — Vedi anche l'art. 3 del Regol. fr., da cui fu desunto l'art. 8 della nostra legge.

[2] Codice civile, art. 1843.

[3] Codice civile, art. 1848.

[4] I regolamenti particolari di Marsiglia (art. 14) e quelli dell'Havre (art. 16) stabiliscono, che le Compagnie dei *docks* non sono responsabili dei danni e delle avarie sofferte: 1° dalle merci che, non designate per essere poste in magazzino, non sono levate via dai luoghi di sbarco, o durante il giorno della verificazione loro per opera della dogana, o durante quello del loro passaggio alla condizione, se trattasi di merci non soggette a dogana; 2° dalle merci che escono dai magazzini e che non sono levate via dai luoghi d'imbarco durante il giorno o della verificazione loro per opera della dogana o del loro passaggio alla condizione. Tuttavia, la Compagnia è obbligata a provvedere per 24 ore alla conservazione delle merci che giacciono allo scoperto, dietro una retribuzione di 3 centesimi per ogni 100 chilogrammi.

63. Quando vi abbia avaria, o il calo si possa dir naturale, cioè proveniente dalla qualità e condizione delle merci depositate, anzichè da colpa imputabile ai magazzini generali; è cosa che dipende dalle diverse circostanze di fatto, ed appartiene più all'apprezzamento dei periti dell'arte, che non alla scienza del diritto. Epperò, se le merci sono chiuse in colli, i magazzini provvederanno sufficientemente ad ogni loro dovere, conservando all'imballaggio le stesse condizioni che aveva prima, allorchè le merci furono depositate (N. 54).

Che se queste fossero cavate fuori dal loro imballaggio, i magazzini dovrebbero usare ogni cura, affinchè non sieno visitate e manipolate se non dagli stessi depositanti o dai loro aventi causa, oppure dai proprii rispettivi agenti, supposto che gli stessi magazzini abbiano assunto l'incarico di quelle visite e manipolazioni. In questo caso, i magazzini risponderebbero di qualsivoglia danno recato dai loro agenti alle merci in deposito e che dipendesse o dalle operazioni eseguite, o da qualsivoglia causa a quelli imputabile.

64. Oltrechè per caso di avaria o di calo naturale, i magazzini sono dispensati da ogni responsabilità, allorquando il danno sia cagionato da forza maggiore.

Non è qui il luogo di disputare sulla forza maggiore e sugli elementi suoi costitutivi. Gravissima e interminabile disputa, di cui sono pieni tutti i trattatisti di diritto antichi e moderni. Qui ci basti avvertire che, secondo la dottrina più generalmente accettata, per forza maggiore si intende, un evento che deriva dalla natura o dal fatto dell'uomo, che non può essere pre-

veduto, che è irresistibile, e, quindi, se anche fosse preveduto, non potrebbe essere impedito, e che non lascia dietro di sè che rovine e danni irreparabili.

Piuttosto vediamo se, oltrechè per causa di forza maggiore, i magazzini generali potrebbero sottrarsi dalla responsabilità che loro incombe quali depositarii salariati, anche soltanto per i casi fortuiti.

Tanto la legge sui magazzini generali, quanto il Codice civile, non parlano che di forza maggiore. Epperò, i casi fortuiti non si avrebbero a ritenere bastevoli a sottrarre dalla responsabilità loro i magazzini generali. Tuttavia, non sarebbe senza ragione chi osservasse che, in parecchi luoghi, le leggi nostre civili e commerciali parificano negli stessi effetti la forza maggiore al caso fortuito, e che alcuna volta, anzi, alla forza maggiore e al caso fortuito si accenna da quelle promiscuamente e come se fossero due espressioni equivalenti. E non sarebbe eziandio senza ragione chi avvertisse, non avere saputo fin qui la dottrina segnare esattamente i confini fra la forza maggiore e il caso fortuito, e dire quali sieno i loro caratteri differenziali. E allora, vi sarebbe egli sufficiente ragione di distinguere fra i due casi, per venire a conseguenze giuridiche diverse?

65. Comunque sia, se, non ostante la continua sorveglianza a cui sono sottoposti i magazzini generali, si dovesse, o per causa d'incendio, o di qualche altro disastro, ineluttabilmente sagrificare una parte delle merci depositate, i magazzini generali avrebbero qui pure, come sempre, il preciso e indeclinabile dovere di usare verso tutti i depositanti la più rigorosa im-

parzialità. Epperò se alcune merci fossero sacrificate a danno di altre, e si potesse provare che tutte era possibile salvare; se oggetti di poco o di minor valore furono salvati a preferenza di altri oggetti di molto o di maggior valore; se di queste o di altre non giustificate preferenze fossero imputabili i magazzini generali, ne dovrebbero rispondere verso i danneggiati.

Provata, invece, l'imparzialità loro, la perdita o il deterioramento delle merci depositate dovrebb'essere sopportato intieramente dai proprietarii di esse, per il noto adagio: *casum sentit dominus;* a meno che, la salvezza di alcune merci non fosse stata possibile se non col sacrificio di altre. In questo caso, benchè taccia la legge, si dovrebbe, per ragione suprema di equità, far contribuire a riparare i danni prodotti dal sinistro pur coloro le di cui merci furono salvate.

66. Ma fra i doveri di custodia e di conservazione incombenti ai magazzini generali, vi ha pur quello di far assicurare le merci depositate?

Lasciamo fuori il caso che fra depositante e magazzino generale sia intervenuto un patto apposito o che tale sia la consuetudine del magazzino, perchè allora non vi ha dubbio che il magazzino è tenuto all'osservanza dell'uno o dell'altra.[1] Ma, supponiamo invece, che nulla siasi pattuito e che non vi abbia consuetudine intorno a ciò. In questo caso, il magazzino generale, non solo non avrebbe il dovere di far assicurare le merci depositate; ma, per di più, se il depositante rinunciasse ai vantaggi dell'assicu-

[1] Regol. dei magazzini generali di Parigi, art. 26.

razione, non potrebbe nemmeno farsi rimborsare dall'assicurato contro sua voglia le spese e i premii dell'assicurazione. Imperocchè, se il magazzino generale ha il dovere di custodire e di conservare le cose depositate con la stessa diligenza che adopererebbe per le cose proprie, e se questo dovere si fa anche maggiore per i depositarii a titolo oneroso; egli è però certo che quello di far assicurare le cose depositate non è ancora, per regola generale, un dovere inseparabile dall'altro della custodia e della conservazione; potendo benissimo una cosa essere custodita e conservata, senza che vi sia il bisogno di farla anche assicurare. Certo, che se la custodia e la conservazione non saranno possibili, od anche solo probabili, se non assicurando la cosa depositata, l'assicurazione allora sarebbe doverosa. Ma questo caso non può attagliarsi ai magazzini generali, dove la sicurezza e la vigilanza sono sempre molto maggiori che non altrove.

Nei *docks* di Londra le Compagnie non sogliono far assicurare le merci depositate e le navi ancorate nei loro bacini; tuttavia, vi è attivato un servizio di continua e attenta sorveglianza che vale meglio di qualunque assicurazione.[1]

67. Del resto, si avverta, una volta per tutte e per brevità, che le norme del diritto comune intorno al deposito sono anche applicabili ai magazzini generali,

[1] In caso di sinistri, oltre gli ordinarii mezzi di soccorso, una pompa idraulica, galleggiante negli stessi bacini, è pronta sempre per qualunque eventualità. Relaz. del Console italiano a Londra, *Op. cit.*, pag. 17.

semprechè non vi si opponga, o la legislazione speciale che li governa, o la natura degli uffici ai quali sono essi destinati.

§ 2.

Miscele, cerne, travasi.

68. Fra le merci depositate in un magazzino generale ve ne può essere alcune che, per la conservazione loro, abbisognino di certe manipolazioni suggerite dalla tecnica mercantile. Ve ne può essere delle altre, le quali, nell' interesse del proprietario, sia convenevole mescolare con altre merci. Queste manipolazioni, cerne o miscele o travasi che sieno, si hanno a permettere o si devono proibire? E se si vogliono permettere, quali sono le guarentigie di cui si devono circondare, affinchè, da una parte, non si rechi offesa ai diritti della dogana, alterando la ragione del dazio; e, dall' altra, non si tragga in inganno il pubblico, per non corrispondere più esattamente alle indicazioni della fede di deposito e della nota di pegno la condizione delle merci depositate?

Ardua tesi che, ora appunto, ci proponiamo di studiare.

69. E, prima di tutto; vediamo in che proprio consistano quelle manipolazioni.

Secondo alcuni, vi hanno tre specie di miscele. Vi ha quella, per la quale si mescolano merci di diverso valore, affine di attribuire poscia alla miscela il valore maggiore. Vi ha quella per la quale si attenua il valore di alcune merci, che sarebbero, altrimenti,

troppo care per certe classi di consumatori. Vi ha, da ultimo, una specie di miscela o di trasformazione che si opera nelle gomme e in altre merci per emendarle e purificarle.[1]

Tuttavia, non sono queste soltanto le manipolazioni che si possono fare sulle merci depositate nei magazzini generali, così come si farebbero anche in qualunque magazzino privato. A mo' di esempio: il riso, per la conservazione sua, ha bisogno di essere palleggiato, crivellato e spogliato di quella che si dice la sua *camicia;* l'olio, talvolta, ha bisogno di essere preparato col fuoco; il caffè, *tagliato* con altre specie di caffè, e così via via. Operazioni tutte queste, che se, non di rado, sono volute o dalla qualità stessa delle merci depositate o da ragioni di lecita speculazione, potrebbero, però, anche essere consigliate da quegli iniqui scopi di lucro, contro cui cercano le leggi di premunirsi. Importa, dunque, studiare come si possano conciliare gli interessi dei depositanti e quelli del pubblico erario.

70. Alcuni, per altro, paventando che di qualunque libertà di manipolazione si possa abusare a danno del pubblico, e che il permesso di alcuna di quelle trascini a tollerare anche le illecite, vorrebbero proibirle tutte. Si dice, che le fedi di deposito e le note di pegno devono rappresentare esattamente la natura e la condizione delle merci depositate; la qual cosa non sarebbe più possibile permettendo qualsivoglia miscela. E si aggiunge, che, affinchè i magazzini

[1] *Annali del Ministero d'Agricoltura,* ecc., Op. cit., N. 48 del 1872, pag. 25.

generali raggiungano gli scopi economici per cui sono istituiti, è necessario che essi pure si adoperino a far cessare le frodi commerciali che si commettono non di rado con siffatte miscele e trasformazioni a danno dei compratori.[1]

Si risponde, che alla prima difficoltà si può provvedere, *rebus adhuc integris*, obbligando chi vuole eseguire la manipolazione, o quegli per cui la si intende eseguire, a restituire al magazzino i titoli da questo rilasciati, affinchè ne sieno emessi altri conformi alla nuova condizione delle merci. Nè ciò, a dir vero, ripugna alla natura del deposito; imperocchè, se il depositario deve, come sappiamo, usare, nel custodire la cosa depositata, la stessa diligenza che userebbe nel custodire le cose proprie, ciò non vuol dire che esso non possa e non deva, anzi, fare appunto tutto quanto può utilmente servire a custodire e conservare il deposito, e che, per ciò fare, non si possa e non si deva ritenere che egli abbia, per lo meno, il consenso tacito del depositante.[2] Che se quelle manipolazioni fossero eseguite, come assai più di spesso accade, dallo stesso depositante o da altre persone incaricate da lui, non si vede che difficoltà giuridica qui, meno ancora, ci potrebbe essere. In ogni caso, che importanza avrebbero questi scrupoli giuridici, se i più urgenti bisogni della vita pratica consigliassero di fare altrimenti? Il mondo non vive di costruzioni giuridiche *a priori*, campate, per così dire, nel vuoto; ma le costruzioni giuridiche allora soltanto sono utili

[1] Id., ibid., pag. 17.
[2] Codice civile, art. 1846.

e meritano di essere osservate, quando per esse si avvantaggiano i rapporti degli uomini fra loro, o degli uomini con le cose. Nè importa che per le leggi doganali sia vietato di trasformare e modificare comechè sia le merci in deposito.[1] Per mezzo di altre disposizioni legislative, speciali ai magazzini generali, si può permettere ciò che vietano le leggi doganali. E, appunto, vedremo che a ciò provvede con saggia misura, fino a un certo punto, il regolamento nostro del 4 maggio 1873.

In quanto poi alle frodi, che pure i magazzini generali devono adoperarsi a far cessare, esse facilmente si impediranno quando le manipolazioni saranno regolate da norme rigorose e precise; le quali, mentre permettano le maggiori agevolezze ai depositanti, impediscano però loro tutte quelle operazioni che hanno per iscopo di nuocere agli interessi dello Stato.

71. Altri, meno rigoroso, vorrebbe che le manipolazioni fossero permesse per le merci non coperte da nota di pegno, cioè, non costituite ancora in pegno a favore di chicchessia, e proibite per quelle così coperte; giacchè, si dice, coperta che una merce sia da nota di pegno, le indicazioni di questa, per garanzia del pubblico, devono rimanere immutate. Per le altre merci non v' è sufficiente ragione di vietare. Se un negoziante, si dice ancora, volesse mescolare due o tre qualità di caffè, perchè non avrebbe a poterlo fare? Il dazio è unico per ogni qualità, e la mesco-

[1] *Annali*, Op. cit., pag. 27.

lanza non ne altera il peso. Così dicasi del grano e di altre merci; così dicasi, in genere, di tutti gli articoli esenti da dazio.[1]

Quando per questa opinione s'intenda che, pur non coperte da nota di pegno le merci, i titoli rilasciati dai magazzini generali si debbano sempre, ciò non ostante, restituire, se accada alcuna manipolazione, affinchè la fede di deposito e la nota di pegno indichino esattamente la condizione mutata e attuale delle merci; allora, quell'opinione ci parrebbe intieramente accettabile.

72. Tale è, appunto, il sistema che si può dire seguìto anche dal regolamento italiano; imperocchè, furono principalmente gli interessi della dogana quelli che suggerirono al nostro Governo le norme di cui intendiamo parlare; benchè, dichiarati responsabili, come vedremo, i magazzini generali davanti alla dogana per il dazio delle merci introdotte (N. 81), codesti affari di manipolazioni cessano di avere per essa quell'importanza che, altrimenti, avrebbero, se quel principio di responsabilità non fosse posto. L'importanza la conservano intiera e grandissima ancora dal punto di vista degli interessi privati.

Secondo il regolamento italiano, per la divisione dei colli, per le operazioni necessarie alla conservazione delle merci, per le cerne, le miscele, i travasi e simili, devono essere osservate le discipline che, avuto riguardo alla situazione di ogni magazzino generale ed alla condizione de' suoi locali, si stabili-

[1] *Annali*, Op. cit., pag. 17.

ranno d'accordo fra l'Amministrazione delle gabelle e quella del magazzino generale. Però, per veruna di tali operazioni può mai essere alterata la ragione del dazio, sia che si muti la qualità doganale della merce, sia che se ne diminuisca artificialmente la qualità tassabile. Di più, per esse, ed anche per le operazioni relative alla mera conservazione delle merci, si deve, prima d'ogni cosa, presentare la relativa fede di deposito, perchè sia rinnovata, quando non basti una semplice annotazione. Che se la nota di pegno fosse separata dalla fede di deposito, le merci non possono essere alterate in alcuna guisa, senza il consenso del possessore della nota stessa.[1]

Dei cambiamenti poi, permessi e arrecati alla condizione materiale delle merci, dev'essere redatto un sommario processo verbale, in base al quale si opereranno le rettificazioni opportune sul registro di deposito; rettificazioni che si eseguiscono mediante annullamento della partita verificata, ed iscrizione di una nuova, tenuto conto dei cambiamenti avvenuti.[2] Norme queste che, per altro, non sono applicabili ai cambiamenti di quantità derivanti da parziali estrazioni di merci, per i quali si procede giusta le discipline stabilite per la uscita delle merci dai magazzini generali.[3]

73. Intorno a questo tema delle manipolazioni delle merci depositate, fu sollevato un gran rumore; ed una delle principali accuse che si muovono contro i magaz-

[1] Art. 22.
[2] Art. 23.
[3] Art. 24.

zini generali è questa, appunto, che non vi sieno permesse le manipolazioni quando ne possa essere alterata la ragione del dazio. Il commercio, si dice, ha bisogno di una gran libertà di movimenti; epperò, quand'esso sappia di essere sorvegliato e spiato ad ogni passo e in tutte le sue operazioni, fuggirà dai magazzini generali, anzichè essere allettato a valersene.

Di questa condizione di cose tennero conto i delegati dei magazzini generali italiani congregati in Bologna l'aprile del 1875; i quali, per favorire il commercio, pur volendo che non ne abbia a soffrir danno lo Stato, proposero che le miscele sieno consentite incondizionatamente in quei magazzini generali che destineranno un locale a quest'oggetto, purchè sulle merci mescolate le amministrazioni esercenti sieno obbligate a pagare i dazii di cui erano debitrici prima che avvenisse la miscela. Se non m'inganno, la proposta è buona, e concilia con sagace prudenza gli interessi del commercio e dello Stato.

È altrettanto buona per i privati? Non vi ha dubbio; per essa i privati rimarranno ancora esposti a tutte quelle adulterazioni che, con nessuna onestà, i commercianti bene spesso si compiacciono di consumare per iscopi di esoso guadagno a danno del pubblico; e nei magazzini generali, sotto gli occhi della stessa autorità doganale, si consumeranno sfacciatamente così quelle frodi che ora, non foss'altro, per un po' di pudore, si compiono nel segreto dei magazzini privati. Questo è verissimo. Ma, ha interesse e competenza l'autorità pubblica a permettere certe specie

di manipolazioni, ed a vietarne alcune altre? La frode e il lecito guadagno, che bene spesso hanno ingannevoli apparenze e rapporti di prossimità fra loro, come potranno essere contraddistinti dall'autorità pubblica? E che ne saprà essa delle miscele, delle cerne, dei tagli, dei travasi, ecc. leciti e degli illeciti? D'altronde, è l'autorità doganale l'invigilatrice e la tutrice degli interessi privati? Essa pensa e provvede al proprio interesse. I privati pensino e provvedano al proprio. Bisogna persuadersene; non saranno le leggi e i regolamenti che riusciranno ad impedire le frodi mercantili, bensì la moralità mercantile fatta maggiore, e una maggiore avvedutezza da parte dei privati compratori. Quando la possibilità di ingannare si farà sempre minore, si assottiglierà anche la schiera degli ingannatori. Aprano dunque bene gli occhi i privati, se non vogliono, come dice il poeta, comperar zenzero per pepe buono.

74. Delle sopraccennate disposizioni del regolamento italiano, una merita di essere particolarmente notata, come quella che tocca una grave questione giuridica, a cui possono dar luogo le mutate condizioni del deposito, per causa delle operate manipolazioni. Quella, vale a dire, che non permette di manipolare alcuna merce, allorchè la nota di pegno sia separata dalla fede di deposito.

Non separata, le manipolazioni, come si è visto (N. 71), si hanno a ritenere permesse; perchè, all'infuori del possessore della fede di deposito, non vi è alcuno, che in tal caso, abbia qualsiasi diritto sulle merci depositate. Epperò, quando piaccia a chi de-

tenga insieme la fede di deposito e la nota di pegno, le manipolazioni sono sempre permesse e non lesive del diritto di chicchessia.

Per contrario, separato l'uno dall'altro titolo, vi ha un diritto, acquisito già, da parte del creditore con pegno e possessore della nota relativa. Sarebbe ingiusto, allora, che un tal suo diritto potesse essere pregiudicato dalle manipolazioni che piacesse di compiere al possessore della fede di deposito, e che potessero alterare anche notevolmente le condizioni di sicurezza del pegno. Egli è per ciò che al possessore della nota di pegno è sempre data facoltà di opporsi a quelle miscele e trasformazioni. Nè egli è tenuto a giustificare il divieto suo. Si possa o non si possa ragionevolmente temere alcun danno da quelle manipolazioni, poichè a lui piace proibirle, per ciò solo sono vietate. Ed è nella natura delle cose che si deva presumere sempre il divieto del creditore. Epperò il possessore della fede di deposito che vorrà procedere a quegli atti, dovrà sempre provare di averne avuto il permesso dal creditor suo. E questo diciamo perchè, a nostro giudizio, il consenso di cui parla l'articolo 22 del regolamento italiano ha sempre da essere espresso, benchè possa assumere la forma scritta o verbale. Comunque sia, del consenso del creditore con pegno sarà sempre cosa prudente che i magazzini generali prendano atto nei loro proprii registri, così a guarentigia loro, come anche a guarentigia della nuova condizione giuridica fatta al pegno per le operate miscele o trasformazioni, dato

il caso che poi accadessero contestazioni fra le parti interessate.

75. Non di rado si sente asserire che nei *docks* inglesi le trasformazioni delle merci sono assolutamente proibite, e che quelli che voglion farle, devono prima estrarre le merci dai *docks*.[1] La verità è, per contrario, che vi sono permesse; benchè là pure, come è naturale, sieno sottoposte a certe formalità e guarentigie; come quella, verbigrazia, di uno speciale permesso dell'autorità doganale che, di volta in volta, può stabilire anche speciali norme per ogni singolo caso, e di tornare a riporre le merci manipolate negli imballaggi di prima o in quelli altri che fossero indicati dall'autorità doganale, quando, sulle merci così manipolate, i diritti suoi non fossero per anco stati pagati.[2]

Che se a taluno piacesse di compiere codeste operazioni all'infuori dei *docks*, sarebbe d'uopo che ne ottenesse speciale permesso dall'autorità doganale, la quale stabilirebbe il tempo dell'assenza delle merci da manipolare e le guarentigie opportune per assicurare allo Stato il pagamento dei diritti doganali.[3]

[1] *Annali, ecc.*, Op. cit., pag. 27.

[2] *Customs Consolidations Act* (16 and 17 Vict., chap. 107); Sect. CV, CVI. — Vedi anche il regolamento dei magazzini generali di Anversa, per il quale non si può operare nessun mutamento di imballaggio senza una speciale autorizzazione del controllore, da essere rilasciata dietro apposita domanda scritta munita del *visto* del direttore dei magazzini. Il mutamento si fa alla presenza di un impiegato doganale. Le marche, dall'imballaggio di prima, devono essere rimesse sul nuovo imballaggio, appena i colli sieno chiusi. Il proprietario, od altri per lui, vi può aggiungere nuove marche (Art. 27 e 28).

[3] *Customs Consolidation Act*, ecc., Sect. CVII.

Insomma, ogni maniera di agevolezze là pure è consentita (anzi, là più che altrove) per la conservazione delle merci depositate e per le altre operazioni richieste dall'interesse dei depositanti. Però, nessuno là pretese mai che la dogana avesse a chiudere tutti gli occhi, ed a lasciar libera la carriera alle frodi pubbliche e private.

76. In Francia, nè la legge, nè il regolamento generale si occupano di questo tema, il quale è piuttosto lasciato alle discipline dei diversi regolamenti speciali d'ogni singolo magazzino. A Marsiglia, per esempio, codeste operazioni di miscela sono permesse, e l'amministrazione dei magazzini è tenuta a mettere a disposizione del proprietario delle merci un apposito locale dove eseguirle. Il proprietario se ne può valere per 48 ore senza aumento della tariffa di magazzinaggio. Passato questo termine, le merci pagano la tariffa ordinaria di deposito.[1]

Sezione III.

Uscita.

Articolo I.

Rapporti dei magazzini generali con l'Amministrazione dello Stato.

77. Ricordate le formalità speciali stabilite per l'imbarco delle merci provenienti da un magazzino ma-

[1] Art. 13. — Vedi anche Regolamento dei magazzini generali di Parigi, art. 28, e Regolamento dei magazzini generali d'Anversa, art. 24. — Eguale disposizione si legge nell'art. 58 del regolamento per i magazzini generali di Napoli.

rittimo (N. 47), il regolamento doganale del 4 maggio 1873 enumera gli scopi a cui possono essere destinate le merci che escono dai magazzini generali; vale a dire:

Le merci *nazionali* possono essere: *a*) esportate definitivamente all'estero, mediante pagamento dei diritti di uscita, quando vi sieno soggette; *b*) introdotte nel territorio doganale in esenzione da dazio; *c*) spedite in circolazione e in cabotaggio; *d*) inviate per deposito ad altro magazzino generale; *e*) esportate temporaneamente all'estero con facoltà di reintroduzione esente.[1]

Le merci *estere* possono essere: *a*) immesse in consumo, mediante pagamento dei diritti di importazione; *b*) riesportate all'estero con o senza pagamento dei diritti di ostellaggio; *c*) spedite, per ulteriore operazione, ad altra dogana autorizzata a riceverle o ad altro magazzino generale per deposito in transito; *d*) temporaneamente importate in territorio doganale, quando siffatta agevolezza sia ad esse applicabile, secondo le disposizioni della tariffa doganale.[2]

Tutte queste operazioni debbono essere eseguite nei modi e con le guarentigie stabilite dalle disposizioni doganali comuni, sempre che il regolamento sui magazzini generali non vi faccia alcuna eccezione.[3]

78. Per estrarre merci, o nazionali o estere, da un magazzino generale, questo, dietro richiesta scritta del possessore della fede di deposito che abbia la libera

[1] Art. 26.
[2] Art. 27.
[3] Art. 28.

disponibilità delle merci,[1] deve presentare all'ufficio di dogana una dichiarazione, del pari, scritta, redatta nelle forme stabilite dalla legge doganale. La dichiarazione deve indicare il numero della partita risultante dalla bolletta di introduzione in deposito, e il numero del magazzino da cui si estrae la merce, e deve inoltre essere corredata della bolletta di introduzione in deposito, la quale sarà restituita con annotazione di parziale scarico, qualora non si estraggano tutte le merci in essa descritte.[2]

Il magazzino può chiedere nella dichiarazione, che la operazione sia fatta in nome di persona designata da esso, la quale deve in tal caso firmare la dichiarazione ed assumere la responsabilità dell'operazione. Comunque sia, la dogana ha sempre diritto di ottenere quelle guarentigie che secondo la legge doganale sono prescritte per la operazione da compiere, e che devono essere prestate o dal magazzino o dalla persona da questo designata, secondo i casi.[3]

Riconosciuta regolare la dichiarazione, la dogana procede alla verificazione nei modi prescritti, liquida ed esige i diritti eventualmente applicabili, ed emette il documento relativo all'operazione, a tergo del quale le guardie doganali attestano la uscita delle merci dal magazzino.[4]

79. Contemporaneamente all'operazione doganale

[1] Regol. dei magazz. gen. di Napoli, art. 29. — Regol. dei magazz. gen. d'Ancona, art. 23.

[2] Art. 29.

[3] Art. 30.

[4] Art. 31.

gli ufficiali del dazio consumo eseguiscono, ove sia il caso, le operazioni di loro instituto.[1]

80. Ogni regolare estrazione di merci è tosto annotata sul registro, di cui all'art. 18 (N. 41), a scarico totale o parziale della partita ivi allibrata a debito del magazzino;[2] avvertendo che nello scarico di queste partite non si tiene conto delle differenze provenienti da cali di deposito, purchè non oltrepassino il limite di tolleranza stabilito dall'articolo 46 della legge doganale. Oltre questo limite si procede a norma dell'articolo 72 della stessa legge.[3]

Le partite non esaurite e di data anteriore a tre mesi si trasportano nel registro in corso al principio d'ogni semestre.[4]

81. Chiesta e ottenuta l'estrazione delle merci, l'amministrazione della dogana si fa pagare i diritti che, secondo i casi (N. 77), le competono.

Intorno a cui giova riferire le parole stesse della legge e del regolamento. La legge dice: " I magazzini rispondono verso l'Erario pubblico dei diritti e dei dazii dovuti sopra le merci di cui assumono il deposito. Essi sono sottoposti ai regolamenti che potranno imporsi dall'amministrazione delle Gabelle, previo Decreto reale, sentito il Consiglio di Stato. "[5] E il regolamento a sua volta, ripete: " Le amministrazioni esercenti i magazzini generali, e per esse le società concessio-

[1] Art. 32.
[2] Art. 33.
[3] Art. 35.
[4] Art. 34.
[5] Art. 32.

narie, sono responsabili verso la Finanza, senza obbligo di cauzione, delle merci depositate, e di tutti i dazii ad esse applicabili. Sono pure responsabili, senza obbligo di cauzione, delle multe eventualmente applicabili secondo le leggi di Finanza, salvo il diritto di regresso verso chi di ragione. „[1]

Or bene, si domanda: cotesta responsabilità, di cui parlano la legge e il regolamento, è principale o sussidiaria soltanto? Se non ci inganniamo, chiunque mediti le parole sopraccitate dovrebbe rispondere: principale; perchè esse non lasciano punto intravedere, dal loro tenore letterale, che siano adoperate a significare altra responsabilità che non sia diretta e principale. Di fatto, la bisogna procede altrimenti; e i magazzini rispondono solo allorchè, per qualsivoglia ragione, la dogana non abbia potuto ottenere dai depositanti o dai loro aventi causa l'integrale pagamento dei proprii diritti; come se merci estere fossero lasciate entrare in consumo sotto il nome di merci nazionali, o se non tutte le merci introdotte fossero anche estratte, pur dichiarandosi d'averle tutte estratte, e così via via.

Ciò avvertito, non posso tacere che anche a me parrebbe molto più conveniente, nell'interesse dello Stato, che questo avesse per unico debitore di tutti i dazii sulle merci entrate in deposito gli stessi magazzini generali. Per tal modo, oltreocchè si semplificherebbe di molto la contabilità, lo Stato, pur cedendo ai magazzini i proprii diritti di privilegio sulle merci, sarebbe sempre in una posizione inespugnabile quasi; impe-

[1] Art. 5.

rocchè le guarentigie che può offrire un magazzino, esercitato quasi sempre da cospicue società, sono di gran lunga maggiori di quelle che possono offrire dei singoli privati e le stesse merci loro, le quali, per mille ragioni, possono andar soggette a notevolissimi deprezzamenti. In tal caso, poichè debitori verso lo Stato sarebbero i magazzini generali e non i privati depositanti, l'amministrazione doganale non dovrebbe avere, per tale riguardo, diritto alcuno da far valere contro questi ultimi. Infatti; una volta che la legge permetta ad essa, per sua maggior sicurezza, di mutare la persona del proprio debitore, sarebbe ingiusto che essa potesse poi aver due debitori per il medesimo credito. Rinunciando al diritto di farsi pagare con privilegio sulle merci costituite in deposito, la dogana non potrebbe far valere questo suo diritto che su beni proprii dei magazzini.

Comunque sia di ciò, e pure intesi la legge e il regolamento come li interpreta la pratica, toccherà ai magazzini generali di non acconsentire a nessuna estrazione di merci, se prima non siensi pagate per intiero le somme dovute all'amministrazione della dogana.[1] Come per queste somme spetti allo Stato, tanto in virtù del diritto comune,[2] quanto in virtù della legge sui magazzini generali, o eventualmente anche a questi in sostituzione di quello; come gli spetti, diciamo, un diritto di prelazione in confronto dello stesso creditore con pegno, e in che modo questo

[1] Regol. dei magazz. gen. di Napoli, art. 31. — Regol. dei magazz. gen. d'Ancona, art. 25.

[2] Codice civile, art. 1958, N. 1.

diritto si possa esercitare, vedremo nella Sezione 2ª del Capo V.

82. Ma entro che tempo e in qual misura si hanno a pagare codesti diritti?

In quanto al tempo, è da avvertire che la dogana, allo scopo di giovare ai depositanti, concede loro una dilazione sino alla uscita delle merci dal magazzino. In quanto alla misura, i diritti si ragguagliano alla quantità e qualità delle merci al giorno della loro introduzione nel magazzino, qualsivoglia sia la modificazione o la diminuzione subìta posteriormente (N. 80); eccettuate le differenze derivanti da forza maggiore,[1] come da inondazione, incendio, rapina, ecc. Si avverta poi, che per le merci che passano in consumo, l'avaria non dà diritto a qualsivoglia condono o diminuzione di dazio, da qualunque causa essa dipenda.[2] Però, se la merce avariata fosse destinata alla riesportazione, il diritto ad una proporzionale diminuzione non si potrebbe negare, quando la riesportazione stessa fosse, di regola, sottoposta a dazio (N. 77).

Intorno a cui non possiamo omettere di osservare, che il rigore del regolamento ci pare soverchio. Imperocchè, se la merce fosse deteriorata nel valor suo o per calo naturale, o per vizio intrinseco, giustizia vorrebbe che fosse diminuito proporzionalmente anche il dazio. Fra questi casi e quelli di forza maggiore, che differenza ci passa egli mai? Degli uni o degli altri può essere tenuto, ragionevolmente, responsabile il proprietario delle merci? Per contrario,

[1] Regolamento, art. 36.
[2] Regolamento, art. 37.

detraendo dalla misura del dazio il valore per cui fossero diminuite le merci per causa di avaria, si farebbe ragione alle giuste domande dei magazzini generali, e si toglierebbe di mezzo, qui pure, uno dei più forti argomenti per cui si cerca di screditare l'istituzione dei magazzini generali rimpetto ai punti franchi.

Egli è a questi scopi che i delegati dei magazzini generali italiani, congregati in Bologna l'aprile del 1875, emisero i seguenti voti: " Considerando che le merci che giungono avariate subiscono nell'asciugamento una diminuzione di peso, della quale i magazzini generali non devono esser tenuti passibili; considerato, non esser giusto che il commercio sia aggravato del dazio pel maggior peso prodotto dall'avaria; si propone che le merci avariate sieno all'atto dell'arrivo depositate in un locale di cui la dogana tenga una delle chiavi, e ne venga constatato il peso e costituito il vero carico ai magazzini generali dopo l'asciugamento; dà facoltà però di fare parziali estrazioni anche quando non fosse costituito il vero carico totale. " " Essendo sorti dubbii sull'interpretazione degli art. 35 e 36 del regolamento 4 maggio 1873, e constando che la stessa amministrazione doganale non li applica con criterii uniformi in tutte le località, si fa voto che venga dichiarata l'interpretazione più benigna, per la quale si accordi all'amministrazione dei magazzini generali, nel pagamento dei dazii, quello stesso abbuono a titolo di calo naturale che viene accordato dall'art. 46 della legge doganale del 1862 ai depositi nei magazzini di proprietà privata. "

Giustissimi e discreti voti, che il Governo farebbe

assai bene a tramutar presto in provvedimenti definitivi.

83. Anche in Inghilterra le Compagnie dei *docks* sono responsabili verso l'amministrazione delle dogane dei diritti pagabili sulle merci depositate. Quindi è che esse non permettono mai l'uscita a quelle merci che non abbiano soddisfatto per ogni parte a siffatti loro doveri.

Ivi pure i diritti doganali sono misurati secondo il peso che le merci avevano al tempo di loro entrata nei *docks*. Si fa eccezione a questa regola generale, e i diritti si misurano secondo il peso che le merci hanno al tempo di loro uscita, soltanto per i tabacchi, i vini, le uve di Corinto, i fichi, il cacio, i presciutti, ecc.[1]

84. Del resto, come è permesso di estrarre, o totalmente, o parzialmente le merci depositate; di queste si possono anche estrarre soltanto dei campioni, purchè si osservino le norme doganali relative alla loro importazione,[2] e sia depositato il prezzo della quantità estratta a titolo di campione, quando ciò si richiegga dai particolari regolamenti del magazzino.[3]

Per altro, si osservi che se l'estrazione di campioni potesse pregiudicare il deposito, il magazzino avrebbe anche diritto di proibirla affatto.[4]

[1] *Customs Consolidation Act.* (16 and 17 Vict., chap. 107), Sect. CIX e segg. — Vedi anche il Rapporto manoscritto del Console italiano a Londra, Op. cit., pag. 28 e 29.

[2] Regolamento italiano, art. 25.

[3] Regol. dei magazz. gen. di Napoli, art. 26.

[4] Regol, dei magazz. gen. di Napoli, art. 26.

Articolo II.

Rapporti dei magazzini generali coi privati depositanti.

85. Il deposito nei magazzini generali non può durare a tempo indefinito.

Intorno a cui è detto nel regolamento nostro che, per riguardo alla durata del deposito e ad ogni altro argomento ivi non contemplato, i magazzini generali son pareggiati ai magazzini privati.[1] Quindi è che, se per ragioni di loro particolar interesse, le amministrazioni dei magazzini generali reputassero opportuno prefiggere ai depositi un limite massimo di durata, non v' ha dubbio che lo potrebbero fare con pieno diritto, ed il patto sarebbe obbligatorio per il depositante; sicchè, trascorso quel termine e non estratta la merce, il magazzino potrebbe farla estrarre egli stesso a spese del depositante, secondo stabilisce anche il diritto comune,[2] salvo il risarcimento dei danni (N. 86). Tuttavia, per non disgustare il pubblico, i magazzini generali dovranno proceder sempre in quest'ordine di cose con molta prudenza e moderazione; giacchè, l'obbligo di estrarre la merce e pagarne il dazio a tempo determinato può essere, come giustamente osservava l'onorevole Finali nella sua Relazione, cosa rovinosa per i proprietarii delle merci. Il commercio d'importazione e di esportazione dipende dalle condizioni del mercato, e non è conveniente costringerlo dentro le strettoie di un termine fisso e indeclinabile.

[1] Art. 21.

[2] Codice civile, art. 1220.

Da altra parte, nulla ha da temere la dogana dalla prolungazione del deposito; giacchè, tenendo essa regolarmente le sue scritture, può sempre, in qualunque tempo la merce esca dal magazzino, conoscere con tutta precisione la somma che per diritti a lei dovuti le sarà pagata dai magazzini per ogni singola partita registrata. I quali, a mo' di esempio, potrebbero pattuire che, dopo due anni di giacenza della merce, essi abbiano diritto di richiedere dal proprietario delle merci il deposito dell'ammontare del dazio doganale e del dazio di consumo, sotto minaccia di far vendere le merci all'asta pubblica per conto ed a spese del proprietario.[1]

Per il diritto inglese, la durata normale del deposito è di cinque anni, ed è in facoltà del proprietario della merce, trascorso il quinquennio, di rinnovare la polizza di magazzino. In tal caso, il proprietario paga di nuovo i diritti di deposito; non però quelli di dogana. Per questa operazione sono prescritte acconcie formalità, e sono dichiarati i casi in cui può essere ricusata.[2]

86. Del resto, quand'anche sia stabilito, o un termine massimo generale, o un termine speciale, fissato di volta in volta alla durata del deposito, al possessore della fede non si potrebbe mai negare la facoltà concessagli dallo stesso diritto comune,[3] di estrarre a piacer suo le merci, tranne per le eccezioni poste

[1] Regolamento dei magazzini generali d'Ancona, art. 22.

[2] *Customs Consolidation Act*, ecc., Sect. CIII, CIV. — Vedi anche *Annali del Ministero d'Agricoltura*, ecc., Op. cit., p. 20.

[3] Codice civile, art. 1860.

dalla legge sui magazzini generali.[1] Ben inteso che, nel secondo caso, il depositante dovrebbe prestare al magazzino il pieno risarcimento dei danni che questi venisse a soffrire per ciò,[2] e in proporzione del prezzo d'affitto che il magazzino avrebbe ricevuto, se il deposito fosse continuato per tutta la durata pattuita.

Per converso, anche i magazzini generali possono obbligare il depositante a ritirare il deposito, non ostante sia stato fissato un termine speciale per la durata di esso. Che se per motivi speciali il depositante vi si opporrà, spetterà all'autorità giudiziaria il pronunciare. E ciò di conformità a quanto stabilisce il diritto comune,[3] il quale non si saprebbe vedere perchè qui pure non si dovesse applicare. Certo è però che, anche in questo caso, faranno assai bene i magazzini a procedere con molta prudenza e moderazione (N. 85); perchè, non fosse altro, i tribunali respingerebbero ogni loro illecita domanda e li condannerebbero anche nelle spese.

87. In qualunque tempo le merci si vogliano estrarre, i magazzini hanno diritto d'impedirne l'estrazione, allorchè non sieno restituite loro debitamente quitanzate,[4] o la ricevuta rilasciata al depositante o la fede di deposito e la nota di pegno emesse all'atto della introduzione di quelle; essendochè la libera disponibi-

[1] Art. 21.

[2] Codice civile, art. 1218.

[3] Codice civile, art. 1860, capov.

[4] Regol. dei magazz. gen. di Napoli, art. 31. — Regol. dei magazz. gen. d'Ancona, art. 25.

lità delle merci non può essere provata (quando la ricevuta o non sia stata rilasciata o sia già stata restituita), che dal simultaneo possesso della fede di deposito e della nota di pegno, o dal versamento fatto nella cassa del magazzino, e da parte del possessore della fede di deposito staccata dalla nota di pegno, della somma per cui fu costituito il pegno sulle merci depositate. Se queste non fossero ritirate per intiero, il magazzino, ritirando la fede di deposito e la nota di pegno, rilascierà altri titoli consimili per la rimanenza.[1]

Questo ci basti avvertire per ora. Vedremo poi (Capo IV, Sezione IV, art. 3°) a quali diverse combinazioni può dar luogo il trasferimento di quei due titoli, o dell'uno di essi separatamente dall'altro, e quali diritti conferisce il loro possesso (Capo V, Sezione IV, art. 1°).

88. Così per l'estrazione delle merci, come per la loro introduzione, i magazzini generali devono adoperare verso tutti i depositanti o i loro aventi causa quella perfetta imparzialità, di cui abbiamo già detto altrove (N. 49 e segg.), e tanto per riguardo al tempo di estrazione,[2] quanto anche per riguardo al modo.

[1] Regol. dei magazz. gen. di Napoli, art. 32.

[2] Secondo il regolamento dei magazzini generali di Parigi, il proprietario delle merci non può pretenderne l'estrazione prima di mezzogiorno, se non quando ne abbia fatta domanda il giorno prima. Qualunque domanda per l'uscita di una merce dopo mezzogiorno dev'essere fatta prima delle ore nove di mattina. Se dopo 48 ore la merce non è estratta, si paga una nuova tassa di magazzinaggio, indipendentemente dalle nuove spese di manutenzione (art. 14). — Conforme, Regolamento dei magazzini generali d'Ancona, art. 23-26. —

Che se la estrazione fosse fatta (come sempre quasi avverrà) dagli stessi agenti del magazzino, sarebbe naturale che questo dovesse rispondere verso i proprietarii delle merci dei danni arrecati da quelli (N. 54). Non così quando la estrazione fosse fatta dagli stessi agenti del proprietario.

Qualora poi i magazzini generali si incaricassero anche delle dichiarazioni necessarie all'uscita delle merci (N. 53), esse pure si dovrebbero da loro eseguire con l'ordinaria diligenza di un regolato commerciante.

89. Alla lor volta, i proprietarii delle merci che si estraggono, o quelli che ne esercitano i diritti, devono soddisfare verso i magazzini generali ad ogni loro obbligo, derivante dalla legge o dal patto, e il quale riguardi il pagamento, o dei diritti di magazzinaggio e di custodia, o delle spese di entrata ed uscita delle merci dai magazzini, o dei premii di assicurazione, o delle spese di salvamento, ecc.; e permettere anche, quando occorra, che per il soddisfacimento di questi loro diritti, e di quelli altri che ad essi competessero per dazii doganali (N. 81), esercitino, di conformità anche al diritto comune,[1] quelle ragioni di prelazione, delle quali diremo a tempo opportuno (Capo V, Sezione II).

Nell'art. 30 del regolamento per i magazzini generali di Napoli è scritto: « La precedenza delle domande regolerà l'ordine delle uscite della giornata. L'amministrazione non risponde dei ritardi che possono presentarsi nelle operazioni doganali, nè di quelli prodotti dall'affluenza di dimande o da forza maggiore.»

[1] Codice civile, art. 1958, N. 9.

CAPO IV.

Titoli rilasciati dai magazzini generali.

90. Dividiamo il capo in due sezioni.

Nella prima esponiamo alcune considerazioni sull'opportunità che i magazzini generali emettano un unico o un duplice titolo. Nella seconda diciamo delle disposizioni speciali che reggono l'emissione, la girata e altri fatti giuridici relativi alle fedi di deposito e alle note di pegno; le quali, come già risappiamo, sono appunto i titoli che i magazzini generali rilasciano ai depositanti delle merci.

Sezione I.

Considerazioni generali sull'unico e sul doppio titolo.

91. Fra gli scopi che si propone chi deposita delle merci in un magazzino generale, v'è, come ci è noto (N. 1, 14, 18), quello di avere disponibili dei titoli di commercio, per i quali potere o trasmettere la pro-

prietà delle merci depositate o queste dare in pegno per procacciarsi del credito. A conseguire questo duplice scopo servirà meglio un unico o un duplice titolo?

Ecco il quesito a cui vogliamo rispondere ora, ed al quale abbiamo già accennato per l'addietro (N. 18).

92. Dico sùbito gli inconvenienti dell'unico titolo. Il massimo è questo; cioè che, appena il depositante voglia procacciarsi del credito dando in pegno le merci depositate nel magazzino generale, egli si interdice per ciò solo di poter trasferire ad altri la proprietà di quelle. Difatti, se unico è il titolo emesso dal magazzino, e se esso devesi consegnare al creditore pignoratizio, è naturale che al depositante non rimane più alcun titolo per trasferire la proprietà delle merci già gravate di pegno; imperocchè, qualunque altra causa di trasferimento, la quale non derivasse da legittima trasmissione di alcun titolo emesso dai magazzini generali, non potrebbe, rimpetto a questi, giustificare il trasferimento avvenuto, nè, quindi, autorizzare la estrazione delle merci costituite in deposito. Si aggiunga, che non si potendo, per tal modo, trasferire la proprietà delle merci, al depositante, giunta la scadenza del prestito, sarà anche molto più difficile il pagamento di questo; mentre, se egli potesse vendere, si provvederebbe anche dei mezzi necessarii a pagare,[1] o farebbe pagare il proprio debito dal compratore delle merci.

[1] RIDDER, Op. cit., pag. 100, 101.

Da altra parte; supposto che il depositante volesse, prima di tutto, vendere, e non gli fosse possibile ottenere che un pagamento a termine, pur abbisognando egli, e innanzi la scadenza del termine convenuto, di avere la libera disponibilità del prezzo rappresentato dalle merci, come potrebbe egli provvedere a questo suo bisogno? L'unico titolo emesso dal magazzino non sarebbe già nelle mani del compratore? E allora, come si potrebbe scontarlo e trasferirlo al creditore pignoratizio per garanzia, appunto, del prestito che gli si chiedesse?[1]

E come, per mezzo dell'unico titolo, si interdirebbe al depositante la facoltà di vendere la totalità delle merci depositate, quand'egli già le avesse per intiero costituite in pegno; del pari, gli si interdirebbe la facoltà di vendere quella parte sopra cui non si fosse esteso il pegno, allorchè, come spesso può accadere, a lui da principio non fosse abbisognata che una parte soltanto del prezzo rappresentato dalle merci.[2]

93. Si dice che lo strascico del doppio titolo è pieno di noie, e nuoce a quel segreto che può importare moltissimo ai commercianti di mantenere intorno alle loro operazioni; giacchè, ammessa la duplicità del titolo, è di tutta necessità che del pegno costituito sopra l'uno di essi sia fatta menzione nell'altro, affinchè un depositante di mala fede non possa ven-

[1] Ridder, Op. cit., pag. 101.

[2] *Rapport fait au nom de la Commission chargée d'examiner le projet concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux,* Op. cit.

dere come libere quelle merci che sono già gravate di pegno.

E questo, per una parte, è vero. Difatti, costituito il pegno sopra la totalità, o sopra una porzione anche soltanto delle merci, il depositante, o qualsivoglia avente causa da lui, non può più alienarle senza render noto al venditore il pegno di cui le merci sono coperte; mentre i commercianti non amano rivelare a chicchessia la condizione dei loro affari. Però, oltrechè questa rivelazione gioverà sempre alla giustizia, come quella che darà al terzo compratore l'esatta misura della condizione economica del venditor suo, bisogna anche pensare ai pericoli gravissimi che trarrebbe seco lo spediente imaginato ad impedire cotesta pubblicità del pegno; lo spediente, cioè, di girare in bianco l'unico titolo emesso dal magazzino, la girata in bianco volendo appunto significare che la trasmissione del titolo è fatta per causa di pegno e non già per causa di trasferimento di proprietà. Se il creditore pignoratizio fosse persona di mala fede, non potrebbe trasferire ad altri a titolo di proprietà quel documento, che a lui, per contrario, fu trasferito soltanto a titolo di pegno? Come si potrebbe impedire la frode?[1]

Adunque, il rendere tanto o quanto nota la condizione dei propri affari, accettato che sia il sistema del doppio titolo, può, ragionevolmente, essere tenuto per un danno molto minore di quello che provverrebbe dalla girata in bianco dell'unico titolo:

[1] Ridder, Op. cit., pag. 101.

tanto più che qui non si tratta, a dir vero, di rivelare a chicchessia la condizione economica del debitore con pegno, ma soltanto a quegli che per causa di compera intende mettersi con lui in rapporto di affari. Dir "chicchessia" il compratore, è, per lo meno, una grossa esagerazione.

Con questo non vogliamo però dire che il sistema del doppio titolo sia l'ottimo. No; nè l'uno, nè l'altro sistema sono affatto buoni o affatto cattivi; soltanto, quello del doppio titolo ci pare sia causa di minori inconvenienti che non l'altro. Ecco tutto.

94. Le legislazioni, intorno a questo tema, seguirono e seguono tuttora vie diverse.

L' unico titolo fu adottato dalla legge francese del 21 e 26 marzo 1848, dalla legge belga del 26 maggio 1848, dalla legge austriaca del 10 giugno 1866 e dalla legge ginevrina del 30 settembre 1872. Anzi, è da avvertire che, per la legge francese,[1] qualunque girata dell'unico titolo emesso (*récépissé*), fosse o per causa di trasferimento di proprietà o per causa di pegno, doveva essere anche inscritto nei registri del magazzino. Ora, che ciò deva essere per la prima girata e per causa di pegno, è già cosa molto grave e pericolosa, perchè, così, si viene a dare al pegno quella pubblicità di cui tanto si teme; ma che ogni successiva girata del titolo debbasi, del pari, inscrivere nei registri del magazzino, quando piaccia al primo o ai successivi creditori di trasferirlo ad altri, è cosa che non si sa comecchessia

[1] Art. 7.

giustificare, e sopprime nel titolo la principalissima sua qualità, quella, cioè, di essere un effetto di commercio facilmente trasmissibile.

In quanto poi alla sopraccitata legge ginevrina è da notare che, sebbene essa non ponga speciali discipline se non per quel titolo che vi si dice *warrant*, e il quale fa prova del pegno di cui è gravato un determinato deposito di merci; tuttavia, nella legge è anche detto che il *warrant* risulta costituito dal *récépissé* delle merci depositate e dall'obbligo di pagare, il quale deve assumere la forma di un biglietto all'ordine.[1] Da cui si rileva che, per essa, due sono i titoli rilasciati dai magazzini di deposito; benchè quei due titoli non ne costituiscano che uno solo, il *warrant* cioè, sottoposto alle discipline del diritto di cambio.

95. Persuasi degli inconvenienti dell'unico titolo, messi in tutta luce dalla pratica, alcuni di questi stessi paesi, che prima lo avevano adottato, ed altri che seppero giovarsi dell'esperienza altrui, si appigliarono invece al sistema del doppio titolo. Tali sono: la Francia e il Belgio, che, per mezzo delle rispettive leggi del 28 maggio 1858 e del 18 novembre 1862, riformarono in questo senso l'antecedente loro legislazione, e l'Italia con la legge del 3 luglio 1871.

Per la legge francese, a ciascun *récépissé* è annessa, sotto il nome di *warrant*, una nota di pegno (*bullettin de gage*), la quale deve contenere le stesse

[1] Art. 2.

indicazioni del primo titolo. Il primo serve a trasferire la proprietà delle merci depositate; il secondo, a costituirle in pegno. Però, singolare è la vicenda della parola *warrant*, adoperata anche da questa legge francese. Per il diritto inglese (dal cui linguaggio mercantile essa fu tratta ed estesa agli altri paesi), il *warrant* serve a denotare un titolo che conferisce il diritto di liberamente disporre delle merci e di costituirle in pegno. Per la legge francese, all'opposto, serve soltanto a designare il titolo per cui si possono dare in pegno le merci depositate; fu, cioè, conservata la parola, ma non la cosa da essa significata; e ciò allo scopo di fare meno invisa la espressione: *bulletin de gage*, che il commercio adopera non senza molta ripugnanza. Come si vede, l'inesattezza del linguaggio serve a mascherare una menzogna. Pia menzogna, però, se per essa si riesce a giovare comecchessia al commercio, accarezzandone le facili suscettibilità. Tanto le parole, non di rado, sono più potenti delle cose!

Per la legge belga, il *warrant* si emette in duplice esemplare, e il suo duplicato assume il nome di cedola (*cédule*). Questa serve a trasferire la proprietà della merce; il *warrant* a costituirla in pegno. Da cui si rileva che, qui pure, ma con maggiore artifizio ancora, si volle conservare la parola *warrant*; quantunque, anche nella legge belga, essa sia ben lontana dal significare la stessa cosa significata dal linguaggio e dagli usi inglesi.

Per la legge italiana, come ci è noto, i magazzini generali rilasciano due titoli: la fede di deposito e la

nota di pegno. Qui non v' è artificio alcuno. Gli ufficii a cui servono i due titoli sono anche significati chiarissimamente dal loro nome. La troppo vantata scaltrezza italiana qui venne meno alla sua fama. E gli italiani si mostrarono più schietti e leali dei loro detrattori.

96. Lo stesso sistema del doppio titolo si può dire, fino a un certo punto, seguìto anche in Inghilterra. Vero è bene che ivi il *warrant* serve al doppio ufficio di trasferire le proprietà delle merci depositate nei *docks* e di costituirle in pegno; però, è anche verissimo che, nell'occasione di quelle grandi vendite pubbliche, le quali sono come il complemento necessario del meccanismo economico dei *docks*, chi vuole vendere partitamente le proprie merci, può inviar al magazziniere del *dock* il proprio *warrant*, affinchè quegli, ritirandolo, gliene sostituisca tanti altri, quanti sono i lotti che si vogliono fare delle merci depositate, e che si si intendono vendere. Or bene; a codesti nuovi *warrants* emessi dai magazzinieri, e che si dicono *sale-warrants*, cioè, *warrants* di vendita, si sogliono aggiungere altrettanti duplicati che si dicono *weight-notes* (N. 4), cioè note di pegno, sulle quali sono ripetute le stesse indicazioni portate dai *warrants*, per quanto, almeno, si riferisce al peso, alla qualità, ecc., delle merci da vendere. Le quali effettivamente vendute, si rimette al compratore, dietro il pagamento di un acconto, il *weigh-note* corrispondente alle merci comperate. Con questo certificato il compratore, quantunque non possa ancora far levare dal *dock* la merce, può sempre però esercitare su di essa i diritti

di proprietario, e quindi rivenderla; sino a che, pagato per intiero il prezzo e rimessogli dal venditore il *warrant* corrispondente alla merce venduta e al *weight-note*, egli non possa estrarla dal *dock*. Cotesto termine per ritirare la merce varia da 30 a 90 giorni. Se il termine passa e la merce non è estratta, il *weigh-note* perde ogni efficacia e il possessore del *warrant* può quandochessia avere la libera disposizione delle merci depositate.[1]

Se non che, non è questo l'unico nè il principal caso in cui sopra merci depositate in un *dock* si rilasci un *weight-note*. Più di spesso può accadere che al venditore convenga di accordare al compratore un certo lasso di tempo per il pagamento del prezzo, o perchè, di tal modo, anche quest'ultimo possa vendere la merce e rimborsarsi del prezzo che dovrà pagare poi, o perchè tale sia l'uso della piazza. Allora, il proprietario della merce, fattosi rilasciare un *weight-note*, trattiene per sè il *warrant*, e gira l'altro titolo al comprator suo; il quale, mentre a sua volta, può vendere la merce, non la può, per altro, estrarre dal *dock*, sino a che, per avere soddisfatto intieramente il possessore del *warrant*, non ne ottenga da questi anche la consegna. Munito, allora, dei due, titoli, egli ha la piena e libera disponibilità delle merci comperate.

Da cui si vede, adunque, che due titoli, di solito, si emettono anche nei *docks* inglesi, e che se il *warrant* può servire a trasmettere la proprietà delle merci

[1] Lebaudy, Op. cit., p. 18.

depositate e a costituirle in pegno, il *weight-note* serve, invece ed esclusivamente, al primo di questi ufficii.

SEZIONE II.

Disposizioni comuni alla fede di deposito e alla nota di pegno.

97. Queste disposizioni riguardano: la emissione dei due titoli, la loro trasmissione, la riproduzione loro in caso di perdita, e alcuni altri diritti derivanti dal loro possesso.

ARTICOLO I.

Emissione della fede di deposito e della nota di pegno.

98. Sappiamo, per averlo detto più volte, che la fede di deposito, accompagnata dalla nota di pegno, rappresenta nelle mani del possessore (depositante o avente causa che sia) la libera e piena disponibilità delle merci. Sappiamo che la fede di deposito, separata dalla nota di pegno, rappresenta nelle mani del possessore il diritto di liberamente disporre delle merci, gravate però di pegno. Sappiamo, da ultimo, che la nota di pegno, separata dalla fede di deposito, rappresenta nelle mani del possessore il possesso, appunto, delle merci a titolo di pegno.

Ciò premesso, vediamo: se i depositanti sieno o non sieno obbligati a ricevere quei due titoli; da chi possano questi essere rilasciati; a favore di chi si

possano emettere; e le condizioni della loro legale emissione.

99. Riguardo al primo tema, si può ritenere che i depositanti, così per il diritto inglese, come per le leggi di Francia, del Belgio, di Basilea-Città, abbiano liberissima facoltà anche di non levare quei titoli, allorchè reputino bastevole ai loro scopi una semplice ricevuta delle merci introdotte nel magazzino. Il linguaggio di codeste leggi non ha mai carattere imperativo, ma dichiarativo soltanto.

La levata è obbligatoria, invece, per la legge austriaca.[1]

In quanto alla legge italiana, essa dice che i magazzini generali hanno per oggetto " di rilasciare speciali titoli di commercio, col nome di fedi di deposito e note di pegno,[2] „ e che " alla fede di deposito va congiunta la nota di pegno.[3] „ Or bene; comunque suonino queste parole, la pratica le interpretò sempre nel senso (come nei paesi sopraccitati), che la levata dei due titoli sia del tutto facoltativa pei depositanti. Difatti, a mo' di esempio, ai magazzini generali di Sinigaglia non fu mai chiesta dai depositanti alcuna fede di deposito o nota di pegno; i magazzini generali di Ancona non le rilasciarono che dieci o dodici volte in tutto, da quando sono aperti; in tre anni a Siena se ne emisero pochissime. Soltanto se ne fa qualche maggior uso nei magazzini generali di Torino. Il qual fatto dipende

[1] § 11.
[2] Art. 1, N. 2.
[3] Art. 10.

forse dalla tassa a cui è sottoposta l'emissione dei due titoli (N. 109); sicchè, per non pagare la tassa, non si chiedono i titoli.[1] E dipende anche, non vi ha dubbio, dai mille falsi pregiudizii che il commercio nutre contro il pegno da cui si intitola la nota (N. 21). Alla cosa, cioè, nuoce la parola (N. 95). Singolare contraddizione dello spirito umano; il quale, pur tanto ardito in molte altre cose, si lascia sgomentare da' vani fantasimi di parole!

In vece di quei titoli, i magazzini generali sogliono rilasciare ai depositanti una ricevuta delle merci introdotte, munita della firma del direttore dello stabilimento o di qualche altro impiegato e non trasmissibile per girata, sulla quale devono essere annotate tutte le parziali estrazioni di merci che si vorranno operare durante il deposito. Però, quando piaccia ai proprietarii delle merci di levare la fede di deposito e la nota di pegno, restituiscono la ricevuta al magazzino, che, in vece di questa, rilascia loro i chiesti due titoli.[2]

[1] JACCHIA, *I magazzini generali.* Venezia, 1875, pag. 49 e segg.

[2] Secondo il *Regolamento dell'Havre* il « bulletin d'entrée » è rilasciato a chi ne fa domanda, dietro il pagamento di una tassa fissa di 50 centesimi, ed è firmato da un agente del *dock* appositamente incaricato di ciò. Il « bulletin d'entrée » deve contenere le seguenti indicazioni: « il numero e la data di entrata della merce nel *dock;* il nome del proprietario e della nave; le marche, il numero e la specie dei colli e la natura delle merci; il luogo in cui la merce è posta nel *dock* (art. 32). »

A Marsiglia la ricevuta assume il nome di « récépissé de dépôt » (art. 25) e contiene le stesse indicazioni sopraccitate.

A Parigi si dice, del pari, « bulletin d'entrée (art. 10). » Di più; ivi, oltre ciò, si rilascia al vetturale anche un « reçu, » in cui si di-

100. Ma, riconosciuta nei depositanti la facoltà di non farsi rilasciare la fede di deposito e la nota di pegno se non quando ad essi piaccia, potrebbero essi pretendere che i magazzini generali rilasciassero loro soltanto l'uno o l'altro di quei titoli, anzichè ambedue?

Se noi consultiamo l'interesse dei depositanti, da cui soltanto si dovrebbe prendere consiglio per risolvere il nostro quesito, è facile intendere come questo non possa ammettere una soluzione generale ed assoluta per tutti i casi. Tutto dovrebbe dipendere dalla natura e quantità dei bisogni a cui vorrà provvedere il depositante. Imperocchè, se delle merci depositate egli non avesse bisogno per procacciarsi del credito, gli potrebbe bastare la sola fede di deposito; se, per contrario, avesse bisogno di credito e non gli occorresse di vendere le sue merci, gli dovrebbe bastare la sola nota di pegno; se volesse procacciarsi del credito e poter vendere le merci sue, al-

chiara il numero dei colli entrati e il loro stato apparente (art. 10). Su questo proposito si legge nel regolamento per i magazzini generali d'Ancona:

« Il proprietario ritirerà ricevuta delle merci che consegna munita della firma del direttore dello stabilimento; questa ricevuta non girabile deve essere presentata ogniqualvolta si dovranno fare estrazioni per esservi annotate successivamente le quantità estratte (articolo 9). »

« In caso di smarrimento di tali ricevute il proprietario dovrà farne scritta dichiarazione, ed attendere 15 giorni per ritirare la merce o la nuova ricevuta, entro il quale periodo l'Amministrazione pubblicherà l'opportuna diffida al pubblico, alla porta dei magazzini, e due volte nel giornale ufficiale della provincia a spese del proprietario (art. 10). »

lora egli leverebbe e la fede di deposito e la nota di pegno. Obbligare tutti i depositanti e per ogni caso a ricevere ambedue i titoli quando uno solo basti, mi parebbe opera improvvida, perchè inutilmente noiosa e dispendiosa.[1]

101. Si contrappone, che la levata dei due titoli è necessaria per mantenere quel segreto delle operazioni a cui si è accennato di sopra; imperocchè, con un solo titolo i terzi sarebbero tosto messi a parte del pegno costituito sulle merci. Si dice ancora che, permettendo la levata di un solo titolo, c' è a temere che i depositanti si accontentino della fede di deposito, e quindi che il credito con pegno sulle merci non si insinui nei costumi commerciali dei nostri paesi del continente.[2]

Rispondiamo. Innanzi tutto, giudici esclusivi dell' interesse che il segreto delle operazioni sia mantenuto sono i depositanti. Se ad essi poco importerà per la solidità del loro credito o per altre ragioni, che altri sappia del pegno costituito sulle merci da loro depositate nel magazzino generale; perchè mai se ne avrebbe a dare tanta cura la legge? Vorranno i depositanti conservare codesto famoso segreto, a cui le leggi stesse, come si vedrà più sotto, provvedono poi assai male, e si faranno rilasciare ambedue i titoli. Non vorranno conservarlo, e si faranno rilasciare un titolo solo.

In quanto alla seconda obbiezione, è da avvertire che non sono le leggi quelle che possono modificare

[1] MUNZINGER, Op. cit., p. 433,

[2] RIDDER, Op. cit., p. 101, 102.

i costumi del credito; le leggi, cui ufficio dovrebbe essere, invece, di informarsi a cotesti costumi e di pigliare norma da essi per le discipline loro. Le leggi possono scrivere quello che vogliono; ma se il credito su pegno è male accetto al commercio, non saranno esse per certo quelle che lo faranno accettevole. Strane illusioni davvero! Il depositante che, insieme alla fede di deposito, riceverà anche la nota di pegno, se di questa, per qualsivoglia ragione, non vorrà valersi, la terrà inoperosa nel proprio portafoglio, con che profitto della legge tutti capiscono. Soltanto, lo si sarà costretto a pagare per essa una tassa di bollo affatto inutilmente. Bel vantaggio, non è vero!

102. Egli è per ciò che in Inghilterra, la quale intende meravigliosamente gli istinti, per così dire, e la natura del credito, ai depositanti è data liberissima facoltà di levare un solo o un doppio titolo dal *dock*. Essi non hanno a consultare che i loro interessi, i quali non ingannano mai.

Per contrario, in Francia, nel Belgio, nel Cantone di Basilea-Città, o non si levano affatto, là pure, quei due titoli, o quando si levano, si devono levare entrambi.

Del pari, in Italia. Il tenore della nostra legge e lo spirito da cui essa è informata non lasciano dubbio intorno a ciò. Tutto l' organismo suo sarebbe scomposto, se anche un solo titolo si potesse levare. Facciamo voti perchè quella libertà che lascia al depositante il diritto inglese, voglia un giorno lasciargliela anche il diritto italiano. Però, avremo da aspettare un pezzo!

103. Ora diciamo da chi può essere rilasciata la fede di deposito e la nota di pegno. Al quale uopo gioverà ricordare brevemente le cose dette a proposito della istituzione dei magazzini generali (N. 25 e segg.).

Per il diritto inglese e per le leggi belga e ginevrina, qualunque depositario di merci può emettere titoli per causa dell' effettuato deposito, i quali godono di un eguale trattamento giuridico. — Per le leggi francese ed italiana quei titoli non si possono emettere con piena efficacia giuridica se non dai magazzini generali istituiti di conformità ad esse.

Nè c'è a dolersi di questo maggior rigore della nostra legge; innanzi tutto, perchè è bene che il trattamento di favore fatto ai titoli emessi dai magazzini generali abbia la sua immediata salvaguardia nella precisa osservanza delle discipline poste dalla legge, e ne sia, per così dire, il naturale corrispettivo; poi, perchè le guarentigie non sono mai soverchie per un paese, come il nostro, dove la istituzione dei magazzini generali e il commercio dei titoli che vi si emettono, sono nuovi del tutto, e, anzi, durano fatica a insinuarsi per entro a' suoi costumi mercantili. In progresso di tempo, se una maggiore libertà sarà consigliata dal maggiore sviluppo preso dall' istituzione, si farà bene ad acconsentirla; per ora, è prudente cosa, mi pare, che la emissione di quei due titoli si possa fare soltanto dai magazzini generali istituiti di conformità alla legge.

104. In quanto alle persone a favore delle quali si possono emettere le fedi di deposito e le note di

pegno, non v' è dubbio che non sia lecito emetterle così a favore di chi fa il deposito, come a favore di una terza persona indicata dal depositante. La nostra legge è molto esplicita intorno a ciò, stabilendo che " le fedi di deposito e le note di pegno possono essere rilasciate in capo di un terzo od all'ordine di lui.[1] „ Con la quale disposizione si volle prevedere il caso che il depositante abbia già alienata la merce con l' obbligo del deposito, oppure che il proprietario eseguisca il deposito per mano altrui.

Ma si potranno anche emettere a favore, cioè all' ordine, degli stessi magazzini generali?

Questa tesi si collega con quella della facoltà o del divieto nei magazzini generali di fare sconti ed anticipazioni sulle note di pegno. Vedremo, a suo tempo (N. 136 e segg.), come per noi si ritenga che, pur di conformità alla nostra legge, i magazzini generali abbiano tale facoltà. Se così è, per noi non vi ha dubbio alcuno che le note di pegno (perchè di queste diciamo innanzi tutto) non si possano anche emettere addirittura all' ordine dei magazzini generale. Difatti, se questi hanno diritto di fare sopra di esse anticipazioni e sconti, cioè, se il loro possessore ha diritto di trar denaro per l'uno o per l'altro mezzo; non si capisce perchè lo stesso diritto non avrebbe ad aver sùbito il depositante, facendo spedire la nota di pegno all' ordine dello stesso magazzino. Ben è possibile che il depositante, anzichè aver bisogno di credito dopo alcun tempo dal depo-

[1] Art. 11 — Legge belga, art. 5.

sito, ne abbia immediatamente bisogno; e allora a lui sarà molto più comodo contrattare con lo stesso magazzino che, per così dire, egli si trova di aver sotto mano, piuttostochè andare in cerca di un banchiere qualunque. Io non saprei trovare nella legge o nella dottrina alcuna ragione sufficiente per vietare ai magazzini generali di emettere all'ordine proprio le note di pegno, così come ciascuno può emettere all'ordine proprio le cambiali. Acconsentita ai magazzini e ai depositanti tale facoltà; essi, fra di loro, si troverebbero ancora nella stessa condizione giuridica in cui sarebbero se la nota di pegno fosse stata emessa a favore dello stesso depositante. Soltanto che il magazzino generale, oltre all'essere depositario, sarebbe anche creditore con pegno; caso questo, come vedremo, del pari, a suo tempo (N. 144), che non racchiude in sè alcuna incompatibilità o economica o giuridica.

In quanto alla fede di deposito, è naturale che non si possa emettere all'ordine del magazzino; imperocchè quegli che pone le proprie merci in un magazzino generale, intende mettervele in deposito e non già di venderle; e le venderebbe, per contrario, se facesse spedire la fede di deposito all'ordine del magazzino.

105. A favore di chiunque si emettano la fede di deposito e la nota di pegno, esse, come vedremo meglio più sotto, si intendono sempre trasmessibili per girata, o contengano espressamente la clausola " all'ordine, " o la si deva intendere sottintesa; giacchè è proprio degli effetti di commercio di essere tra-

smissibili per girata, e tutta la legge sui magazzini generali, per quanto riguarda la trasmissione dei titoli che vi si emettono, si impernia sull'ipotesi che, esplicita od implicita, essi contengano quella clausola. Quanto il nostro Codice di commercio stabilisce per le cambiali e per i biglietti all'ordine non vale a condurci a conclusione diversa; essendochè la legge sui magazzini generali non ha necessarii rapporti di analogia col Codice di commercio, se non per quelle parti per le quali essa vi fa speciale richiamo o che si posson perfettamente accordare con la natura e gli ufficii dei titoli che quei magazzini emettono; essa che regge i proprii istituti con discipline sue proprie, le quali, in più di un punto, si scostano profondamente da quelle relative alle cambiali ed ai biglietti all'ordine; come, a mo' di esempio, a proposito dei requisiti per la emissione della fede di deposito e della nota di pegno, per la loro girata, e così via via. Oltrecchè, lo stesso linguaggio giuridico, proprio delle cambiali e dei biglietti all' ordine, non corrisponde sempre a quello delle fedi di deposito e delle note di pegno. Difatti, per questi ultimi titoli, la qualità di emittente è sempre assunta dal magazzino generale, che, pure, non si obbliga comecchessia cambiariamente per l' emissione di essi, nè per le girate successive che quelli potranno portare; mentre per le cambiali e per i biglietti all'ordine, l'emittente si obbliga sempre in via cambiaria rimpetto al prenditore ed a' suoi aventi causa. Vero è bene che da alcuni non si vorrebbe riconoscere nei magazzini generali codesta qualità di

emittente;[1] ma, domando io: se di emissione non è l'ufficio che, per tale riguardo, essi compiono, cosa sarà mai? Nè importa che la nota di pegno sia separata o rimanga unita alla fede di deposito. Separata, od unita, essa è capace di speciali effetti nelle mani del possessore, non solo perchè contiene l'obbligazione di chi prese i denari a prestito, ma perchè anche essa emana da un magazzino generale. Se non fosse così, essa non potrebbe mai avere quell'efficacia cambiaria che le imprime la legge del 3 luglio 1871.

Da cui si vede, come ogni ragione di analogia manchi, per questo riguardo, fra quelle diverse specie di titoli, quantunque abbiano comuni fra loro altri atteggiamenti giuridici.

106. Oltre a ciò, le fedi di deposito e le note di pegno devono essere staccate, come dice la legge,[2] " da un apposito registro a matrice da conservarsi presso il magazzino. „ La quale disposizione è copiata testualmente dall'articolo 13 del regolamento francese del 12 marzo 1859. Quali devono essere le forme di questo registro a matrice, che è come il registro delle ipoteche dei magazzini generali,[3] non è detto in alcuna parte della legge italiana e del regolamento. Epperò, ciascun magazzino generale potrà dare al proprio registro quelle forme che gli piaceranno meglio, sempre che esso risponda agli ufficii a cui è destinato.

[1] JACCHIA, Op. cit., pag. 17 e 18.
[2] Art. 10, capov.
[3] GOLDSCHMIDT, Op. cit., pag. 779.

Cotesta libertà dispiace ad alcuni scrittori,[1] che già ne avevano mosso rimprovero alla legge francese. In quanto a me, l'approvo, per contrario; perchè non vedo il bisogno di costringere tutte le amministrazioni dei magazzini generali dentro le strettoie di un modello prestabilito, e perchè ciascuno ha da poter soddisfare come più gli talenta al precetto legislativo. L'uniformità vagheggiata da alcuni potrebbe, non di rado, essere una inutile vessazione o una incomoda pedanteria. Il fatto stesso citato dei magazzini generali di Parigi, dell'Havre e di Rouen,[2] i quali, dopo un po' di tentennamenti, si trovarono d'accordo nel dare certe forme comuni al registro a matrice, ne prova, appunto, che, in quest'ordine di cose, i consigli dell'interesse privato sono più utili di qualunque regolamento governativo.

107. Cavate d'un registro a matrice e intitolate ciascuna al proprio nome, la fede di deposito e la nota di pegno, devono contenere alcuni requisiti che, secondo le diverse leggi, variano alcun poco. Parlando della legge nostra ci sarà facile accennare, di volta in volta, alle principali differenze sue in confronto delle leggi straniere.

La legge italiana, avvertito che " alla fede di deposito va congiunta la nota di pegno, nella quale sono ripetute le stesse indicazioni,[3] " dice che le fedi di deposito, e quindi anche le note di pegno, indicano:[4]

[1] DAMASCHINO, Op. cit., N. 120.
[2] DAMASCHINO, Op. cit., N. 121.
[3] Art. 10, alinea 1. — Legge francese, art. 2.
[4] Art. 9.

1.° “ Il nome, cognome, la condizione e il domicilio del depositante. „ Conformi disposizioni si trovano nella legge francese[1] e nella legge belga.[2] Se, quindi, il depositante è una persona singola o un corpo morale, la cosa s'intende di per sè. Tutt'al più è da avvertire, che se il depositante fosse un commerciante, come è molto facile, egli dovrebbe aggiungere a quelle indicazioni anche il nome della propria ditta o della propria firma mercantile, cioè il nome sotto il quale egli è conosciuto in commercio; imperocchè la ditta o la firma fa, appunto, parte del suo nome mercantile.

Se il deposito fosse fatto da un mandatario, questi, oltre al nome, cognome, condizione e domicilio del mandante, dovrebbe indicare anche il proprio nome e cognome e la qualità sua di mandatario.

Se fosse fatto da una società di commercio, si dovrebbe indicare il nome e il cognome dell'amministratore che eseguisce il deposito, la qualità sua di amministratore, la ragione sociale o il nome dello stabilimento della società da esso amministrata, e il domicilio di questa.

2.° “ Il luogo del deposito. „ Cioè, il magazzino che riceve lo merci; oppure, come dice il regolamento del 4 maggio 1873,[3] la stanza o l'ambiente in cui la merce è effettivamente depositata. Si capiscono gli scopi fiscali di questa disposizione. Però essa, non di rado, sarà causa di noie e di guai; perchè potendo

[1] Art. 1, ultimo alinea.
[2] Art. 3, § 3.
[3] Art. 2.

essere mutati i numeri d'ordine di codesti ambienti o stanze, sarà assai difficile, volta per volta, di fare le relative mutazioni sulle fedi di deposito e sulle note di pegno già emesse.

Anche la legge belga[1] pone cotesto fra i requisiti di cui devono essere provveduti i suoi *warrants* e le sue cedole. Ne tace, invece, la legge francese.

3.° " La natura e quantità della cosa depositata, col nome più noto in commercio, e con le altre circostanze che si reputino meglio opportune a stabilirne l'identità; " quali sarebbero, la natura dell'imballaggio, le marche e i segni distintivi delle merci imballate, la quantità e il peso dei campioni che, per avventura, fossero stati levati, ecc., ecc.[2]

Anche la qualità e il valore delle cose depositate potrebbero essere una indicazione opportuna a stabilirne l'identità. Tuttavia, poichè, per questo modo, come avverte la relazione ministeriale, potrebbe essere fatta più difficile la condizione del magazzino, senza vantaggio di sorta per la speditezza degli affari e anzi con pericolo di inconvenienti nei contratti sulle merci; e poichè, allorquando la fede di deposito indica la natura, la quantità della merce e ne stabilisce l'identità, essa provvede a quanto le si può domandare, essendo evidente che per le vendite si dovrà, nella più parte dei casi, ricorrere ai campioni; per tutte queste ragioni, la legge nostra, ad imitazione delle leggi francese e belga, non pone fra i re-

[1] Art. 3, § 5.

[2] Legge belga, art. 3, § 4. — Legge di Basilea, § 3. — Legge austriaca, § 10.

quisiti della fede di deposito e della nota di pegno l'indicazione della qualità e del valore della cosa depositata.

Ed è bene che sia così; imperocchè l'esperienza fatta in Francia, mentre vigeva il decreto del 26 marzo 1848 (per il quale, appunto, si richiedeva che il valore delle merci depositate fosse determinato da apposita perizia), chiarì con tutta evidenza come quell'obbligo fosse di gravissimo impaccio ai commercianti, e come a questi dispiacesse assai che persone estranee si intromettessero, per causa di perizia, nei loro affari. Per contrario, se si vuole che l'uso dei magazzini generali si introduca nei nostri costumi mercantili, è d'uopo tenere gran conto di tutti codesti scrupoli, di tutti codesti desiderii dei commercianti: altrimenti, l'istituzione rimarrà cosa morta, perchè non avvivata dal soffio della fiducia comune.

Del resto; nè il deposito, nè il prestito con pegno hanno bisogno di una perizia ufficiale; mentre, se questa sarà creduta opportuna, vi provvederanno spontaneamente le parti, e mentre, bene spesso, il prezzo delle merci depositate potrà essere facilmente determinato con tutta certezza per mezzo dei corsi del mercato. Toccherà al compratore o al creditore pignoratizio di verificare il valore delle merci depositate, quando gli sorgano dubbii sulla esattezza delle notizie fornite dal depositante. All'interesse delle parti contraenti non ha da sostituirsi violentemente la legge.

4.° “ Se la merce sia sdaziata o no, se sia o no assicurata.[1] „

[1] Legge belga, art. 3, N. 5.

107 *bis*. La legge non lo dice, ma si capisce di per sè che, oltre questi requisiti, la fede di deposito e la nota di pegno devono anche essere datate e sottoscritte.

In quanto alla data di tempo, essa mi parrebbe sempre molto opportuna per potere determinar poi con sicurezza la condizione giuridica del depositante al tempo del deposito, massime per il caso di fallimento. Se dubbii su questa data si eleveranno poi, si risolveranno colle norme poste nel Codice di commercio.[1]

Anche la data di luogo mi parrebbe opportuna, per determinare le ragioni della competenza e per conoscere se i titoli furono emessi di conformità alle leggi del paese. Tuttavia, poichè il luogo in cui sorge un magazzino generale non può ignorarsi da chicchessia, se anche ne tacesse la fede di deposito o la nota di pegno, il silenzio non potrebbe mai essere causa di difficoltà.

È necessario poi che quei titoli sieno sottoscritti dal magazzino generale che li spedisce; perchè si emettono sotto la responsabilità sua, e perchè la sua sottoscrizione è come il suggello e la prova della verità delle cose enunciate in essi.[2]

108. Ma tutti cotesti requisiti voluti dalla legge nostra sono essenziali?

Chi voglia rispondere tenendo conto soltanto della

[1] Art. 94.

[2] DAMASCHINO, Op. cit., N. 113. — MUNZINGER, Op. cit., p. 433. — Legge di Basilea, § 3. — Prog. Svizz., art. 446, N. 8.

nuda lettera della legge, può forse credere di no; perchè essa adopera la parola " indicano, „ come le leggi belga e francese adoperano queste altre " enunciano, designano, determinano, ecc.; „ tutte le quali espressioni può parere che sieno piuttosto adoperate in modo indicativo, anzichè imperativo.

Tuttavia, parecchie considerazioni ci persuadono a ritenere che quei requisiti sieno tutti davvero essenziali. Difatti, non è raro il caso, pure nella nostra legislazione, che si adoperino espressioni di forma indicativa soltanto anche per significare l'una o l'altra condizione richiesta, nulladimeno, come essenziale. Così, nell'articolo 196 del nostro Codice di commercio si dice che "la lettera di cambio è tratta da un luogo sopra un altro. „ Eppure, anche mancando la forma imperativa, nessuno dubitò mai che la rimessa da luogo a luogo non sia anzi l'essenzialissimo fra i requisiti della cambiale. Così dicasi della data di essa e della girata, e di molti altri casi che ciascuno può facilmente riscontrare da sè. Dunque, per questo riguardo, la risposta affermativa è di gran lunga preferibile alla negativa. Ma, c'è di più. Tanto la fede di deposito quanto la nota di pegno sono titoli che hanno comuni non pochi atteggiamenti giuridici con le cambiali e coi biglietti all'ordine; come a dire, la trasmissione loro per via di girata, il protesto per mancato pagamento, il regresso contro i giranti. Così essendo le cose, v'è ogni ragione per ritenere che pur quei titoli, di loro natura eminentemente circolabili, sieno sottoposti ad una forma semplice, ma ri-

gorosa e ben determinata, e dalla esatta osservanza della quale abbia a dipendere la loro validità.[1]

Oltre a tutto questo, poi, è da notare che non si intende come mai una fede di deposito o una nota di pegno potrebbe mancare dell'uno o dell'altro requisito, di cui abbiamo tenuto parola. E per vero, senza il nome e il cognome del depositante, come è possibile immaginare l'esistenza di esse? Senza nome di debitore è possibile un titolo di credito? E senza nome di proprietario è possibile un titolo che ha da rappresentare, appunto, un diritto di proprietà? Tutt'al più, la legge avrebbe potuto omettere di volere che la fede di deposito e la nota di pegno indichino la condizione e il domicilio del depositante, perchè di queste notizie non si vede l'assoluta necessità, e perchè quei titoli potrebbero perfettamente compiere gli uffici loro, anche quando ne fossero sprovvisti. Essenziale, del pari, è l'indicazione del magazzino generale che emette i due titoli, perchè senza di essa gli aventi causa del depositante non saprebbero a chi rivolgersi per esercitare i loro diritti, o di proprietà o di pegno, e non avrebbero alcuna veste giuridica per richiedere il magazzino della consegna delle merci ivi depositate. Essenziale ancora è la indicazione della natura e quantità della merce depositata, perchè senza di essa mancherebbe qualunque criterio per determinare poi l'oggetto o della vendita o del pegno che tenesse dietro al fatto deposito. Da ultimo, è bene conoscere se la merce sia o

[1] Munzinger, Op. cit., p. 433, 434.

no sdaziata e assicurata, affinchè il magazzino possa avere pronta e sicura notizia della misura dei doveri suoi verso l'amministrazione doganale e verso i depositanti. Tuttavia, quest'ultimo requisito non mi parrebbe assolutamente essenziale; imperocchè una fede di deposito e una nota di pegno potrebbero egualmente soddisfare ai proprii uffici, pur quando non indicassero che le merci sono o non sono sdaziate, che sono o non sono assicurate. Un tal requisito si ha da ritenere piuttosto d'ordine amministrativo, anzichè d'ordine giuridico.

Tutto questo avvertito, egli è però certo che la legge nostra avrebbe fatta opera migliore adoperando una formula imperativa, anzichè indicativa soltanto. Le dubbiezze nuocciono sempre a tutti.

109. Oltre ai sopraccennati requisiti, è da avvertire che, per la nostra legge, " le fedi di deposito e i loro duplicati, fino a che non siano girati, sono indistintamente soggette alla tassa fissa di bollo di lire due, da applicarsi col mezzo di una marca corrispondente, e che terrà luogo di ogni altra tassa di bollo e registro.[1] "

Come si vede, qui occorre, inaspettatamente e per la prima volta, la parola " duplicato, " della quale non si trova cenno in veruna altra parte della legge. Di regola, per " duplicato " si intende, come nelle cambiali, un esemplare perfettamente eguale al primo. Se così è, non vi essendo qui le stesse ragioni che talvolta consigliano di emettere una cambiale in parecchi esemplari, anzi essendovi fortissime

[1] Art. 33, alinea 1.

ragioni di impedire una tale emissione, affinchè non vi abbiano più titoli di proprietà o di pegno sopra un'unica merce; è naturale che le fedi di deposito e le note di pegno non possano mai essere spedite in duplicati. Che vorrà dunque significare la legge nostra? C'è ogni ragione di ritenere che per "duplicato" essa intenda designare le note di pegno che, apputo, da alcune leggi e da parecchi scrittori si sogliono denominare, benchè scorrettamente a mio giudizio "duplicati." Però, siccome tale denominazione, fuori del caso di cui diciamo, è straniera al linguaggio della nostra legge; è cosa affatto improvvida averla assunta anche qui solo. A che giova questa mutabilità di linguaggio, se non a gettare incertezza ed oscurità dappertutto?

Intorno a codesta tassa di bollo, giova ricordare ciò che si disse poco addietro (N. 99) della ritrosia che hanno i commercianti nostri a farsi rilasciare fedi di deposito e note di pegno, appunto in causa anche della tassa a cui l'emissione loro è sottoposta. La qual cosa ci prova che non sono esatte del tutto le seguenti parole che si leggono nella relazione dell'on. Castagnola: "Cadrebbe a mio avviso, egli scrive, in una grave illusione chi credesse che una riduzione delle tasse di registro e di bollo potesse far sorgere magazzini generali là dove le occorrenze del commercio non li richiedano: come chi sostenesse che, tolto questo privilegio, abbiano a mancare di magazzini i luoghi che ne sentono vivo e verace bisogno;" imperocchè, se, come dice la relazione ministeriale, non mancheranno ivi i magazzini, le loro funzioni però saranno meno pronte e proficue.

Tant'è che i delegati dei magazzini generali congregati in Bologna nell'aprile del 1875 emisero il voto, che il bollo fisso delle fedi di deposito sia ridotto a cinquanta centesimi, con l'obbligo a tutti i depositanti di prendere coteste fedi. Il voto, per una parte, mi par giusto e moderato. Soltanto non vedo la convenienza di forzare tutti i depositanti a levare quel titolo. Non è l'obbligo di levarlo che farà più frequente il commercio delle fedi di deposito; bensì la persuasione (che un dì è sperabile si insinuerà anche negli animi dei nostri commercianti), che le fedi di deposito sono ottimi strumenti di acquisto e di circolazione. Obbligare i depositanti a levare la fede di deposito, quando essi non sieno persuasi di poterne avere alcun vantaggio e vogliano anzi non usarne; è la stessa cosa, come già si avvertì (N. 100), che forzare quelle fedi a starsene chiuse e inoperose nei portafogli dei commercianti, i quali avranno pur dovuto pagare, ciò non ostante, la relativa tassa di emissione. Non ci pare che per sì magra e sottile risorsa finanziaria, converrebbe costringere i commercianti ad un atto che essi dovrebbero poter compiere o no liberamente, secondo l'interesse loro. (V. Appendice N. IV.)

110. Determinati così i caratteri giuridici delle fedi di deposito e delle note di pegno, vediamo come esse differiscano dagli altri effetti di commercio, i quali hanno pure con esse parecchi punti di analogia.

Intanto, differiscono dagli ordini in derrate e dagli ordini in merci, perchè le fedi di deposito e le note di pegno desumono il loro valore dall'effettivo depo-

sito della merce, di cui sono i rappresentanti, in qualche magazzino generale; conferiscono cioè un diritto reale su quelle merci, epperciò la nota di pegno è anche titolo di crèdito reale (N. 18). Gli ordini in derrate o in merci, per contrario, sono titoli che desumono il credito loro dalla promessa fatta dal traente di volere o consegnare o far consegnare alla scadenza una determinata quantità e qualità di merci o derrate, che, per avventura, potrebbe anche non esistere ancora o non essere a piena e libera disposizione del traente o del trattario; sono, cioè, titoli di credito personale (N. 18). Di più, non tutti gli istituti cambiarii proprii degli ordini in derrate o in merci e che questi hanno comuni con le cambiali e coi biglietti all' ordine, sono applicabili alle fedi di deposito e alle note di pegno; ma, come si è già detto, alcuni soltanto.

Differiscono dalle polizze di carico e dalle lettere di vettura, perchè questi sono titoli che, quantunque conferiscano un diritto reale sulle merci da esse rappresentate, pure non sono che stromenti e prova di un contratto di trasporto; mentre la fede di deposito è stromento di un contratto di deposito, e la nota di pegno, di un contratto di prestito con pegno; contratti che, economicamente e giuridicamente, differiscono per molti rispetti essenziali dal contratto di trasporto, come tutti facilmente intendono di per sè.

La nota di pegno poi, particolarmente, differisce dal pegno commerciale, che può essere costituito per mezzo degli altri titoli all'ordine, per le seguenti ragioni. Innanzi tutto, perchè, trattandosi di questi ultimi titoli, il pegno si costituisce mediante. regolare

girata con le parole *valuta in garanzia* o con altre equivalenti.[1] Invece, il pegno sulle merci depositate nei magazzini generali è costituito per mezzo della semplice girata della nota di pegno, senza alcuna aggiunta. Poi, l'ordinario creditore con pegno, oltrecchè, come già si avvertì (N. 21), avere il possesso reale o simbolico delle merci, deve, per di più, fare tutti gli atti necessarii alla loro conservazione.[2] Invece, il possessore della nota di pegno non è tenuto ad alcuno di questi doveri, perchè è lo stesso magazzino generale (questo solo e nessun altro) che deve provvedere alla conservazione delle merci depositate. Di più ancora; il creditore commerciale con pegno, non pagato alla scadenza, può bensì chiedere all'autorità giudiziaria e ottenere la vendita della cosa data in pegno; ma la vendita è commessa ad un pubblico mediatore o ad un notaio o a qualche altro pubblico ufficiale, e può essere sospesa per effetto di opposizione fatta dallo stesso debitore; il quale, per tal modo, può sperare ancora in una sentenza definitiva a lui favorevole.[3] Per contrario, nulla di ciò ha luogo per la nota di pegno, quando il debitore non paghi alla scadenza. Per la legge del 3 luglio 1871, il creditore non ha che a far protestare il titolo, e, otto giorni dopo, come si vedrà, egli ha diritto di far vendere le merci costituite in pegno ai pubblici incanti, senza autorità di giudice e senza formalità di

[1] Codice di commercio, art. 189.
[2] Codice di commercio, art. 191.
[3] Codice di commercio, art. 192, 193.

giudizio; epperò, egli non ha a temere opposizione alcuna che sospenda la vendita e ritardi il suo pieno rimborso.[1]

111. Anche i *warrants*, che si emettono nei *docks* inglesi, contengono, si può dire, presso a poco, le stesse notizie sopra enumerate, come quelle che sono connaturali a tale specie di titoli. Epperò, nel *warrant* si indica: il *dock* che lo emette; la stanza in cui la merce è depositata; il foglio e il numero della inscrizione sul registro; la data dell'emissione; la quantità delle merci depositate e il nome della nave che le trasportò; il nome della persona a cui le merci sono dirette; il nome della persona all'ordine della quale il *warrant* si emette; il pagamento dei diritti doganali; e la sottoscrizione dell'agente della Compagnia.

La forma del *warrant* inglese è la più semplice fra quante se ne conoscono. (V. Appendice, N. 5).

Però, in Inghilterra, oltre ai magazzini pubblici o *docks*, vi hanno, come sappiamo (N. 26), anche magazzini privati che ricevono merci in deposito e rilasciano speciali titoli. In questi magazzini, anzichè dei *warrants* propriamente detti, si emettono altri titoli conosciuti sotto il nome di *transfer-orders*. Tuttavia, la diversità del nome non importa alcuna diversità essenziale nel loro valore giuridico rimpetto ai *warrants* delle Compagnie dei *docks*; imperocchè, sì gli uni che gli altri sono trasmissibili per girata, e le merci si consegnano all'ultimo possessore del titolo, quando non vi

[1] JACCHIA, Op. cit., p. 15.

sia legale opposizione da parte di alcuno. Per altro, il commercio fa miglior viso ai *warrants*; preferendo esso la maggior garanzia che offrono le grandi e potenti Compagnie dei *docks*, alla sicurezza che possono offrire dei magazzini privati, per quanto sieno ricchi. Egli è per ciò che la negoziazione dei *transfer-orders* è molto meno facile di quella dei *warrants*, massime nelle piazze di Londra e Southampton, dove questi ultimi titoli soltanto, si può dire, popolano il mercato.[1]

Articolo II.

Trasmissione della fede di deposito e della nota di pegno.

112. Della trasmissione della fede di deposito c'è poco a dire; molto, invece, della trasmissione della nota di pegno. Ci sbrighiamo, quindi, presto nel primo paragrafo del primo di quei titoli, per occuparci a nostro agio nel secondo paragrafo della nota di pegno.

§ 1.

Trasmissione della fede di deposito.

113. Il modo più comune di sua trasmissione, quando chi vuol trasferire abbia la capacità di alienare, e il solo veramente efficace, è la girata.

Nulla, per altro, impedirebbe che tale trasferimento si operasse anche per mezzo di cessione, secondo le nor-

[1] *Relazione manoscritta del Console italiano a Londra,* Op. cit., pag. 39, 40.

me del Codice civile. S'intenderebbe allora che il cedente abbia voluto rinunciare alle forme più spedite ed efficaci della girata; senza che, per altro, il diritto di proprietà sulle merci depositate sia menomamente diminuito. Il cessionario, quindi, verbigrazia, avrebbe sempre diritto di respingere qualunque atto di pignoramento o di sequestro o di qualsiasi opposizione o vincolo si volesse porre od esercitare sulle merci depositate in un magazzino generale, tranne i casi in cui tali atti fossero permessi pur rimpetto al possessore della fede di deposito (N. 179); ed avrebbe anche diritto, quando la fede fosse separata dalla nota di pegno, di ritirare le merci anche prima della scadenza del debito per il quale furono costituite in pegno, versando nel magazzino il capitale e gli interessi del debito, calcolati fino alla scadenza; e così, via via, come vedremo di seguito. E tutto ciò perchè l'esercizio di questi diritti è inerente alla natura stessa della fede di deposito, e non già all'uno o all'altro modo di sua trasmissione.

114. La girata, del resto, così per tutti i titoli che hanno forma cambiaria, come anche, quindi, per la fede di deposito, deve sempre essere scritta su di questa o sopra qualche foglio di allungamento; [1] perchè gli effetti di commercio all'ordine devono tutte in sè contenere le ragioni e le condizioni della propria esistenza giuridica. Epperò, una girata per atto separato non sarebbe mai capace degli effetti giuridici di quella che fosse scritta sopra la stessa fede di deposito.

[1] DAMASCHINO, Op. cit., N. 136.

In quanto ai requisiti della girata, la legge nostra,[1] come la legge francese,[2] si accontenta di dire, che essa deve portare la data del giorno in cui è fatta. — Più completo, il Progetto svizzero dice inoltre che alla girata sono applicabili le discipline del diritto di cambio.[3] — La legge belga, per contrario, mentre vuole che sia datata l'emissione, tace affatto della girata; forse perchè essa stabilisce che ogni girata dei *warrants* e delle cedole deve essere inscritta nei libri del girante e del giratario.[4]

Ma basterà la data di tempo per la validità della girata, oppure occorreranno altri requisiti? Certo, pur tacendo la legge, la girata della fede di deposito dovrà necessariamente essere sottoscritta dal girante. Ma non sarà punto necessario che, a differenza di quanto è stabilito per le cambiali, essa indichi: o il nome del giratario, perchè, anzi, la legge sui magazzini generali permette, come diremo a suo luogo (N. 121), la girata in bianco; o il valore somministrato, perchè i terzi non hanno interesse alcuno a sapere per quale prezzo le merci furono vendute, e una tale indicazione potrebbe inutilmente inceppare i pronti trapassi di proprietà.[5]

Oltre a ciò si noti che, secondo la legge nostra,[6] la girata delle fedi di deposito, come anche quella delle note di pegno, è sottoposta al bollo graduale prescritto

[1] Art. 13.
[2] Art. 5.
[3] Art. 447.
[4] Art. 9.
[5] DAMASCHINO, Op. cit., N. 141.
[6] Art. 33, alinea 2.

nell'articolo 26 della legge del 19 luglio 1868, da liquidarsi in ragione della somma per cui sono girate, e con imputazione, quanto alla fede di deposito, della tassa fissa di bollo già pagata. Sul quale proposito i delegati dei magazzini generali congregati in Bologna nell'aprile del 1875, emisero il voto che alla tassa di bollo graduale sia soggetta la sola girata della nota di pegno e non più quella della fede di deposito; imperocchè, una tal girata significando vendita e consegna immediata a pronti contanti della merce, contratti identici si fanno verbalmente e non vanno soggetti ad imposta. Di più, il bollo graduale rende molte volte assai difficile l'applicazione della tassa; essendochè la tassa, in ragione della somma per cui la girata è fatta, o sarà misurata giusta la denunzia dei contraenti, e il fisco non vi crederà; o dovrà essere misurata da periti, e tutti vedono quanta sarebbe la noja e quanto il perditempo.

115. Effetto ordinario della girata è di trasmettere al giratario la proprietà del titolo girato. E tale è pure l'effetto più comune della girata di una fede di deposito. Esso, però, non è il solo possibile; giacchè la girata potrebbe avere per iscopo, anzichè di trasferire la proprietà delle merci al giratario, quello soltanto di trasferirgli un mandato di venderle o di ritirarle dal magazzino. Così, come appunto le leggi francese [1] e belga,[2] l'intende anche la legge italiana, allorchè, dice che la girata " della sola fede conferisce al giratario la facoltà di disporne (delle merci, inten-

[1] Art. 4.
[2] Art. 4.

di), salvo i diritti del creditore munito della nota di pegno. „[1] Per tal modo, mentre secondo il Codice di commercio nostro, il mandato ad esigere o a ricevere può derivare, oltrechè dalla clausola espressa posta nella girata, anche dalla mancanza nella girata di alcun requisito essenziale;[2] per la legge sui magazzini generali, quel mandato può derivare eziandio da una regolare girata della fede di deposito.

Però, in questo caso, non sorgeranno facilmente contestazioni sulla qualità e misura dei diritti trasmessi al giratario? Cioè; come si farà a distinguere il giratario che possiede la fede di deposito a titolo di proprietà, dal giratario che la possiede soltanto per procura? Estrinsecamente, come s'intende, la distinzione non sarà possibile. Tuttavia, non v'è a temere alcun pericolo; perchè, ciò non ostante, i diritti delle diverse parti interessate non andranno soggetti a verun danno per confusione od altro. Difatti, nei rapporti del giratario coi magazzini generali, il diritto che il primo ha di disporre delle merci depositate gli permetterà sempre di ritirarle o di venderle; epperò, nè il magazzino nè il terzo compratore avranno interesse a conoscere le condizioni della girata. Nei rapporti, poi, del giratario col girante, la rispettiva loro condizione giuridica, se non risulterà chiaramente dalla girata, potrà però sempre essere determinata con tutta sicurezza per altri mezzi; a mo' di esempio, coi libri loro o con la corrispondenza, ecc.[3] Vero è bene che, per tal modo,

[1] Art. 13.
[2] Art. 224.
[3] *Rapport fait au nom de la Commission* ecc., op. cit.

saranno forse più facili gli abusi di confidenza e le contestazioni. Per altro, siccome la nostra legge sui magazzini generali ammette la girata in bianco, il cui effetto può essere tantò quello di trasferire la proprietà, quanto quello di conferire un semplice mandato; così, bene essa fece a non lasciarsi impaurire da codesti pericoli d'abuso, i quali, da altra parte, saranno largamente compensati dal vantaggio che ne ritrarrà il commercio per la maggiore speditezza e segretezza con cui potrà compiere le sue negoziazioni.

116. Della trascrizione sui libri del girante e del giratario delle singole girate, e della girata in bianco diremo a proposito della nota di pegno. Qui basti avvertire che l'iscrizione della girata della fede di deposito sui registri del magazzino generale, voluta dal decreto francese del 26 marzo 1848, non è ora più richiesta nè dalla legge francese del 28 maggio 1858, nè dalla legge belga, nè dalla legge italiana; come quella che non giova a nullà, anzi importa una grave perdita di tempo.

§ 2.

Trasmissione della nota di pegno.

117. In questo paragrafo vogliamo esporre, prima, alcune notizie preliminari sul modo per mezzo del quale si esplica la funzione economica della nota di pegno, quale titolo di creditò; poi, vogliamo dire dei caratteri e requisiti della sua girata, e delle anticipazioni e degli sconti che appunto, e principalmente, per mezzo di girata si possono fare.

1.°

Notizie preliminari.

118. Poichè la trasmissione della nota di pegno si esegue sempre allo scopo di costituire appunto in pegno le merci depositate nei magazzini generali, e il pegno ha per iscopo, a sua volta, di procacciare credito al proprietario di quelle; ci pare opportuno, per meglio intendere la funzione economica e giuridica di questo titolo, secondo la nostra legge, di esporre brevemente innanzi tutto come a cotesto duplice ufficio provveda il *warrant* inglese; imperocchè questo si può dire il prototipo di tutti quegli altri congeneri titoli di credito che, per raggiungere gli stessi fini, ma con denominazioni alcuna volta diverse, pareechie altre legislazioni adottarono poi. Per questo mezzo, l'intelligenza del nostro tema sarà singolarmente facilitata, e meglio potremo giudicare del merito della nostra legge per questo riguardo.

119. Abbiamo visto (N. 96) che il *warrant* può servire e come stromento di vendita e come stromento di credito. È questo secondo ufficio che, principalmente, vogliamo óra studiare.

Chi ha delle merci in deposito presso un *dock* e abbisogna di denaro, si rivolge a uno di quei sensali (*brokers*) per il di cui mezzo si fanno anche le vendite pubbliche, il quale, di solito, assume egli medesimo, sotto la propria responsabilità giuridica e morale, l'ufficio di prestare al proprietario delle merci la somma richiesta; cumulando così sopra di sè anche la qualità

di banchiere. Il sensale si fa allora consegnare, girato in bianco, a garanzia del proprio credito, il *warrant* che rappresenta le merci depositate, e che egli o tiene presso di sè fino alla scadenza, oppure, come più di spesso accade e si dirà più sotto, rimette in conto corrente al proprio cassiere.

Naturalmente, e per ragioni evidenti, il credito è sempre fatto per una somma minore del valore delle merci. Innanzi tutto, perchè, per questo modo, esso è meglio guarentito; poi, perchè le merci, di qualunque natura sieno, vanno sempre soggette a notevoli oscillazioni di prezzo; da ultimo, perchè durante il deposito esse possono soffrire gravi alterazioni che ne diminuiscano molto il valore. Di tutti i quali accidenti i sensali, meglio di qualsivoglia altra persona, sanno tener conto per determinare poi, secondo la maggiore o minore garanzia che offrono le merci e la solvibilità del debitore, la misura del prestito. Così avvenendo le cose, mentre il *warrant* passa nelle mani del sensale, il proprietario delle merci o tiene per sè il *weight-note* (N. 96) fino alla scadenza del credito, o lo trasferisce ad altri per causa di vendita.

Se lo tiene per sè, restituito che il sensale gli abbia il *warrant* alla scadenza dietro restituzione della somma ricevuta prima a prestito, il proprietario ricupera la piena e libera disponibilità delle sue merci.

Se lo trasferisce ad altri per causa di vendita, il compratore paga a pronti nelle mani del sensale, per il cui mezzo si compie anche questa operazione, il quarto o il quinto del prezzo della vendita; pur rimanendo egli obbligato, verso il sensale, e per il re-

siduo prezzo della vendita e per la somma di cui sono gravate le merci in causa del pegno. Il sensale, ricevuto quel parziale pagamento, lo rimette al venditore, ed accredita questi sui proprii libri del residuo prezzo non ancora pagato dal compratore. E perchè di tutto vi abbia esatta e sicura notizia, il sensale fa annotazione sul *weight-note*, consegnato al compratore, e dell'acconto pagato e della residua somma dovuta e del tempo, che si dice *prompt*, entro cui questa dev'essere pagata. Trascorso il quale infruttuosamente, il sensale fa vendere le merci all'asta senza indugio alcuno, e senza formalità di giustizia.

Però, è da avvertire che il *warrant*, oltre a queste funzioni di pegno, serve anche ad alimentare, per conseguenza di esse, quei conti correnti che sono una delle più generali abitudini del commercio inglese. Difatti, appena un sensale voglia anticipare alcuna somma sopra *warrant*, lo spedisce tosto in bianco e a titolo di deposito al proprio cassiere; dal quale, per mezzo di *checks*, fa pagare al debitor suo con denaro o con effetti di commercio la somma per cui gli ha fatto credito. Così operando, si economizzano meravigliosamente e tempo e credito, e con semplici trasporti di scrittura, facilitati dai *docks* e dalla *clearing-house*, si compiono colossali operazioni di cassa, senza talvolta pur muovere un centesimo. Di più, e per tutti i casi qui studiati, si conserva il più rigoroso segreto sui prestiti conchiusi dai proprietarii delle merci depositate, perchè il cassiere, a cui si rivolge il sensale, ignora affatto il nome di quelli, ed egli non conosce che il sensale ed il *warrant* che questi gli

spedì. Da cui è anche facile intendere quanto giovamento traggano e il proprietario che piglia denaro a prestito, e il sensale che presta, e il cassiere che paga. Chè giovi al primo, s'intende chiaramente di per sè. Che giovi al secondo, si capisce quando si pensi che, per tale suo intervento, senza rischio di sorta, egli si assicura la preferenza, in confronto di qualunque altro sensale, per la vendita delle merci che si farà poi; perocchè, o per causa di pegno o per altra causa, le merci depositate nei *docks* sono destinate ad essere vendute. Di più, egli può anche farsi pagare un corrispettivo per l'opera che presta e un interesse sulla somma prestata. Giova poi al cassiere, perchè naturalmente egli si fa pagare dal sensale un interesse sulle somme per le quali si accredita in conto corrente.[1]

Per questi modi, il *warrant* rappresenta così esattamente le merci, come il biglietto di banca rappresenta la somma da esso portata; e mentre le merci, pur avendo sempre un certo valore, non di rado sarebbero costrette a giacersene inerti nei magazzini del proprietario, quand'egli non le volesse vendere a prezzi vili; il *warrant*, dando ad esse un moto continuo, ne tiene elevati i prezzi e procura al commerciante un credito più facile, più sicuro e meno costoso. Il commerciante inoltre non è più costretto, come di spesso accade negli altri paesi, a proporzionare le proprie operazioni alle risorse personali di cui egli dispone; per contrario, le può estendere, le può rapidamente moltiplicare, imprimendo loro un più

[1] LEBAUDY, op. cit., p. 93-6. — HEINE, op. cit., p. 590, 591.

ampio sviluppo. Fra le istituzioni che portarono a un grado inaudito di splendore e di universalità il commercio inglese, quella del *warrant* è senza dubbio una delle più efficaci. Si può dire che questo meraviglioso stromento giova al commercio come la cambiale, e che esso fa così rapida la circolazione, come il vapore fa rapidi i trasporti.[1]

Ma cotesto mirabile complesso di funzioni economiche mancando altrove o essendovi troppo imperfetto, non è possibile che i titoli congeneri al *warrant* inglese, come la nostra nota di pegno, producano quegli ottimi e copiosi frutti di cui è ricco il *warrant* in Inghilterra. Per molti anni ancora noi dovremo vivere di speranze. Ci fossero questo, almeno, sprone a maggiore attività!

2.°

Caratteri e requisiti della sua girata.

120. Sulle differenze fra la girata della nota di pegno e quella degli altri titoli di credito, allorchè questi si vogliano dare in pegno; sulla trasmissione della nota di pegno per mezzo di cessione, anzichè di girata; sui requisiti della girata della nota di pegno, per ciò che si riferisce: alla data, prescritta come obbligatoria dalla nostra legge[2] anche per quella, alla sottoscrizione del girante, alla indicazione del valore somministrato ed al bollo; per tutto ciò, valgano le

[1] SALVADOR, *Les docks anglais et le dock Talabot,* pag. 34.
[2] Art. 13.

cose già dette intorno alla fede di deposito (N. 110, 113, 114).

Qui vogliamo dire piuttosto della girata in bianco, la quale, come sappiamo, è applicabile così alla fede di deposito come alla nota di pegno, e di quelle altre discipline che sono proprie soltanto della nota di pegno.

121. La legge nostra,[1] di conformità al diritto inglese, alla legge belga,[2] al Progetto svizzero,[3] stabilisce il principio generale, che tanto la fede di deposito, quanto la nota di pegno possono essere girate in bianco.

All'Ufficio centrale del Senato, che pure applaudiva, in massima, al principio che ammette la validità della girata in bianco, non parve conveniente risolvere la grave questione a proposito di una legge speciale; epperò esso manifestò l'avviso che se ne dovesse rimettere la soluzione al tempo in cui si sarebbe provveduto alla riforma dell'attuale Codice di commercio. Se non che (ed è cosa degna di nota), siccome tre consecutivi progetti di legge sui magazzini generali avevano riconosciuta la validità della girata in bianco per la fede di deposito e la nota di pegno; siccome, non ostante il divieto della legge, la pratica mer-

[1] Art. 18.

[2] Art. 5. § 2.

[3] Art. 447, alinea 2. — La legge francese volle lasciare impregiudicata la cosa, dicendo soltanto (art. 5) che la girata del *récépissé* e del *warrant* dev'essere datata. Da cui si trae la conseguenza che, essendo vietata, per il Codice francese, la girata in bianco delle cambiali, vietata si ha pur da ritenere quella degli altri titoli. — DAMASCHINO, op. cit., N. 146.

cantile, spinta inesorabilmente dai bisogni del commercio, aveva trovati parecchi spedienti per eluderne il soverchio ed ingiusto rigore, e, per di più, si era certissimi che nella revisione del Codice di commercio si sarebbe ammessa la validità della girata in bianco per le cambiali; per queste considerazioni, anche il Senato si acconciò poi a riconoscerla. E così la novità, universalmente desiderata, cominciò ad essere adottata, non fosse altro, nella legge sui magazzini generali. La maggiore difficoltà, come sempre, stava nel muovere il primo passo. Ormai non v'è dubbio che quel principio si introdurrà in ogni parte della nostra legislazione commerciale con vantaggio notevolissimo di tutti.

Favoreggiatori caldissimi della girata in bianco, non ci dissimuliamo, tuttavia, che qualche abuso sarà possibile per essa; imperocchè, un commerciante di mala fede potrebbe girare o la fede di deposito o la nota di pegno dopo la cessazione de' suoi pagamenti o prossimamente a questa, e sottrarre così una parte dell'attivo suo alla massa del fallimento. Però, di tutto si può abusare a questo mondo; e guai se si volesse proibir l'uso di alcuna cosa, solo perchè se ne può abusare. Da altra parte, se i commercianti saranno così avveduti di tener sempre nota nei proprii libri delle girate eseguite e della loro data, la frode potrà essere anche facilmente scoverta e punita.

122. Per la validità della girata in bianco basta che il girante ponga il proprio nome sul titolo. Chi vorrà valersi dei diritti di giratario, metterà poi il proprio nome nel posto lasciato in bianco dal girante,

come se la girata fin da principio fosse stata fatta al di lui ordine.

Non è quindi necessario che il girante in bianco ponga alcuna data alla propria girata. Anzi, di regola, si guarderà bene dal porvela; giacchè, molto probabilmente, quella data non corrisponderebbe al giorno in cui la girata in bianco fosse poi riempita a favore di alcuno. Da altra parte, un titolo in bianco può girare per molte mani prima che gli si apponga il nome di alcun giratario, potendosi esso negoziare, come qualunque titolo al portatore, per mezzo di semplice tradizione manuale.

123. Riguardo alla girata in bianco, questa, dice la nostra legge,[1] " conferisce al portatore i diritti del (?) giratario. „ Con le quali parole essa intende significare che, riempito lo spazio in bianco da chi vuole divenir giratario, il titolo gli conferisce quei medesimi diritti ch'egli avrebbe se esso fosse già stato direttamente girato all'ordine suo.

Quindi, se sarà stata girata in bianco la fede di deposito, il giratario avrà il diritto di disporre liberamente delle merci, quando essa non sia per anco staccata dalla nota di pegno. In caso contrario, egli avrà bensì ancora la proprietà delle merci, ma non le potrà alienare se non col carico del pegno, quando già non abbia intieramente soddisfatto il creditore pignoratizio.

Se sarà stata girata in bianco la nota di pegno, il giratario avrà diritto di farsi pagare del credito suo,

[1] Ar. 18.

o diretto o ceduto, sulle merci depositate, quando il debitore non lo paghi egli; oppure di trasferire ad altri questo suo diritto per mezzo o di girata in bianco ancora, o di girata in pieno.

Se non che, la fede di deposito e la nota di pegno, come possono essere girate in bianco separatamente, possono anche essere girate in bianco insieme. In questo caso il giratario si trova costituito nella pienezza de' suoi diritti di proprietario. Egli può vendere le merci e darle in pegno, oppure trattenerle per sè e levarle dal magazzino in cui giacciono. La cosa è chiarissima, nè occorre che diciamo di più.

124. Ma al principio della validità della girata in bianco si fa dalla nostra legge una grave eccezione per la prima girata della nota di pegno separata dalla fede di deposito.

Facendo astrazione per un momento anche dalla legge, tutti facilmente intendono che quando il proprietario delle merci depositate voglia darle in pegno per averne denaro, sieno necessarie a tutela dei terzi parecchie guarentigie. È necessario, cioè, che la nota indichi le condizioni del pegno, e che di questo sia fatta menzione sulla fede di deposito, affinchè quegli che riceverà poi la fede, per causa di compera, sappia del pegno di cui sono gravate le merci vendutegli e delle condizioni di esso.

Però, innanzi di parlare dei requisiti di cotesta prima girata della nota di pegno, vogliamo rilevare alcuni difetti, per così dire, di forma della nostra legge. Intanto, non è bene che essa, prima di porre il principio generale della validità della girata in

bianco, ponga l'eccezione per la prima girata della nota di pegno. Per contrario, si avrebbe dovuto, innanzi tutto, enunciare la regola, poi l'eccezione; tanto più che il modo di esprimersi della nostra legge è tutt'altro che adatto a far capire ciò che è regola e ciò che è eccezione.[1] Inoltre, non è vero che la prima girata della nota di pegno deva sempre contenere i requisiti posti dalla legge; imperocchè, questo allora soltanto accade che la nota di pegno sia girata la prima volta e disgiuntamente dalla fede di deposito. In tale caso è facile intendere, come si è detto dianzi, la convenienza che la nota indichi le condizioni del pegno, e che di questo sia anche fatta menzione sulla fede di deposito. Ma se i due titoli saranno girati insieme, perchè mai quella prima o qualsivoglia ulteriore girata dovrà contenere le condizioni di un pegno, che appunto la girata simultanea della fede di deposito e della nota di pegno prova che non esiste ancora?[2]

Meglio avvisate, la legge belga[3] e la legge francese[4] distinguono fra il caso in cui la girata dei due titoli avvenga insieme oppure separatamente.

125. Comunque sia, per la nostra legge, la prima girata della nota di pegno deve contenere:

1.° " Il nome, cognome, qualità e domicilio del creditore "; fosse pur questi lo stesso depositante o qualche suo avente causa, che, vendute le proprie merci,

[1] JACCHIA, Op. cit., p. 18.
[2] JACCHIA, id., ibid.
[3] Art. 6, § 1.
[4] Art. 5, alinea 2.

le avesse costituite poi in pegno a proprio favore e in garanzia del prezzo non ancora pagato, facendosi restituire la nota di pegno girata all'ordine suo proprio.

La girata, dunque, ha da essere in pieno. Intorno al modo di soddisfare a questo precetto della legge valgano le cose dette a proposito della emissione della fede di deposito e della nota di pegno (N. 107). E valgano anche quelle dette allora (N. 108) intorno alla opportunità che, tanto nell'emissione della nota di pegno quanto nella sua girata, si indichino la qualità e il domicilio della persona all'ordine della quale il titolo è emesso o girato.

Qui, tuttavia, lo strascico di coteste inutili condizioni è da biasimare maggiormente, perchè, pur lo stesso Codice di commercio, a proposito del pegno commerciale, non richiede che nella girata si indichi, in modo alcuno, o la qualità o il domicilio del giratario.[1] E, allora, perchè trattandosi di pegno, com'è quello che risulta da nota di pegno, il quale dev'esser molto più rapido dell'ordinario pegno commerciale, si richiederanno maggiori formalità? Si volle seguire pedissequamente anche in ciò la legge francese,[2] senza avvertire che gli stessi più autorevoli interpreti suoi avevano già condannato quel lusso di inutili formalità.[3] Qui pure, meglio avvisata, la legge belga si accontenta che (allorquando il *warrant* si negozii separatamente dalla cedola) sopra ciascuno di questi

[1] Art. 189.
[2] Art. 5.
[3] DAMASCHINO, Op. cit., N. 147.

titoli si faccia menzione del prestito garantito con pegno e della sua scadenza; pur volendo, com'è naturale, che tale menzione sia sottoscritta sul *warrant* dal possessore della cedola, e sulla cedola dal possessore del *warrant*.[1]

Ma, perchè pure il nome e il cognome del giratario dovranno sempre essere indicati nella prima girata della nota di pegno separata dalla fede di deposito? Non si capisce davvero. Ciò che importa (e si è già detto più volte) è che sulla nota di pegno sieno indicate le condizioni del pegno, cioè la somma per cui questo è costituito e la scadenza del credito, e che di ciò sia fatta menzione sulla fede di deposito per garanzia di quelli a cui essa fosse girata dopo la costituzione del pegno. Questo e null'altro è necessario. Cosa può importare ai susseguenti possessori della fede di deposito o al magazzino generale di sapere chi sia il creditore con pegno a favore del quale fu girata la nota? Ne può forse essere comecchessia modificata la loro condizione giuridica? Il possessore della fede di deposito non sarà forse obbligato a pagare il debito portato dalla nota di pegno, sia questa posseduta e presentata o da Tizio o da Sempronio? Il magazzino generale potrà forse consegnare le merci al possessore della nota di pegno o a quello della fede di deposito, quando i due titoli non sieno presentati insieme dalla stessa persona? E chiunque detenga la nota di pegno, il magazzino non sarà forse obbligato a permettere ch'egli si paghi sul pegno,

[1] Art. 6.

quando il suo credito non sia stato soddisfatto alla scadenza? Perchè, adunque, volere che sia indicato il nome del creditore con pegno? Non è possibile rilevare la ragione di ciò in alcuna parte dei lavori legislativi che precedettero la pubblicazione della legge sui magazzini generali. Si copiò ciecamente la legge francese e non si disse mai di più.

Almeno, nei motivi che precedettero la presentazione del progetto di legge francese, una ragione, buona o cattiva che sia, è accennata; cioè, vi si dice che, poichè girando la nota di pegno separatamente dalla fede di deposito, si costituisce un pegno, è necessario che questo abbia tutti i requisiti di un contratto di pegno. Come si vede, è una ragione questa che conta assai poco; perchè altra cosa è il pegno costituito secondo le norme del diritto comune, civile o commerciale, e altra cosa è il pegno costituito sopra titoli emessi dai magazzini generali e disciplinati da apposita legge. Tuttavia, dal punto di vista della legislazione francese, la cosa potrebbe ancora essere lasciata passare; perchè nè il Codice francese di commercio, nè la legge del 28 maggio 1858 sui magazzini generali ammettono la validità della girata in bianco. Ma, per noi, sarebbe cosa affatto priva di senso; perchè, per contrario, la legge nostra sui magazzini generali ammette, come sappiamo, la validità di cotesta girata. Ora, non è egli strano che, mentre si permette di omettere il nome del giratario nelle girate susseguenti, si proibisca nella prima? Le condizioni giuridiche dei due casi non sono le stesse? E gli stessi, del pari, non sono anche gli effetti giuridici? Se il magazzino generale ha da poter

ignorare il nome della persona nelle di cui mani passerà per successive girate la nota di pegno, perchè non potrà ignorarlo addirittura da principio, quando del pegno costituito esso possa avere sicura notizia per mezzo della fede di deposito? Ad esso e ai terzi non è la persona che importa; bensì la costituzione del pegno che limita la piena disponibilità delle merci. In quanto al girante, è facile vedere che, poichè è lui medesimo che dà le merci in pegno, a lui non potrà mai essere ignoto, o al suo mandatario, il proprio creditore.

Conviene adunque correggere, e, anzichè la legge francese, seguire l'esempio del diritto inglese e della legge belga; per i quali la girata in bianco del titolo con cui si danno in pegno le merci è sempre permessa in qualunque caso.

126. 2.° " La dichiarazione della somma del credito per cui è fatta, degli interessi dovuti e della scadenza. "

La dichiarazione della somma del credito corrisponde a ciò che negli effetti cambiarii, secondo il nostro Codice di commercio, si dice indicazione del valore somministrato; indicazione che, trattandosi di note di pegno, dovrà essere espressa sempre in una determinata somma numerica, e non altrimenti, e che, tacendo la legge, si ha da potere scrivere così con lettere come con numeri; a differenza di ciò che il Codice di commercio stabilisce per le cambiali.

Si capisce la somma opportunità di codesto requisito; giacchè, quando non tutta la merce sia gravata di pegno, il debitore ha evidente interesse a potere

liberamente disporre della parte che non è soggetta a vincolo e a provar ciò a chicchessia. Che se, per contrario, la somma garantita da pegno corrispondesse al valore delle merci depositate, come assai difficilmente accadrà, allora quella opportunità mancherebbe, e mancherebbe tanto per la prima girata della nota di pegno, disgiunta dalla fede di deposito, quanto per le girate successive, fossero esse in pieno o in bianco.

Egli è per ciò che la nostra legge, di conformità a quanto dice anche la legge belga,[1] pone la seguente disposizione: " La girata della nota di pegno che non esprime la somma del credito, impegna tutto il valore della merce a favore del terzo possessore di buona fede, salvo il risarcimento contro chi di ragione del titolare o del terzo possessore della fede di credito che avessero pagata una somma non dovuta. "[2]

Se non che, la dizione della legge italiana non potrebbe essere per questo riguardo più infelice ed inesatta. Intanto, mentre qui non si avrebbe a parlare che di fede di deposito e di nota di pegno, tutt'a un tratto salta fuori, come un *deus ex machina*, una " fede di credito " di cui non è più parola in nessuna altra parte della legge, nè prima, nè dopo. " Fede di credito? " Ci vuole uno sforzo di riflessione per capire che per essa si intende significare, puramente e semplicemente, la fede di deposito e che per " titolare " s'intende la persona all'ordine della quale fu rilasciata la fede. Ed è meraviglioso che questa enorme

[1] Art. 7.
[2] Art. 19.

confusione di linguaggio non sia stata rilevata dai molti ministri e dalle molte commissioni parlamentari per le cui mani passò la legge. Ed è più meraviglioso ancora che, mentre quella disposizione fu desunta nel suo concetto sostanziale dalla legge belga, non se ne sia poi saputo imitare la chiarezza. La legge belga dice: " § 1. Il debitore e il terzo possessore della cedola, i quali, in seguito del pegno costituito sul *warrant*, sieno obbligati a pagare una somma maggiore di quella da essi dovuta, possono agire di regresso, per il di più pagato, contro chi abusò del *warrant* — § 2. Il terzo possessore della cedola può agire di regresso solidariamente contro gli anteriori giranti di essa. "[1]

Bastava, dunque, copiare l'esemplare belga. Eppure, non si seppe nemmeno copiare esattamente! E quel "chi di ragione," non è prezioso nella sua scervellata indeterminatezza? Chi sieno veramente essi dice la legge belga nel secondo paragrafo dell'articolo or ora citato.

Comunque sia, qui pure, la prima girata della nota di pegno, separatamente dalla fede di deposito, deve contenere anche la dichiarazione degli interessi dovuti. La qual cosa è nuova affatto, secondo la nostra legislazione, per un titolo che ha forma cambiaria; imperocchè gl'interessi non sono indicati mai, di regola, sulle cambiali, per non rendere incerto l'ammontare del credito. Della eccezione fatta per le note di pegno non c'è a dolersi, perchè, razionalmente, il divieto non mi

[1] Art. 8.

parrebbe giustificabile nemmeno per le cambiali. Che la pratica sia diversa è un conto. Ma quando piacesse alle parti di determinare su quelle anche la misura e il pagamento degli interessi, perchè non l'avrebbero a poter fare? Qui, poi, trattandosi di note di pegno, v'era anche una maggior ragione di far dichiarare la misura degli interessi, perchè per mezzo di quelle si constatano sempre operazioni di prestito.

Che debba, inoltre, esser dichiarata anche la scadenza del credito garantito da pegno, è di tutta evidenza.[1] Però, se questa indicazione mancasse, non mi parrebbe il caso di dichiarare la nullità della girata; perchè, quando la girata mancasse della indicazione della scadenza, si potrebbe ritenere ragionevolmente che siasi voluto conferire al giratario la facoltà di farsi pagare a piacere;[2] il quale modo di scadenza è anche ammesso per le cambiali. Tuttavia, sarà sempre cosa molto prudente di non omettere mai quella indicazione.

127. 3.° " Deve essere trascritta con le dette dichiarazioni sulla fede di deposito, con la firma del titolare e del giratario. "

Io reputo una provvida garanzia per tutti quelli a cui sarà girata la fede di deposito, posteriormente alla costituzione del pegno, che, per questo riguardo, siasi piuttosto seguito l'esempio della legge belga (N. 125), anzichè quello della legge francese. Questa, infatti, si accontenta che il giratario del *warrant* faccia immediatamente inscrivere la costituzione del pegno sui re-

[1] Legge francese, art. 5, alinea 2. — Legge belga, art. 6, § 1.

[2] RIDDER, Op. cit., pag. 108.

gistri del magazzino, e che della trascrizione sia fatto cenno sullo stesso *warrant*.[1] Come si vede, per la legge francese i terzi possessori della fede di deposito non hanno mezzi pronti per difendersi dagli inganni di chi trasferisca ad essi quel titolo senza far motto del pegno di cui sono gravate le merci.[2] Bisognerà, volta per volta, correre a consultare i registri del magazzino generale con gravissima perdita di tempo; epperò la negoziazione di quei titoli sarà sempre molto lenta. Tuttavia, è male che la legge nostra non determini, come fa per contrario la legge francese a proposito della inscrizione nei registri del magazzino, il tempo in cui quella prima girata deve essere trascritta sulla fede di deposito. Il silenzio può essere causa di ritardi pericolosi. Qui pure bisognerebbe dire: immediatamente.

E bisognerebbe anche dire con maggiore chiarezza che il "titolare" a cui accenna la legge, non è altro che il girante della nota di pegno. Se si dice girata la prima trasmissione che di questo titolo, separato dalla fede di deposito, fa il suo possessore; non si capisce perchè questi, con parola cambiaria, non si voglia dire girante, ma titolare. Pare che la legge ci trovi gusto a sollevare ad ogni passo inutili difficoltà. Imperocchè, anche supposto il caso che la nota di pegno non sia negoziata separatamente dalla fede di deposito,

[1] Art. 5, alinea 3.

[2] Il DAMASCHINO, infatti, accenna (Op. cit., N. 123) che inganni avvennero, e che i magazzini generali di Parigi, dell'Havre e di Rouen, dietro l'avviso della Banca di Francia, ora esigono sempre che il *récépissé* indichi se il *warrant* è stato o non è stato negoziato.

se non dopo alcuni simultanei trapassi dei due titoli; pure in questo caso, sarebbe l'ultimo possessore dei due titoli uniti insieme che, negoziata la nota di pegno, dovrebbe, in uno col giratario suo, trascrivere o far trascrivere la girata sulla fede di deposito e sottoscriverla anche, giusta quanto stabilisce la legge; e non già quegli al di cui ordine il magazzino generale rilasciò da principio i due titoli. Quest'ultimo non avrebbe interesse nè diritto alcuno di ciò fare; nè bene spesso gli sarebbe possibile di far ciò.

128. Oltre ai requisiti fin qui enumerati, la prima girata della nota di pegno separata dalla fede di deposito deve, secondo la nostra legge: 1.°[1] “ Essere trascritta, con le dichiarazioni accennate nel precedente articolo (art. 14), sopra il registro di cui è cenno all'articolo 10 „ (cioè sopra il registro a matrice da cui sono staccate le fedi di deposito e le note di pegno (N. 106); 2.°[2] “ Essere ancora trascritta, con le dichiarazioni accennate nel precedente articolo, sopra apposito registro nell'ufficio del magazzino generale. „ Poi, si aggiunge[3] che “ prima della trascrizione prescritta dagli articoli precedenti, non ha effetto la costituzione del pegno rimpetto all'istituzione ed ai terzi, „ avvertendo che “ se non sono identiche le dichiarazioni scritte sulla fede e sulla nota di pegno, quella che fu prima trascritta sul registro produce effetto legale sino al giudizio di falso. „

Si dura fatica a crederlo, ma è proprio vero che

[1] Art. 15.
[2] Art. 16.
[3] Art. 17.

la legge nostra peggiora, e di molto, la legge francese che, pure, era già stata fatta segno di vivissime critiche, e si accontenta della trascrizione sopra un solo registro. Bisogna proprio confessarlo; la legge nostra non seppe ancor penetrare nel vero spirito mercantile dei magazzini generali, nè intendere i bisogni del commercio, per ciò che si riferisce agli uffizii economici e giuridici dei due titoli da quelli emessi. Sono anche troppo restii i commercianti dal prendere a prestito su pegno, senza obbligarli ad atti che essi giudicano tali da compromettere il loro credito. Si vuole che l'istituzione dei magazzini generali diventi popolare in Italia ed abbia a insinuarsi nei nostri costumi mercantili; eppoi si dispiace ai costumi del nostro credito, si destano le suscettibilità del commercio, pronte e sospettose e delicate sempre, e si aumenta quella diffidenza che si dovrebbe invece attutire con ogni sforzo. Senza dire, che il possessore della nota di pegno, allorquando voglia girarla per la prima volta, potrebbe anche, molto facilmente, essere in luogo lontano da quello in cui giace il magazzino che emise il titolo. E allora, come potrà egli far trascrivere quella prima girata sui registri del magazzino? No; questa non è sapienza legislativa.

Questi sono errori che la mala esperienza fatta dalla Francia e da altri paesi ci avrebbe dovuto persuadere di abbandonare affatto, per seguire, qui pure, piuttosto l'esempio della legge belga e del diritto inglese, per cui non si richiede alcuna di quelle inscrizioni; errori, i quali bastano da soli a paralizzare gli utili effetti delle altre parti della legge nostra, e ad impedire che

fra noi attecchisca e si estenda con vantaggio di tutti l'istituzione dei magazzini generali.

E per vero, a che giova la duplice iscrizione della prima girata della nota di pegno sui registri del magazzino generale? Certo, il magazzino deve essere avvertito del pegno costituito sulle merci. Ma non c'è altro modo di avvertirlo? Non è egli vero, che se il possessore della fede di deposito non presenterà questa al magazzino simultaneamente alla nota di pegno, ciò significherà appunto che le merci sono gravate di pegno, e il magazzino si rifiuterà di consegnargliele? Che altro interesse può avere il magazzino? E perchè allora si vorranno costringere le parti contraenti a quella duplice iscrizione, onde così sia rivelato, non fosse altro che agli impiegati del magazzino e a quelli della dogana che ne ispezioneranno i registri, che le merci sono colpite di pegno? Cotesta inutile rivelazione non potrà anche danneggiare assai il credito del girante, o lasciargli almeno ciò credere; la qual cosa ne' suoi ultimi effetti è la stessa?

Nè v'è a temere alcuna colpevole collusione del girante e del giratario. Questi, difatti, costituito il pegno, tratterrà per sè la nota di pegno; sicchè all'altro non rimarrà che la fede di deposito. Ora, volesse pure il girante ingannare il terzo a cui trasferisse poi la fede di deposito, come potrà nascondergli l'esistenza del pegno, se egli, insieme a quella, non gli potrà anche rimettere la nota di pegno, e se sulla fede di deposito sarà fatta menzione della costituzione del pegno? Come sarebbe possibile dissimularlo?

Si dirà che sulla fede di deposito può anche non

essere stata fatta menzione del pegno o delle sue condizioni, e che per tal modo la buona fede del terzo possessore potrebbe ancora essere ingannata. Ed io rispondo che se, in questo caso, il terzo possessore fosse ingannato, meriterebbe di esserlo; perchè sapendo o dovendo sapere che le merci sono gravate di pegno, sarebbe d'uopo di una ingenuità infantile, per non dir peggio, se egli le comperasse senza prima conoscere le condizioni del pegno. *Vigilantibus iura succurrunt*, e le leggi non hanno ad esser fatte per gli imbecilli.

Si dirà ancora che, costituito il pegno, o il possessore della fede di deposito potrebbe falsificare la somma per cui fu espressa la costituzione del pegno, facendola minore; o potrebbe falsificarla il possessore della nota di pegno, facendola maggiore. E questi sono casi possibili. Ma sono possibili anche per le cambiali; eppure il Codice di commercio non credette opportuno di farne argomento di speciale disposizione e di impacciare fuor di ragione la pronta negoziazione di quei titoli; ben sapendo che a ciò bastano le disposizioni della legge penale. Se così è, perchè queste non avrebbero a bastare anche per la falsificazione delle somme espresse o nella fede di deposito o nella nota di pegno?

Almeno si sapesse da quali considerazioni fu mosso il nostro legislatore a porre come obbligatorie quelle iscrizioni. Ma nemmeno ciò è possibile conoscere, perchè non se ne trova parola in nessuno degli atti parlamentari relativi alla materia, e soltanto è detto nella relazione dell'onorevole Castagnola, che gli articoli sopraccitati furono trascritti " quali erano nel precedente progetto (intendi quello di Minghetti), per-

chè gli parvero provvedere acconciamente così alla generalità dei casi, come quando si verificasse l'inadempimento delle forme prescritte per la girata. „ Tale e tanta era la persuasione che le cose non potessero essere diversamente da quello che ora sono nella legge! Non fosse altro, nei motivi della legge francese qualcosa è detto. È detto cioè, che quella iscrizione è voluta, perchè l'articolo 95 del Codice di commercio stabilisce che, quando il pegno ha luogo fra commercianti residenti nello stesso luogo, deve essere registrato; epperò, non potendosi sottoporre a registrazione anche il pegno su *warrant*, si pensò di sostituirvi l'iscrizione nei libri del magazzino. Come se, trattandosi di una legge nuova e speciale, non si potesse derogare alle disposizioni del Codice di commercio, appunto come fece poi la legge del 23 maggio 1863 (art. 91)! Come se al Codice di commercio tutte le leggi posteriori commerciali dovessero necessariamente uniformarsi! Dove sarebbe allora il progresso legislativo? E la stessa Francia non vi derogò moltissime volte?

Nè io credo, come da alcuno si asserisce,[1] che la duplice iscrizione della prima girata della nota di pegno, separata dalla fede di deposito, nei registri del magazzino generale sia voluta allo scopo di fissare la data certa della costituzione del pegno; imperocchè nel nostro Codice di commercio [2] è detto chiaramente,

[1] JACCHIA, Op. cit., p. 8.

[2] Art. 94, alin. 2. Ad abbondanza si può anche osservare che, per lo stesso Codice di commercio (art. 188, alin. 2), « la data della scrittura (di pegno) può essere stabilita con ogni mezzo di prova ammesso dalle leggi commerciali; » quindi, perfino con testimonii (Cod. comm. art. 92).

che "la data delle lettere di cambio, dei biglietti e *altri titoli all'ordine*, e quella delle loro girate, si ha per vera fino a prova contraria." Che si vuole di più?

Adunque, per concludere, l'iscrizione della prima girata della nota di pegno, separata dalla fede di deposito, come anche quella delle girate successive, non ha da essere nè duplice, secondo la legge italiana, nè unica, secondo la legge francese, quella di Basilea,[1] e il Progetto svizzero,[2] ma assai meno duplice che unica, in qualunque caso; perchè una volta che il magazzino generale sia avvertito del pegno sulle merci, non v'è più nessun bisogno che lo si avverta una seconda volta.

Tale è anche il voto dei delegati dei magazzini generali italiani congregati in Bologna l'aprile di quest'anno 1875.

129. Piuttosto che queste dannose ed inutili trascrizioni, gioverebbero meglio alcuni altri provvedimenti proposti dalla legge belga.

Per essa, a mo' di esempio, se delle girate della cedola o del *warrant* non è fatta regolare annotazione sui libri di commercio del girante e del giratario, si presume che esse sieno state fatte dopo il tempo in

[1] § 4.

[2] Art. 449. — Secondo il Progetto svizzero, la prima girata del *warrant* separato dal *récépissé* deve essere accompagnata da una dichiarazione del depositario, cioè del magazzino, fatta sul titolo stesso, dalla quale risulti che la somma prestata e la scadenza del prestito sono state inscritte sui proprii libri e sul *récépissé*. Il depositario è responsabile dell'esattezza di tale dichiarazione; la quale, fino a che non sia scritta sul *warrant*, rende nullo il contratto di pegno rimpetto al terzo possessore del *récépissé*, a meno che questi non abbia notizia di esso quando riceve per girata il *récépissé*.

cui si sarebbero potute fare validamente.[1] Per la legge belga ancora, i successivi giratarii del *warrant*, separato dalla cedola, sono obbligati a farsi conoscere per lettera al primo girante, non più tardi di ventiquattro ore dopo le rispettive girate, sotto pena di indennizzo. Nella lettera devono essere indicate le condizioni della girata.[2]

E mi parrebbe opportuno, per di più, che fosse dichiarata anche nella nostra legge la facoltà accordata dal regolamento francese del 12 marzo 1859, e per la quale, a richiesta del possessore della fede di deposito o della nota di pegno, i magazzini sono obbligati a trascrivere nei proprii registri a matrice le susseguenti girate di quei titoli con l'indicazione del proprio rispettivo domicilio.[3] Imperocchè, se condanniamo l'iscrizione come un dovere generale e indeclinabile; non vediamo perchè mai si dovrebbe essa proibire, quando il giratario, d'accordo col girante, ne facesse spontanea domanda per meglio guarentire il proprio diritto.

130. Pure dal suo punto di vista, poi, la legge nostra mi pare manchevole, perchè non dice a chi incomba il dovere della duplice iscrizione; cioè, se al girante, o al giratario, o ad ambedue. E sarebbe necessario invece che fosse detto; altrimenti, sorgeranno frequenti le contestazioni fra girante e giratario, e l'uno dirà di non aver fatta eseguire la trascrizione, perchè credeva che la facesse o l'avesse fatta eseguir l'altro; e così via via.

[1] Art. 9.
[2] Art. 10, § 3.
[3] Art. 16.

Vero è bene che, essendo comminata l'inefficacia della girata rimpetto al magazzino ed ai terzi, se essa non è trascritta, il giratario avrà il massimo interesse a farla eseguire egli, per impedire che altri creditori, oltre quelli accennati nell'articolo 24, esercitino alcun diritto sulle merci depositate. Ciò però non vale ancora a chiarirci, se, dato il caso che il giratario ometta di ciò fare, il girante sia tenuto, in causa dell'omissione, a qualche responsabilità. E questo appunto bisognerebbe, invece, sapere.

Comunque sia, della omessa trascrizione non si avranno a tenere responsabili; imperocchè, i magazzini generali come è assai facile e naturale, essi possono anche ignorare del tutto in quali mani sia passata la nota di pegno, e se questa sia o non sia stata negoziata separatamente dalla fede di deposito. Quindi è che, rimpetto ad essi, non avrà efficacia se non quel pegno che sarà stato fatto inscrivere nei loro registri, quand'anche la nota di pegno sia stata già parecchie volte girata separatamente dalla fede di deposito.

131. Non è poi chiara la nostra legge, allorchè dice, che se non sono identiche le dichiarazioni scritte sulla fede e sulla nota di pegno, produce effetto legale, sino al giudizio di falso, quella che fu prima trascritta sul registro.

Intanto non si capisce a quale dei due registri si voglia accennare. Poi, supposto che non sia fatta trascrivere che la dichiarazione scritta sulla nota di pegno, e supposto che fra questa dichiarazione e quella scritta sulla fede di deposito ci sia alcuna differenza; come mai si potrà tener conto della prima trascri-

zione fatta, mentre, perchè si possa parlare di prima trascrizione, sarebbe necessario che ve ne fosse una seconda, una terza, e così via via?

Oltre a ciò, non si capisce da quale criterio si sia lasciata determinare la legge nostra a dare la preferenza alla prima, piuttosto che alla seconda trascrizione. E se, dunque, sarà il contraente di mala fede, o caduto in errore, quegli che farà prima trascrivere il pegno sui registri del magazzino; perchè codesta priorità di tempo, o fortuita o pensata, gli varrà di scudo contro la propria frode o il proprio errore? Più ragionevolmente mi pare che, nel caso di contrarie dichiarazioni, si dovrebbe dare la preferenza a quella scritta sulla nota di pegno, perchè è da questo titolo che prende origine ed efficacia il contratto di pegno, ed è più probabile che si incorra in qualche errore o si voglia compiere alcuna frode trascrivendo le condizioni del contratto sulla fede di deposito, anzichè scrivendole sulla nota di pegno; imperocchè qui la vigilanza dell'altra parte contraente dovrebbe essere sempre maggiore.

3.°

Anticipazioni e sconti.

132. Poichè la nota di pegno è un titolo di credito (reale) e un effetto di commercio, è naturale che il suo possessore abbia facoltà di procacciarsi denaro anche prima della scadenza per mezzo o di anticipazione o di sconto, girando a favore di chi anticipa o di chi sconta la nota di pegno, che per tal modo passa nelle di lui mani.

L'anticipazione o lo sconto può essere fatto da privati banchieri o da istituti di credito.

Nel primo caso, le condizioni dell'operazione sono liberamente poste dalle parti, e la legge non ci ha nulla a vedere, non essendovi di mezzo alcun interesse pubblico da difendere.

Nel secondo caso, la legge invece interviene, perchè gli istituti di credito, massime per ciò che si riferisce al tema nostro, toccando a molti gravi interessi di ordine pubblico, sono sottoposti a speciali discipline. Egli è perciò che nella legge nostra sui magazzini generali è scritto: " Tutti gli istituti di credito possono ricevere le note di pegno dei magazzini generali, regolarmente girate, in surrogazione di una delle firme che si richiedono dai loro statuti per le anticipazioni e per gli sconti degli effetti di commercio, quando due sono le firme volute, e in surrogazione di due firme quando gli statuti vogliono tre firme. "[1]

La ragione dell'articolo è così dimostrata nella relazione ministeriale: " L'art. 29 (31 della legge) provvede alla facile circolazione delle note di pegno,[2] ammettendole in surrogazione di una o due delle firme richieste dagli statuti delle istituzioni di credito per le anticipazioni e gli sconti degli effetti di commercio. È chiaro che la guarentigia offerta da un titolo così sicuro, può sostituire assai bene una o due delle firme

[1] Art. 31.

[2] Strana illusione! Come vedremo, è precisamente la disposizione di quest'articolo che pone il massimo impedimento alla pronta circolazione delle note di pegno. Quante smentite la pratica non dà tutti i giorni alle facili asserzioni dottrinali!

che son volute nelle operazioni bancarie. D'altronde è una facoltà che si concede, non un obbligo che s'imponga, e le persone preposte alle operazioni di anticipazione e di sconto negli stabilimenti di credito, potranno più agevolmente giudicare della sicurezza che offre una nota di pegno, che non della bontà di firme dietro le quali non può mai essere nulla di tanto sicuro e visibile quanto è la merce depositata nel magazzino generale. „

133. Se non che, per meglio intendere la disposizione legislativa e le parole della relazione ministeriale (le quali, a chi appena vi mediti sopra, non potranno non parere molto incerte ed oscure), parmi opportuno risalire brevemente all'origine storica di quella disposizione.

Negli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale francese del 26 marzo 1848, si leggeva: “ I banchi nazionali di sconto potranno ricevere, come seconda firma, il *récépissé* unito ad un biglietto all'ordine. Questo biglietto dovrà far menzione del *récépissé*. — La determinazione della somma da anticiparsi sul *récépissé* sarà fatta dal banco di sconto; la durata del prestito non potrà eccedere 90 giorni. La Banca di Francia e le sue succursali, e così pure le banche dipartimentali, potranno ricevere i *récépissés* come terza firma. „ Di guisa che, ognun vede, codesti istituti di credito non scontavano, a dir vero, dei *récépissés*, ma piuttosto dei biglietti all'ordine, ai quali s'aggiungevano, come aventi il valore di una firma, dei *récépissés*.[1] Il commercio pro-

[1] DAMASCHINO, Op. cit., N. 219.

testò vivamente contro questa necessità del doppio titolo, per la quale il *récépissé* non aveva virtù propria di sconto; virtù che solo, per così dire, gli era trasfusa dal biglietto all'ordine. Cosa strana, se ve ne ha! Perchè ad un titolo di credito reale venivano così anteposti dei titoli di credito puramente personale, e ad esso che poteva contenere anche molteplici firme e solidissime non si riconosceva che il valore di una firma sola. Tutto questo ci prova, ancora una volta, se mai ne avessimo bisogno, che i costumi del credito non si possono mutare improvvisamente per virtù di legge, e che una istituzione fa sempre assai difficil prova, quando non è per anco entrata nelle abitudini economiche di un paese. Erano un fuor d'opera allora i magazzini generali in Francia; epperò i titoli che vi si emettevano non potevano essere accettati se non con molta diffidenza e solo allora che erano sorretti dall'autorità di altri titoli.

Tuttavia, mutatesi in Francia le condizioni del credito, la legge del 28 maggio 1858 modificava il sopraccitato decreto ministeriale, stabilendo che "gli istituti pubblici di credito possono ricevere i *warrants* come *effetti di commercio*, dispensando da una delle firme volute dai loro statuti." [1] Di questo modo i *warrants* (cioè le note di pegno, come diciamo noi), sono trattati e ricevuti quali veri effetti di commercio che traggono da sè stessi tutta la virtù di essere scontati, e non già da un altro titolo che loro si aggiunga a tale scopo. Ond'è che la Banca di Francia

[1] Art. 11.

oggi riceve i *warrants* a due firme, come li ricevono con una sola firma i Banchi di sconto.

134. A tal punto sono ora le cose in Francia.

Per contrario, in Italia, che pure copiò evidentemente dalla Francia l'organismo della propria legge sui magazzini generali, tutto è ancor pieno, per questo riguardo, di confusione grandissima.

Chi legga attentamente l'articolo sopraccitato della legge nostra, e lo voglia interpretare per quello che suona il suo tenor letterale, può essere condotto a credere che la nota di pegno non sia già per noi un effetto di commercio che abbia virtù propria e ingenita di sconto o di anticipazione; bensì un titolo che, aggiunto ad un altro, può valere per una firma. E a tale conclusione potrebbero condurre anche le sopraccitate parole della relazione ministeriale. Certamente, ad essa conduce la pratica, benchè scarsa molto, fatta presso di noi finora dei magazzini generali. Per noi, vale a dire, si avrebbe a considerare come non fatta la saggia riforma della legge francese del 28 maggio 1858, e saremmo di un tratto ricacciati indietro ai funesti errori del decreto ministeriale francese del 26 marzo 1848. Qui pure, non parrebbe vera tanta incuria, per non dir peggio, da parte dei nostri legislatori. Eppure è così; eppure, anche avendo davanti i due modelli francesi così diversi l'uno dall'altro, non si seppe lasciar intendere con tutta chiarezza a quale dei due si voleva dare la preferenza.

Egli fu per togliere di mezzo queste dubbiezze, e per non rendere affatto inutili le note di pegno, che, trattate come ora sono da noi, non si vogliono ricevere

nè dalla Banca Nazionale, nè da parecchi altri istituti di credito, con danno gravissimo del commercio e con gravissimo discredito di quei titoli, i quali, per contrario, avrebbero pur bisogno delle maggiori cure; egli fu per tutto ciò, diciamo, che i delegati dei magazzini generali italiani congregati in Bologna nell'aprile del 1875 emisero il voto che “ sia chiaramente affermato che tutti gli istituti di credito possono ricevere le note di pegno dei magazzini generali regolarmente girate senza bisogno che sieno accompagnate da altri effetti di commercio, ritenuto sempre che le note di pegno valgono due firme. „ Soltanto a questo modo le note di pegno potranno correre sicuramente i mercati; esse che, a differenza di molti altri effetti di commercio, hanno pure a garanzia propria un diritto di pegno sulle merci.

Però, anche intorno al voto dei delegati dei magazzini generali mi si permettano due osservazioni. Vale a dire, innanzi tutto, che se una nota di pegno, presentata allo sconto, conterrà molte e buone firme, sarebbe ingiusto che essa, nulladimeno, dovesse valere per due firme soltanto. Poi, che se la legge nostra, sul tema di cui diciamo, è oscura ed improvvida, gli istituti di credito non sono obbligati ad attenervisi; ma possono anche rinunciare alla facoltà che essa loro accorda di ricevere allo sconto od in anticipazione note di pegno soltanto allora che queste sieno accompagnate da un biglietto all'ordine. Di maniera che, per conchiudere, se la legge è cattiva, gli istituti di credito avrebbero fino da ora, quando volessero, il mezzo di correggerla. Però, fino a che la stessa legge non

sarà corretta, c'è poco a sperare che quegli istituti mutino avviso. Il cattivo esempio è contagioso.

135. Comunque sia di tutto ciò, perchè una nota di pegno possa servire allo sconto o all'anticipazione è necessario che sia, come dice la nostra legge, " regolarmente girata „ all'ordine di quella persona o di quell'istituto che vuole eseguire l'una o l'altra di quelle operazioni.

Dunque, se la girata sarà in bianco la nota di pegno si potrà dire ancora girata regolarmente? Non vi ha dubbio che sì. Ammessa una volta la validità della girata in bianco, è così regolare girata questa, come quella in pieno. È irregolare la girata in bianco, secondo il nostro Codice di commercio, perchè esso non ammette per regolare che la girata in pieno; ma, poichè la legge sui magazzini generali si scosta in ciò profondamente dal Codice, si hanno da ritenere per regolari ambedue le forme di girata; tranne, come si è visto, per la prima girata della nota di pegno separata dalla fede di deposito.

Egli è però certo che se, qui pure, la legge avesse adoperato un linguaggio più chiaro, avrebbe giovato a sè ed agli altri.

136. Ed eccoci ora davanti ad una disputa gravissima, a risolvere la quale credette sapiente cosa la nostra legge serbare il silenzio.

Quelle operazioni di anticipazione e di sconto, delle quali abbiamo detto fin qui, possono anche essere eseguite dagli stessi magazzini generali?

È degna di nota la diversa vicenda toccata a cotesta tesi nei diversi progetti di legge presentati al nostro Parlamento.

Nel primo progetto, presentato fino dal 1859 dall'onorevole Lanza, la facoltà di fare anticipazioni era esplicitamente riconosciuta nei magazzini generali.[1] Il progetto Manna del 1863 ripeteva la stessa facoltà.[2] Il progetto Cordova del 1867 la limitava, lasciandone giudice il potere esecutivo. Difatti vi si diceva che, " per facoltare un magazzino generale a fare anticipazioni sulle merci di cui assume il deposito, era necessaria una speciale autorizzazione, motivata da considerazioni locali di pubblico interesse. "[3] Il progetto Minghetti del 1869, per contrario, sopprimeva affatto codesta facoltà,[4] come la vietava assolutamente il progetto Castagnola del 1870.[5] Se non che, mentre il Senato del regno, come si dirà tra breve, ristabiliva quella facoltà, la Camera dei deputati, e così la legge definitiva poi, pensarono meglio di tacerne del tutto. Vedremo, più sotto, quale sia il valore di tale silenzio.[6]

Questa alterna vicenda di permissione, di divieto e di silenzio ci prova quale sia la gravezza della tesi, e come essa divida i migliori ingegni.

137. Quali sono le ragioni del divieto?

Si dice, che non conviene cumulare in un solo stabilimento due funzioni disparate, quali sono la custodia della merce e l'anticipazione sopra di essa. Si

[1] Art. 12.
[2] Art. 25.
[3] Art. 3.
[4] Art. 30.
[5] Art. 29.
[6] Relazione Torrigiani, Op. cit.

crede che il deposito si muterebbe in pegno con probabilità di abusi, inducendo nell'amministrazione del magazzino l'incentivo ad agire con parzialità, rispetto alle merci sulle quali ha interesse diretto. Si dice, che chi ha il còmpito di *accertare*, non può *operare*; e poichè il magazzino deve accertare la natura e la qualità della merce, non è bene che la certifichi nel proprio interesse. Si dice ancora che, ammessi i magazzini a fare delle anticipazioni, il pubblico potrebbe credere che essi tenessero per sè le note di pegno migliori, discreditando le altre. Si aggiunge che anche ai pubblici mediatori è proibito di commerciare nell'industria alla quale si applicano, e che del resto nulla impedisce che presso gli stessi magazzini generali sorga uno speciale istituto per fare le operazioni di credito che ad essi sono vietate.[1] Da ultimo, si osserva che, costituito il magazzino come intermediario fra il proprietario della merce ed il compratore od il mutuante con pegno sulla merce, esso deve conservarsi intieramente estraneo ad ogni interèsse che lo possa determinare ad una pericolosa concorrenza verso i suoi medesimi clienti.

Nè di più si disse mai a conforto di quell'ostinato divieto.

138. Ma, asserire è ben diversa cosa dal provare.

Perchè ci sarebbe mai conflitto di interessi fra depositante e depositario, fra mutuante e mutuatario?

Qual'è l'interesse del magazzino generale nella sua

[1] Così riassumeva l'onorevole Castagnola, nella relazione che precede il suo Progetto di legge, le ragioni di chi voleva proibire le anticipazioni e gli sconti.

qualità di depositario? Di custodire e conservare la merce come ad esso fu consegnata, per poterla poi restituire al depositante, o a qualche avente causa da lui, e di tenerla incolume da qualunque danno non provenga o da forza maggiore o da vizio inerente alla merce, per non essere tenuto poi ad alcun risarcimento. Qual'è l'interesse suo come mutuante? Del pari, di conservare la merce come ad esso fu consegnata. Che anzi, qui l'interesse della conservazione e della custodia per lui è maggiore; perchè più sarà in buono stato la merce, e più sicuro sarà il suo diritto, cioè maggiore la certezza di essere integralmente soddisfatto del proprio credito, se mai per avventura accadesse che alla scadenza il mutuatario non gliene prestasse l'intiero soddisfacimento. Come il deposito, adunque, è un fatto che apre la via alla costituzione del pegno, questo è una garanzia del credito fatto sul deposito. Come vi possa qui essere conflitto, proprio non si vede. Si vede, invece, benissimo che ci abbia ad essere un perfetto accordo di interessi, anzi una somma di interessi maggiori da custodire e difendere. E ciò che si dice del magazzino generale come depositario e mutuante, del pari si può dire, mutate le veci, del depositante e del mutuatario insieme. Qui, anzi, il grande interesse suo di ottenere denaro a credito per mezzo del pegno delle proprie merci è di una evidenza irrepugnabile.

Interesse ad impedire cotesto duplice ufficio dei magazzini generali non potrebbero avere che i banchieri, i quali per ciò si vedrebbero fatta una grave concorrenza nello sconto delle note di pegno; concorrenza,

non v'ha dubbio, che si risolverebbe per essi in una diminuzione del saggio dello sconto. Però, quando si pensi che questa concorrenza e questa diminuzione sarebbero a tutto beneficio del commercio e dell'industria, a chi basterà l'animo di impedirle? Per lo contrario, divietando e l'una e l'altra, come assai bene osservava l'onorevole Cordova nella relazione che precedeva il suo progetto di legge,[1] si chiuderebbe una delle fonti più facili e più comode a cui attinge l'anticipazione; perchè il commercio, anzichè aprire la condizione dei proprii affari a due case, preferisce farlo con una sola, e gli talenta trattare con un grande stabilimento meglio che non con una casa privata, per le più solide guarentigie che esso gli offre, e perchè il grande stabilimento non fa commercio delle merci depositate, nè suole di regola mettere in circolazione le note di pegno scontate. La qual cosa spiega come i depositi di sete che si fanno, a mo' di esempio, alla Banca Nazionale, sieno molto più cercati di quelli dei grossisti.

Se, dunque, è di interesse comune che i magazzini generali possano fare anticipazioni sulle merci depositate, perchè si vorrà introdurre forzatamente in codeste operazioni un terzo elemento per moltiplicare le complicazioni, gli attriti, le difficoltà? Quando un carro procede bene sopra due ruote, sarebbe pernicioso consiglio aggiungervene una terza; il maggiore attrito andrebbe, per legge meccanica ed economica, a danno della forza di trazione. E poi, quando siano

[1] Relazione 30 marzo 1867. — Vedi anche Errera, Op. cit.

concordi nel lasciare alla responsabilità individuale il largo campo che le è dovuto, perchè vorremo ristringere la libertà dei magazzini e dei loro clienti?[1] Provveda ciascuno al proprio interesse; imperocchè egli è ben certo che se i privati depositanti o i portatori delle note di pegno crederanno di poter meglio provvedere ai proprii interessi, valendosi dell'opera di altri che non del magazzino generale, lo faranno sicuramente e molto volontieri. Che se, invece, credessero di essere meglio serviti dai magazzini generali, perchè non dovrebbero potersene valere; mentre questi hanno sotto mano la merce che serve di alimento alla vendita ed al prestito, rilasciano il doppio titolo che lo rappresenta, e servono di punto di contatto fra le diverse persone che hanno da esercitare alcuni diritti sulla merce depositata?[2]

Egli è per tutte queste considerazioni che l'Ufficio centrale del Senato, incaricato di studiare il progetto Castagnola, proponeva di permettere ai magazzini generali di fare anticipazioni, con queste parole: "Il nostro Ufficio centrale ha attentamente ponderate le ragioni ampiamente svolte nella relazione del Ministro circa al divieto ai magazzini generali di fare anticipazioni sulle merci in essi depositate, ma non ha saputo persuadersi della convenienza di precludere ai medesimi la facoltà di fare tali operazioni. Ripetiamolo ancora una volta: le leggi commerciali non sono, generalmente parlando, che l'approvazione data dal legislatore alle consuetudini che la pratica com-

[1] Relazione 14 marzo 1870.

[2] Vedi *Progetto* dell'onorevole Manna.

merciale ha precedentemente adottate. Ciò premesso, perchè ci staccheremo noi da usanze che ottimamente rispondono e in Inghilterra e in Italia nei depositi di sete che si fanno presso la Banca Nazionale, la Cassa di sconto e sete di Torino, e presso tanti altri particolari banchieri, e che bene corrispondono alle esigenze ed ai bisogni dell'industria nostra agricola e commerciale? Perchè non terremo conto dei voti che, per l'abolizione del divieto, emisero in Francia le Camere di commercio di Parigi, Lione, Marsiglia, Lilla, Tolosa, Saint Etienne, ecc.? Nessuna delle obbiezioni che si muovono contro la facoltà da accordarsi ai magazzini di fare anticipazioni sulle merci depositate nei medesimi, parve nè sufficientemente giustificata in fatto, nè a filo di logica dedotta in diritto dalle generali massime di legislazione commerciale vigenti. A noi parve quindi induttivo di una limitazione della libertà naturale senza motivo giustificato e plausibile, di modo che abbiamo creduto dovervi proporre la soppressione del divieto contenuto nell'ultima parte dell'art. 29.[1] „

139. Alla proposta del Senato si acconciava anche il ministro. Se non che quel progetto di legge ebbe alla Camera dei deputati singolare avventura. Ecco in qual modo ne parla l'onorevole Torrigiani nella sua relazione:

“ La vostra Commissione, preso in attento esame questo delicato argomento, ha potuto rilevare che la Commissione parlamentare, la quale riferì nel 15 di-

[1] Relazione Farina, Op. cit.

cembre 1864 sul progetto del ministro Manna ed espresse assolutamente il divieto delle anticipazioni sul deposito di merci all'art. 20, vi s'indusse, come apparisce dalla relazione dell'onorevole Valerio, quasi diremmo, per antitesi alla proposta quale era formulata nel progetto ministeriale: *Invero* (così la relazione dell'onorevole Valerio a pag. 7) *noi crediamo che, tacendo sopra questa materia, la logica del credito avrebbe condotto alla soluzione razionale, e stiamo per dire necessaria, cioè alla volontaria astensione delle amministrazioni dei magazzini di deposito dal fare operazioni sulle merci, oltre di quelle che strettamente si connettono al deposito:* ed è al partito di questo silenzio che la vostra presente Commissione si è determinata, collocandosi anche per questo oggetto nel campo di quella libertà di azione, patrocinata per la migliore delle medicine anche in fatto di commercio e di credito, ben sapendo che a riscontro della libertà sorge per legge naturale la responsabilità degli enti che ne usano, guidati dall'interesse proprio di cui il senso della responsabilità è custode severo e cautissimo. La relazione al nostro Senato del signor ministro di agricoltura e commercio, raccoglie tutti gli argomenti in favore ed i contrarii sulla facoltà da accordarsi ai magazzini generali, espressi nelle varie relazioni che precedettero i varii progetti di legge su questa materia. Fra gli argomenti in favore non possiamo pretermettere quello che si riferisce all'organizzazione ed al numero degli istituti di credito in Italia, non abbastanza diffusi e potenti per guarentire nell'ampiezza del regno la sicurezza di svolgere le operazioni

di prestito sui titoli di deposito. È questione questa che si rannoda ad un'altra più vasta sull'organizzazione del credito in Italia, di cui non possiamo qui occuparci. L'azione benefica degli istituti di credito non abbastanza diffusa e potente, epperò insufficiente in molti casi alle operazioni di cui è discorso, ci chiama anche a considerare che fra noi per le disposizioni del nostro Codice di commercio, al capitolo II degli agenti di cambio e dei mediatori, è vietato a questi *in verun caso e sotto verun pretesto, di fare operazioni di commercio o di banca per conto proprio.* Queste limitazioni consigliano viemaggiormente di lasciare la libertà ai magazzini generali per le operazioni che conciliano il loro coll'interesse dell'universale. È manifesto che, se per la natura delle cose e le condizioni in cui questi istituti si svolgono, si scorgerà maggiore convenienza di non compiere operazioni di credito com'è quella dell'anticipazione sulle merci depositate, nessuno saprà meglio valutare quelle condizioni dell'istituto medesimo, il quale prospererà accanto ad un altro che abbia seguito l'opposta via, per compiere quelle operazioni. La prosperità del primo e il decadimento dell'altro istituto segnerà allora una differenza molto più efficace dei divieti governativi. Proponendo quindi, come facciamo, di sopprimere il capoverso dell'articolo 29, mentre lasciamo liberi i magazzini generali anche per operazioni di prestito, è sottinteso che quelli fra i magazzini i quali a queste operazioni si estendessero, per ciò stesso che allora assumerebbero carattere e qualità di istituti di credito, dovrebbero incontrare e subire le disposizioni

della legge che impone a questa maniera d'istituti l'obbligo dell'autorizzazione governativa, senza bisogno di pur dichiararlo espressamente. Per tal modo non verrà insieme a costituirsi, di fronte agli istituti di credito, un privilegio in favore dei magazzini generali che facessero operazioni di banca, quali sono quelle di anticipazione.[1] „

140. E il silenzio, come si è detto, fu mantenuto anche nella legge. Che significa, dunque, esso?

Nelle discussioni tenute alla Camera dei deputati sul progetto di legge Castagnola, questi, riassumendo il parere suo, si esprimeva così: “ Se i magazzini generali saranno istituiti da persone singole o da società per cui non è richiesta autorizzazione governativa, potranno sempre fare anticipazioni senza che occorra alcuna autorizzazione. „ Da cui consegue, che se i magazzini generali fossero istituiti da società per azioni, l'autorizzazione governativa sarebbe sempre necessaria a parere del ministro.

141. Però, ragionando così, si muta la questione. Imperocchè non più si tratta di sapere, se ai magazzini generali è data o negata facoltà di fare anticipazioni; ma, in quella vece, se, allorquando un magazzino generale è esercitato da società per azioni, sia necessaria l'autorizzazione governativa. Or bene; certo che sì, giusta quanto si disse (N. 32), per la legge nostra e così come ora sono le cose, è necessaria codesta autorizzazione; ma è necessaria, non già perchè il magazzino possa fare anticipazioni, ma perchè la società

[1] Relazione del 9 dicembre 1870.

per azioni che lo esercita abbia legittima esistenza. Dunque, il silenzio della legge importa nei magazzini generali una pienissima facoltà di fare o non fare anticipazioni; facoltà che non ha bisogno di alcuno speciale riconoscimento, se il magazzino è esercitato da una persona singola o da una società in nome collettiva o in accomandita semplice o da una persona morale; facoltà che, per contrario, ha bisogno di essere riconosciuta dal Governo, se il magazzino è esercitato da una società per azioni. Però, in questo caso, tale autorizzazione si può ritenere già compresa e compenetrata in quella richiesta per la legale esistenza di tale società.[1]

Quindi è che, come sarà abolita per queste l'autorizzazione governativa (N. 32), i magazzini generali potranno fare liberissimamente anticipazioni e sconti, anche se esercitati da società per azioni.

Se a ciò si riducono le cose, non valeva la pena che se ne discutesse tanto e nelle relazioni delle Commissioni e nelle discussioni parlamentari.

142. In Francia, la legge del 24 maggio 1858 ta-

[1] La società anonima dei magazzini generali di Bologna, difatti, fa operazioni di sconto e di anticipazioni, a mo' d'esempio, senza che le sia stata necessaria a ciò una speciale autorizzazione. Introdotta la merce in magazzino ed accertatone il prezzo corrente, quei magazzini danno facoltà ai proprietari delle merci depositate di ottenere nel giorno stesso, a titolo di sconto o di anticipazione, somme per un valore non superiore alle L. 10,000. Per disporre di somme dalle L. 10,000 alle L. 25,000 occorre un giorno di più; due giorni, per quelle dalle L. 25,000 alle L. 50,000; e tre giorni, per somme maggiori. Di regola, le somme accordate da quei magazzini generali variano dalla metà ai due terzi del valore attuale del deposito, secondo la possibilità di ribasso e le difficoltà della pronta vendita.

ceva affatto del tema in discorso. L'opinione più accreditata, quindi, era che soltanto per mezzo di una speciale autorizzazione governativa i magazzini generali avessero facoltà di fare anticipazioni; non ostante che parecchie Camere di commercio delle più importanti città, avessero manifestato un voto favorevole alla libera facoltà, di fare anticipazioni.[1] Quindi è che il regolamento del 12 marzo 1859 dichiarava molto esplicitamente, che ai magazzini generali era vietato di fare, direttamente o indirettamente, qualunque operazione di speculazione sulle merci ricevute in deposito. Le quali parole, se non m'inganno, suonano un chiarissimo divieto.[2]

E bisogna dire che questo fosse anche il parere del Governo francese; imperocchè, come fu persuaso che convenisse permettere ai magazzini generali di fare anticipazioni, vi provvide per mezzo di una espressa disposizione legislativa. Difatti, nella legge del 31 agosto 1870, è detto: " Le amministrazioni dei magazzini generali potranno far credito sopra pegno delle merci depositate, o negoziare i *warrants* che le rappresenteranno. "[3]

In Francia si è capito che parlando si è più chiaramente intesi che non tacendo. Cosa che si avrebbe dovuta intendere facilmente anche in Italia.

143. In Inghilterra non c'è disposizione alcuna che permetta o proibisca ai *docks* di fare anticipazioni sulle merci depositate.

[1] DAMASCHINO, Op. cit., N. 90.
[2] Art. 4, alinea 1.
[3] Art. 3.

Tuttavia, pare che i *docks* non si valgano di tale facoltà. La qual cosa, forse, dipende dalla grande quantità di istituti di credito, dei quali è ricco quel paese, e i quali, presentando le maggiori facilità e garanzie per lo sconto dei *warrants*, fanno poco ricercata, per questo riguardo, l'opera dei *docks*. Comunque sia, là pure non c'è divieto, ed è questo che più ci importa.

144. Autorizzati i magazzini generali a fare anticipazioni sulle merci e ad un contratto di deposito aggiungendosi, o meglio sovrapponendosi, un contratto di mutuo con pegno, si mutano le relazioni fra i privati depositanti e i magazzini generali?

Un magazzino generale può diventar creditore con pegno, o perchè esso emetta all'ordine proprio la nota di pegno, o perchè il depositante la trasferisca ad esso per girata, o perchè la nota di pegno, girata prima ad altri, sia poi presentata al magazzino per essere scontata. In tutti questi casi gli effetti giuridici sono gli stessi; nè la nuova qualità di creditore con pegno che il magazzino assume rimpetto al privato depositante o all'avente causa da esso, muta comecchessia i rapporti già esistenti fra l'una o l'altra di queste persone e il magazzino generale per causa del deposito. Nessuna collisione, o anche solo contraddizione, di diritti e doveri sorge per tale sovrapposizione di contratti; e i diritti e i doveri di depositante e depositario, da una parte, si possono perfettamente accordare, come già si è detto, con quelli di mutuatario e mutuante pignoratizio dall'altra. Da una parte, il magazzino generale, anche secondo la legge comune, ha

diritto di farsi pagare con privilegio sulla cosa pignorata;[1] dall'altra, esso è responsabile, secondo le regole ordinarie, della perdita o del deterioramento del pegno avvenuti per sua negligenza, e deve fare tutti gli atti necessarii alla conservazione della cosa data in pegno, quantunque il debitore deva dal canto suo rimborsarlo delle spese occorse per tale conservazione.[2]

Le quali norme, poichè, per questo riguardo, sono anche il fondamento di quelle poste dalla legge sui magazzini generali; consegue che, pur davanti a questa legge, la qualità di depositario e mutuante con pegno e quella di depositante e mutuatario sono perfettamente conciliabili. Di qui, l'altra conseguenza; cioè, che tutto quanto abbiam detto intorno alle fedi di deposito e alle note di pegno, e diremo intorno la mancata esecuzione dell'obbligazione portata dalla nota di pegno (Capo V), si avrà ad intendere pienamente applicabile anche ai magazzini generali, allorquando alla qualità di depositarii aggiungano anche l'altra di creditori con pegno. La quale conseguenza, accettate le premesse, ci pare indeclinabile.

145. Autorizzati i magazzini generali a fare anticipazioni, non sapremmo negar loro anche la facoltà di scontare le note di pegno.

Difatti, quantunque le due operazioni dipendano da moventi economici diversi, e diversa abbiano anche la rispettiva loro natura giuridica (imperocchè, chi anticipa su pegno presta, e chi sconta compera); pure,

[1] Codice civile, art. 1879. — Codice di commercio, art. 190.
[2] Codice civile, art. 1885. — Codice di commercio, art. 191.

nei loro ultimi effetti giuridici, lo sconto e l'anticipazione sopra note di pegno si equivalgono. Ed in vero; sì per l'uno che per l'altro mezzo si viene ad acquistare quel possesso delle note di pegno, il quale attribuisce sempre ed invariabilmente la stessa somma di diritti; cioè, come vedremo nel Capo V, Sezione 1ª, di far protestare la nota in caso di mancato pagamento alla scadenza, e di far vendere poi le merci. La qual cosa accade, tanto allorchè la nota di pegno sia direttamente girata dal depositante al magazzino generale (come, più spesso, avviene per le anticipazioni), quanto allora che la nota sia trasmessa per girata al magazzino dopo che il depositante già l'abbia trasferita ad altri (come, più di spesso, avviene per gli sconti).

Articolo 3.º

Riproduzione della fede di deposito e della nota di pegno.

146. Come tutti i documenti, così anche le fedi di deposito e le note di pegno possono essere o smarrite o rubate o distrutte. In questi casi, è di tutta giustizia che chi aveva il legittimo possesso loro, immediatamente prima della perdita o del furto o della distruzione, possa essere, per mezzi idonei ed osservate certe cautele, reintegrato nella propria condizione giuridica, affinchè gli sia dato o di far valere i proprii diritti o di impedire che altri abusi del caso che lo colpì.

A questi scopi intende provvedere anche la legge nostra. Se non che, non si capisce per qual ragione

essa prenda a considerare e a disciplinare soltanto il caso di perdita, e non anche quelli di furto e di distruzione.

Siccome non v'è nessuna ragione sufficiente di distinguere fra quei casi, anzi, v'è tutta la giustizia che non si distingua; è da ritenere che l'incompletezza della legge non importi nessuna ingiusta esclusione, e che essa debbasi attribuire soltanto alla tradizionale incuria con la quale si sogliono redigere le leggi in Italia. E per vero; chi smarrisce alcuna cosa, non si trova nella stessa condizione di chi ne è derubato, per quel che riguarda l'esercizio dei diritti inerenti al possesso di quella? E, allora, perchè sarebbe diverso il trattamento giuridico? E a chi provi che un documento è stato distrutto, suppongasi dal fuoco, perchè, quando sia possibile, non gli si avrà a permettere che ne ottenga la riproduzione?

Noi, adunque, ragioniamo non soltanto sull'ipotesi speciale che la fede di deposito o la nota di pegno sia stata smarrita; ma su quella generale che taluno, contro il diritto suo, si trovi privato del legittimo possesso di quei titoli, i quali, poichè sono attributivi di diversi diritti, sono anche sottoposti a diverse discipline.

147. Cominciamo ad occuparci della fede di deposito.

La nostra legge dice: " Colui che perde una fede di deposito può ottenere per ordinanza del Tribunale di commercio, mediante cauzione e prova della proprietà del titolo perduto, che il magazzino depositario gli rilasci una seconda fede, previa pubblicazione nel

foglio destinato agli annunzii giudiziarii del luogo, e dopo che sia spirato il termine indicato nell'ordinanza per fare opposizione al rilascio della nuova fede.[1] „

Perchè, adunque, si possa ottenere dal magazzino

[1] Art. 27, alinea 1. — Vedi anche legge di Basilea, § 12. — Per la legge austriaca in caso di perdita, si segue il processo di ammortizzazione stabilito nell'art. 73 della legge generale di cambio, al quale rimanda l'art. 305 del Codice di commercio, ricordato nel § 17 della sopraccitata legge sui certificati di deposito (*Lagerscheine*). — Per la legge francese da cui copiò, in molta parte la legge nostra, chi perde un *récépissé* può chiedere e ottenere, per mezzo di ordinanza dell'autorità giudiziaria, l'emissione di un duplicato del titolo perduto, quando egli ne provi la proprietà e dia cauzione. Se perduto invece è un *warrant*, si può ottenere, per gli stessi mezzi, il pagamento addirittura della somma portata dal titolo (Art. 12). — Il regolamento per i magazzini generali d'Ancona, per il caso di smarrimento delle ricevute rilasciate al depositante invece della fede di deposito e della nota di pegno, stabilisce che il proprietario deve dichiarare per iscritto l'avvenuto smarrimento, e attendere quindici giorni per ritirare la merce o la nuova ricevuta; entro il quale periodo l'Amministrazione pubblicherà l'opportuna diffida al pubblico, alla porta dei magazzini e due volte nel Giornale ufficiale della Provincia a spese del proprietario. — Oltre a ciò, aggiunge il regolamento pei magazzini generali di Bologna, che « il nuovo *scontrino* o la restituzione della merce non potranno conseguirsi, se non previa cauzione personale riconosciuta idonea dall'Amministrazione, o cauzione in deposito di denaro pel valore delle merci. Il deposito verrà restituito sei mesi dopo e l'Amministrazione sarà liberata da ogni responsabilità verso chiunque presentasse più tardi la ricevuta precedente annullata; salvo al possessore della medesima il regresso verso chi di ragione, e salva l'azione verso il fideiussore. — Tutte le spese provocate dallo smarrimento anzidetto saranno a carico del proprietario della merce. » (Art. 4). — E nell'articolo 6 dello stesso regolamento si legge: « Nel caso di smarrimento di tali titoli (fede di deposito e nota di pegno) saranno osservate le norme tracciate dall'art. 4, compatibilmente al disposto della legge anzidetta (sui magazzini generali). Trattandosi di uno smarrimento dichiarato da un giratario, l'Amministrazione dei magazzini manderà officiosamente un avviso al titolare della ricevuta smarrita per informarlo della relativa denuncia. »

generale, che emise la fede di deposito, un duplicato di questa, è necessario che la nuova emissione sia ordinata dal Tribunale di commercio. Ma quale sarà questo tribunale? Quello del domicilio o della residenza di chi domanda la emissione del nuovo titolo, oppure quello del luogo in cui giace il magazzino generale?

La legge serba, in proposito, un silenzio tutt'altro che prudente. Nè meglio soccorre all'uopo il Codice di procedura civile. In tanta perplessità di cose, io non saprei negare a chi domanda l'emissione del duplicato il diritto di presentare la propria istanza al Tribunale di commercio del luogo in cui egli è domiciliato e risiede. Prima di tutto, perchè questo potrebbe coincidere con quello del luogo in cui sorge il magazzino generale; poi, perchè, se non coincidesse ed anzi fossero due tribunali lontani l'uno dall'altro, non intenderei per quale ragione si avrebbe a incomodare il richiedente a proporre la domanda fuori del proprio domicilio o della propria residenza. Se fosse chiamato in causa il magazzino generale, si capirebbe allora che l'istanza dovesse essere presentata al Tribunale di commercio del luogo in cui esso giace. Ma poichè il magazzino, per la riproduzione della fede di deposito, non si cita in giudizio, nè, mi pare, ha interesse alcuno a prender parte alla causa, perchè, autorizzato che sia dal Tribunale alla nuova emissione, la responsabilità sua è messa intieramente al coperto; non si vede per qual motivo si avrebbe a dire competente piuttosto il tribunale del luogo in cui trovasi il magazzino generale, anzichè quello dove è

domiciliato o risiede il chiedente che smarrì il titolo o a cui fu distrutto o rubato.

148. Per ottenere dal Tribunale di commercio l'ordinanza di riproduzione sono poi necessarie le seguenti condizioni:

1.° Che sia provata la proprietà della fede di cui si chiede la riproduzione.

E la prova si potrà costituire per qualunque dei mezzi ammessi dalle leggi commerciali;[1] perchè, come sappiamo (N. 23), per la nostra legge, tutte le operazioni che si riferiscono ai magazzini generali sono atti di commercio. Perfino, adunque, la prova per testimonii potrebbe essere assunta all'uopo, quando piacesse al Tribunale di commercio.

2.° Che si presti cauzione.

Giusto provvedimento cotesto, quando le prove presentate non bastino a ingenerare nell'animo dei giudici la convinzione ferma e sicura che la fede di deposito apparteneva davvero in proprietà a chi ne domanda la riproduzione e che questi l'abbia davvero perduta. Provvedimento che può anche essere eccessivo, allorchè quella convinzione ci sia. Se la prova sarà costituita in modo irrefutabile, perchè si vorrà costringere ancora il chiedente a dare cauzione? Vero è bene che talvolta la certezza giudiziaria può mutarsi nella verità del contrario. Però, noi supponiamo sempre che la prova sia di una evidenza invincibile. Sarà difficile il caso, ma è pur possibile.

Nulla dice la legge della misura della cauzione, della sua qualità e della sua durata.

[1] Codice di commercio, art. 92.

Il Tribunale, quindi, fisserà egli e l'una e l'altra secondo il prudente suo criterio. Però, questa indeterminata larghezza di facoltà lasciata ai tribunali è soverchia e pericolosa.

3.° Che l'ordinanza del Tribunale di commercio sia pubblicata nel foglio destinato agli annunzii giudiziarii del luogo.

Poichè non è stabilito alcun termine per tale pubblicazione, più presto il chiedente la farà eseguire e più presto egli otterrà il rilascio del nuovo titolo, sotto l'osservanza, però, di quanto si dice nel numero seguente.

4.° Che sia spirato il termine indicato nell'ordinanza per fare opposizione al rilascio.

L'ordinanza, allora, diventa subito esecutiva (numero 131).

Per questo modo, il duplicato emesso è la esatta riproduzione del titolo perduto, così come questo si trovava di essere al momento della perdita, del furto o della distruzione.

148. I suoi effetti, per contrario, sarebbero sospesi qualora fosse fatta opposizione al rilascio della nuova fede.

Ma chi può fare opposizione? Molto chiaramente si esprime la legge a proposito della riproduzione della nota di pegno. Nulla affatto dice della fede di deposito. Si ha, quindi, a ritenere, secondo le norme del diritto comune,[1] che qualunque terza persona abbia diritto di fare opposizione, la quale si reputi pregiu-

[1] Codice di procedura civile, art. 510.

dicata nei propri diritti. Per le ragioni dette dianzi (N. 147), pare che un tale interesse mancherebbe sempre nel magazzino generale presso cui le merci sono depositate, qualora esso non fosse anche giratario della nota di pegno.

Comunque sia, io non posso dissimularmi che tale facoltà di opposizione, quando non venga ristretta dentro brevissimi termini e sottoposta a rapidissima procedura, come fa la legge per la nota di pegno, recherà sempre grave danno per l'incertezza che getterà sulle sorti delle merci. Un diritto di proprietà che può essere contestato per tutta la durata di una lunga procedura, è un diritto di cui sarà difficile sempre valersi utilmente. Di per tal modo, quelle merci, anzichè poter essere liberamente e prontamente negoziate, giaceranno inerti, con danno di tutti, nei magazzini. Questo pure è un grave difetto della nostra legge, e tale, insieme agli altri, da disamorare il commercio dall'uso dei magazzini generali; tanto più, come vedremo a suo tempo (N. 179), che il fatto della perdita può autorizzare e pignoramenti e sequestri ed altre opposizioni sulle merci depositate.

149. Ed eccoci alla nota di pegno.

" Colui che perde una nota di pegno, dice la nostra legge, può nel modo stesso (intendi, nel modo indicato per la fede di deposito) ottenere dal Tribunale che ordini a suo favore il pagamento della somma dovutagli, come se fosse nelle sue mani la nota di pegno perduta, previa però la pubblicazione come sopra e la intimazione dell'ordinanza di pagamento, la quale egli deve fare al magazziniere ed al primo debitore

con elezione di domicilio nel comune in cui risiede il Tribunale. — Il debitore può opporsi all'ordinanza con citazione a breve termine, e, per decreto del presidente, anche ad ore. — Sulla opposizione del debitore o del magazziniere sarà pronunciato senza indugio nella stessa udienza, e la sentenza avrà esecuzione non ostante opposizione od appello, e senza cauzione. — Essa può ordinare provvisoriamente il deposito della somma ricavata dalla merce venduta.[1] „

Non è raro il caso che le nostre leggi siano meravigliose per inesattezza di dizione, per oscurità e confusione. Difficilmente, però, un articolo di legge può essere così arruffato, come quello di cui ci occupiamo. Eppure il tema è di sua natura chiarissimo, e ci voleva un grande sforzo di volontà per intorbidarlo tanto. Vediamo se ci riesce di capirne qualcosa.

150. Intanto si noti, che, mentre nel caso di perdita, furto o distruzione della fede di deposito, si ha diritto solo di chiedere il rilascio di un duplicato; nel caso di perdita, furto o distruzione della nota di pegno, la nostra legge permette addirittura di ottenere che il tribunale ordini il pagamento della somma portata dalla nota di pegno, quando il chiedente provi di essere il proprietario legittimo del titolo smarrito, rubato o distrutto, e presti cauzione.

Così stabilendo, la legge nostra volle seguire l'esempio della legge francese;[2] benchè questa, per essere molto più breve, sia anche molto più chiara. Tuttavia, la diversità di trattamento fra i due casi non mi pare

[1] Art. 27, alinea 2.
[2] Art. 12.

giustificata a sufficienza. Certo, il diritto ultimo del legittimo possessore della nota di pegno è quello di esser pagato alla scadenza, o di far vendere a suo profitto le merci e di agire di regresso, quando la somma ricavata dalla perdita non basti a soddisfarlo per intiero del proprio credito. Però, è anche verissimo che, naturalmente, il caso da cui esso fu colpito non gli avrebbe a conferire altro diritto fuori di quello di essere reintegrato nella precisa condizione giuridica in cui egli si troverebbe, se non avesse smarrita o non gli fosse stata rubata o distrutta la nota di pegno; reintegrazione che, appunto, sarebbe perfetta se il tribunale ordinasse il rilascio di una nuova nota di pegno. Ordinare il pagamento di un debito che può anche non essere ancora scaduto, mi pare cosa molto nuova; a meno che l'ordine non sia per il tempo avvenire. In ogni caso, non v'era sufficiente ragione di mutare quanto già la legge stabiliva su questo tema per la fede di deposito.

Quindi è che merita lode, per questo riguardo, il Progetto svizzero, allorchè stabilisce che, pure nel caso di perdita di un *warrant*, il proprietario ha solo diritto di ottenere il rilascio di un duplicato di esso.[1]

151. Comunque sia di ciò, i modi di ottenere codesta ordinanza di pagamento hanno ad essere, giusta la nostra legge, quei medesimi per i quali il proprietario della fede di deposito può ottenere che gli sia rilasciato un duplicato del titolo smarrito.

[1] Art. 456.

Quindi, ciò che si è detto intorno al Tribunale competente, alla prova della proprietà, alla cauzione ed alla pubblicazione dell'ordinanza nel giornale degli annunzii giudiziarii, vale anche per la nota di pegno.

Per la quale, tuttavia, sono richieste altre formalità, come quella che l'ordinanza di pagamento sia fatta intimare al magazziniere (dice la legge) ed al primo debitore, con elezione di domicilio nel Comune in cui risiede il tribunale.

L'intimazione, oltre che al primo debitore, anche al magazzino generale, mi pare opportuna, affinchè questi impedisca che l'illegittimo portatore della nota di pegno eserciti alcun diritto sulle merci depositate. Anzi, mi parrebbe ciò opportunissimo, benchè ne taccia la legge, pur trattandosi di fede di deposito; perchè, anche in questo caso, può darsi che l'illegittimo portatore si presenti al magazzino per esercitare alcun diritto di proprietà, e che il magazzino, nulla sapendo o della perdita o del furto o della distruzione, non possa impedire tale usurpazione di diritti. Ma, perchè la legge dice " magazziniere, " anzichè magazzino; mentre questo, come assai di spesso accade, può essere esercitato anche da una società? Mutevolezza di linguaggio giuridico, la quale dinota, non foss'altro, molta incuria di redazione.

Ma ciò che riesce inestricabile è quanto si riferisce alla elezione di domicilio. Il proprietario della nota di pegno smarrita o rubata o distrutta deve eleggere domicilio nel Comune in cui risiede il tribunale. Ma, qual tribunale? Quello che emanò l'ordinanza di pagamento? Forse che questo provvedimento giudizia-

rio già non supponga che il proprietario sia domiciliato o risieda nella giurisdizione di quel tribunale? E se non sarà quel tribunale, quale dunque sarà? Forse quello del luogo in cui sorge il magazzino generale, o l'altro dove è domiciliato o risiede il primo debitore? Bisognerebbe saperlo per intenderne qualcosa.

Però, qualunque sia di cotesti tribunali, perchè il proprietario che ottenne ordinanza di pagamento dovrà eleggere domicilio presso l'uno o l'altro di essi? L'opposizione che si volesse fare a quell'ordinanza non si avrebbe a promuovere davanti a quel medesimo tribunale che la emanò?[1] E allora a che serve quella elezione di domicilio?

Tutte domande a cui non sappiamo rispondere, e che di tanto in tanto ci fanno sorgere il dubbio, che, anzichè l'oscurità della legge, sia la pochezza della mente nostra quella che ci toglie di poter rispondere.

152. Ma, appunto, a chi spetta il diritto di opposizione?

È cosa davvero singolare che, mentre di ciò nulla si dice a proposito della fede, e quindi si lascia che qualunque terza persona possa fare opposizione (N. 149); qui, invece, si dica che essa spetta di diritto al primo debitore. Se non che, quantunque il terzo alinea dell'articolo che studiamo riconosca solo in questa persona un tale diritto, nell'alinea quarto si parla anche del " magazziniere „ come di quegli, esso pure, sull'opposizione del quale si deve tosto pronunciare sentenza. La negligenza e l'imprecisione non potrebbero essere maggiori.

[1] Codice di procedura civile, art. 511.

Del resto, lasciato anche da parte ciò, non sappiamo intendere perchè si riconosca il diritto di opporsi all'ordinanza di pagamento anche al magazzino generale come tale; cioè, quand'egli non sia anche o non sia stato giratario della nota di pegno. Avvertito che sia dell'ordinanza emanata, e quando esso impedisca a chiunque, il quale non sia lo stesso proprietario munito d'ordinanza, di esercitare alcun diritto sulle merci colpite di pegno; che danno può temere il magazzino, messo così com'è al sicuro da ogni responsabilità? E se non ha da temere alcun danno, e quindi non ha interesse alcuno da difendere, perchè gli si vorrà dare il diritto di muovere opposizione all'ordinanza di pagamento? Il magazzino è parte estranea al conflitto, e a lui poco ha da importare che per creditore sia riconosciuto o quegli che ottenne ordinanza di pagamento od altra persona.

153. Da chiunque sia fatta la opposizione, essa deve assumere la forma di citazione.

La citazione si fa a breve termine,[1] il quale, per decreto del presidente del tribunale di commercio, può anche essere di alcune ore soltanto. Sulla opposizione il tribunale deve pronunciare sentenza nella stessa udienza, e la sentenza ottiene immediata esecuzione, non ostante opposizione od appello. E fin qui le cose sono chiare.

Ma la legge aggiunge: " e senza cauzione; „ benchè, poi, dica (la qual cosa si risolve ancora in una cauzione) che la sentenza può ordinare prov-

[1] Codice di procedura civile, art. 154.

visoriamente il deposito della somma ricavata dalla merce venduta. “ Senza cauzione! „ Ma, da parte di chi? Naturalmente, da parte di chi riesce vittorioso nella contestazione giudiziaria. Dunque, se l'opposizione o l'appello sarà interposto dal primo debitore o dal magazzino generale, chi ottenne ordinanza di pagamento dovrà ancora dare cauzione? E si dice ancora; perchè, giusta quanto si è detto poco sopra, egli una cauzione l'avrà già dovuta prestare per ottenere quell'ordinanza. Ne dovrà dunque prestare un'altra? E della prima, allora, che avverrà? Rimarranno ambedue, o la prima gli sarà restituita? Ma, appunto, quando cesserà cotesta prima cauzione? Qui pure ci sentiamo incapaci di rispondere.

Si avverta poi, che la legge, a proposito della nota di pegno, nulla dice del termine entro cui l'opposizione deve esser fatta; mentre per la fede di deposito stabilisce, come si è visto, che il termine è fissato dal tribunale nello stesso provvedimento che ordina la riproduzione del titolo. Per contrario, qui, più che mai, era necessario ristringere entro brevissimi confini, non solo il termine per citare in giudizio chi ottenne l'ordinanza di pagamento, ma pur quello per presentare l'atto di opposizione. L'interesse dell'opponente non basta a guarentire i diritti dell'altra parte in causa.

154. Fin qui, di conformità alla nostra legge, abbiamo sempre ragionato sull'ipotesi che la fede di deposito e la nota di pegno sieno state perdute da chi possedeva separatamente quei due titoli. Ma, ben può accadere che il loro simultaneo possessore li perda am-

bedue, e quando essi non sono ancora separati l'uno dall'altro. In questi casi e in quelli analoghi di furto o distruzione, come si potrà ottenere la riproduzione di quei titoli?

Istessamente, mi pare, come nell'ipotesi della perdita della fede di deposito separata dalla nota di pegno; imperocchè non si vede ragione di distinguere fra questi due casi. Per godere della pienezza dei diritti che il possesso simultaneo di quei due titoli conferisce, è necessario che il titolo complessivo smarrito sia riprodotto sotto forma di duplicato. In questo caso, naturalmente, non si farebbe luogo alla procedura speciale stabilita per lo smarrimento della nota di pegno; imperocchè questa, non separata ancora dalla fede di deposito, non ha di per sè alcun valore giuridico.

155. Al diritto inglese tutti codesti procedimenti paiono di gravissimo impaccio; epperò la riproduzione dei titoli o smarriti o rubati o distrutti si fa molto più rapidamente.

Appena accada l'uno o l'altro di questi casi, il proprietario del *warrant* ne dà tosto avviso al pubblico, almeno per quattro giorni di seguito per mezzo del *Public Ledger*, il giornale dell'alto commercio. Ciò fatto, egli deve chiedere all'amministrazione del *dock*, che emise il *warrant*, il rilascio di un duplicato di questo, unendo alla sua istanza una copia dell'avviso fatto inserire nel *Public Ledger* e una dichiarazione per la quale egli si obblighi a garantire la Compagnia da qualunque reclamo le si muovesse contro per ciò. Trascorsi che sieno almeno sette giorni

dalla inserzione dell'avviso, l'amministrazione del *dock* rilascia il chiesto duplicato. Le merci, frattanto, sono trattenute a cominciare dal giorno in cui fu comunicata la perdita del *warrant* al *dock*, e non sono consegnate a chi pure presentasse poi il *warrant* perduto, se non dietro ordine speciale del segretario della Compagnia.

Che se si trattasse di merci consegnabili a giorno fisso, e prima che potesse essere compiuta questa breve procedura, la Compagnia avrebbe anche diritto di dispensare da tutte codeste formalità. Però, in tal caso, essa usa farsi consegnare dal proprietario, a propria garanzia, il prezzo di stima delle merci depositate; prezzo che essa non restituisce prima che sia trascorso il termine sopra indicato e il proprietario non garantisca la Compagnia da qualunque reclamo avvenire.[1]

Non vogliamo negare che questa rapidità di procedura e l'assenza d'ogni intervento di giudice non possano esser causa di qualche disordine e di qualche abuso. Ma, come non ne è grandemente giovata la prontezza delle negoziazioni e l'efficacia del credito! Certo, soltanto in un paese come l'Inghilterra, dove la fede mercantile è assai più rispettata che altrove, sono possibili tali meravigliosi esempi. Ma gli altri paesi, e l'Italia anche, non vi avranno proprio nulla da imparare?

[1] Rapporto manoscritto del Console italiano a Londra. Op. cit., pag. 39 e 40. — Vedi anche, Heine, Op. cit., pag. 593, 594.

Articolo 4.°

Di alcuni altri diritti derivanti dal possesso della fede di deposito e della nota di pegno.

I.

156. Non è cosa difficile che o il primo possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno o qualche possessore successivo di ambedue i titoli, non abbisogni dell'intierezza delle merci depositate, così in caso di vendita come in caso di pegno; anzi, che gliene basti una parte soltanto. La qual cosa può dipendere o dagli speciali bisogni del depositante o del successivo proprietario, oppure anche dalle condizioni del mercato, punto favorevoli, per il momento, ad operazioni di molta entità.

In tal caso è facile capire come i due primitivi titoli rilasciati, e i quali rappresentano la totalità delle merci depositate, possano anche essere di grave impaccio al loro proprietario. Rendere possibile, adunque, e facilitare anzi la divisione delle merci in tante parti quante piaccia al proprietario, e surrogare i due titoli primitivi con altrettante coppie di titoli quante sono le parti fatte o che si vogliono fare; ecco l'utile cómpito che si propongono alcune legislazioni, e del quale appunto intendiamo ora parlare brevemente.

157. Traendo la sostanza della sua disposizione dall'articolo 15 del regolamento francese del 12 marzo 1859, la legge nostra dice: " Ogni possessore della fede di deposito, congiunta alla nota di pegno ha di-

ritto di richiedere che i prodotti depositati sieno divisi in più parti a sue spese, e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede distinta colla relativa nota di pegno, in surrogazione del titolo complessivo ed unico che sarà ritirato ed estinto. „[1]

È naturale che sia richiesto il possesso simultaneo dei due titoli per ottenere siffatta divisione delle merci; imperocchè soltanto esso appunto ne conferisce la piena e libera disponibilità, e questa è necessaria per compiere tali operazioni. Difatti; se taluno non possedesse che la fede di deposito, quella divisione sarebbe impossibile, perchè le merci si troverebbero già colpite di pegno a favore del possessore della nota, e questi, certamente, non vorrà mai permettere che si diminuiscano le condizioni di garanzia del credito suo. Però, io penso, che se il creditore, d'accordo col debitore, si prestasse egli pure a restituire la nota di pegno, e si accontentasse poi di ricevere per l'integrale valore del suo credito tante altre nuove note di pegno, quante occorressero a raggiungere questa somma; io penso, dico, che pure in questo caso il magazzino generale non potrebbe giustamente rifiutarsi a permettere quella divisione, ed a rilasciare, dietro restituzione e distruzione dei primitivi titoli emessi, altrettante fedi di deposito e note di pegno, quante sono le parti fatte delle merci. Il magazzino non ci ha nulla a perdere; dunque, non si intenderebbe la ragione del rifiuto. Del resto, ciò che può fare, nel caso or ora supposto, il possessore della fede di de-

[1] Art. 12.

posito, è evidente che non potrebbe fare il possessore della nota di pegno disgiunta dalla fede di deposito; perchè in lui mancherebbero e qualsivoglia ragione di interesse per ciò fare ed anche la possibilità giuridica di far ciò.[1]

S'intende, poi, di per sè che la divisione delle merci debba essere fatta a spese del richiedente, e che il magazzino possa far sorvegliare tale operazione nell'interesse proprio, affinchè il numero dei nuovi titoli emessi corrisponda esattamente a quello delle parti fatte delle merci. Anzi, delle operazioni stesse di divisione potrebbe incaricarsi il magazzino, quando o se ne fosse riserbato il diritto nei proprii regolamenti o ne avesse assunto l'obbligo per via di contratto. E s'intende anche facilmente che i due titoli primitivi devano essere restituiti o distrutti; e ciò, non tanto per garanzia del magazzino, il quale, per mezzo dei proprii registri, potrebbe sempre svelare la mala fede di chi si valesse ancora di quelli, quanto piuttosto

[1] Su questo proposito si legge nel regolamento per i magazzini generali di Ancona: « Dietro domanda del proprietario, all'atto del ritiro della merce nei magazzini generali, ed anche posteriormente, potrà questa essere divisa in varie parti, compatibilmente alla sua natura, non inferiori ad un minimo discrezionale, da determinarsi d'accordo con l'Amministrazione. » (Art. 16).

E nel regolamento per i magazzini generali di Bologna, presso a poco con le stesse parole: « Dietro domanda del proprietario ed analogamente a quanto è detto per le merci schiave di dazio (Vedi articolo 19) e per quelle esenti, si potrà tanto all'introduzione di esse merci in magazzino, che dopo, dividere una partita in più, compatibilmente alla natura di esse, e non inferiori ad un minimo discrezionale, da determinarsi dall'Amministrazione. — Osservando il disposto dell'art. 12 della legge 2 luglio 1871, gli aventi interessi potranno richiedere altrettante ricevute separate. » (Art. 14).

per garanzia dei terzi, ai quali il possessore dei titoli rinnovati negoziasse poi in mala fede i titoli primitivi. Quelli, infatti, vedendo che il girante rimette loro e una fede di deposito e la relativa nota di pegno, potrebbero naturalmente credere davvero che egli avesse anche la piena e libera disponibilità delle merci da quelle rappresentate. Quest'inganno, per contrario, importa impedire.[1]

158. Anche per il diritto inglese, come è assai facile pensare, sono permesse coteste divisioni delle merci depositate nei *docks* (N. 96). Il richiedente paga le spese occorrenti all'uopo e quelle per la emissione dei nuovi *warrants*, mentre il primo *warrant* è sempre rilasciato gratuitamente. Se per la emissione dei nuovi *warrants* non occorre che le merci escano di magazzino, o che vi si facciano entrare, o che sieno di nuovo pesate, essi vengono rilasciati tosto che si restituisca il *warrant* primitivo e si indichi quanti lotti si devono fare delle merci e a favore di chi. La formula adottata è ordinariamente questa: " *Please to divide the within.* „ Qualora le merci abbisognino di qualche manutenzione prima della divisione, i nuovi *warrants* non si rilasciano che a manutenzione compiuta, e su di essi viene anche indicato il peso di prima e il nuovo peso.

Però nuovi *warrants* si rilasciano anche allorquando si voglia vendere soltanto una parte delle merci depositate nel *dock*. In questo caso (il quale si avvicina molto a quello di cui diciamo nel numero seguente)

[1] SAUZEAU, Op. cit., pag. 162.

si gira il *warrant* primitivo a favore della persona a cui si vuole far consegnare quella parte di merci, indicando nella girata sotto quali condizioni ha da esser fatta la divisione. La formula adottata è la seguente: " *Deliver to bearer* etc., *in favour of.* „ Si noti però, che se le merci così distratte per una parte dal *warrant* non sono levate dal *dock* entro due giorni dall'avvenuto trasferimento di proprietà, per esse pure deve essere emesso un nuovo *warrant.*[1]

II.

159. Alcun'altra volta, per contrario, anzichè piacere al depositante o a qualche suo avente causa di far dividere le merci per meglio provvedere alla vendita loro, gli potrebbe convenire, o per le condizioni del mercato o per lo stato delle merci o per ragioni sue particolari, di ritirarle dal magazzino, pur quando esse o per l'intierezza loro o per una parte soltanto fossero colpite di pegno.[2] Così potendo essere le cose, è bene che si permetta al possessore della fede di deposito di avere la pronta, libera e piena disponibilità delle proprie merci, pur quando non sia ancora venuta la scadenza della nota di pegno; sempre che egli

[1] Rapporto manoscritto, ecc., Op. cit., p. 36 e 37. — HEINE, Op. cit., pag. 592, 593.

[2] Per il caso che non vi abbia pegno e si voglia estrarre una parte soltanto delle merci depositate, il regolamento per i magazzini generali di Napoli stabilisce: « Ove la partita di merci non fosse ritirata per intiero, l'Amministrazione, ritenendo la fede di deposito e la nota di pegno presentate, rilascierà altro titolo consimile per la rimanenza. » (Art. 32).

sia pronto a soddisfar questa per tutto l'ammontare della somma capitale e degli interessi.

Vero è bene che al creditore (qualunque esso sia, e quand'anche fosse quindi lo stesso depositante (N. 125) che, per il pagamento del prezzo dovutogli, avesse costituite in pegno a proprio favore le merci vendute, trattenendo per sè la nota di pegno); vero è bene, diciamo, che potrebbe anche non piacere a lui di ricevere prima della scadenza il pagamento del credito suo; perchè può essere che a lui quella somma non abbisogni appunto per la scadenza pattuita, e che egli, di conformità a questa, abbia anche regolati i proprii affari, sicchè gli riesca di incomodo trattenere presso di sè una somma per la quale non gli si presenti nessun pronto ed idoneo impiego. In questo caso, obbligando il creditore a ricevere contro sua voglia il pagamento, oltrecchè la fede contrattuale, si violerebbe anche la legge, la quale dice che il possessore di una cambiale (a cui, anche per questo riguardo, la nota di pegno è parificata) non può essere costretto a ricevere il pagamento prima della scadenza.[1] Che se ha da essere lecito al debitore di fare il proprio vantaggio, egli però non ha da procacciarselo con danno del creditore, od anche solo offendendo i di lui diritti.

160. A quest'uopo provvede la legge italiana stabilendo, che " il possessore di una fede di deposito separata dalla nota di pegno può ritirare la merce depositata anche prima della scadenza del debito per

[1] Codice di commercio, art. 231.

cui fu costituita in pegno, versando nel magazzino generale il capitale e gli interessi del debito, calcolati sino alla scadenza „ e che “ questa somma sarà pagata al possessore della nota di pegno contro restituzione della medesima. „ [1]

La quale disposizione, non distinguendo la legge, si ha da applicare tanto al caso in cui il creditore sia conosciuto, assenziente e presente (fosse puro lo stesso magazzino generale, per causa di anticipazione o di sconto [N. 136 e seguenti]), quanto al caso in cui egli sia sconosciuto, dissenziente e assente; essendochè per l'uno e per l'altro vi può essere lo stesso interesse ad applicare quel procedimento.

Tuttavia, egli è certo che se interverrà un amichevole accordo fra debitore e creditore, gli interessi, anzichè pagati sino alla scadenza, potranno anche essere pagati per un tempo minore; imperocchè il creditore, ottenendo il rimborso della somma mutuata, ne può disporre liberamente per i proprii affari e cavarne quel profitto che l'interesse rappresenterebbe appunto. Anzi, si può dire che la disposizione della nostra legge sia posta solo nell'ipotesi che il creditore sia o sconosciuto o assente o dissenziente; perchè, in caso contrario, non vi ha dubbio che debitore e creditore potrebbero liberamente pattuire fra loro, l'uno di pagare il debito, l'altro di restituire la nota di pegno, senza che fosse comecchessia necessario l'intervento del magazzino. Questo, difatti, non può mai rifiutare la consegna delle merci (tranne nei casi sopraccennati di perdita, furto o distruzione) a chi gli presenti la fede di deposito insieme alla nota di pegno; tanto più quando que-

[1] Art. 21.

sta sia anche quitanzata. La qual cosa il debitore dovrà sempre avere la prudenza di fare che sia, per rimuovere qualunque causa di futura contestazione fra lui e il magazzino generale.

161. Ma se al possessore della fede di deposito non facesse comodo di ritirare tutta la merce depositata e colpita da pegno, ma una parte soltanto; potrebbe egli ciò fare depositando, ben s'intende, la somma corrispondente al valore della parte di merci che egli vuole estrarre dal magazzino con gli interessi relativi?[1]

Tace la legge nostra di ciò. Per altro, io non vedrei alcun sufficiente motivo di vietare quella parziale estrazione. Ciò che importa si è che il possessore della nota di pegno sia garantito de' suoi diritti. Ora, che questa garanzia sia costituita da merci o da denaro, poco gli deve importare; imperocchè *egli*, quando il possessore della fede di deposito soddisfaccia all'obbligo suo alla scadenza ed anche quando non vi soddisfaccia, non ha se non il diritto di ricevere altrettanto della somma prestata con l'aggiunta degli interessi.

Anzi, quel pagamento parziale anticipato gli potrebbe anche giovare. Difatti; supposto che alla scadenza egli non sia pagato e che le merci sieno diminuite di valore, egli, per mezzo della somma depositata presso il magazzino generale, avrebbe, per quella parte di credito che corrisponde alla parte estratta, una garanzia proporzionale maggiore di quella che gli

[1] Per il caso che la merce non sia colpita di pegno si veda la nota 2 di pag. 211.

può offrire la parte di merci non estratta e che sarà fatta vendere poi agli incanti pubblici (N. 173 e segg.).

Però, affinchè ciò sia permesso, è necessario che le merci, delle quali si vuol fare una parziale estrazione, sieno di tal natura per cui il loro valore di mercato rimanga inalterato, pur distratta una parte di esse dall'altra; come se, essendo depositate cento botti di vino al prezzo di lire mille la botte, se ne estraessero, prima della scadenza della nota di pegno, cinquanta botti, versando nella cassa del magazzino il corrispondente valore di lire cinquanta mila. In questo caso, quando non muti poi il mercato, mille lire varrebbe ciascuna botte estratta, e mille lire varrebbe, del pari, ciascuna botte lasciata ancora in deposito nel magazzino.

Per contrario, se le merci fossero assortite, e l'attual loro valore dipendesse dal potersi comperare le une insieme alle altre; allora quella parziale estrazione non si dovrebbe permettere, perchè ne verrebbe scemata la garanzia del possessore della nota di pegno; come se si trattasse di legnami lavorati di diversa lunghezza, o di mobiglio per camere, e così via via.

Che se la merce colpita da pegno non fosse che una parte della merce depositata, le cose non procederebbero altrimenti. O il possessore della fede di deposito vuole estrarre tutta la merce colpita di pegno, ed egli agirà conformemente a quanto stabilisce la legge (N. 161). O non intende estrarre che una porzione di codesta parte, ed egli depositerà la somma corrispondente alla porzione estratta. La cosa è chiarissima.

Tale è anche il voto emesso dai delegati dei magazzini generali italiani congregati in Bologna l'aprile del corrente anno 1875. Esso suona così: " Che sia permesso a colui, il quale, avendo una partita di merci in deposito nei magazzini generali, ha ricevuto su di esse un'anticipazione mediante girata della nota di pegno, di fare estrazioni parziali di dette merci, sempre quando queste sieno tutte omogenee di qualità, e purchè egli lasci in deposito ai magazzini generali quella parte della somma anticipatagli che sta in proporzione con la parte della merce impegnata che vuole estrarre. "

162. Le quali disposizioni desunse la legge nostra dalle leggi francese[1] e belga.[2] Se non che, quest'ultima pone delle discipline molto più diffuse, benchè, mi pare, poco aggiungano alla brevità della legge francese e italiana, e vuole che, allorquando creditore e debitore non si accordano sulle condizioni del pagamento, il debitore non possa far il deposito della somma dovuta, se prima il creditore non sia stato costituito in mora a ricevere. Ora, questa costituzione in mora mi pare tutt'altro che adatta ad affrettare la consegna delle merci al debitore, scopo supremo a cui mirano tutte codeste disposizioni legislative. L'occasione favorevole può fuggire rapidamente, e la costituzione in mora essere compiuta proprio allora che il debitore trova profondamente mutate intorno a sè le condizioni del mercato; le quali tutti sanno con che súbita

[1] Art. 6.
[2] Art. 10, 11.

rapidità e per che imprevedute vicende, non di rado, mutano.

A ciò si aggiunga l'altro incomodo di non potere mettere a deposito la somma dovuta presso il magazzino dove sono depositate le merci. Passi ancora per i magazzini privati. Ma perchè negare codesta facoltà con effetto legale ai magazzini pubblici? Per questo riguardo mi paiono meglio avvedute le leggi francese ed italiana. E penso io pure coll'espositore dei motivi della prima legge, che se il credito con pegno prenderà quegli sviluppi che tutti desiderano, i magazzini generali saranno stabilimenti provvisti di vasti mezzi finanziari, sicchè il commercio potrà in essi riporre la maggiore fiducia che nessun deposito di merci e nessun deposito di denaro, per rilevanti che sieno, correranno presso di loro alcun pericolo. Senza dire del comodo grandissimo e del risparmio di tempo che offrono i depositi presso i magazzini, dove il possessore della fede può simultaneamente pagare il prezzo e ritirare le merci.

CAPO V.

MANCATA ESECUZIONE DELL'OBBLIGAZIONE PORTATA DALLA NOTA DI PEGNO.

163. Come il debito portato dalla nota di pegno può essere pagato alla scadenza (caso del quale appena accade che ci occupiamo di sfuggita altrove (N. 174 e segg.); così può anche non essere pagato. È di questo caso che precipuamente vogliamo parlare.

A tale uopo dividiamo il Capo in tre Sezioni. Nella prima diciamo del protesto della nota di pegno e della vendita delle merci coperte da pegno; nella seconda, dei diritti del creditore sul prezzo delle merci vendute; nella terza, del regresso contro i giranti della nota di pegno e della fede di deposito.

SEZIONE I.

Del protesto e della vendita.

ARTICOLO 1.°

Protesto.

164. Poichè la nota di pegno si atteggia, anche secondo la nostra legge, a titolo cambiario, importava

assicurare ad essa quel medesimo trattamento giuridico che, per la più pronta e sicura esecuzione loro, le leggi stabiliscono a favore delle obbligazioni cambiarie. Il primo atto di questa speciale procedura di esecuzione è appunto il protesto; quell'atto pubblico, cioè, che ha per iscopo di accertare in modo ufficiale il mancato soddisfacimento di un'obbligazione cambiaria alla scadenza, e di aprire la via all'esercizio dell'azione cambiaria.

165. È facile capire come per questo modo anche i crediti portati da nota di pegno si avvantaggino nella comune fiducia, e come questa si farà più e più sempre meno restìa a valersi di quella forma di credito. Imperocchè, quando si ingenererà in tutti il convincimento che le merci costituite in pegno non sono una vana mostra, che aspetta una lunga procedura giudiziaria, soggetta a mille pericoli e a mille peripezie, per tradursi in qualcosa di veramente efficace, ma una garanzia pronta e sicura ne' suoi effetti; allora, la nota di pegno diverrà uno dei titoli di commercio più solidi ed accetti. Anzi, le note di pegno hanno da vincere in credito le stesse cambiali; perchè queste, come s'è detto molte volte, e giova sempre ricordare, riposano soltanto sul credito personale del debitore, cioè sull'opinione della solvibilità sua alla loro scadenza; mentre le note di pegno, che sono titoli di credito reale, riposano sulla certezza che, non pagate alla scadenza, il creditore si pagherà da sè col prezzo delle merci ch'egli farà vendere.

166. Però, il protesto è un mezzo obbligatorio o fa-

coltativo per accertare il mancato pagamento della nota di pegno alla scadenza?

Per la nostra legislazione, non vi ha dubbio che il protesto è obbligatorio sempre e indeclinabilmente; perchè esso è obbligatorio per le cambiali, e perchè la legge sui magazzini generali dice, che il protesto delle note di pegno si deve fare " secondo le disposizioni del Codice di commercio relative ai biglietti all'ordine.[1] " Anzi, nel Codice è detto, che nessun atto per parte del possessore della cambiale può supplire al protesto, e che la clausola " senza spese e senza protesto " od altra che dispensi dal protesto, esclude la qualità di cambiale e la converte in un semplice assegno di pagamento.[2]

Chiunque, impertanto, voglia poter agire con azione cambiaria contro tutti i condebitori di una nota di pegno non pagata alla scadenza, dovrà sempre necessariamente far levare il protesto, tranne che l'azione sia promossa contro il principal debitore del titolo (N. 206). Come nessun atto da parte del creditore, così nessun patto fra questi e alcuno dei condebitori suoi può dispensare da ciò. Una nota di pegno non pagata alla scadenza e non protestata, non potrebbe mai essere capace di effetti cambiarii, ma soltanto di effetti commerciali, da trattarsi con le norme comuni del diritto commerciale; perchè, come ci è noto (N. 23), tutte

[1] Art. 22. — Legge francese, art. 7.

[2] Art. 261. — Per tutta questa parte del tema, la quale riguarda l'esercizio dell'azione cambiaria, io rimetto il lettore, una volta per tutte e per più larghi sviluppi, ai due seguenti miei libri: *La lettera di cambio*, ecc. Firenze, Pellas, 1869. — *Sul progetto per la riforma del Codice di commercio*. Milano, Hoepli, 1874.

le operazioni relative ai magazzini generali sono dichiarate di commercio dalla nostra legge.

Codesta indeclinabile necessità del protesto, però, non è sentita dalla legge belga sulle cambiali del 30 maggio 1872; la quale, con notevole ardimento, stabilisce: "I protesti per mancanza di ... pagamento ... possono essere sostituiti, se il portatore vi acconsente, da una dichiarazione che accerti il rifiuto della persona richiesta di ... pagare. La dichiarazione del rifiuto di pagare deve essere fatta, al più tardi, la vigilia dell'ultimo giorno utile per levare il protesto. — Le dichiarazioni previste dall'articolo precedente sono fatte sull'effetto o per atto separato. Sono datate e sottoscritte dalla persona richiesta di ... pagare, ecc.[1] „ Per altro, è da avvertire che questa disposizione della legge belga sulle cambiali non è applicabile ai *warrants*, perchè la legge del 18 novembre 1862 che li regola, dice bensì che il debitore che non paga alla scadenza deve essere " costituito in mora;[2] „ ma non dice che cotesta costituzione debba proprio esser fatta per mezzo di protesto. Dunque, poichè il protesto è un mezzo eccezionale che non può essere adoperato, se non quando sia espressamente consentito; per la legge belga i *warrants* non si potranno far protestare. Il quale mi pare un grave difetto; perchè la prova che il creditore, in caso di contestazione, dovrà fare della costituzione in mora del debitore,[3] gli

[1] Art. 66, 70.

[2] Art. 13, § 1.

[3] Con sentenza del 15 gennaio 1870, la Corte d'appello di Torino giudicò, che nelle obbligazioni di dare e di fare, che devono essere

potrà far anche sciupare un tempo notevole, e ritardare così quella prontezza di esecuzione su cui riposa tanta parte del credito delle note di pegno, o dei *warrants* che si voglia dire.

Anche per la legge ginevrina [1] e per il progetto svizzero [2] i *warrants* non pagati alla scadenza devono essere protestati come le cambiali.

167. Stabilita, per regola generale e secondo la legge nostra, la indeclinabile necessità che la nota di pegno sia protestata, la levata del protesto è tutta affidata alla diligenza di chi possiede quel titolo alla scadenza, chiunque esso sia; cioè, o del creditore originario o di alcun suo avente causa.

E poichè per noi si ammette che pur gli stessi magazzini generali hanno diritto di ricevere le note di pegno, o facendo su di esse anticipazioni o scontandole; ci ha nessun dubbio che il protesto si possa anche far levare da quelli a proprio favore, quand'essi non ne abbiano ottenuto il pagamento alla sua scadenza.

168. Come poi, per la cambiale, il protesto si leva o contro l'accettante o contro il trattario; per la nota di pegno si leva contro il debitore che per primo la girò, non altrimenti che se si trattasse di un biglietto all'ordine.

eseguite al domicilio del debitore (ed è appunto il caso delle note di pegno) od in un luogo determinato, la costituzione in mora, determinata dalla sola scadenza del termine e senza bisogno di alcun atto, non si verifica se il creditore non prova di essersi inutilmente presentato dopo la scadenza al luogo dove l'obbligazione si doveva eseguire (Codice civile, art. 1223)

[1] Art. 4.

[2] Art. 452.

169. E dev'essere levato da un notaio o da un usciere, assistito da due testimonii.

Il notaio o l'usciere richiesto non può ricusarsi a ciò, sotto pena di multa estensibile a lire cinquecento, oltre il risarcimento dei danni. Per di più, i notai e gli uscieri sono tenuti, sotto pena di destituzione e delle spese e dei danni verso le parti, di dare copia del protesto ai richiedenti e di registrare i protesti per intiero, giorno per giorno e per ordine di date, in un registro particolare numerato, firmato e tenuto nelle forme stabilite pei repertorii.[1]

170. Il protesto si leva il giorno successivo a quello della scadenza. Se tale giorno è festivo, si leva il giorno dopo non festivo;[2] ricordate, per le note di pegno pagabili a vista (N. 126), le disposizioni del Codice di commercio[3] intorno alla presentazione al pagamento ed alla scadenza delle cambiali a vista.

In ogni caso, si avverta che per il pagamento delle note di pegno, come per quello delle cambiali, non sono ammesse dilazioni di grazia o di favore, nè di uso o di consuetudine locale.[4]

171. Anche per ciò che si riferisce al luogo in cui si leva il protesto, non tutte le discipline poste nel Codice di commercio per le cambiali e per i biglietti all'ordine sono applicabili alle note di pegno. Qui non vi hanno accettanti o trattarii o indicati al bisogno.[5]

[1] Codice di commercio art. 259, 262.
[2] Codice di commercio art. 248.
[3] Art. 246.
[4] Codice di commercio, art. 247, 220, 221.
[5] Codice di commercio, art. 259.

Tuttavia, qui pure vi ha un debitore, cioè, chi per primo girò la nota di pegno. Dunque, il protesto si dovrà levare in suo confronto alla sua residenza o al suo ultimo domicilio conosciuto, quando se ne ignori l'attuale residenza. Del resto, e in qualunque caso, se c'è errore o falsità di indicazione del luogo anzidetto, il protesto deve esser preceduto da un atto di perquisizione, nel quale il notaio o l'usciere faccia fede delle ricerche eseguite per ritrovarlo.

Pure nel caso di fallimento del debitore, il protesto, anzichè al domicilio dei sindaci, dovrebbe essere ancora levato al domicilio suo.[1]

172. Per contrario, le disposizioni del Codice di commercio, circa le forme dell'atto di protesto, sono in massima tutte applicabili anche alle note di pegno. Esso, quindi, dovrà contenere: la trascrizione esatta della nota di pegno e delle sue girate (non già dell'accettazione e delle raccomandazioni, perchè quel titolo non ne porta) e l'intimazione di pagare; poi dovrà indicare: la presenza o l'assenza del debitore, i motivi del rifiuto di pagare, e l'impossibilità o il rifiuto di sottoscrivere.[2] E così via via.

Articolo 2.°

Vendita.

173. Levato il protesto, il possessore della nota di pegno ha diritto di far procedere alla vendita delle merci da essa rappresentate.

[1] Damaschino, Op. cit., N. 178.
[2] Codice di commercio, art. 260.

E perchè il creditore possa rimborsarsi prestamente di tutto il suo credito, la legge nostra,[1] di conformità alla legge francese,[2] stabilisce che si può far vendere il pegno otto giorni dopo il protesto, compreso il giorno del protesto, non avuto riguardo a qualunque distanza di luoghi. Nel progetto ministeriale, questo termine era di tre giorni soltanto; ma l'Ufficio centrale del Senato lo estese a giorni otto, com'è nella legge, dietro l'osservazione che i tre giorni mal si potevano accordare con le disposizioni dell'articolo 27 (29 della legge), le quali prescrivono la notificazione dell'incanto per la vendita cinque giorni prima (Il progetto diceva 10). E questo è verissimo. Per altro, sarebbe ottima cosa che le disposizioni della legge fossero raccordate fra loro in modo da permettere al creditore di poter procedere alla vendita súbito dopo la levata del protesto; imperocchè più, in quest'ordine di cose, la esecuzione terrà dietro rapidamente al mancato soddisfacimento dell'obbligazione, e più le operazioni di credito su note di pegno cresceranno nella fiducia dell'universale.

Egli è per ciò che, all'uopo, mi pare meglio provveda la legge belga, allorquando dice che il creditore, ventiquattro ore dopo la costituzione in mora del debitore, può essere autorizzato a procedere alla vendita delle merci;[3] benchè poi questa legge, per mezzo di altre disposizioni, di cui diremo più sotto, riduca a presso che nulla l'efficacia della rapidità di questa prima parte del procedimento.

[1] Art. 22, alinea 1.
[2] Art. 7, alinea 1.
[3] Art. 13, § 1.

174. Potrebbe accadere che prima della esecuzione della vendita, ma dopo il protesto, il debitore si risolvesse a pagare. In questo caso, naturalmente, il creditore non avrebbe diritto di rifiutare l'offerta; sempre che però gli si rimborsassero le spese di protesto e quelle altre che già egli avesse fatte per procedere alla vendita, compresi gli interessi di mora. Altrimenti, egli potrebbe rifiutare il rimborso offertogli e lasciar libera la via alla procedura di vendita.

Se il creditore rifiutasse ingiustamente, il debitore avrebbe diritto di depositare giudizialmente la somma dovuta, secondo le norme che il Codice civile e quello di procedura civile stabiliscono per l'offerta reale e per il deposito. Vedremo più sotto, se in questo caso al debitore sia anche data facoltà di opporsi alla vendita.

Del resto, il debitore ha diritto di procedere al deposito giudiziale della somma dovuta, pur quando insorgano contese intorno alle condizioni del pagamento e sia o non sia già stato levato il protesto.[1]

175. Ma non è soltanto l'ultimo possessore che ha diritto di far vendere le merci. La legge nostra, dietro l'esempio della legge francese,[2] dice: “ Il girante che abbia pagato il possessore (intendi della nota di

[1] Tale facoltà è espressamente riconosciuta dalla legge belga, previa costituzione in mora della parte contraria. A chi fa il deposito si rilascia una ricevuta, che tiene luogo del *warrant* pagato e quitanzato. Sulla somma depositata è libero ai creditori di esercitare i proprii diritti. Se l'attuale possessore del *warrant* non è conosciuto, si deve depositare una somma eguale al valore delle merci, stimate da un perito eletto dal tribunale (art. 11, § 1, 2, 3, 4).

[2] Art. 7, alinea 2. — Prog. Svizz., art. 453.

pegno), è surrogato ne' suoi diritti e può far procedere alla vendita otto giorni dopo la scadenza e senz'obbligo di costituzione in mora.[1] „

Per intendere questa disposizione, bisogna sapere che nel progetto sui magazzini generali, presentato dal governo francese al Corpo legislativo, non era previsto il caso che la legge francese e la legge italiana ora suppongono, e che è pure naturale e possibilissimo quindi; non si prevedeva, cioè, il caso che qualcuno fra i giranti della nota di pegno (fosse anche il soscrittore primitivo) pagasse il possessore alla scadenza ed in tempo da evitare la levata del protesto. Trovato possibile, invece, il caso dalla Commissione del Corpo legislativo, incaricata di studiare quel progetto di legge, fu voluto regolare con apposita disciplina. “ Senza dubbio, diceva il relatore di quella Commissione, la merce non può essere venduta, se il *warrant* si trova ancora nelle mani di chi lo ha pagato. Se non che, importa che pur questi possa trarre partito dal *warrant* per rimborsarsi di ciò ch'egli ha pagato al creditore. Epperò a lui non si può negare l'esercizio di quei diritti che il protesto, appunto evitato, gli avrebbe conferiti. A noi è parso che il *warrant* quitanzato sia prova bastevole del suo pagamento. „

Ripetiamo; l'ipotesi delle due leggi è possibilissima. Però, la dizione della legge francese è un po' diversa da quella della legge italiana. La prima, difatti, dice: “ *souscripteur primitif;* „ la legge italiana: “ girante. „ Da cui si rileva che, per questo riguardo, la legge no-

[1] Art. 22, alinea 2.

stra è più larga della legge francese; perchè ciò che questa non consente che al soscrittore primitivo, l'altra consente a tutti i giranti della nota di pegno, compreso quindi anche il soscrittore primitivo di essa. Preferisco la legge italiana.

176. Dalle quali cose si chiarisce come la condizione fatta dalla legge sui magazzini generali al soscrittore primitivo della nota di pegno, differisca notovolmente da quella che fa il Codice di commercio al soscrittore di un biglietto all'ordine.

Chi si obbliga per biglietto all'ordine, se paga alla scadenza, estingue affatto l'obbligazione e il titolo da cui questa deriva; nè egli si può ritenere sostituito nei diritti del creditore pagato, perchè, per quel riguardo, non vi hanno più debitori. Non così, per contrario, avviene della nota di pegno. Il soscrittore primitivo che paga alla scadenza (o anche dopo il protesto) ha diritto di rivolgersi al possessore della fede di deposito, al quale, o egli stesso o qualche suo avente causa, abbia negoziato il titolo, e di chiedergli il pagamento di quella parte del prezzo delle merci vendute che, appunto, per causa del pegno di cui queste erano gravate, non fu pagato. E allora: o il possessore della fede di deposito paga, e chi pagò la nota di pegno gliela deve rimettere quitanzata, e colla rimessione questi estingue ogni suo diritto; o il possessore della fede di deposito non paga, e chi pagò la nota di pegno ha diritto di far vendere le merci e di pagarsi sul prezzo ricavato sino a concorrenza del proprio credito; salvo, per di più, il diritto di regresso per quella parte di credito che non fosse possibile

soddisfare col prezzo ricavato dalla vendita (N. 203 e segg.)

La quale differenza di trattamento giuridico dipende dalla diversa natura dell'obbligazione che assume chi sottoscrive un biglietto all'ordine e chi sottoscrive una nota di pegno.

Il primo, in corrispettivo dell'obbligo di pagare alla scadenza la somma portata dal titolo, riceve dal prenditore di questo un valore ad essa equivalente; e quindi, se paga alla scadenza, si trova per quel riguardo nelle stesse condizioni economiche di prima. Ricevette per cento, e restituì per cento. Ogni ragione di credito e di debito, dunque, è estinta. Il secondo, in corrispettivo dell'obbligo di pagare alla scadenza la somma portata dal titolo, riceve bensì dal prenditore di questo un valore equivalente ad essa; ma, poichè egli, a garanzia del credito ottenuto, dà in pegno le proprie merci, queste, se egli vuole vendere poi, non le può vendere che per un valore di tanto minore del loro valore effettivo, di quanto è l'ammontare del prestito garantito da pegno. Da cui deriva, che se egli paga alla scadenza il possessore della nota di pegno, si trova bensì di avere restituito altrettanto di quello che prima ricevette; ma si trova ben anche di aver ricevuto, come prezzo di vendita, un valore molto al disotto di quello che le merci avevano. Dunque, per questo minor prezzo non ricevuto prima, egli ha un diritto di credito contro chiunque si trovi possessore della fede di deposito; perchè questa, appunto, egli non potè trasferire che già gravata di pegno. Se gli si negasse un tale diritto, egli ver-

rebbe ad essere danneggiato di tutta la differenza del prezzo non ricavato prima dalla vendita.

177. Opportunamente, poi, la legge riconosce nel girante che paga alla scadenza la nota di pegno, il diritto di poter agire per la vendita delle merci, anche senza essere munito di protesto.

Questo, difatti, non ha altro scopo che di accertare nei rapporti del creditore col debitore il rifiuto di pagamento. Ora, siccome, per contrario, il debitore ha pagato ed ha reso impossibile il protesto; così, il possesso del titolo di credito, cioè della nota di pegno restituitagli dal creditore, è la prova più sicura che il girante di esso ha veramente diritto di agire contro l'attuale possessore della fede di deposito per la vendita delle merci; diritto, l'esercizio del quale doveva necessariamente la legge far decorrere da altro termine che non è quello del protesto, imperocchè, come diciamo, questo appunto manca. Per parità di trattamento, il termine è qui pure di otto giorni, i quali decorrono da quello della scadenza. Se non che, mentre, trattandosi di protesto, negli otto giorni si computa pur quello della levata del protesto; trattandosi di pagamento volontario alla scadenza, gli otto giorni devono cominciar a decorrere dal giorno immediatamente successivo a quello della scadenza, perchè il debitore ha tutto il giorno della scadenza a suo favore per poter pagare, e perchè *dies a quo non computatur in termino.*

Nè occorre, dice la legge, alcuna costituzione in mora dell'attuale possessore della fede di deposito. Innanzi tutto, perchè chi pagò il possessore della nota di pe-

gno è molto probabile ignori chi quegli sia, potendo il titolo essere passato per molte mani dopo che fu da lui negoziato. Poi, perchè, portando la fede di deposito scritta sopra di sè la costituzione del pegno e le condizioni di questo, il suo possessore attuale necessariamente conosce anche la scadenza dell'obbligazione garantita, e quindi può sempre tenersi pronto a pagare per quel tempo, se gli piaccia evitare la vendita delle merci.

178. Vediamo ora se questa vendita possa mai alcuna volta essere sospesa.

Tema questo che si rannoda naturalmente ad un altro; a quello, cioè, della sequestrabilità o della non sequestrabilità delle merci depositate nei magazzini generali; e che ci pare conveniente far precedere dallo studio di questo secondo, per maggior chiarezza di trattazione.

179. Ecco il testo della nostra legge: " Tranne i casi di smarrimento delle fedi di deposito e delle note di pegno, di controversia nel diritto di succedere, e di fallimento, o cessione di beni, non si ammetterà pignoramento, nè sequestro, nè altra opposizione o vincolo qualsiasi sulle cose depositate nei magazzini generali.[1] "

Dunque, la regola è che le merci depositate nei magazzini generali sono libere da qualunque vincolo od opposizione che ne impedisca la piena e libera disponibilità, da qualunque legge il vincolo o l'opposizione sia posto; diversamente di ciò che avviene delle

[1] Art. 20.

merci giacenti in altri luoghi, sulle quali i creditori dei proprietarii possono esercitare tutti quei diritti che le leggi civili e commerciali permettono. La quale specie di immunità e di diritto di asilo mercantile, concessa ai depositi fatti nei magazzini generali, è stabilita allo scopo di meglio invogliare il pubblico a valersi di una istituzione che, mentre, da una parte garantisce efficacemente i diritti di proprietà, dall'altra, garantisce, del pari efficacemente, i creditori con pegno; imperocchè e proprietarii e creditori sono certi che, tranne per determinati casi eccezionali (di cui diremo a momenti), sulle merci depositate in quei magazzini non è a temere nessun atto, il quale possa comecchessia menomare i loro diritti.

Vero è bene che, di tal modo, se si giova a una specie di creditori, si reca danno a quegli altri che, non muniti di titolo speciale, sono costretti a guardare le merci dei loro debitori, senza potervi mai allungar sopra le mani. Nuovi Tantali, che vedono l'acqua e non ne possono bere. Ma, alla loro volta, questi creditori possono trovarsi, per mezzo di nota di pegno, in quella medesima privilegiata condizione giuridica che essi prima invidiavano agli altri. *Hodie mihi, cras tibi.* Non si negano, impertanto, codesti possibili danni; ma essi, qui pure, sono di gran lunga compensati dalle maggiori guarentigie che si offrono al credito, e dalla maggior sicurezza e rapidità delle negoziazioni. Tanto più che per quei casi in cui il privilegio sarebbe troppo grave per alcuni creditori, la legge fa speciali eccezioni, riconducendo saviamente così il diritto ne' suoi normali confini.

180. Ora, è appunto di queste eccezioni che vogliamo dire.

La *prima* riguarda il caso di smarrimento della fede di deposito e della nota di pegno. Caso questo, al quale, abbiamo visto (N. 146 e segg.), va naturalmente equiparato quello di furto. E abbiamo visto, per di più, come il legittimo proprietario del titolo smarrito debba far intimare l'ordinanza di pagamento o di riproduzione di altro titolo al magazzino generale, presso cui le merci sono depositate (N. 152). Or bene; effetto necessario e indeclinabile di cotesta intimazione, è appunto di impedire che quegli nelle di cui mani fosse pervenuto il titolo o smarrito o rubato, possa esercitare sulle merci alcuno di quei diritti che il possesso della fede di deposito o della nota di pegno conferisce. Come tutti vedono, l'opposizione che in questi casi facesse il legittimo proprietario del titolo smarrito o rubato presso il magazzino generale, sarebbe giustificata pienamente; perchè avrebbe per iscopo di vietare che le merci sieno o fatte estrarre dal magazzino o costituite in garanzia di qualche altro credito.

Ma sarà necessario, come potrebbe per un momento lasciar credere la dizione letterale della legge nostra, che, perchè si possa fare opposizione, ambedue i titoli sieno stati o smarriti o rubati? Nulla mi parrebbe più erroneo di questa conclusione; la quale, come ripugnerebbe ad ogni ragione di giustizia e ad ogni legittimo interesse, contraddirebbe stranamente anche a quell'altra disposizione della legge, per cui sono stabilite speciali discipline tanto per il caso di perdita della fede di deposito, quanto per quello di per-

dita della nota di pegno. Difatti, chi ha smarrito il primo di questi titoli, ha da provvedere alla difesa dei proprii diritti di proprietà; chi ha smarrito il secondo, ha da provvedere alla difesa del proprio diritto di pegno; e chi li ha smarriti entrambi, ha da provvedere alla difesa del proprio diritto di pegno, e ha da provvedere ancora alla difesa dei proprii diritti di proprietà; i quali, in questo caso, sarebbero più larghi e più pieni che non nel primo caso.

181. Per la *seconda* eccezione si suppone che vi sia qualche controversia nel diritto di succedere da parte o degli eredi del possessore della fede di deposito, o degli eredi del possessore della nota di pegno.

Qui pure, s'intende facilmente la ragione dell'opposizione o all'estrazione delle merci o alla efficacia del diritto di pegno. Sino a che la controversia non sia risoluta e definita; cioè, fino a che non si sappia quale sia il vero erede del possessore dell'uno o dell'altro di quei titoli, è naturale che gli effetti dei diritti derivanti dal loro possesso sieno sospesi, per opposizione che vi abbia fatto l'una o l'altra delle parti interessate.

182. Così dicasi del caso di fallimento, che è la *terza* eccezione posta dalla legge. Se cade fallito o il possessore della fede di deposito o quello della nota di pegno, i diritti inerenti al possesso di questi titoli passano alla massa dei creditori, rappresentata dai sindaci; i quali gli eserciteranno non già nel vantaggio singolare dell'uno o dell'altro creditore, ma nell'interesse collettivo di tutta la massa concorsuale.

Se fallito è il possessore della fede di deposito, il

quale nello stesso tempo sia anche possessore della nota di pegno, i creditori del fallimento hanno diritto di impedire l'estrazione delle merci dal magazzino, tentata in frode dei loro diritti, o dal debitore o da altri a cui egli avesse dopo la cessazione dei pagamenti illecitamente trasferito il possesso di quei titoli. Anzi, e per di più, i creditori della massa avrebbero diritto, se le merci fossero già state estratte, di fare dichiarar nulla la vendita, allorchè fosse stata conchiusa dopo la cessazione dei pagamenti e prima della sentenza dichiarativa di fallimento, e chi contrattò col debitore avesse avuta notizia di quella cessazione.[1] Dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, essendo questo un atto pubblico di cui nessuno può allegare la ignoranza, la stessa buona fede non varrebbe ad impedire che l'atto non fosse colpito di nullità radicale.

Se fallito è il possessore della fede di deposito, il quale non sia anche possessore della nota di pegno, il pegno che egli avesse costituito sulle merci dopo il tempo determinato dal tribunale riguardo alla cessazione dei pagamenti, o nei dieci giorni precedenti, sarebbe colpito di nullità.[2] Qui, come si vede, la buona fede del creditore non vale nemmeno per il tempo che precede la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento; perchè il pegno è uno di quegli atti che, sottraendo un valore alla massa del fallimento senza farvi entrare un altro valore corrispettivo, mi-

[1] Codice di commercio, art. 556.
[2] Codice di commercio, art. 555, alinea 4.

rano a diminuire quella somma di beni su cui i creditori possono farsi pagare.

Se fallito è il possessore della nota di pegno, il quale non sia anche possessore della fede di deposito, ed egli trasmette ad altri il suo diritto di pegno, valgono le norme dianzi poste per il possessore della fede di deposito disgiunta dalla nota di pegno.

In quanto alla rivendicazione, che è pure un tema proprio della procedura di fallimento, è da notare che se chi deposita merci in un magazzino generale cade in istato di fallimento, contro di lui non sarebbe proponibile la rivendicazione, perchè le merci si riterrebbero già passate a formar parte del suo patrimonio.[1] Qui, dunque, e per questo riguardo, l'opposizione del creditore non è ammessibile. Per contrario, sarebbe ammessibile se il fallito avesse ricevute le merci a titolo di deposito per venderle poi, ed egli a questo scopo le avesse depositate in un magazzino generale.[2]

183. La *quarta*, ed ultima, eccezione riguarda, secondo la legge nostra, la cessione dei beni.

Qui, più che altrove, si pare la mirabile incuria con cui si sogliono redigere da noi le leggi. La cessione dei beni, infatti, è un istituto giuridico abbandonato dalla nostra legislazione.

Ecco, sul proposito, le parole che si leggono nella relazione dell'onorevole Pisanelli: " Fra i modi con cui le obbligazioni si estinguono, i vigenti codici annoverano la cessione dei beni. Il progetto non l'ac-

[1] Codice di commercio, art. 689.
[2] Codice di commercio, art. 688.

colse. La cessione dei beni fu introdotta nel romano diritto qual mezzo dato al debitore per liberarsi dalle molestie dei creditori, e specialmente dal carcere. Nei paesi dove fu in vigore quel diritto, la cessione dei beni si distinse in volontaria e giudiziaria, in cessione *ignominiosa* e cessione *salva onestà*. La cessione *ignominiosa* era una recrudescenza della barbarie contro i principii di umanità. Nei giudizii di concorso che facevano seguito alla cessione dei beni, una parte notabile dell'attivo era assorbita dalle spese processuali e di amministrazione; tali giudizii, pel tempo richiesto al loro compimento, e per lo sperpero del patrimonio del debitore, che ne era l'ordinaria conseguenza, costituivano un'anomalia legislativa. I vigenti Codici non osarono di compiere al riguardo una riforma assoluta. Conservarono la cessione dei beni come un mezzo competente al debitore di buona fede per far salva la libertà personale. I creditori non acquistano la proprietà dei beni ceduti, avendo soltanto il diritto di farli vendere; il debitore non rimane liberato che sino a concorrenza del valore dei beni ceduti; se ne acquista altri, dovrà cederli sino al totale pagamento. Ma ai creditori non è necessaria la cessione dei beni per avere il diritto di farli vendere; non è necessario che si riuniscano collettivamente per agire, mentre ciascuno di loro può ciò fare individualmente. Il solo risultamento adunque della cessione dei beni allo stato in cui essa fu ridotta dalle leggi codicizzate (?), consiste nell'esimere dall'arresto personale il debitore sfortunato e di buona fede. Ma nel sistema del progetto l'arresto personale

non è ammesso in materia civile, se non quando siavi dolo provato o presunto dal canto del debitore. Sotto questo aspetto la cessione dei beni sarebbe pertanto senza scopo. Se non che, essa produce inoltre molti inconvenienti che basterebbero ad eliminarla. Le disposizioni che la riguardano sono di una semplicità seducente nella legge civile, ma in quella di procedura acquistano proporzioni complicate. I beni sono posti sotto amministrazione; i creditori deliberano in comune; si dubita se l'azione dei creditori ipotecari venga intanto arrestata; l'autorità giudiziaria ordina la vendita dei beni, ne fissa il prezzo e le condizioni; la vendita è promossa senza una precedente offerta che tolga il pericolo d'incanti inutili; le spese si accumulano a danno dei creditori e del debitore, gli anni passano senza alcun positivo risultamento. Tale procedimento ripugna ad un sistema ipotecario bene ordinato. La condizione di ciascun creditore munito d'ipoteca deve essere indipendente da quella di ogni altro. Ciascuno ha diritto di far vendere i beni del debitore senza attendere le convenienze degli altri creditori. Il diritto di far vendere è connessso all'obbligo di fare un'offerta, la quale esclude il pericolo d'incanti inutili. Potrà esservi un concorso volontario dei creditori nel giudizio di subastazione, ma il creditore primo instante procederà da solo a nome di tutti, e quando si renda negligente, gli altri potranno chiedere di esservi surrogati. „

E nella relazione della Commissione del Senato s. legge: “ La cessione dei beni, pietoso beneficio raccomandato da rispetti di umanità a solo fine di sot-

trarre il debitore infelice e di buona fede alle durezze della coazione personale, venne cancellata, e con ottimo consiglio, dal progetto, sul riflesso che proclamato il principio umanissimo dell'abolizione dell'arresto personale nelle civili obbligazioni, salvo i casi di dolo o di frode, ciò basta perchè venga meno la convenienza e la ragione di essere della cessione dei beni. „

Di conformità a ciò, la cessione dei beni non fa più parte della nostra legislazione. Eppure, tutto ciò si ignorava dai compilatori della legge sui magazzini generali. Non par vero; ma è proprio così.

184. Ed ora vediamo se la vendita delle merci, coperte da nota di pegno non pagata alla scadenza, possa alcuna volta essere impedita o sospesa.

Se, diversamente di quanto accade giusta il diritto comune, fu trovato di somma opportunità che, durante il deposito nei magazzini generali, i creditori non possano, di regola, esercitare sulle merci alcun atto o di sequestro o di pignoramento o di opposizione o di vincolo qualsiasi, per meglio favorire le negoziazioni e per meglio guarentire il pegno che su di esse fosse costituito; ognuno si persuaderà facilmente come questo trattamento di favore debba essere ancor maggiore, allorquando, anzichè trattarsi di un semplice diritto di credito non ancora scaduto, si tratterà di un credito scaduto e non pagato. In questo caso è d'uopo che il pegno, da cui il credito è guarentito, possa diventare effettivamente e prontamente efficace, e che nulla impedisca al creditore di poter ottenere, per mezzo della vendita del pegno, quel pagamento

che il debitore non seppe o non volle o non potè eseguire alla scadenza. Soltanto per questo modo il pegno può essere una sicura guarentigia ed ispirare molta fiducia ai creditori. Se non fosse così, e se la vendita delle merci depositate potesse essere impedita o sospesa per qualsivoglia causa, il credito con pegno scadrebbe assai nella comune fiducia, e le note di pegno o non sarebbero ricevute affatto o ricevute molto scarsamente e con molta diffidenza. Allora, uno dei principali scopi dei magazzini generali verrebbe a mancare.

185. Secondo le discipline che regolano le cambiali, " non è ammessa opposizione al pagamento, salvochè nel caso di perdita della lettera di cambio o di fallimento del possessore.[1] " Di più, se anche vi abbiano eccezioni personali al possessore, queste " non possono ritardare il pagamento della lettera di cambio, se non sono liquide o di pronta soluzione; ed ove sieno di più lunga indagine, la discussione ne è rimandata in prosecuzione del giudizio, e intanto non viene ritardata la condanna al pagamento con cauzione o senza, secondo il prudente criterio del giudice.[2] "

Or bene; anche queste opposizioni ed eccezioni al pagamento, pur già così ridotte, avrebbero potuto scemare e di molto la pubblica fiducia nelle note di pegno. Importava, quindi, scartarsi per questo riguardo dalle discipline dalla legge cambiaria, e stabilire che nulla potesse impedire al possessore della nota di pe-

[1] Codice di commercio, art. 235.
[2] Codice di commercio, art. 234.

gno di presto e sicuramente rimborsarsi di tutto il proprio credito.

Egli è per soddisfare a tutti questi bisogni che la legge sui magazzini generali dice, che " la vendita a causa del non seguìto pagamento non può essere sospesa per fallimento, nè per morte del debitore, nè per altra causa qualunque di sospensione de' suoi pagamenti.[1] „

Però, bisogna proprio riconoscere che, qui pure, il linguaggio della nostra legge è tutt'altro che perspicuo e rigoroso. Esso, difatti, intende significare che le eccezioni fatte al principio della non sequestrabilità delle merci depositate nei magazzini generali e per il tempo che precede la scadenza del credito garantito da pegno (N. 179), non si hanno ad estendere al caso in cui il credito scaduto non sia stato pagato. Se così è, tutti vedono come sia impropria la dizione della legge; la quale, mentre a proposito della vendita ricorda alcuni dei casi in cui si fa eccezione al principio della non sequestrabilità delle merci, ne omette poi alcuni altri, e lascia quindi sorgere il dubbio, se, allorquando non si tratti o di fallimento o di morte del debitore o di qualunque altra causa di sospensione de' suoi pagamenti, si possa fare opposizione alla vendita delle merci colpite da pegno; come se si trattasse di controversia nel diritto di succedere o di smarrimento della fede di deposito o della nota di pegno, i quali sono appunto fra i casi in cui si ammette o il sequestro o il pignoramento od altre opposizioni sulle merci depositate nei magazzini generali.

[1] Art. 23.

Secondo la lettera della legge, cotesto dubbio davvero non si saprebbe come togliere di mezzo. Imperocchè, a mo' di esempio, altra cosa è che il debitore sia morto, ed altra che sia controversa la di lui successione. In questo caso, dunque, sarà ammissibile l'opposizione alla vendita? No, si risponde ancora. Però questa risposta è giuocoforza desumerla, anzichè dal testo preciso della legge, da alcune supreme ragioni di interesse che il legislatore, non solo non potè escludere o trascurare, ma che egli, per contrario, evidentemente assunse come criterii direttivi dell'opera sua. Difatti, è facile vedere quanta incertezza si getterebbe sul credito per mezzo di note di pegno, se qualsivoglia pur leggera controversia sul diritto di succedere potesse bastare ad impedire che il creditore prontamente si paghi del proprio credito, facendo vendere le merci su cui questo è garantito. Tale non può essere la volontà della legge; ma a tali conseguenze, tutti capiscono, potrebbe condurre l'improvvido suo linguaggio.

Dunque, per nessun caso la vendita ha da essere sospesa. Anche smarrita la nota di pegno, il creditore, come sappiamo (N. 146 e segg.), può ottenere dal tribunale un'ordinanza che gli tenga luogo del titolo smarrito, e per mezzo della quale egli abbia diritto egualmente di far procedere alla vendita delle merci.

Del resto, s'intenderà di per sè, naturalmente, che se non basta a impedire la vendita il fallimento del debitore, quello stato, cioè, per il quale egli cessa di fare i suoi pagamenti,[1] molto meno ha da bastare

[1] Codice di commercio, art. 543.

la semplice sospensione di essi. Che se le parole della legge vogliono riferirsi al caso in cui il debitore non sia commerciante, qui pure è naturale avvertire che, se non basta a quell' effetto lo stato di fallimento, molto meno ha da poter bastare lo stato di semplice insolvenza. Nel più, tutti sanno, è sempre compreso il meno.

186. Ma non basta che nulla possa sospendere la vendita delle merci; è grand'uopo ancora che questa non soffra nè indugi nè impacci di inutili formalità; sicchè alla volontà, da parte del creditore, di far vendere le merci colpite da pegno, tenga tosto dietro la vendita effettiva di esse, e che questa possa essere eseguita sulla semplice presentazione della nota di pegno non pagata alla scadenza, senza intervento alcuno di autorità giudiziaria.

Tale è il complemento necessario delle discipline poste dalla legge e a cui si è accennato poco sopra; imperocchè, poco gioverebbe che non fosse permessa alcuna opposizione alla vendita, se questa potesse poi essere protratta a dilungo per causa di vane formalità giudiziarie. Importa, insomma, che le norme poste dal Codice di commercio per la vendita del pegno commerciale non sieno applicabili alla vendita delle merci coperte da nota di pegno.

Per il Codice di commercio, infatti, " in mancanza di pagamento alla scadenza, l'autorità giudiziaria, sul ricorso del creditore, ordina la vendita dalla cosa data in pegno, e ne stabilisce il modo e le condizioni. La vendita è commessa ad un agente di cambio, se trattasi di effetti negoziabili alla borsa, o ad un pubblico

mediatore, notaio od altro uffiziale, se trattasi di merci, derrate od altri mobili. Il creditore deve nel ricorso eleggere domicilio nel Comune in cui siede l'autorità giudiziaria. Copia del ricorso e del decreto che ordina la vendita, dev'essere notificata a colui che ha dato il pegno nella forma delle citazioni. Non può procedersi alla vendita prima che sia decorso il termine di otto giorni da quello della notificazione. — È ammessa l'opposizione al decreto che ordina la vendita, purchè sia proposta e notificata prima del giorno stabilito per la medesima. L'opposizione dev'essere fatta con atto di citazione al creditore per comparire a udienza fissa. Se il creditore non ha eletto domicilio a norma dell'articolo precedente, la citazione può essere fatta alla cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato il decreto. L'opposizione sospende la vendita.[1] „

Epperò questa, secondo il Codice di commercio, può essere di tanto sospesa, di quanto può durare un processo giudiziale, che la cavillosa abilità degli avvocati s'incaricherà di protrarre il più lungo tempo possibile.

187. Ben diversa è la procedura stabilita dalla legge sui magazzini generali per la vendita delle merci coperte da nota di pegno.

Già le leggi francesi del 28 maggio 1858 avevano stabilito che tale vendita si eseguisce ai pubblici incanti per mezzo di sensali e senza intervento di autorità giudiziaria.[2]

[1] Codice di commercio, art. 192, 193.

[2] Art. 7 della legge sui Magazzini generali. — Art. 1 della legge sulle vendite pubbliche.

Di conformità a ciò, nella legge italiana è detto, che " la vendita volontaria o forzata ai pubblici incanti delle merci depositate nei magazzini generali si farà senza autorità di giudice e senza formalità di giudizio, con la sola assistenza di un mediatore pubblico o di un notaio, designato dalla Camera di commercio del luogo.[1] "

Come si vede, la legge nostra parla anche di vendita " volontaria. " Intorno a cui è da avvertire che se può parere strano ad alcuno, che a proposito di vendita di merci coperte da nota di pegno non pagata alla scadenza, si parli di altra vendita che non sia forzata; la meraviglia cessa quando si pensi che la legge del 6 luglio 1862 sulle Camere di commercio[2] e la legge doganale dell'11 settembre 1862[3] dânno facoltà alle Camere di commercio ed ai magazzini generali di far eseguire vendite volontarie di merci ai pubblici incanti, e che tale facoltà è lasciata tuttora sussistere nella sua intierezza, non derogandovi comecchessia la legge sui magazzini generali, anzi riferendovisi implicitamente nella sopraccitata disposizione; la quale, tuttavia, non avrebbe fatta opera soverchia a spiegarsi con maggiore chiarezza; imperocchè, a proposito di vendita forzata, accennare anche di sfuggita alla vendita volontaria e poi non dirne più nulla, è troppo poco.[4]

[1] Art. 28.

[2] Art. 3.

[3] Art. 43.

[4] Della vendita volontaria si occupano i regolamenti di parecchi magazzini generali.

Quello di Napoli dice: « Il possessore della merce (in forza della

La designazione poi del pubblico mediatore o del notaio incaricato di assistere alla vendita, sarà fatta dalla Camera di commercio del luogo dove siede il

fede di deposito non disunita dalla nota di pegno) volendo per suo conto esporla in vendita all'asta pubblica per mezzo dell'Amministrazione dei magazzini generali, ne farà in tempo utile domanda in iscritto, indicando il prezzo dell'incanto, non che la divisione delle partite. Per tutte le altre formalità, si metterà d'accordo con l'Amministrazione suddetta. » — « Ove però alla fede di deposito non andasse unita la correlativa nota di pegno, il possessore della fede di doposito non potrà procedere alla vendita volontaria delle mercanzie, che assicurando gli interessi del possessore della nota di pegno. E ciò potrà fare in due modi: o depositando in contanti presso la cassa dei magazzini generali il totale dovuto sulla nota di pegno in capitali, interessi e spese, oppure fissando la messa a prezzo dell'incanto ad una somma, bastevole a coprire tanto l'ammontare dovuto sulla nota di pegno, in capitale ed interessi, quanto tutte le spese che cadranno a carico di detta merce. Ed in tal caso l'asta non potrà subire ribasso, ammenochè il venditore non dia garanzia, accettata dall'Amministrazione, di rispondere della minorazione del prezzo di messa in vendita. » (Articoli 35 e 36.)

Quello di Bologna dice a sua volta: « Il proprietario della merce depositata nei magazzini generali può farla esporre in vendita per suo conto all'asta pubblica per mezzo dell'Amministrazione, cui farà apposita domanda scritta, colla quale fisserà il prezzo per l'incanto. Gli incanti saranno notificati al pubblico non meno di cinque giorni prima con affissi alla porta dei magazzini generali e nella Borsa, tosto che venga a Bologna istituita, come pure negli altri modi indicati dagli articoli 28 e seguenti della legge 3 luglio 1871 già citata, salvo i casi di urgenza, nei quali i provvedimenti per l'asta volontaria saranno presi d'accordo con la parte interessata. Ove si tratti di merci da vendersi nell'interesse dell'Erario dello Stato, l'asta si terrà nei locali della Dogana e si seguiranno le prescrizioni dei regolamenti relativi.

» L'Amministrazione si incarica della formazione dei lotti, con o senza l'intervento del proprietario della merce.

» Il prezzo di ogni partita nel caso di vendita volontaria non sarà mai inferiore a L. 1000 e l'aumento delle offerte non potrà essere inferiore a L. 5. » (Art. 9.)

magazzino generale, di volta in volta, e sopra richiesta che gliene sia fatta dallo stesso magazzino. Ne tace la legge, ma è nella natura delle cose che debba essere così.

188. Secondo il regolamento francese del 12 marzo 1859 (per la esecuzione delle leggi del 28 maggio 1858) i giorni, le ore e le condizioni della vendita, la natura e la quantità delle merci devono essere notificati al pubblico almeno tre giorni prima, per mezzo del Giornale degli annunzi giudiziarii del luogo, e di avvisi da affiggersi alla borsa e alla porta del magazzino generale. Due giorni prima della vendita, il pubblico deve essere ammesso ad esaminare e verificare le merci; al quale scopo gli saranno accordate le maggiori facilitazioni.

Prima della vendita, si compila e si fa stampare un catalogo delle merci da vendere, il quale deve essere sottoscritto dal sensale incaricato dell'operazione. Copia del catalogo è rilasciata a chiunque ne fa domanda. Il catalogo indica le marche, i numeri, la natura e la quantità di ciascuno lotto, il magazzino in cui giacciono le merci, i giorni e le ore stabiliti per la vendita. Vi si indicano, del pari, le

E nel regolamento pei magazzini generali d'Ancona si legge: « Il proprietario che vuole esporre in vendita, per suo conto all'asta pubblica per mezzo dell'Amministrazione, ne farà domanda in iscritto fissando il prezzo per l'incanto. » — « Non sono permessi gl'incanti per somme inferiori a L. 4000, eccetto che trattisi di merci avariate, ed in questo caso si prenderanno concerti con l'Amministrazione. » — « Col prezzo ricavato l'Amministrazione si compensa di tutte le sue spese e diritti; i dazii che colpiscono la merce posta all'asta sono a carico dell'aquirente. » (Art. 28, 29, 30.)

epoche di consegna, le condizioni di pagamento, le tare, le avarie e tutte le altre notizie e condizioni che serviranno poi di base al contratto fra venditore e compratore. Per ciascuna vendita, il sensale scrive immediatamente sul catalogo, rimpetto a ciascun lotto, il nome e il domicilio del compratore e il prezzo di vendita. I lotti non possono essere, secondo il valore approssimativo delle merci e il loro corsô medio, al di sotto di lire cinquecento. Questo *minimum* può essere elevato ed abbassato, secondo i diversi luoghi, e la specie delle merci, per decreto del ministro d'agricoltura e commercio, dietro avviso della Camera di commercio e della Camera consultativa delle arti e delle manifatture. — Le aggiudicazioni si fanno per mezzo del sensale incaricato della vendita; il quale tiene, per ciascuna seduta, un processo verbale firmato e vidimato di conformità all'art. 11 del Codice di commercio. — Se quegli a cui furono aggiudicate le merci non ne paga il prezzo nel tempo fissato, le merci, trascorsi che sieno tre giorni dell'intimazione di pagare, si vendono a tutto suo rischio e pericolo e senza intervento di giudice.[1]

189. Conformi a queste sono le disposizioni della legge italiana. Essa dice: "Gli incanti dovranno essere inscritti in apposito registro nell'ufficio del magazzino generale, con l'indicazione del numero delle partite, della natura e quantità della merce e del prezzo d'asta, del giorno, ora e condizioni della vendita. — Cinque giorni prima dell'incanto ne sarà fatta no-

[1] Art. 21-27.

tificazione, con le dichiarazioni di cui sopra, e con quella del giorno e luogo dell'incanto, nel foglio destinato agli annunzi giudiziarii della provincia, e per affissione alla porta dell'ufficio e del deposito del magazzino generale, della Borsa, del Tribunale di commercio, della Camera di commercio e del Municipio. — Due giorni almeno prima della vendita, il pubblico deve essere ammesso ad esaminare e verificare la mercanzia; al quale effetto si devono fare a chicchessia le maggiori facilitazioni. „[1]

[1] Art. 29.

A proposito di vendita forzata, si legge nel regolamento per i magazzini generali di Napoli: « Il possessore della nota di pegno non pagata alla scadenza potrà egli pure chiedere che l'Amministrazione proceda alla vendita per incanto, giusta il disposto dell'art. 22 della citata legge del 1871. L'Amministrazione in tal caso definirà il numero e l'importanza delle partite e stabilirà il prezzo sul quale dovrà cominciare la vendita, nello interesse delle parti, conformandosi per le formalità al disposto degli articoli 28 e 29 della legge. » — « Aprendosi gl'incanti, chiunque vorrà essere ammesso a licitare dovrà depositare nelle mani del cassiere dell'Amministrazione, il quale presenzierà agli incanti, il 10 per cento del prezzo d'asta. — Questo deposito si potrà fare anche dopo che la vendita sia già in corso. »

« Le vendite s'intendono fatte a pronti contanti; però, a facilitare le operazioni di vendita, resta stabilito che, appena avvenuta l'aggiudicazione, l'aggiudicatario, ove non voglia sùbito soddisfare tutto l'importo della merce da lui acquistata, resta tenuto di pagare immediatameate allo stesso cassiere almeno il 25 per cento dell'ammontare dell'aggiudicazione, tenendo conto del già versato 10 per cento del prezzo di messa in vendita. Pel rimanente del prezzo, il detto aggiudicatario dovrà soddisfarlo nelle seguenti 24 ore. »

« Potrà derogarsi alle disposizioni precedenti quando vi sia consenso scritto del proprietario e degli aventi causa, e contro la restituzione all'Amministrazione della fede di deposito e della nota di pegno. » (Art. 37-40.)

E nel regolamento pei magazzini generali di Bologna si legge:

« Nel caso di vendita forzata, l'Amministrazione fisserà pure, come

Nessuno vorrà negare che non sia molta scorretta la dizione di quest'articolo, e che le disposizioni del regolamento francese non sieno molto più chiare e complete. Più che tutto, mi pare biasimevole il silenzio della nostra legge per il caso (previsto, invece, dal regolamento francese) che il compratore delle merci non ne paghi il prezzo entro il tempo stabilito. Come farà, allora, il creditore ad essere tosto pagato del suo credito? Dovrà seguire le ordinarie vie giudiziarie? Tanto varrebbe dire, che il divieto di opporsi alla vendita da parte di chicchessia, e l'esclusione dell'autorità giudiziaria, alcune volte possono anche essere di nessuno utile effetto, se, fatta la vendita e non pagatone

nel caso precedente, il giorno e l'ora degli incanti, e s'incaricherà della formazione dei lotti, coll'assistenza di un notaro o pubblico mediatore, determinerà il prezzo sul quale sarà aperto l'incanto, che per altro non potrà mai essere inferiore a quello per cui, insieme alle spese, la mercanzia fu data in pegno, salvo il caso di mancanza di offerte in un precedente incanto. — Non sarà permesso nessun incanto per una somma complessiva minore di L. 2500, eccetto il caso di merce avariata, la cui vendita, a giudizio dell'Amministrazione, potrà aver luogo all'asta, qualunque sia la somma. »

« In mancanza di offerte, le spese d'incanto andranno a carico del depositante ed avente causa del medesimo. Il deliberatario dovrà immediatamente pagare il prezzo e fare il ritiro della merce deliberata. Versando però all'amministrazione dei magazzini generali il decimo del detto prezzo, potrà anche solo nel giorno dopo l'incanto ritirare la merce e saldarne l'ammontare, qualora ottenga il consenso, verbale o scritto, del proprietario e degli aventi interesse. — Per altrettanti giorni successivi a quello sopra concesso, il deliberatario perderà senza bisogno di veruna interpellanza giudiziale, un decimo per giorno sopra l'acconto pagato a titolo di caparra, la cui metà sarà devoluta all'Amministrazione dei magazzini generali, e l'altra metà al proprietario della merce non ritirata, od aventi ragione. Inoltre il medesimo deliberatario sarà escluso per tre mesi del novero degli offerenti. » (Art. 10, 11.)

il prezzo, il creditore non ha da avere alcun mezzo efficace per rimborsarsi del credito suo. Perchè mai la legge sui magazzini generali non volle approfittare dell'esempio offertoci dal nostro Codice di commercio per la vendita giudiziale delle navi?[1] Ci voleva tanto poco a ricordarsene!

190. Affinchè le operazioni di vendita sieno meglio facilitate, affidandone la intiera esecuzione agli stessi magazzini generali, la legge nostra dispone che " le spese degli incanti, compresi i diritti indicati all'articolo precedente, sono a carico dei magazzini generali, i quali potranno esigere un diritto non eccedente una lira per ogni cento lire sui prodotti delle vendite. "[2]

Se per queste spese i magazzini generali abbiano qualche privilegio sul prezzo ricavato dalla vendita

[1] Art. 303: « Il compratore della nave, qualunque ne sia la portata, è tenuto a pagare nel termine di ventiquattro ore il prezzo della vendita, depositandolo nella Cassa dei depositi giudiziarii, sotto pena di esservi astretto coll'arresto personale. — Se il compratore non eseguisce il deposito, la nave è rimessa all'incanto a rischio e spese di lui, e sarà venduta tre giorni dopo con nuova ed unica pubblicazione del bando. Egli è sottoposto all'arresto personale per il pagamento della differenza in meno del prezzo, dei danni e delle spese. »

All'improvvido silenzio della legge provvedono opportunamente i regolamenti interni di alcuni magazzini generali. Così, quello di Napoli stabilisce che, nel caso che l'aggiudicatario manchi a completare senza ritardo il prezzo della vendita « la mercanzia già aggiudicatagli sarà rimessa in vendita nella stessa seduta d'asta, ed egli perderà ogni diritto al rimborso del 10 per cento già versato (deposito d'asta). Ove poi l'aggiudicatario, dopo aver pagato il primo quarto del prezzo di aggiudicazione, mancasse a soddisfare nelle 24 ore seguenti i residuali tre quarti, si procederà alla vendita in danno (art. 41 e 42). »

[2] Art. 30.

delle merci, diremo a proposito, appunto, dei crediti privilegiati (N. 198).

191. Per alcune altre leggi le cose non procedono così; e quell'intervento dell'autorità giudiziaria che noi abbiamo visto con tanta cura escluso dalle leggi francese ed italiana, da altre è, per contrario, ammesso ancora.

A mo' d'esempio: la legge ginevrina del 30 settembre 1872 dice, che se il *warrant* non è pagato alla scadenza, il possessore può, dieci giorni dopo il protesto e senz'altra costituzione in mora, domandare la vendita delle merci. La quale dev'essere autorizzata, senza spese, da un'ordinanza del presidente del tribunale di commercio, dietro giustificazione di essersi adempiuto a tutte le formalità prescritte, e si fa o agli incanti pubblici o per mezzo di sensale designato dal presidente. Le parti possono convenire sul *warrant* per l'una o per l'altra forma di vendita. Il presidente, tuttavia, può ordinare che non si dia sèguito al patto contrattuale, quando ciò egli reputi voluto dall'interesse delle parti o dei creditori.[1]

Anche per la legge belga l'intervento dell'autorità giudiziaria è indeclinabile. Non pagato il *warrant* alla scadenza e ventiquattro ore dopo la costituzione in mora del debitore, il creditore può chiedere di essere autorizzato dal presidente del tribunale di commercio a far vendere le merci agli incanti pubblici o privati, a scelta del presidente. L'autorizzazione si accorda non ostante qualunque patto intervenuto, fra i giranti

[1] Art. 4.

e i giratarii successivi della cedola, o anteriormente o posteriormente alla negoziazione del *warrant.*

Ma non basta. Per la legge belga, l'ordinanza del presidente, o del giudice che tiene luogo di lui, è suscettibile di opposizione entro giorni tre dalla sua notificazione al debitore. In caso contrario, l'ordinanza riceve pieno effetto. Dal decreto che pronuncia sull'opposizione, poi, è permesso l'appello entro otto giorni dalla notificazione di esso alla parte soccombente, se il prestito non eccede le lire due mila. Tuttavia, si noti che tanto l'ordinanza quanto il decreto sono di pieno diritto esecutivi, senza cauzione, non ostante opposizione od appello. E si noti ancora che l'esercizio dei diritti del creditore con pegno non può essere sospeso nè dal fallimento del debitore, nè dalla insolvenza o dalla morte sua.[1]

La legge francese e la legge italiana ci paiono di gran lunga preferibili, per questo riguardo, alla legge belga. Non importa che l'ordinanza di vendita sia esecutiva non ostante opposizione od appello, e che i termini per questi provvedimenti non sieno aumentabili in proporzione delle distanze.[2] Basta che l'autorità giudiziaria deva intervenire per pronunciare l'ordinanza, perchè si costringa il creditore a una perdita di tempo che gli può essere perniciosissima.

SEZIONE II.

Dei diritti del creditore sul prezzo delle merci vendute.

192. Eseguita la vendita e riscossone il prezzo, pos-

[1] Art. 13, 14, 16.
[2] Art. 15.

sono darsi due casi; cioè: o che questo prezzo, detratto l'ammontare di certi crediti privilegiati, basti a completamente soddisfare il possessore della nota di pegno, qualunque esso sia (N. 175 e 176); o che non basti. Noi ci occupiamo qui del primo caso. Diremo del secondo nella Sezione III.

193. Il creditore ha due mezzi per farsi pagare del credito suo: o direttamente sul prezzo ricavato dalla vendita e riscosso anche; o indirettamente sull'indennizzo che può essere obbligato a pagare chi assicurò le merci depositate nel magazzino generale e colpite, o per l'intierezza loro o per una parte soltanto, da qualche sinistro (N. 66).

194. A cotesto modo diretto di pagamento accenna la legge nostra con le seguenti parole: "Il possessore della nota di pegno esercita il suo diritto sul prezzo del pegno.[1] „ La legge francese[2] e la legge belga[3] aggiungono: "Direttamente e senza formalità giudiziali. „ Non diciamo che l'aggiunta sia necessaria; ma, non vi ha dubbio, essa accresce evidenza ed efficacia al precetto legislativo.

Come si vede, questo che la legge accorda al possessore della nota di pegno è un diritto di privilegio; diritto, tuttavia, che può esser vinto per prelazione da un privilegio maggiore; come si dirà più sotto (N. 197). Esso, adunque, non è un diritto di ritenzione, come si vorrebbe da alcuno;[4] perchè questo suppone necessariamente

[1] Art. 24, alinea 1.
[2] Art. 8.
[3] Art. 17.
[4] DAMASCHINO, Op. cit., N. 187.

il possesso reale o simbolico, almeno, della cosa su cui il diritto si esercita; mentre il possessore della nota di pegno non è possessore per nessun titolo delle merci depositate nel magazzino generale, ed egli ha solo diritto di farsi pagare sul prezzo ricavato dalla vendita, non mai quello di trattenere per sè le merci, o per l'intierezza loro o per una parte soltanto, quand'anche il prezzo loro si potesse con tutta sicurezza determinare per mezzo di mercuriali od altrimenti. Potrà egli bensì presentarsi agli incanti e farsi anche aggiudicare le merci poste in vendita; nel qual caso egli si pagherebbe da sè fino a concorrenza del proprio credito, e il di più, se ve ne fosse, dovrebbe, come qualunque altro compratore, versare nella cassa del magazzino generale. Ma altra cosa è che egli possa ciò fare, ed altra ch'egli abbia alcun diritto di ritenzione sulle merci.

Essendo privilegiato il diritto del possessore della nota di pegno, consegue che egli lo può far valere, non solo contro il debitor suo, ma contro anche qualunque terzo creditore e per qualunque titolo.[1]

Del resto, si avverta che la somma per la quale il creditore, che fece vendere le merci, ha diritto di farsi pagare con privilegio sul prezzo, non consiste soltanto nella somma capitale portata dalla nota di pegno, ma ben anche negli interessi convenzionali e di mora e nelle spese di protesto e di vendita, eccettuate quelle poste a carico del magazzino generale (N. 190). Ciò non dice la legge nostra,[2] ma è di

[1] Codice civile, art. 1953.

[2] Lo dice, invece, molto chiaramente il Progetto Svizzero, art. 454.

tutta giustizia e conforme a quanto si farebbe per il caso che, dopo il protesto, ma prima della vendita, il debitore pagasse il possessore della nota di pegno (N. 174).

Il quale, soddisfatto che sia integralmente, deve restituire quitanzata la nota di pegno al magazzino generale per essere estinta.

195. Tale restituzione, per contrario, egli non è mai obbligato a fare al possessore della fede di deposito, perchè questi non ha altro diritto che di ritirare la residua parte del prezzo, se ve ne ha, ricavato dalla vendita. La legge nostra dice infatti, che " se vi è residuo, rimane in deposito nella cassa del magazzino generale a disposizione del possessore della fede. "[1]

Qui pure si avverta che il magazzino generale, consegnato il residuo, deve farsi restituire dal possessore la fede di deposito; la quale, del pari, sarà estinta.

196. Abbiamo detto che il creditore può farsi pagare anche sulla somma dovuta per indennizzo in caso di assicurazione (N. 198). Essa, infatti, rappresenta il valore delle merci colpite da sinistro; sia che questo valore corrisponda a quello di mercato, sia che corrisponda alla misura stabilita nel contratto di assicurazione.

La legge nostra, per ciò, dice che il possessore della nota di pegno esercita il suo diritto sul prezzo del pegno " e sulle somme che lo rappresentano in tutto o in parte, dipendentemente da assicurazioni. "[2].

[1] Art. 24. alin. 3. — Legge francese, art. 8, alin. 2.—Legge belga, art. 10. — Legge ginevrina, art. 6. — Progetto Svizzero, art. 454.

[2] Art. 24, alin. 1. — Legge francese, art. 10. — Legge belga, articolo 19, § 2. — Legge ginevrina, art. 7.

Però non è a credere che soltanto il possessore della nota di pegno abbia questo diritto. Egli lo può esercitare a preferenza del possessore della fede di deposito. Ma non c'è dubbio alcuno che, se egli si fosse pagato per intiero o anche solo per una parte col prezzo ricavato dalla vendita, senza toccare all'indennità pagata dall'assicuratore; non c'è dubbio alcuno, diciamo, che questa non sarebbe totalmente o parzialmente dovuta al possessore della fede di deposito; il quale, in fine dei conti, è il vero e il solo proprietario delle merci depositate, non ostante il pegno da cui esse erano colpite.

Tutto ciò, quindi, che si è detto intorno al prezzo delle cose vendute, si intenda ripetuto anche per la somma che rappresenta l'indennità di assicurazione (N. 194, 195).

197. Tali sono i diritti del possessore della nota di pegno.

Se non che, questo suo privilegio, e si è già avvertito (N. 194), può essere vinto, per prelazione, da un privilegio maggiore. La legge nostra dice infatti, che " i soli crediti che hanno prelazione sovra esso (sul possessore? o sul prezzo del pegno?) sono quelli dei diritti di dogana o dazii dovuti sul pegno, di tassa sulla vendita e delle spese di deposito, di custodia, di conservazione e salvamento.[1] Con altre parole; i soli creditori che hanno diritto di prelazione al pagamento, in confronto del possessore della nota di pegno, sono lo Stato e il magazzino generale per certi loro di-

[1] Art. 24, alin. 2. — Legge francese, art. 1. — Legge belga, articolo 17.

ritti. Privilegio maggiore di cui tutti facilmente intenderanno la giustizia; perchè, se meritano grande riguardo gli interessi del privato creditore, maggior riguardo meritano quelli dello Stato.

Così dicasi dei magazzini generali; i quali, se hanno da essere obbligati a cure, a precauzioni e a sagrificii che importano spese, hanno da poter anche essere sicuri del pieno soddisfacimento dei proprii diritti. E questi, per contrario, potrebbero correre anche grave rischio, se non fossero garantiti sulle stesse merci depositate nel magazzino. Ciò era voluto da evidenti ragioni di giustizia e di convenienza.

Soltanto la legge ginevrina [1] e il Progetto svizzero [2] escludono da tale privilegio i diritti doganali; forse per causa dell'ordinamento federale dei loro paesi.

198. Cominciamo a dire della prima categoria di cotesti diritti privilegiati, secondo la legge italiana.

“ Diritti di dogana o dazii dovuti sul pegno „ e “ tassa sulla vendita. „ Non è nuovo questo privilegio. Il Codice civile già aveva detto: “ Hanno privilegio speciale: 1° I crediti dello Stato per i diritti di dogana e di registro, e per ogni altro dazio o tributo indiretto sopra i mobili che ne furono l'oggetto. [3] „ La legge sui magazzini generali, quindi, non fa che ripetere un precetto già obbligatorio per tutti.

199. La seconda categoria comprende le spese di deposito, custodia, conservazione e salvamento; com-

[1] Art. 6.
[2] Art. 454.
[3] Art. 1958.

prende tutti quei crediti, cioè, che sono proprii dei magazzini generali e che dipendono dall'opera da essi prestata nell'esercizio delle loro funzioni (N. 89).

Naturalmente, i magazzini generali dovranno giustificare la verità di tutte queste spese. In caso di contestazione, non saranno essi obbligati a restituire quella parte di prezzo su cui pretendono di avere qualche diritto per l'una o per l'altra delle sovraccennate cause; ma al possessore della fede di deposito sarà sempre aperta la via, quando creda violati i proprii diritti dalle eccessive pretese del magazzino, di chiedere giudizialmente la restituzione di ciò che questo trattenne indebitamente per sè (N. 202).[1] Se non fosse così, o i magazzini generali sarebbero esposti al pericolo di vedersi privati del privilegio che la legge vuole ad essi invece accordare, o il possessore della fede di deposito non avrebbe schermo contro la prepotenza dei magazzini.

Però, a proposito di cotesta seconda categoria di privilegi, mi parrebbe conveniente che vi si avessero a comprendere anche le spese degli incanti (N. 199). Vero è bene che per esse i magazzini possono esigere un diritto misurabile fino ad una lira per ogni cento lire ricavate dalla vendita; ma, siccome un tal diritto non avrebbe privilegio alcuno (imperocchè i privilegi non si possono nè presumere nè estendere oltre ai casi

[1] Su questo proposito si legge nel regolamento per i magazzini generali di Napoli: « Le merci rispondendo dell'ammontare delle spese, l'Amministrazione non incorre in veruna responsabilità per le conseguenze del trattenimento delle mercanzie, ove il dovuto come sopra non venga prontamente pagato. » (Art. 55).

espressameute enumerati nella legge), i magazzini generali non potrebbero esercitare per quelle spese alcun diritto reale sulle merci o sul prezzo che ne rappresenta il valore. E, per contrario, una forte ragione di convenienza persuade a equiparare le spese degli incanti a quelle sostenute dai magazzini per la custodia, la conservazione o il salvamento delle merci depositate. È sempre un servigio che a queste rende il magazzino, e che il magazzino avrebbe quindi a potersi far ricompensare da esse e sopra di esse. Che se per quelle spese la legge avesse inteso mai di acconsentire ai magazzini un diritto di ritenzione sul prezzo della vendita, lo avrebbe dovuto dire più chiaramente. Così come suona la lettera della legge, non mi parrebbe lecito permettere ai magazzini l'esercizio di un tal diritto.[1]

Lo stesso dicasi delle somme che il magazzino anticipasse, e di cui fossero già gravate le merci all'atto della introduzione in deposito.

200. Ma i privilegi di codeste due categorie (N. 198,

[1] All'improvvido silenzio della legge sopperiscono, qui pure, i regolamenti privati dei magazzini generali.

Quello di Ancona stabilisce: « col prezzo ricavato l'amministrazione si compensa di tutte le sue spese e diritti... (Art. 30). » — E quello di Napoli dice: « L'amministrazione dei magazzini generali preleverà sul prodotto delle vendite un diritto, per spese e commissioni, dell'1 per 100, giusto l'art. 30 della legge. » « Dal rimanente prezzo l'amministrazione si compensa di tutte le spese o diritti... » (44 e 45). — E in quello di Bologna si legge: « Il valore ricavato dalla vendita, prelevate le spese, sarà tenuto per due anni a disposizione del proprietario. Quando non se ne richiegga il rimborso entro tale termine, si riterrà come volontariamente abbandonato all'Amministrazione, senza lasciar diritto a posteriore reclamo. » (Art. 16).

199) sarebbero ancora operativi, se le merci, anzichè fatte vendere dal possessore della nota di pegno non pagata alla scadenza, o da qualche girante che, dopo la scadenza, ma prima del protesto, avesse pagato il possessore (N. 175), si volessero dal possessore della fede di deposito, che ne abbia la libera e piena disponibilità (N. 98), o vendere spontaneamente o estrarre dal magazzino, così come egli potrebbe fare se avesse soddisfatto a tutti i doveri suoi e verso lo Stato e verso il magazzino? (N. 81).

Io non dubito punto che sì, benchè la legge non lo dica esplicitamente; imperocchè, e nell'un caso e nell'altro, vi hanno le stesse ragioni di interesse da difendere e far valere. Per lo Stato e per il magazzino generale è cosa indifferente affatto, e per questo riguardo, che le merci escano dal magazzino per causa di vendita forzata, oppure di vendita volontaria o di estrazione che ne faccia il possessore della fede di deposito e della nota di pegno. Quella è cosa che non li riguarda punto, benchè possa essere di molta rilevanza nei rapporti privati del debitore col creditore. Lo Stato e i magazzini hanno diritto di essere pagati con privilegio o sulle merci o sul prezzo. Dunque, se le merci saranno fatte vendere dal possessore della nota di pegno non pagata alla scadenza, essi eserciteranno quel loro privilegio sul prezzo ricavato dalla vendita. Se le merci si vorranno vendere o estrarre dal possessore della fede di deposito e della nota di pegno, lo Stato e i magazzini tratterranno per sè o tanta merce, ragguagliata al prezzo di mercato, o tanta parte di prezzo, quanta è necessaria a sod-

disfarli integralmente d'ogni loro credito; oppure faranno vendere agli incanti pubblici tanta merce, del pari, quanta sarà necessaria a procacciar loro la somma a cui ammontano i loro crediti.[1]

Nè si creda che, per tal modo, si estenda illecitamente il privilegio stabilito a favore dello Stato e dei magazzini generali. Imperocchè, quando la legge dice, che i soli crediti che hanno prelazione sopra il prezzo della vendita sono quelli dei diritti di dogana, di tassa sulla vendita e delle spese di deposito, custodia, conservazione e salvamento; essa non dice che l'esercizio di tal privilegio è subordinato al caso di vendita forzata. Essa dice soltanto che, in caso di vendita forzata, vi hanno dei creditori che devono essere preferiti al possessore della nota di pegno. Privilegio codesto che è sempre egualmente vivo ed efficace, qualùnque sia la condizione giuridica in cui si trovano le merci e il possessore della fede di deposito; privilegio che informa e regge, per qualsivoglia caso, tutti i rapporti dello Stato e dei magazzini generali coi proprietarii delle merci e coi loro creditori.

Però, non si può negare che, qui pure, la legge avrebbe fatto bene ad essere più chiara e precisa. Perchè se, non ostante il silenzio suo, per i diritti dello Stato soccorrono le norme del diritto comune (N. 198); per i magazzini generali non sarebbe stata soverchia una esplicita dichiarazione.

In quanto poi alla dogana, si noti ancora che essa,

[1] Così appunto stabiliscono i regolamenti particolari di parecchi magazzini. — Vedi le due ultime note.

oltre all'esercizio di cotesto privilegio, del quale abbiamo parlato, avrebbe pur sempre diritto, per l'integrale pagamento dei diritti che le sono dovuti, di valersi anche di quella garanzia a cui, come sappiamo (N. 81), e per questo scopo, sono tenuti verso di lei gli stessi magazzini generali. Vuol dire che la dogana non farà uso di questo secondo suo diritto, se non quando non le riescirà di farsi pagare integralmente per mezzo del primo.

201. La legge francese e la legge belga, come si è detto (N. 197), hanno disposizioni che si assomigliano molto a quelle della legge italiana; anzi questa, evidentemente, prese quelle per modello.

Però, nella legge belga,[1] a differenza delle altre, si comprendono fra i diritti privilegiati anche quelli dovuti al capitano per il nolo della nave su cui furono trasportate le merci fatte vendere poi agli incanti pubblici, di conformità all'art. 307 del Codice di commercio belga; articolo che corrisponde al 414 del Codice di commercio italiano. Sulla inapplicabilità di questo articolo, per noi, alle merci depositate in un magazzino generale, si veda quanto già si disse al N. 56. Da cui si rileva che la legge belga è meno favorevole al creditore che fa vendere le merci, di quello che non sia la legge italiana; perchè, più sono i creditori che hanno un privilegio maggiore in confronto del possessore della nota di pegno, e meno è il prezzo che a questi rimane per potere pagarsi. È bene che la legge nostra non abbia esteso quel privilegio anche al nolo dovuto al capitano.

[1] Art. 17, al'n. 1.

202. Non vogliamo finire su questo tema dei privilegi, senza accennare a parecchie notevoli disposizioni che si leggono nel regolamento per i *docks* dell'Havre, e alla sostanza delle quali ci accadde di aver toccato poco sopra (N. 199).

Ivi è detto:[1] "Le merci depositate nel *dock* potranno essere trattenute dalla Compagnia in garanzia delle spese di magazzinaggio, di manutenzione o di altre dovute a lei e che il proprietario avesse ricusato di pagare. Tuttavia, in caso di contestazione sul montare delle spese pretese dalla Compagnia, e fino a che essa non siasi accordata o amichevolmente o giudizialmente col proprietario, questi potrà disporre delle merci sue, depositando la somma pretesa nelle mani della Compagnia con le opportune riserve. — Si avranno per nulli tutti i reclami, relativi a spese, non presentati in iscritto alla Compagnia entro otto giorni dopo la consegna delle quitanze rispettive. — Per affrettare, nell'interesse del commercio, l'insieme delle operazioni del *dock*, che potessero essere ritardate o interrotte dal pagamento preventivo delle spese occorse per le merci e preteso dalla Compagnia, questa aprirà dei conti correnti ai negozianti che, a tale effetto, faranno il necessario versamento. In questo caso i proprietarii potranno disporre delle merci senza attendere la liquidazione delle spese. —Le note saranno rimesse a domicilio l'indomani delle operazioni, e il conto corrente si liquiderà alla fine d'ogni mese. La facoltà di estrarre le merci prima

[1] Art. 35.

che sieno pagati i diritti dovuti alla Compagnia, sàrà egualmente accordata ad ogni negoziante che si obbligherà per iscritto a pagarli entro giorni tre da quello della rimessa delle liquidazioni a domicilio, costituendo in pegno, a garanzia di tali diritti, le merci di sua proprietà che giacessero nel *dock*. „

L'esempio offertoci dal regolamento dell'Havre ci pare degno di essere imitato,[1] come quello che facilita notevolmente la liquidazione delle spese e la libera disponibilità delle merci. Bene inteso che quelle discipline troveranno più opportuna applicazione nel caso di spontanea e libera estrazione delle merci, che non per quello di vendita forzata.

SEZIONE III.

Dell'azione di garanzia contro i giranti della nota di pegno e della fede di deposito.

203. Qualora il prezzo ricavato o dalla vendita

[1] Il regolamento per i magazzini generali di Napoli dice: « L'amministrazione apre ad ogni negoziante un conto di deposito in base alle domande che verranno presentate come è detto all'articolo 20. »
E quello per i magazzini generali di Bologna: « Per accelerare l'andamento delle operazioni (di vendita) nell'interesse del commercio, per quanto concerne il pagamento dei diritti, l'amministrazione dei magazzini generali potrà aprire dei conti correnti ai commercianti che ne faranno i fondi necessari a tale scopo. — In questo caso il depositante potrà disporre della merce senza essere obbligato a sborsare immediatamente le spese che l'amministrazione stessa pagherà per di lui conto all'uscita della merce. — La nota dalle medesime sarà mandata a domicilio il giorno dopo le operazioni, e il conto corrente sarà regolato alla fine di ogni mese. » (Art. 16).

delle merci coperte da nota di pegno non pagata alla scadenza, o dall'indennizzo pagato dall'assicuratore, non basti, detratto l'ammontare dei crediti privilegiati, a soddisfare integralmente il possessore della nota di pegno, qualunque esso sia (N. 192); è naturale che gli si devano acconsentire altri mezzi giuridici idonei ad ottenere il proprio completo soddisfacimento. A tali mezzi provvede la legge nostra con la seguente disposizione: " Il possessore di una nota di pegno non può agire contro i beni del debitore, nè contro i giranti responsabili, solidariamente per titolo di garanzia, se prima non ha esperimentata la propria azione sul pegno;[1] " disposizione copiata dalla legge francese,[2] e conforme a quella della legge belga[3] e ginevrina,[4] e del Progetto svizzero.[5]

Vedremo, più sotto (N. 205), come al possessore della nota di pegno sia data anche facoltà di agire contro i giranti della fede di deposito posteriori alla costituzione del pegno.

Dalle quali cose rilevasi, che il diritto di agire contro tutte codeste persone non è che un diritto sussidiario, e allora solo sperimentabile, come s'è detto, quando il possessore della nota di pegno non abbia potuto soddisfarsi di tutto il proprio credito o sulle merci depositate e costituite in pegno o sull'indennizzo pagato dall'assicuratore.

[1] Art. 25.
[2] Art. 9.
[3] Art. 19, § 2, 3.
[4] Art. 6.
[5] Art. 455.

Per contrario, secondo gli ordinamenti francesi del 1848,[1] al creditore era data facoltà di agire innanzi tutto contro il primo debitore ed i giranti, e poi sulle merci. La qual cosa, come bene fu avvertito, metteva il debitore in una condizione molto incomoda; imperocchè, mentre egli non aveva più la disponibilità delle proprie merci in causa del pegno di cui erano colpite; queste, da altra parte, non bastavano a difenderlo da nuovi e maggiori procedimenti giudiziali.

Nè si creda che, obbligando il creditore a pagarsi prima sulle merci, gli si diminuisca quella somma di garanzie a cui è raccomandata la sicurezza del suo credito. Innanzi tutto, perchè, se egli è appena un po' prudente ed avveduto, non presterà se non in quella misura per cui le merci gli offriranno più che sufficiente garanzia; poi, perchè, fatta più rapida ed efficace l'esecuzione sulle merci, il creditore potrà sempre facilmente rimborsarsi del credito suo.[2]

204. Siccome poi codesta azione, per l'incompleto soddisfacimento del credito portato dalla nota di pegno, può essere esercitata o contro il primo debitore della nota e i giranti della fede di deposito, o contro i giranti della nota di pegno, o contro tutti insieme, e tanto da parte del possessore di quella nota, quanto da parte di un girante che lo abbia soddisfatto; così, per meglio servire alla chiarezza dell'esposizione, tratteremo distintamente di ciascuno di que-

[1] Decreto ministeriale 26 marzo, art. 11. 11; e Decreto legislativo 23-26 agosto, art. 2.

[2] *Exposé des motifs, ecc.* Op. cit.

sti casi, avvertendo che l'azione della quale parliamo è sempre di natura eminentemente cambiaria.

Articolo 1.º

Dell' azione di garanzia contro il primo debitore della nota di pegno ed i giranti della fede di deposito.

205. Primo debitore dicesi quegli che staccò la nota di pegno dalla fede di deposito, e quella girò, appunto a titolo di pegno, a favore di chi gli fece credito sulle merci. Or bene; qualunque sia la condizione giuridica in cui il possessore della nota di pegno può trovarsi rimpetto ai giranti (e dei quali diremo nell'articolo 2°), egli ha sempre diritto di agire per via di cambio, sino a che l'azione non sia prescritta, contro il primo debitore.

Se non che, può darsi che questi abbia soddisfatto alla scadenza il possessore della nota di pegno, e che per ciò lo si debba avere per surrogato nei diritti di creditore (N. 175 e 176). Allora, da debitore egli diventerebbe, per tale riguardo, creditore, ed il regresso, anzichè esercitarsi contro di lui, lo potrebbe esercitare egli stesso. Ma, appunto, contro chi? Naturalmente, soltanto contro i giranti della fede di deposito, perchè questi soltanto rimangono ancora debitori del minor prezzo pagato in causa del pegno di cui erano gravate le merci comperate.

Certo, che questo modo di esercitare l'azione di garanzia si scosta sensibilmente da quello seguito per le obbligazioni cambiarie, propriamente dette; imperocchè, qui i giranti di un titolo (fede di deposito)

si trovano obbligati per garanzia verso il possessore di un altro titolo (nota di pegno). Però, bisogna osservare che, originariamente, quei due titoli ne formavano uno solo, e che, quantunque la loro vita giuridica, per quanto concerne le rispettive loro trasmissioni, sia indipendente; pure, per riguardo alla causa delle singolari loro obbligazioni, essi hanno rapporti di necessaria dipendenza. Oltrecciò, e non ostante questo, noi sappiamo già che non tutti gli atteggiamenti giuridici della fede di deposito e della nota di pegno si informano a quelli proprii delle cambiali; anzi, sappiamo che talvolta sono anche notevolmente diversi (N. 104).

Del resto, si noti che l'azione contro i giranti della fede di deposito, posteriori alla prima girata della nota di pegno (perchè è soltanto per mezzo di questa che il pegno cominciò ad esistere), può essere esercitata, oltrecchè dal primitivo soscrittore della nota di pegno, anche, e a molto maggior ragione, da qualunque altro possessore di essa, che, non pagato alla scadenza, abbia fatto vendere le merci ai pubblici incanti e sul prezzo ricavato non abbia potuto essere pagato integralmente. Ciò vorrebbe dire che, in tal caso, quel possessore avrebbe per debitori suoi e i giranti della nota di pegno anteriori a lui e quelli della fede di deposito nello stesso tempo.

La medesima azione di garanzia potrebbe essere esercitata da quel girante della nota di pegno, che, citato in giudizio da qualche suo avente causa, citasse alla sua volta poi in giudizio qualcuno dei proprii autori.

206. Insegnamenti dottrinali questi, che il legisla-

tore tradusse in precetti positivi di legge, allorquando, avvertito che la mancanza di protesto e la scadenza dei termini per agire contro i giranti della nota di pegno perimono, rimpetto a questi, ogni diritto del possessore, dice: „ Però, rimane salvo il suo diritto contro il primo debitore e contro i giranti della fede di deposito; e tale diritto rispetto alla prescrizione è regolato dalle disposizioni del Codice di commercio riguardanti gli effetti cambiarii.[1] „.

Nè in ciò, a dir vero, queste discipline sulla nota di pegno e sulla fede di deposito si allontanano da quelle che sono proprie delle cambiali. Imperocchè, come è noto, pur trattandosi di cambiali, o tratte o proprie, non è punto necessario che sia levato il protesto, o che non sieno trascorsi infruttuosamente i termini stabiliti per agire contro i giranti, perchè si possa muovere azione cambiaria o contro l'accettante della cambiale, o, secondo i casi, contro il primo soscrittore di essa, cioè contro il traente, o contro il soscrittore di un biglietto all'ordine. Difatti, trattandosi di giranti, è naturale che si debba provare ni loro confronto il rifiuto di pagare alla scadenza o dell'accettante o del primo soscrittore del titolo; sia che la prova debba risultare da quell'atto speciale che dicesi di protesto, come vuole la legge nostra, sia che possa risultare anche da una dichiarazione del debitore scritta sul titolo (N. 166).

Per contrario, trattandosi di chi assunse l'obbligazione principale di pagare alla scadenza e non pagò, è naturale che non occorra alcun atto per provare in

[1] Codice di commercio, art. 26, alin. 2.

di lui confronto quel rifiuto che egli stesso diede. Di più; poichè l'obbligazione dei giranti è sussidiaria soltanto, e per il caso che il debitor principale non paghi; è di tutta giustizia e convenienza che essi non devano stare per lungo tempo sotto la minaccia di un'azione giudiziaria, che può anche gettare grave perturbazione nell'andamento dei proprii affari. Tanto più che un creditore, il quale lascia passare infruttuosamente un certo tempo senza richiedere del pagamento i giranti, non merita per la negligenza sua che la legge gli mantenga integro l'esercizio dei proprii diritti cambiarii.

Quindi è che il primo girante, cioè il primo soscrittore della nota di pegno staccata dalla fede di deposito, e i giranti posteriori di questa (perchè essi devono seguire le sorti del loro autore che costituì il pegno primitivamente), rimangono per tanto tempo obbligati verso il possessore della nota o verso chi ne esercita i diritti (N. 205), per quanto rimane obbligato o l'accettante di una cambiale o il traente che non fece provvista di fondi o il soscrittore di un biglietto all'ordine; vale a dire, per cinque anni dal giorno del protesto, e se non vi fu protesto, dal giorno della scadenza.[1]

Del resto, si noti che se la legge dice che, rispetto alla prescrizione, il diritto del possessore della nota di pegno è regolato dal Codice di commercio; ciò non vuole, per altro, significare che soltanto la prescrizione si abbia da regolare secondo le disposizioni di

[1] Codice di commercio, art. 382.

quel Codice (N. 103). Perocchè, sarebbe stranissimo che pur le discipline riguardanti la competenza[1] e l'esecuzione personale[2] non si avessero ad applicare ai debitori delle note di pegno, mentre queste sono titoli eminentemente cambiarii, e mentre la stessa legge sui magazzini generali dichiara di commercio tutte le operazioni da essa disciplinate (N. 23).

207. Che, poi, il debito del primo soscrittore della nota di pegno e dei giranti della fede di deposito posteriori alla costituzione del pegno, sia di natura solidale, non mi pare dubbio; perchè, attesa l'indole cambiaria di quei due titoli, ad essi è applicabile quel principio che regge le obbligazioni cambiarie, e per il quale " coloro che hanno firmata, accettata o girata una lettera di cambio, sono obbligati in solido alla garanzia verso il possessore.[3] "

Principio questo, anzi, che, trattandosi di note di pegno e fedi di deposito, ha un vigor maggiore che non per le cambiali. Imperocchè, se, per queste, la legge permette di aggiungere alla girata la dichiarazione: " senza garanzia, senza obbligo ", od altra simile riserva, la quale ha per effetto di dispensare il girante da qualunque obbligo di garanzia; per le note di pegno e per le fedi di deposito, simili clausole sarebbero impossibili. E per vero; le girate della nota di pegno, poichè hanno per causa unica ed esclusiva della loro esistenza la costituzione del pegno, mancando questo, esse non potrebbero esistere. E in quanto alle girate della fede

[1] Codice di commercio, art. 723, 725.
[2] Art. 727.
[3] Art. 225.

di deposito posteriori alla costituzione del pegno, è naturale che per esse non si possano danneggiare gli interessi dei giratarii della nota di pegno, i quali, se quella riserva fosse ammissibile, si troverebbero diminuita la sicurezza del pegno.

Però, qui occorre un'osservazione. Certo, chi esercita i diritti di creditore della nota di pegno, può farli valere pur contro i giranti della fede di deposito posteriori alla costituzione del pegno. Ma quel creditore come farà a conoscerli, se la fede di deposito, dopo la costituzione del pegno, sarà passata dalle mani del primo debitore in altre mani? Poichè i due titoli hanno un movimento giuridico di traslazione indipendente l'uno dall'altro, il creditore può ignorare affatto i nomi dei giranti della fede di deposito. E allora come farà egli? La difficoltà non è facilmente superabile. Tuttavia, siccome il nome del primo soscrittore sarà sempre conosciuto dal possessore della nota di pegno; così, questi potrà sempre, intanto, agire contro di lui, e poi, se gli piaccia, potrà anche richiederlo che gli faccia conoscere la persona a cui, dopo la costituzione del pegno, egli girò la fede di deposito. E così progredendo, di girata in girata, risalire sino all'attuale possessore di essa. Un tale diritto non potrebbe essere negato al possessore della nota di pegno; perchè lo stesso Codice civile dice che i creditori, per il conseguimento di quanto è loro dovuto, possono esercitare tutti i diritti e tutte le azioni del debitore.[1] Di per tal modo, al creditore della nota di pegno è data

[1] Codice civile, art. 1234.

anche facoltà di estendere l'azione sua contro i giranti della fede di deposito.

208. Da ciò, poi, che, obbligati insieme al primo soscrittore della nota di pegno, sono anche i giranti della fede di deposito posteriori alla costituzione del pegno; consegue, che se il possessore della nota chiamasse in giudizio uno di quei giranti; questi avrebbe diritto di agire alla sua volta sui giranti anteriori a lui, se ve ne fosse, per rimborsarsi di ciò che dovette pagare al creditore comune; così come si farebbe per qualunque titolo cambiario.

Se non che, il tempo entro cui esercitare tale azione di regresso non sarebbe già più quello della prescrizione quinquennale, di cui si è detto poco sopra (N. 206), e che si applica soltanto ai rapporti del creditore cambiario col debitore principale; ma quello più breve stabilito per l'esercizio dell'azione di regresso dei giranti fra loro, e che decorre dal giorno successivo a quello della citazione in giudizio[1] o del pagamento volontario.

L'infruttuosa decorrenza di questo termine importa decadenza dall'esercizio dell'azione di garanzia.

209. In ogni caso, poi, si avverta che tanto l'azione del possessore della nota di pegno contro il primo soscrittore di essa e contro i giranti della fede di deposito, quanto quella di cotesti coobbligati fra loro, può essere esercitata o individualmente contro ciascuno di essi o collettivamente contro tutti, e che, qui pure, si hanno ad applicare le discipline del Codice di

[1] Codice di commercio, art. 253, alin, 2 e 3.

commercio relative alle cambiali ed ai biglietti all'ordine.[1]

210. E, del pari per ogni caso, si avverta ancora che, permessa la girata in bianco, così per la fede di deposito come per la nota di pegno (N. 121), l'azione o principale o sussidiaria non sarà possibile se non contro coloro che avranno posto la propria sottoscrizione sull'uno o sull'altro titolo.

Chi, ricevutili in bianco gli avesse di nuovo girati in bianco, non obbligherebbe come che sia sè stesso rimpetto al diritto di cambio.

Articolo 2.°

Dell' azione di garanzia contro i giranti della nota di pegno.

211. Si è già visto per quali ragioni l'esercizio dell'azione di garanzia contro i giranti della nota di pegno ha da essere limitato ad un termine molto più breve di quello consentito per agire o contro il primo soscrittore della nota di pegno o contro i giranti della fede di deposito; e si è visto anche perchè, per poter agire contro quelli, occorra che siasi levato il protesto contro il primo soscrittore della nota (N. 206).

Se non che, per il regresso contro i giranti della nota di pegno, le cose non procedono all'intutto esattamente come per il regresso contro i giranti di una cambiale o di un biglietto all'ordine.

Trattandosi di questi ultimi titoli, il possessore che vuole esercitare il regresso contro il proprio girante, deve citarlo in giudizio nei quindici giorni dalla data

[1] Codice di commercio, art. 250-3, alin. 1.

del protesto, con l'aumento in proporzione della diversa distanza del luogo in cui risiede il girante. Che se il regresso si volesse esercitare collettivamente, a ciascuno dei condebitori, dal giorno successivo a quello della citazione in giudizio, sarebbe applicabile, quel termine speciale che corrispondesse ancora alla diversa distanza del luogo di loro residenza.[1]

Invece, per le note di pegno, " i termini stabiliti dal Codice di commercio per agire contro i giranti corrono (come dice la legge nostra) dal giorno in cui è compiuta la vendita della merce;[2] „ si tratti qui pure o di un'azione individuale o di un'azione collettiva.

Quale è la ragione di questa differenza, che il nostro legislatore desunse della legge francese[3] e dalla legge belga?[4]

Ecco come si esprime l'espositore dei motivi della legge francese: " Per i giranti occorreva una disposizione speciale, affinchè l'obbligo che ha il possessore della nota di pegno di esperimentar prima le proprie azioni sulle merci non gli impedisse poi di poter agire contro quelli, per essere già trascorso il breve termine entro cui si deve esercitare il regresso, secondo il Codice di commercio. Difatti, i quindici giorni da questo fissati possono essere già trascorsi, senza che siasi ancora proceduto alla vendita delle merci. Epperò era di tutta convenienza che quel termine avesse a decorrere soltanto dall'effettuazione di essa. „

Vedremo, a momenti (N. 213), come, per non la-

[1] Codice di commercio, art. 251-3.

[2] Art. 25, alin. 2.

[3] Art. 9, alin. 2.

[4] Art. 19, § 3.

sciare sospesa a tempo indefinito l'azione contro il debitore, la legge fissi di sua autorità il termine entro cui si ha da procedere alla vendita delle merci depositate.

212. Per ragione di analogia, poi, al possessore della nota di pegno, mi parrebbe pienamente applicabile quell'articolo del Codice di commercio nel quale è detto, che " indipendentemente dalle formalità ordinate per l'esercizio dell'azione di garanzia, il possessore di una lettera di cambio, protestata per mancanza di pagamento, può ottenere dall'autorità giudiziaria il sequestro dei beni mobili dei traenti e dei giranti. "[1]

Disposizione questa che si avrebbe a ritenere del pari applicabile contro il primo soscrittore della nota di pegno (N. 206), perchè il sopraccitato articolo si riferisce non soltanto ai giranti, ma anche al traente; e quegli si può considerare, appunto, come un traente.

213. Come il possessore della nota di pegno può agire di regresso contro i giranti suoi, può anche decadere dal diritto di esercitare una tale azione.

La qual cosa avverrebbe, s'egli o non avesse levato in tempo il protesto (N. 170), o avesse lasciati trascorrere infruttuosamente i termini rigorosi fissati dalla legge per tale esercizio. Questa, dice infatti, che " il possessore della nota di pegno perde ogni azione contro i giranti, se tra quindici giorni dal protesto non avrà curato di far vendere la merce data in pegno. "[2] La quale disposizione è ripetuta sùbito dopo, e proprio

[1] Codice di commercio, art. 258.
[2] Art. 26, alin. 1.

inutilmente, allorquando si aggiunge, che " la mancanza di protesto e la scadenza dei detti termini perimono ogni diritto del possessore contro i giranti della nota di pegno.[1] "

E qui ci accade ancora di ricordare, per l'intelligenza del testo legislativo, l'espositore dei motivi della legge francese, il quale, avvertita, come abbiam visto, la convenienza che i quindici giorni per l'esercizio del regresso si avessero a far decorrere, anzichè dal giorno della levata del protesto, da quello della vendita delle merci, aggiunge: " Tuttavia non si doveva permettere che il possessore della nota di pegno potesse prolungare indefinitamente l'esercizio del regresso contro i giranti, protraendo a tempo, del pari indefinito, la vendita; la qual cosa sarebbe contraria agli interessi del commercio. Provvede a quest'uopo la nostra legge, stabilendo che il possessore della nota di pegno (*warrant*) decade da' suoi diritti contro i giranti, se non fa vendere le merci entro un mese a datare dal protesto.[2] "

La legge italiana ha ridotto a quindici giorni questo termine.

Per la legge belga[3], esso è di trenta giorni, a datare dalla costituzione in mora (N. 166).

Però, nulla impedirebbe che il possessore della nota di pegno ottenesse dai proprii giranti un termine maggiore di quello fissato dalla legge per far vendere le merci, qualora ciò apparisse conveniente nell'inte-

[1] Codice di commercio, art. 26, alin. 2.
[2] Art. 9, alin. 3,
[3] Art. 9, § 4.

resse comune. Imperocchè, se codesto ritardo varrà a procacciare un maggior prezzo di vendita, per le speciali condizioni in cui allora potrà essere il mercato; i giranti avranno tutto l'interesse a permetterlo, come quello che farà diminuire di altrettanto la somma per la quale essi dovranno rispondere a titolo di garanzia. Tacendo la legge su questo proposito, si ha da ritenere che il patto sia permesso, e, se posto, obbligatorio.[1]

Ma, naturalmente, perchè esso possa avere efficacia verso tutti i giranti, sarà necessario che tutti del pari vi abbiano acconsentito. Se alcuno vi si opponesse e si lasciassero passare i quindici giorni dalla data del protesto senza che le merci fossero effettivamente vendute (imperocchè, questo intende la legge significare quando dice: "non avrà curato di far vendere la merce data in pegno);" rimpetto a lui, il possessore della nota di pegno si avrebbe ad avere per decaduto dall'esercizio di ogni diritto di garanzia. La prova, poi, di cotesta convenzione intervenuta fra girante e possessore della nota di pegno potrà o risultare da questo medesimo titolo o da altri documenti. Comunque sia, la proroga del termine dovrà essere stabilita con tutta chiarezza e sicurezza; altrimenti, se, fidando in essa, il possessore lasciasse passare i quindici giorni senza aver fatte vendere effettivamente le merci, i giranti potrebbero anche opporgli la eccezione di decadenza.

214. Il Codice di commercio, enumerando le cause

[1] DAMASCHINO, Op. cit., N. 201.

che possono far decadere il possessore dall'esercizio dell'azione di garanzia contro il traente, ricorda il caso che il traente provi che alla scadenza della cambiale vi era provvista di fondi presso il trattario, il quale non fosse in quel tempo fallito;[1] ed aggiunge che, in ogni caso, la decadenza incorsa o per non essersi levato in tempo il protesto o per non essersi promossa l'azione di garanzia entro i termini stabiliti, cessa in favore del possessore contro il traente che, dopo spirati codesti termini, abbia ricevuto per conto, per compensazione, o altrimenti, i fondi destinati al pagamento della cambiale.[2]

Queste disposizioni del Codice di commercio non sono applicabili al possessore della nota di pegno; perchè esse, naturalmente, suppongono che vi abbia un trattario a cui sia stato conferito l'incarico di pagare la cambiale, ed a cui sieno anche stati trasmessi all'uopo i fondi occorrenti. Tutte cose queste impossibili per le note di pegno, per le quali non v'è trattario e non si fa provvista di fondi.

215. Che se il regresso contro i giranti della nota di pegno può essere esercitato dal possessore suo, anche i giranti di essa hanno lo stesso diritto contro i proprii autori. Diritto che, qui pure, si può da loro esercitare, o collettivamente o singolarmente (N. 209), entro i termini stabiliti dal Codice di commercio per le cambiali, ed i quali decorrono, qui pure (N. 211), dal giorno successivo a quello della

[1] Codice di commercio, art. 256.

[2] Art. 257.

citazione in giudizio del girante che si vuol fare attore, o a quello del pagamento volontario da esso effettuato. (N. 208).

Si avverta, poi, che, pur trattandosi di note di pegno, è applicabile ad esse quella disposizione del Codice di commercio la quale dice, che i giranti decadono egualmente da ogni azione di garanzia contro i loro autori dopo i termini sopra indicati, ciascuno in ciò che lo riguarda.[1]

[1] Art. 255.

CAPO VI.

Modi di guarentire l'osservanza della legge sui magazzini generali.

216. Questi modi sono: la vigilanza delle Camere di commercio, e l'applicazione di alcune pene ai contravventori della legge.

Sezione I.

Della vigilanza delle Camere di commercio.

217. Abbiamo già visto (N. 37) che le Camere di commercio hanno per istituto di verificare se all'atto della costituzione di un magazzino generale o successivamente, per mutazioni introdotte, si sono adempiute le prescrizioni stabilite dalla legge per la valida sua esistenza.

Ora, dobbiamo completare il nostro studio aggiungendo la notizia di quelle altre norme, le quali hanno per iscopo di far sì che, al pari della istituzione, anche la vita dei magazzini generali sia sopravvegliata sempre da quelle Camere di commercio, che si possono dire le naturali tutrici degli interessi del commercio.

218. A raggiungere questo fine, la legge comincia dallo stabilire, che " l'amministrazione del magazzino generale è obbligata a pubblicare ed a trasmettere alla Camera di commercio del luogo, e al Ministero di agricoltura, industria e commercio, nella prima decade d'ogni mese, la sua situazione per il mese precedente, a seconda di un modulo da approvarsi con decreto ministeriale. "[1]

Allorquando fu discusso nel Senato del regno il progetto di legge sui magazzini generali, il relatore raccomandava caldamente al ministro di fare in modo, che le situazioni mensili, di cui si dice nel sopraccitato articolo, abbiano soltanto ad indicare, in genere, le relazioni di credito del magazzino, ma non si spingano ad una minuta verificazione di tutte le merci che ivi si trovano; di maniera che quelle situazioni altro non abbiano ad essere che un prospetto e un riassunto generale dello stato del magazzino. Saggissima raccomandazione.

Perocchè, se è facile determinare i rapporti complessivi del magazzino coi depositanti e coi terzi creditori, avendo essi la loro base sicura nel portafogli dell'istituto; assai meno facile è il determinare mensilmente la quantità delle merci esistenti nei magazzini. Cosa questa che arrecherebbe sicuramente molto stipendio, fatica grandissima e perdita di tempo; perchè, mentre si compilasse l'inventario, tutti capiscono che sarebbe impossibile continuare a ricevere merci e a spedirne al di fuori. Periodicamente, il magazzino

[1] Art. 7.

sarebbe colpito di atonia, e cesserebbe quasi di vivere, per ripigliare poi il corso dei proprii affari. Ciò vorrebbe dire che il magazzino, dopo non lungo volgere di tempo, sarebbe costretto a chiudere le proprie porte.

Compreso di questi pericoli, il ministro proponente rispondeva, che per " situazione " intendeva soltanto accennare ad un estratto dei registri. Si vuole, insomma, che i magazzini generali abbiano una contabilità, da cui si possa estrarre giorno per giorno uno stato o situazione, come fa la Banca nazionale e come fanno anche i migliori istituti di credito; i quali, non avendo a ingannare chicchessia, anzi avendo bisogno che tutta la luce e l'attenzione della pubblicità sieno richiamate sulla loro amministrazione, sono ben contenti di potere, per tal modo, porre sè stessi sotto l'egida inespugnabile della pubblica fiducia.

A questi scopi risponde, appunto il modulo approvato dal Ministro del commercio col decreto del 24 gennaio 1872.[1]

Non prescrivendo, poi, la legge alcuna forma speciale di pubblicazione della sopraccitata situazione mensile, s'intende che il magazzino generale può scegliere qualunque mezzo di pubblicità più gli faccia comodo.

219. Però, codesto dovere che hanno i magazzini

[1] Il Ministro dice nella sua relazione: « Il modulo, secondo il quale le situazioni dovranno essere formate, richiederà, specialmente nei primi tempi, variazioni non piccole, che solo una larga esperienza saprà indicare. È quindi più spedito ordinare che sia approvato con determinazione ministeriale, anzichè con Decreto Sovrano. »

generali di trasmettere alle Camere di commercio e al Ministero del commercio nella prima decade d'ogni mese la situazione loro per il mese precedente, poco gioverebbe, se tutto si avesse a limitare a quest'atto di trasmissione e di ricevimento. Esso, per contrario, può assumere molta imrpotanza, allorchè di lì si cominci per autorizzare le Camere di commercio a promuovere ed a compiere speciali ispezioni nei magazzini generali, quantunque volte sieno all'uopo richieste dalle parti interessate, sotto l'osservanza di certe condizioni.

La nostra legge, infatti, stabilisce che " le Camere di commercio, quando vi sieno invitate da azionisti rappresentanti un decimo del capitale sociale, esamineranno se le situazioni corrispondano alla verità della cosa.. — Quando vi sieno invitate da uno o più detentori di fedi di deposito o di note di pegno, esamineranno se le merci contemplate (?) nei documenti da essi posseduti sieno custodite e conservate a dovere. — Del risultato delle seguite ispezioni ragguaglieranno senza indugio il Ministero d'agricoltura, industria e commercio.[1] "

La ragione di quest'articolo di legge è così spiegata nella relazione ministeriale: " L'articolo 34 del progetto del mio ultimo predecessore (intendi, del progetto Minghetti), mirava a regolare la vigilanza affidata alle Camere di commercio sopra l'istituzione e l'esercizio dei magazzini generali. Volevansi applicare a un dipresso le massime che furono poi sancite

[1] Art. 36.

col Regio decreto 5 settembre 1869, che riformò il sindacato delle società commerciali e degli istituti di credito. Nel suo concetto, le Camere di commercio avrebbero dovuto esaminare se gli statuti dei magazzini generali fossero conformi alla legge, avendo poi diritto di ispezione sopra di essi quando vi fossero chiamate da interessati, cioè, da socii, depositanti o portatori di note di pegno. Io sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Minghetti sopra l'opportunità di codesto sistema, e difatti l'ho mantenuto quale esso lo proponeva. „ Avvertito quindi, come, nell'imminenza di una riforma della legge sulle società di commercio, non fosse conveniente risolvere qui, a proposito di magazzini generali, la questione dell'autorizzazione governativa, dato il caso molto probabile che essi assumano la forma di società per azioni (tema questo a cui abbiamo già accennato N. 37); la relazione ministeriale prosegue: “ Se per la costituzione dei magazzini era mestieri ristringere in parte l'ufficio che altri, prima di me, suggeriva di affidare alle Camere di commercio, per la vigilanza che esse eserciteranno sopra i nuovi istituti non militavano eguali ragioni. Laonde nell'articolo 34 io ho riprodotto quasi testualmente il secondo capoverso formulato dal Minghetti, prescrivendo solo che la Camera di commercio non abbia a verificare la veracità delle situazioni mensili del magazzino, se non quando ne sia richiesta da azionisti che rappresentino il decimo del capitale sociale, o da uno o più detentori di fedi di deposito o di note di pegno. Così ho uniformato questa disposizione al si-

stema sancito dal Regio decreto del 5 settembre 1869 per la ispezione delle società a responsabilità limitata, ed ho rispettato una distinzione, che mi par giusta, tra la tutela dovuta agli azionisti e quella che spetta ai depositanti e ai detentori delle note di pegno. Questi ultimi meritano, a ragione, maggiore e più amorevole sollecitudine, poichè non hanno ingerenza nel governo dello stabilimento. „

220. Però, qui ci occorre la stessa osservazione già fatta a proposito della istituzione dei magazzini generali (N. 37). Cioè, abolita l'attual legge sulle società di commercio, e agli ufficii provinciali di ispezione, regolati dal Decreto reale del 5 settembre 1869, sostituito quello del sindacato obbligatorio, come si propone nel progetto di legge approvato dal Senato del Regno; le Camere di commercio si dovranno avere ancora per autorizzate a compiere quegli atti di ispezione, dei quali dice il sopraccitato articolo della legge sui magazzini generali?

Naturalmente, secondo questa legge, la ispezione dei libri della società e del magazzino per opera della Camera di commercio, allo scopo di verificare se le situazioni mensili corrispondono alla verità, non è possibile, se non quando il magazzino sia esercitato da una società per azioni; non già, se esercitato o da persone singole, o da persone morali o da altre società di commercio (N. 32). Ma, abolita l'autorizzazione e la sorveglianza governativa per le società con azioni, le Camere di commercio avrebbero ancora quel diritto di ispezione? Mi pare di no; e, invece di esse, l'ispezione dovrebbe essere

attribuita all'ufficio di sindacato. E per vero; qui pure, come a proposito della istituzione dei magazzini generali (N. 37), sarebbe possibile un giudizio diverso da parte di codesti due ufficii di sorveglianza; qui pure, come allora, non v'è ragione perchè i magazzini generali, istituiti ed esercitati da società per azioni, sieno sottoposti al peso ed alle spese di una duplice sorveglianza. O sottrarli, per questo riguardo, all'osservanza della futura legge sulle società per azioni, per assoggettarli alla vigilanza delle Camere di commercio; o sottrarli dalla vigilanza di queste, per assoggettarli essi pure all'osservanza di quella futura legge.

Vero è bene che tale potrebbe parere non essere il pensiero del ministro proponente, e quale si può credere che risulti dalle sopraccitate parole della sua relazione; imperocchè, non ostante che oggidì la vigilanza sulle società per azioni sia esercitata dagli Uffici provinciali d'ispezione, la legge sui magazzini generali conferisce egualmente alle Camere di commercio l'ufficio d'invigilare su questi. Però, qualunque sia la opinione del ministro, chi non vede come sarebbe ingiusto e quanto potrebbe essere pregiudicevole, che una società di commercio, come tale, fosse sottoposta alle discipline di due leggi diverse?

221. Comunque sia, e pur pigliato com'è l'art. 36 della legge sui magazzini generali ed applicato a qualunque forma questi assumano, un'altra osservazione ci occorre di fare.

Vale a dire, che diversa è la causa che ha da muovere gli azionisti, oppure i possessori delle fedi

di deposito o delle note di pegno, a chiedere l'ispezione. Gli azionisti, quando non sieno anche possessori di alcuno dei titoli ora accennati, non possono chiedère l'ispezione, se non allora che sieno irregolari o false le situazioni mensili compilate dai magazzini. Con altre parole: per essi l'ispezione è solo ammissibile, se vi hanno irregolarità nell'amministrazione sociale; perchè essi hanno diritto soltanto a difendere i loro interessi di socii. Ma se, per di più, sono possessori (e non *detentori* come scorrettamente si esprime la legge) o di fedi di deposito o di note di pegno, hanno anche diritto, come questi titolari avrebbero di per sè, di far verificare se le merci depositate sono custodite e conservate a dovere.

222. Però, chiesta e motivata così l'ispezione, le Camere di commercio possono rifiutarvisi, o hanno il dovere di acconsentirvi?

Tace affatto la legge sui magazzini generali. Obbligare le Camere di commercio all'ispezione, quando la relativa domanda non fosse sufficientemente giustificata, mi parrebbe soverchio, ingiusto e pericoloso. Permettere che vi si rifiutino a piacere, sarebbe grave danno per chi ne facesse giustificata domanda. Se non che, quel silenzio non ci permette di venire a nessuna conclusione sicura. Per il decreto del 5 settembre 1869, contro il rifiuto degli Uffici provinciali d'ispezione è aperto ai reclamanti il ricorso al Ministero, il quale può eseguire o rinnovare l'esame, anche mediante invio di un delegato straordinario. Ma, come è possibile applicare questa disposizione ai magazzini generali, mentre la legge che li governa non

ne dice parola? Grave lacuna anche questa della legge nostra.

223. Supposto che la Camera di commercio acconsenta all'ispezione, la legge propone speciali discipline per renderla più facile. Essa dice, che " per eseguire il suo mandato (?), il delegato o i delegati della Camera di commercio avranno facoltà d'ispezionare i magazzini generali, verificando i depositi, esaminando i libri ed in generale tutti i registri, atti e documenti. "[1]

E qui siamo ancora agli stessi lamenti, perchè ci hanno ancora le stesse lacune. Entro che tempo dovranno le Camere di commercio far procedere all'ispezione? E se i magazzini vi si opporranno? E le spese dell'ispezione da chi saranno sostenute?

Nulla si dice del tempo; epperò le Camere faranno procedere all'ispezione quando piacerà loro. Come si potrebbe costringerle a far presto?

Nulla si dice del caso che i magazzini si rifiutino di lasciar procedere all'ispezione o ad una parte, anche solo, di questa. Nulla dice, in proposito, anche il decreto del 5 settembre 1869. Per contrario, in Inghilterra, secondo la legge del 7 agosto 1862, gli impiegati della società, contro la quale si procede, hanno il dovere di presentare all'esame degli ispettori del *board of trade* qualunque carta o documento di cui sieno richiesti. Di più, l'ispettore ha diritto di interrogare anche personalmente gl'impiegati intorno alle operazioni della società alla quale sono preposti e di

[1] Art. 37.

loro deferire il giuramento. Che se l'impiegato si rifiuta o di presentare le carte o i documenti di cui è stato richiesto, oppure di rispondere alle domande degli ispettori, per ciascun rifiuto può essere condannato ad un'ammenda, non maggiore di cinque lire sterline. — Questo sì che si chiama volere il fine e i mezzi idonei a conseguirlo.

Nulla si dice delle spese. E con qual diritto allora potranno le Camere di commercio imporle ai richiedenti? E in quale misura? Almeno, per gli Ufficii provinciali d'ispezione è detto che le spese saranno prelevate dal Capitolo 10 del bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio!

224. Comunque sia di tutto questo molteplice e inconsulto silenzio, eseguita l'ispezione, le Camere devono, come si è visto (N. 219), ragguagliarne senza indugio il Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Certo, è bene che ciò sia. Ma perchè, pur chi domandò l'ispezione e il magazzino generale contro cui fu eseguita, non avranno comunicazione dei risultati di essa? L'interesse loro non meriterà, per lo meno, la medesima cura di quello del ministero? Su ciò è anche difettoso il decreto del 5 settembre 1869.

Per contrario, la sopraccitata legge inglese stabilisce, che, terminata l'ispezione, gli ispettori ne fanno rapporto, manoscritto o stampato, al *board of trade*, secondo la richiesta dell'ufficio. Del rapporto, una copia è fatta spedire dal *board of trade* alla società ispezionata, ed un'altra ad uno o a ciascuno dei socii che domandarono l'ispezione. Un estratto di esso, autenticato mediante il sigillo della società ispezionata, può

essere ammesso, in qualunque procedura giudiziaria, a far prova della opinione degli ispettori sulle risultanze dell'ispezione.

Il decreto italiano del 5 settembre 1869 s'accontenta di dire, che le disposizioni date in conseguenza dell'ispezione, non pregiudicano in modo alcuno l'esercizio delle azioni private davanti ai tribunali competenti.

Anche questa che riguarda la vigilanza delle Camere di commercio è una delle parti più manchevoli ed oscure della legge sui magazzini generali.

Sezione II.

Di alcune pene applicabili ai contravventori della legge.

225. Seguendo l'esempio di altre legislazioni moderne, le quali, non tenendosi paghe e sicure delle disposizioni del Codice penale, stabiliscono speciali penalità per alcuni fatti che, pur non essendo rigorosamente di indole penale, possono tuttavia recare gravi perturbazioni nell'ordinamento economico e giuridico della società; seguendo un tale esempio, anche la nostra legge sui magazzini generali, per meglio guarentire l'osservanza delle sue disposizioni, stabilisce speciali pene contro quei magazzini che si facessero a disobbedire ad alcune discipline da essa poste. Qui pure, come altrove, noi approviamo questo indirizzo delle leggi moderne; il quale, del resto, non è nuovo affatto nemmeno per noi, perchè già il Codice di commercio ce ne aveva dato l'esempio in parecchi luoghi.

Ecco ora gli articoli della legge nostra: " Per le contravvenzioni al disposto degli articoli 2, 4, 5, 6 e 7, si incorrerà nella pena della multa da lire 51 a lire 5000, salvo i casi di maggiori pene quando il fatto possa costituire un reato preveduto dal Codice penale, e salvo l'azione civile dei danni agli interessati a termine di legge. "[1] " L'applicazione delle pene è promossa dal Pubblico ministero avanti il tribunale correzionale. "[2]

Cotesti articoli ricordati dalla nostra legge riguardano: i requisiti che deve contenere l'atto notarile col quale si istituiscono i magazzini generali; la trasmissione delle tre copie di quest'atto al Ministero del commercio, alla segreteria del Tribunale di commercio ed a quella della Camera di commercio; la pubblicazione di un sunto dell'atto di costituzione nella *Gazzetta Ufficiale* del regno e nel foglio destinato agli annunzii giudiziarii; la notizia che si deve dare al pubblico di qualunque mutazione introdotta nelle condizioni del deposito, nelle guarentigie o nelle tariffe, e, in genere, nell'ordinamento del magazzino; da ultimo, l'obbligo fatto ai magazzini di trasmettere al Ministero del commercio e alla Camera di commercio del luogo, nella prima decade di ogni mese, la loro situazione per il mese precedente.

226. La relazione ministeriale giustifica nel seguente modo il sistema proposto dapprima nel progetto e seguito poi dalla legge, circa il tema di cui ci occupiamo:

" Quest'articolo (36 del progetto e 38 della legge) ho

[1] Art. 38.
[2] Art. 39.

sostituito all'articolo 36 del progetto Minghetti, il quale dichiarava che la Camera di commercio poteva fare ammonizioni all'amministrazione del magazzino o deferire le contravvenzioni al giudizio del tribunale di commercio, che avrebbe avuto facoltà di infliggere multe da 500 a 5000 lire, oltre il rifacimento dei danni, od anche ordinare lo scioglimento del magazzino. Parvemi che in ciò fosse un grave e non necessario turbamento delle discipline ordinarie della giustizia punitiva, perocchè si accordassero poteri giudiziarii ad un corpo semplicemente consultivo qual'è la Camera di commercio, si attribuisse al tribunale di commercio il còmpito di applicar multe, che non può in alcun modo appartenergli, non essendo esso un tribunale correzionale, e si sconvolgesse la graduazione delle pene, passando di un balzo dall'ammonizione a lire 500 di multa, locchè secondo il Codice penale costituisce di già il quarto grado della pena. Io non vedo la necessità di derogare in un argomento così delicato alle norme del diritto comune. Le infrazioni sopra la legge dei magazzini generali non hanno carattere così speciale da richiedere provvedimenti eccezionali; basta che la legge stabilisca la indispensabile sanzione e indichi chi debba promuovere l'azione come io vi propongo di fare con gli articoli 36 e 37; del resto, la giustizia può avere il suo solito corso; ne è il caso di accordare al tribunale facoltà di sciogliere il magazzino, pena quasi illusoria perchè esso potrebbe subito ricostituirsi. „

Preferisco io pure il sistema seguìto dalla legge. Però, non voglio lasciar passare inosservate alcune

asserzioni poco esatte della relazione ministeriale. Non è vero che le Camere di commercio sieno un corpo *puramente* consultivo. Infatti, o si considerano nel complesso delle loro attribuzioni, ed esse sono così poco un corpo puramente consultivo, che, non fosse altro, hanno perfino facoltà di porre speciali imposte; o si considerano per riguardo ai magazzini generali, e non si capisce come quel carattere di puro consiglio possa accordarsi coll'ufficio che esse hanno di verificare se, all'atto della costituzione di un magazzino, questo abbia soddisfatto a tutte le condizioni poste dalla legge, e di impedire quindi che il magazzino si possa avere per legalmente costituito.

Tavola di raffronto dei numeri in cui è diviso il testo con gli articoli della legge 3 luglio 1871 e del regolamento 4 maggio 1873.

LEGGE.

Art.	*N.*	*Art.*	*N.*
1	14-18, 34, 99	21	86, 161-3
2	32-4	22	166, 173, 175-8
3	34	23	185, 186
4	35	24	194-201
5	35	25	203, 211
6	12, 36	26	213
7	218	27	147-50
8	62	28	187
9	107	29	189
10	99, 106, 107	30	190
11	104	31	132
12	157-160	32	12, 81
13	114, 115, 120	33	109, 114
14	125	34	23
15	128	35	37
16	128	36	219
17	128	37	222
18	121, 123	38	225
19	125-7	39	225
20	179-183		

REGOLAMENTO.

Art.	*N.*
1	34
2	34, 107
3	14, 41
4	12
5	81
6	45
10	34
11	47
12	47
13	16
14	40
15	40
16	40
17	40
18	41
19	43
20	42
21	44, 85
22	72
23	72
24	72
25	84
26	77
27	78
28	78
29	78
30	78
31	78
32	79
33	79
34	80
35	80
36	82
37	82
38	58
39	58
40	58
41	59
42	59
43	60
44	60

APPENDICE I.

LEGGE ITALIANA

SUI

MAGAZZINI GENERALI.

Art. 1. — I magazzini generali hanno per oggetto:

1. Di provvedere alla custodia e alla conservazione delle merci e derrate di qualsivoglia provenienza o destinazione che vi sono depositate;

2. Di rilasciare speciali titoli di commercio, col nome di fedi di deposito e note di pegno.

Art. 2. — Le persone, le Società, i Corpi morali che vogliano istituire ed esercitare un magazzino generale, devono far risultare da atto notarile:

1. Il loro nome e il loro domicilio;

2. Il capitale col quale viene istituito il magazzino generale e le guarentigie che sono offerte a' depositanti od a' loro aventi ragione;

3. Le indicazioni precise e particolareggiate de' luoghi destinati al magazzino, alle operazioni di registrazione, di vendita, ecc.;

4. Le forme precise delle fedi di deposito, delle note di pegno e delle girate che vi si riferiscono.

5. La nozione esatta degli obblighi che l'Ammini-

REGOLAMENTO.

Art.	*N.*	*Art.*	*N.*
1	34	25	84
2	34, 107	26	77
3	14, 41	27	78
4	12	28	78
5	81	29	78
6	45	30	78
10	34	31	78
11	47	32	79
12	47	33	79
13	16	34	80
14	40	35	80
15	40	36	82
16	40	37	82
17	40	38	58
18	41	39	58
19	43	40	58
20	42	41	[illegible]
21	44, 85	42	[illegible]
22	72	43	[illegible]
23	72		
24	72		

strazione del magazzino assume rispetto all' introduzione delle merci, alla conservazione loro, alle avarie ed ai cali che vi si possono verificare;

6. Infine la indicazione precisa della tariffa dei prezzi da pagarsi, sia pel deposito delle merci, sia per tutte le altre operazioni che il magazzino deve compiere.

Art. 3. — Nessuna parte dei locali destinati a magazzini generali può essere destinata o locata a magazzino privato.

Ai magazzini generali, che in tutto od in parte abbiano contravvenuto a questa prescrizione, cessano di essere applicabili le disposizioni della presente Legge.

Art. 4. — Tre copie autentiche dell'atto predetto debbono essere consegnate, una al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; l' altra alla Segreteria del Tribunale di Commercio del luogo o di quello che ne fa le veci; la terza alla Segreteria della Camera di Commercio ed Arti che ha giurisdizione ove il magazzino generale deve essere istituito.

Art. 5. — Un sunto dell'atto indicato agli articoli precedenti dovrà inoltre essere inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel foglio destinato agli annunzi giudiziari della Provincia ove ha sede il magazzino, nel termine di un mese dal giorno della consegna delle copie al Ministero ed alle Segreterie del Tribunale e della Camera.

Le operazioni del magazzino generale potranno solo iniziarsi due mesi dopo avvenuta la consegna delle copie autentiche dell'atto costituitivo.

Finalmente il Tribunale e la Camera trascriveranno l'atto di cui si tratta sopra apposito registro e lo terranno affisso per tre mesi al loro albo.

Art. 6. — Qualunque mutazione si voglia introdurre nelle condizioni di deposito, nelle guarentigie o nelle ta-

riffe, e in genere nell' ordinamento del magazzino, dovrà colle stesse forme prescritte agli articoli 4 e 5 essere annunziata al pubblico due mesi prima di essere posta in atto.

Codeste mutazioni inoltre, quando inducano degli aggravi, ovvero delle diminuzioni di guarentigia a pregiudizio dei depositanti o dei loro aventi causa, non saranno applicabili ai depositi fatti anteriormente al giorno in cui vanno in vigore.

Art. 7. — L'Amministrazione del magazzino generale è obbligata a pubblicare ed a trasmettere alla Camera di Commercio del luogo e al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, nella prima decade di ogni mese, la sua situazione per il mese precedente, a seconda di un modulo da approvarsi con Decreto ministeriale.

Art. 8. — I magazzini generali sono responsabili della conservazione e custodia delle merci e derrate in essi depositate, ad esclusione delle avarie e cali naturali provenienti dalla natura e condizione delle merci e derrate, e dai casi di forza maggiore.

Art. 9. — Le fedi di deposito indicano:

1. Il nome, cognome, la condizione e il domicilio del depositante;

2. Il luogo del deposito;

3. La natura e quantità della cosa depositata, col nome più noto in commercio, e con le altre circostanze che si reputino meglio opportune a stabilirne l' identità;

4. Se la merce sia o no sdaziata, se sia o no assicurata.

Art. 10. — Alla fede di deposito va congiunta la nota di pegno, nella quale sono ripetute le stesse indicazioni.

Questi titoli devono essere staccati da apposito registro a matrice da conservarsi presso il magazzino.

Art. 11. — La fede di deposito e le note di pegno pos-

sono essere rilasciate in capo di un terzo od all'ordine di lui.

Art. 12. — Ogni possessore della fede di deposito, congiunta alla nota di pegno, ha diritto di richiedere che i prodotti depositati siano divisi in più parti a sue spese, e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede distinta colla relativa nota di pegno, in surrogazione del titolo complessivo ed unico che sarà ritirato ed estinto.

Art. 13. — La fede e la nota di pegno, unite o separate, sono trasferibili mediante girata, che dovrà portare la data del giorno in cui è fatta.

La girata dei due titoli fa fede del trasferimento della proprietà delle merci depositate; la girata della sola nota di pegno prova che le merci sono date in pegno al giratario; e quella della sola fede conferisce al giratario la facoltà di disporne, salvo i diritti del creditore munito della nota di pegno.

Art. 14. — La prima girata della nota di pegno deve contenere il nome, cognome, qualità e domicilio del creditore, la dichiarazione della somma del credito per cui è fatta, degli interessi dovuti e della scadenza, e deve essere trascritta, con le dette dichiarazioni, sulla fede di deposito, con la firma del titolare e del registro.

Art. 15. — Deve essere inoltre trascritta, con le dichiarazioni accennate nel precedente articolo, sopra il registro di cui è cenno all'art. 10.

Art. 16. — Deve essere ancora trascritta, con le dichiarazioni accennate nel precedente articolo, sopra apposito registro nell'Ufficio del magazzino generale.

Art. 17. — Prima della trascrizione prescritta dagli articoli precedenti non ha effetto la costituzione del pegno rimpetto alla istituzione ed ai terzi.

Se non sono identiche le dichiarazioni scritte sulla fede e sulla nota di pegno, quella che fu prima trascritta

sul registro produce effetto legale sino al giudizio di falso.

Art. 18. — Così la fede come la nota di pegno possono essere girate in bianco. La girata in bianco conferisce al portatore i diritti del giratario.

Art. 19. — La girata della nota di pegno, che non esprime la somma del credito, impegna tutto il valore della merce a favore del terzo possessore di buona fede, salvo il ricorso contro chi di ragione del titolare o del terzo possessore della fede di credito che avessero pagata una somma non dovuta.

Art. 20. — Tranne i casi di smarrimento delle fedi di deposito e delle note di pegno, di controversia nel diritto di succedere, e di fallimento o cessione di beni, non si ammetterà pignoramento, nè sequestro, nè altra opposizione o vincolo qualsiasi sulle cose depositate nei magazzini generali.

Art. 21. — Il possessore di una fede di deposito separata dalla nota di pegno può ritirare la merce depositata anche prima della scadenza del debito per cui fu costituita in pegno, versando nel magazzino generale il capitale e gli interessi del debito calcolati sino alla scadenza.

Questa somma sarà pagata al possessore della nota di pegno contro restituzione della medesima.

Art. 22. — Il possessore della nota di pegno non pagata alla scadenza, dopo averla protestata secondo le disposizioni del Codice di Commercio relative ai biglietti all'ordine, può otto giorni dopo, compreso quello del protesto, far vendere il pegno agli incanti senza forme giudiziarie.

Il girante che abbia pagato il possessore è surrogato nei suoi diritti, e può far procedere alla vendita otto giorni dopo la scadenza e senza obbligo di costituzione in mora.

Art. 23. — La vendita a causa del non seguìto pagamento non può essere sospesa per fallimento, nè per morte del debitore, nè per altra causa qualunque di sospensione de' suoi pagamenti.

Art. 24. — Il possessore della nota di pegno esercita il suo diritto sul prezzo del pagamento e sulle somme che lo rappresentano in tutto od in parte, dipendentemente da assicurazioni.

I soli crediti che hanno prelazione sovra esso sono quelli dei diritti di dogana o dazi dovuti sul pegno, di tassa sulla vendita e delle spese di deposito, di custodia, di conservazione e salvamento.

Se vi è residuo, rimane in deposito nella cassa del magazzino generale a disposizione del possessore della fede.

Art. 25. — Il possessore di una nota di pegno non può agire contro i beni del debitore, nè contro i giranti responsabili solidariamente per titolo di garanzia, se prima non ha esperimentata la sua azione sul pegno.

I termini stabiliti dal Codice di Commercio per agire contro i giranti corrono dal giorno in cui è compiuta la vendita della merce.

Art. 26. — Il possessore della nota di pegno perde ogni azione contro i giranti, se tra quindici giorni dal protesto non avrà curato di far vendere la merce data in pegno.

La mancanza di protesto e la scadenza dei detti termini perimono ogni diritto del possessore contro i giranti della nota di pegno: però rimane salvo il suo diritto contro il primo debitore e contro i giranti della fede di deposito; e tale diritto, rispetto alla prescrizione, è regolato dalle disposizioni del Codice di Commercio riguardante gli effetti cambiari.

Art. 27. — Colui che perde una fede di deposito può

ottenere per ordinanza del Tribunale di Commercio, mediante cauzione e prova della proprietà del titolo perduto, che il magazzino depositario gli rilasci una seconda fede, previa pubblicazione nel foglio destinato agli annunzi giudiziari del luogo, e dopo che sia spirato il termine indicato nell'ordinanza per fare opposizione al rilascio della nuova fede.

Colui che perde una nota di pegno può nel modo stesso ottenere dal Tribunale che ordini a suo favore il pagamento della somma dovutagli come se fosse nelle sue mani la nota di pegno perduta, previa però la pubblicazione come sopra e la intimazione dell'ordinanza di pagamento, la quale egli deve fare al magazziniere e al primo debitore con elezione di domicilio nel Comune in cui risiede il Tribunale.

Il debitore può opporsi alla ordinanza con citazione a breve termine, e, per Decreto del presidente, anche ad ore.

Sulla opposizione del debitore o del magazziniere sarà pronunziato senza indugio nella stessa udienza, e la sentenza avrà esecuzione non ostante opposizione od appello, e senza cauzione.

Essa potrà ordinare provvisoriamente il deposito della somma ricavata dalla merce venduta.

Art. 28. — La vendita volontaria o forzata ai pubblici incanti delle merci depositate nei magazzini generali si farà senza autorità di giudice e senza formalità di giudizio, con la sola assistenza di un mediatore pubblico o di un notaio, designato dalla Camera di Commercio del luogo.

Art. 29. — Gli incanti dovranno essere inscritti in apposito registro nell' Ufficio del magazzino generale, con l' indicazione del numero delle partite, della natura e quantità della merce e del prezzo d'asta del giorno, ora e condizioni della vendita.

Cinque giorni prima dell'incanto ne sarà fatta notificazione con le indicazioni di cui sopra, e con quella del giorno e luogo dell'incanto, nel foglio destinato agli annunzi giudiziari della Provincia, e per affissione alla porta dell'Ufficio e del deposito del magazzino generale, della Borsa, del Tribunale di Commercio, della Camera di Commercio e del Municipio.

Due giorni almeno prima della vendita il pubblico deve essere ammesso ad esaminare e verificare la mercanzia, al quale effetto si devono fare a chicchessia le maggiori facilitazioni.

Art. 30. — Le spese degli incanti, compresi i diritti indicati all'articolo precedente, sono a carico dei magazzini generali, i quali potranno esigere un diritto non eccedente una lira per ogni cento lire sui prodotti delle vendite.

Art. 31. — Tutti gli Istituti di credito possono ricevere le note di pegno dei magazzini generali regolarmente girate, in surrogazione di una delle firme che si richiedono dai loro statuti per le anticipazioni e per gli sconti degli effetti di commercio, quando due sono le firme volute, e in surrogazione di due firme quando gli statuti vogliono tre firme.

Art. 32. — I magazzini rispondono all'erario pubblico dei diritti e dei dazi dovuti sopra le merci di cui assumono il deposito.

Essi sono sottoposti ai regolamenti che potranno imporsi dall'Amministrazione delle Gabelle, previo Decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 33. — Le fedi di deposito e i loro duplicati, fino a che non siano girati, sono indistintamente soggetti alla tassa fissa di bollo di lire due, da applicarsi col mezzo di una marca corrispondente, e che terrà luogo di ogni altra tassa di bollo e registro.

Le stesse fedi e le note di pegno che debbono essere girate, sono prima sottoposte al bollo graduale prescritto all'art. 26 della Legge 19 luglio 1868 N. 4480, da liquidarsi in ragione della somma per cui sono girate, e con imputazione, quanto alle fedi di deposito, della tassa fissa di bollo già pagata.

Art. 34. — Le operazioni contemplate dalla presente legge sono atti di commercio.

Art. 35. — Le Camere di Commercio verificano se all'atto della costituzione dei magazzini generali siano state adempiute le prescrizioni degli articoli 2, 4 e 5, ed in caso di mutazione quelle volute dall'art. 6, a meno che i magazzini non siano istituiti da Società, per l'esistenza e costituzione delle quali si richieda l'autorizzazione sovrana.

Art. 36. — Le Camere di Commercio, quando vi siano invitate da azionisti rappresentanti un decimo del capitale sociale, esamineranno se le situazioni corrispondano alla verità della cosa.

Quando vi siano invitati da uno o più detentori di fedi di deposito o note di pegno, esamineranno se le merci contemplate nei documenti da essi posseduti siano custodite e conservate a dovere.

Del risultato delle seguìte ispezioni ragguaglieranno senza indugio il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 37. — Per eseguire il suo mandato, il delegato o i delegati della Camera di Commercio avranno facoltà di ispezionare i magazzini generali, verificando i depositi, esaminando i libri ed in generale tutti i registri, atti e documenti.

Art. 38. — Per le contravvenzioni al disposto degli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 si incorrerà nella pena della multa di lire 51 a 5000, salvi i casi di maggiori pene quando

il fatto possa costituire un reato preveduto dal Codice penale, e salva l'azione civile dei danni agli interessati a termini di legge.

Art. 39. — L'applicazione delle pene è promossa dal Pubblico Ministero avanti il Tribunale correzionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

(Luogo del sigillo.)
Visto il Guardasigilli
De Falco.

Castagnola.

APPENDICE II.

REGOLAMENTO

PER I

MAGAZZINI GENERALI

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. — I locali destinati ad uso magazzino generale dovranno essere fabbricati o adatti in base a disegni approvati dal Ministero delle Finanze, il quale potrà imporre quelle modificazioni che ritenesse necessarie per la piena sicurezza e facile sorveglianza dei medesimi.

Il Ministero delle Finanze determinerà ancora il numero, la ubicazione e l'ampiezza delle stanze che dovranno essere poste a disposizione dell'Amministrazione delle Gabelle per uso di Dogana, del Dazio-consumo e dei Corpi di guardia doganale.

Le garrette per il servizio di vigilanza intorno al circuito del Magazzino, per cura e a spese dell'Amministrazione esercente, saranno collocate nei punti stabiliti dall'Autorità finanziaria.

Art. 2. — Tutte le stanze o ambienti compresi entro il recinto di un magazzino generale dovranno essere numerati ordinalmente ed in modo visibile allo esterno.

[1] Approvato con decreto reale del 4 maggio 1873.

I numeri d'ordine non potranno essere cambiati senza che ne sia dato avviso all'Autorità finanziaria.

Art. 3. — Possono essere depositate nei magazzini generali merci nazionali ed estere d'ogni specie, salve le eccezioni stabilite dalla Legge o da speciali disposizioni.

I locali pel deposito delle merci estere dovranno essere distinti da quelli pel deposito delle merci nazionali, salve le eccezioni che fossero consentite dall' Amministrazione delle Gabelle per le merci riconosciute inconfondibili, o che possano essere rese tali mediante speciali contrassegni.

Il deposito nei magazzini ha per effetto di conservare alle merci la condizione doganale in cui si trovano all'atto della prima ammissione.

Art. 4. — Al deposito delle merci nei magazzini generali sono applicabili le disposizioni della Legge doganale 11 settembre 1862, relative ai depositi in magazzini di proprietà privata, salve le eccezioni stabilite dal presente Regolamento.

Art. 5. — Le Amministrazioni esercenti i magazzini generali, e per esse le Società concessionarie sono responsabili verso la Finanza, senza obbligo di cauzione, delle merci depositate e di tutti i dazi ad esse applicabili.

Sono pure responsabili, senza obbligo di cauzione, delle multe eventualmente applicabili secondo le Leggi di Finanza, salvo il diritto di regresso verso chi di ragione.

Art. 6. — Presso ogni magazzino generale sarà istituito un Ufficio doganale avente le facoltà delle Dogane di prim'ordine, e dipendente, come sezione, dalla Dogana principale del luogo.

L'Ufficio suddetto non potrà eseguire operazioni che per le merci destinate al magazzino o dal medesimo estratte.

Art. 7. — L'Amministrazione del magazzino è tenuta

a provvedere a proprie spese all'illuminazione ed al riscaldamento degli Uffici e dei Corpi di guardia di cui all'art. 1, ed a fornire mobili, pesi e quanto altro occorre per la regolare e comoda esecuzione delle operazioni doganali e daziarie.

Le spese di facchinaggio per queste operazioni sono pure a carico dell'Amministrazione.

Art. 8. — Il ruolo normale degli impiegati da assegnarsi all'Ufficio doganale, di cui all'art. 6, sarà determinato per ogni magazzino dal Ministero delle Finanze.

Il Capo della Dogana locale potrà, quando occorra, distaccare provvisoriamente al suddetto Ufficio altri impiegati suoi dipendenti, per compiere determinate operazioni, sotto la osservanza delle vigenti disposizioni doganali.

Art. 9. — Le disposizioni speciali, che per l'esecuzione del presente Regolamento si rendessero necessarie per ogni magazzino generale, saranno date dal ministro delle Finanze.

CAPO II.

Magazzini dati in affitto.

Art. 10. — Non vi potranno essere nei magazzini generali, locali dati in affitto a privati, se non sono separati dagli altri; essi non potranno, per ciò che concerne il deposito delle merci, far parte dei magazzini stessi. Per questi locali sono applicabili le disposizioni dell'articolo 41 della Legge doganale 11 settembre 1862 e 48 delle Istruzioni doganali 8 novembre 1868.

CAPO III.

Magazzini marittimi.

Art. 11. — I bastimenti con carico destinato total-

mente od in parte ad un magazzino generale marittimo potranno eseguire le operazioni di sbarco alle banchine o nei bacini del magazzino.

In questi stessi luoghi potranno essere eseguite le operazioni d' imbarco delle merci estratte dal deposito.

Però, tutte le formalità prescritte dalla Legge doganale in materia di manifesti, dovranno essere compiute presso il competente Ufficio principale della Dogana.

Art. 12. — I permessi d' imbarco e sbarco alle banchine e nei bacini del magazzino sono emessi dalla Dogana principale.

Il capo dell' Ufficio doganale del magazzino provvede alla vigilanza opportuna.

CAPO IV.

Entrata delle merci nei magazzini.

Art. 13. — I magazzini generali ricevono merci provenienti dall' interno, dall' estero, da altri magazzini generali e dalle Dogane abilitate, secondo le disposizioni vigenti, alla spedizione di merci da una ad altra Dogana.

Art. 14. — Per introdurre merci in un magazzino generale, l' Amministrazione esercente deve presentare all' Ufficio di Dogana la dichiarazione prescritta dall' articolo 36 della Legge doganale 11 settembre 1862.

Art. 15. — In base alla dichiarazione, i funzionari delegati dalla Dogana, assistiti da un rappresentante dell' Amministrazione esercente, ed, ove sia necessario, da un impiegato del Dazio-consumo, eseguiscono la verificazione della qualità e quantità della merce da introdursi.

Se le merci furono dichiarate ammissibili ad un trattamento di favore, sarà constatato se concorrano tutte

le condizioni all'uopo necessarie, e nel caso affermativo ne sarà fatto espresso cenno nello esporre il risultato di visita.

Art. 16. — Rilevandosi differenze punibili a senso della Legge doganale, si procederà alla contestazione della contravvenzione, e frattanto la merce sarà custodita in un magazzino speciale sotto la diretta vigilanza della Dogana.

Art. 17. — La bolletta d'introduzione in deposito è intestata all'Amministrazione esercente e ad essa consegnata.

Sulla bolletta matrice, da restare presso la Dogana, l'Amministrazione esercente, in prova dell'eseguita introduzione, apporrà il suo *Visto*, indicando il numero del magazzino nel quale fu collocata la merce.

Art. 18. — Le merci estere introdotte sono allibrate sopra apposito registro stabilito dall'Amministrazione delle Gabelle.

L'allibramento è fatto a partite, ognuna delle quali comprende tutte le merci descritte in una dichiarazione; ogni partita riceve un numero d'ordine, il quale è riprodotto sulla bolletta (madre e figlia) e sui registri dell'Amministrazione esercente.

In apposita colonna sarà pure annotato il numero del magazzino in cui la merce è depositata.

Art. 19. — Le merci soggette a dazio di consumo saranno inoltre allibrate sopra un registro tenuto dall'Amministrazione competente.

Art. 20. — I tessuti nazionali, non muniti del contrassegno facoltativo, saranno, all'atto della introduzione, muniti di una lamina o altro contrassegno speciale che li distingua da quelli esteri.

La spesa necessaria per questa laminazione sarà a carico dell'Amministrazione esercente, salvo il diritto di regresso verso chi di ragione.

Art. 21. — Ogni partita allibrata sul registro costituisce un debito dell'Amministrazione esercente verso l'Amministrazione finanziaria, e rispettivamente un credito di questa verso quella. Riguardo alla durata del deposito, e ad ogni altro argomento non contemplato dal presente Regolamento, i magazzini generali sono pareggiati ai magazzini privati.

Art. 22. — Per la divisione dei colli; per le operazioni necessarie alla conservazione delle merci; per le cerne, le miscele, i travasi e simili, saranno osservate le discipline da concordarsi, con riguardo alla situazione d'ogni magazzino generale od alla condizione dei locali, tra l'Amministrazione delle Gabelle e quella del magazzino.

Non potrà mai essere per alcuna di dette operazioni alterata la ragione del dazio. Per queste operazioni, ed anche per quelle relative alla mera conservazione delle merci, si dovrà prima di ogni altra cosa presentare la relativa fede di deposito, perchè sia rinnovata, quando non basti una semplice annotazione.

Le merci, rispetto alle quali la nota di pegno sia separata dalla fede di deposito, non potranno essere in alcuna guisa alterate, senza il consenso del possessore della nota stessa.

Art. 23. — Dei cambiamenti permessi, arrecati alla condizione materiale delle merci, deve essere redatto un sommario processo verbale, in base al quale si opereranno le rettificazioni opportune sul registro di deposito.

Le rettificazioni saranno eseguite mediante annullamento della partita modificata ed iscrizione di una nuova, tenuto conto dei cambiamenti avvenuti.

Art. 24. — Le disposizioni dell'articolo precedente non sono applicabili a cambiamenti di quantità derivanti da parziali estrazioni di merci, pei quali si procederà invece a senso dell'art. 29.

Art. 25. — È permesso di estrarre campioni delle merci estere depositate, sotto l'osservanza delle disposizioni doganali relative alla importazione di campioni.

CAPO V.

Uscita delle merci dai magazzini.

Art. 26. — Le merci nazionali depositate potranno, presso l'Ufficio doganale del magazzino, essere:

a) esportate definitivamente all'estero, mediante pagamento dei diritti d'uscita, quando vi siano soggette;

b) reintrodotte nel territorio doganale in esenzione da dazio;

c) spedite in circolazione e in cabotaggio;

d) inviate per deposito ad altro magazzino generale;

e) esportate temporariamente all'estero, con facoltà di reintroduzione esente.

Art. 27. — Le merci estere depositate nei magazzini generali possono essere:

a) immesse in consumo mediante pagamento dei diritti d'importazione;

b) riesportate all'estero con o senza pagamento dei diritti di ostellaggio;

c) spedite per ulteriore operazione ad altra Dogana autorizzata a riceverle, ad altro magazzino generale per deposito, in transito;

d) temporariamente importate in territorio doganale, quando siffatta agevolezza sia ad esse applicabile, secondo le disposizioni della tariffa doganale.

Art. 28. — Le operazioni accennate nei precedenti articoli debbono essere eseguite nei modi e colle guarentigie stabilite dalle disposizioni doganali comuni, salve le eccezioni fatte dal presente Regolamento.

Art. 29. — Per estrarre merci dal magazzino generale l'Amministrazione esercente deve presentare all'Ufficio di Dogana una dichiarazione scritta, redatta nelle forme prescritte dalla Legge doganale.

La dichiarazione deve indicare il numero della partita risultante dalla bolletta d'introduzione in deposito, e il numero del magazzino da cui si estrae la merce.

Deve essere inoltre corredata della bolletta d'introduzione in deposito, la quale sarà restituita con annotazione di parziale scarico, qualora non si estraggano tutte le merci in essa descritte.

Art. 30. — L'Amministrazione esercente potrà chiedere nella dichiarazione che l'operazione sia fatta in nome di persona da lei designata, la quale dovrà in questo caso firmare anch'essa la dichiarazione e rendersi responsabile dell'operazione.

La Dogana avrà sempre diritto di ottenere quelle guarentigie che, secondo la Legge doganale, fossero prescritte per l'operazione da compiersi, e che dovranno essere prestate o dalla Amministrazione, o dalla persona da lei designata, secondo i casi.

Art. 31. — Constatata regolare la dichiarazione, la Dogana procede alla verificazione nei modi prescritti, ed esige i diritti applicabili, ed emette il documento relativo alla operazione, a tergo del quale le Guardie doganali attesteranno l'uscita della merce dal magazzino.

Art. 32. — Contemporaneamente alla operazione doganale, gli uffiziali del Dazio-consumo eseguiranno, ove sia il caso, le operazioni di loro istituto.

Art. 33. — Ogni regolare estrazione di merce è tosto annotata sul registro di cui all'art. 18, a scarico totale o parziale della partita ivi allibrata a debito dell'Amministrazione esercente.

Art. 34. — Al principio di ogni trimestre si trapor-

tano nel registro in corso le partite non esaurite che siano di data anteriore a tre mesi.

CAPO VI.

Cali di deposito.

Art. 35. — Nello scarico delle partite allibrate a debito dell'Amministrazione esercente non sarà tenuto conto delle differenze provenienti dai cali di deposito, purchè non oltrepassino il limite di tolleranza stabilito dall'articolo 46 della Legge doganale.

Oltre il suddetto limite, si procederà a senso dell'articolo 72 della Legge stessa.

Art. 36. — L'Amministrazione esercente, sarà tenuta al pagamento integrale dei dazi, ragguagliati alla qualità e quantità delle merci al giorno della loro introduzione nel magazzino, qualunque sia la modificazione o la diminuzione subìta posteriormente dalla merce.

È fatta eccezione per le differenze derivanti da constatata forza maggiore.

Art. 37. — Per le merci avariate, che passano in consumo, non è accordato condono o diminuzione di dazio, qualunque sia la causa dell'avarìa.

CAPO VII.

Disposizioni di vigilanza.

Art. 38. — L'orario di apertura e chiusura del magazzino, e quello delle operazioni doganali, è stabilito dall'intendente di Finanza sulla proposta dell'Ammini-

strazione esercente, sentito il voto della Camera di Commercio.

Art. 39. — Il servizio di vigilanza all'esterno dei magazzini è eseguito dalle guardie doganali, secondo le disposizioni della competente autorità finanziaria.

Art. 40. — Tutte le porte che danno accesso al magazzino saranno chiuse con due differenti chiavi, delle quali una sarà custodita dall'Amministrazione esercente, e l'altra dal capo dell'Ufficio doganale.

Nelle ore di esercizio tutti gli accessi saranno costantemente vigilati da fazioni della guardia doganale.

Art. 41. — L'ingresso nel recinto del magazzino non è permesso che alle persone munite di apposito viglietto rilasciato dall'Amministrazione esercente.

Art. 42. — Ove l'Amministrazione istituisca un servizio interno di guardie notturne, si renderà garante della moralità delle persone al medesimo addette.

Chiuso il magazzino, le guardie notturne non potranno uscire che per motivi eccezionali accertati da coloro che custodiscono le chiavi degli ingressi.

L'Autorità finanziaria potrà sempre far visitare sulla persona le guardie notturne, quando escono dal magazzino.

Art. 43. — Il capo dell'Ufficio doganale potrà sempre chiedere che gli siano esibiti i registri dell'Amministrazione esercente per confrontarli con quelli doganali.

Rilevandosi differenze, si procederà alla immediata verificazione del deposito. Le spese all'uopo occorrenti saranno sostenute dall'Amministrazione o dalla Dogana, secondochè i registri dell'una o dell'altra risultino erronei.

Art. 44. — La Dogana potrà sempre procedere a verificazioni generali o parziali, ordinarie e straordinarie, la

cui esecuzione dovrà essere con ogni cura agevolata dall'Amministrazione esercente.

Per le spese necessarie si osserverà il disposto dell'articolo 44 della Legge doganale.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze

QUINTINO SELLA.

" A completare e, in parte, anche a modificare (art. 22) il presente regolamento fu pubblicato, durante la stampa di questo libro, il 17° Decreto 1° agosto 1875, che il lettore troverà in fine del volume sotto il titolo di APPENDICE IV.

APPENDICE III.

REGOLAMENTO DOGANALE.[1]

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Linea doganale.

Art. 1. Il lido del mare, le sponde dei fiumi e dei laghi promiscui, i confini cogli altri Stati formano la linea doganale.

Sono considerati fuori della linea doganale le città franche, il porto-franco di Genova e gli altri che si potessero instituire, non che i due versanti fra la sommità delle Alpi e le frontiere di Nizza e di Susa dichiarati neutrali colla Convenzione internazionale del 7 marzo 1861.

Con Reali Decreti verranno indicati gli altri territorj da considerarsi fuori della linea doganale.

Zone di vigilanza.

Art. 2. — Fino alla distanza di dieci chilometri dalla frontiera di terra, dalla cinta delle città franche, e dalle sponde dei fiumi e laghi promiscui, sopra tutta la parte italiana del Lago Maggiore, e fino alla distanza di cinque chilometri dal lido del mare e delle sponde del Lago

[1] Approvato con decreto reale dell'11 settembre 1862.

suddetto, il deposito e trasporto delle merci sono sottoposti alla vigilanza doganale. La larghezza di queste zone di vigilanza potrà essere con Decreto Reale cresciuta o diminuita a norma delle circostanti locali, e specialmente degli accidenti naturali del territorio. Oltrepassata la zona di vigilanza, le merci possono essere ritenute e trasportate liberamente, a meno che trattisi di tessuti esteri non muniti del contrassegno prescritto, o di merci estere contrabbandate perseguite continuamente dagli agenti della forza pubblica.

Entro dieci chilometri dal lido verso il mare, gli agenti doganali vigilano le navi per le quali vi è sospetto di contrabbando.

Dogane e loro classificazione.

Art. 3. — Uffici doganali di due ordini sono stabiliti lungo la linea doganale ed in alcuni centri commerciali dello Stato.

Sono dogane di primo ordine quelle che hanno facoltà di fare ogni operazione doganale.

Sono dogane di secondo ordine quelle che hanno facoltà di fare operazioni di esportazione, cabottaggio, circolazione ed importazione limitata.

Le dogane si dividono in classi secondo l'importanza delle loro operazioni.

Nelle frontiere di terra e di mare, ove le dogane sono collocate in luoghi molto distanti dalla linea doganale, saranno istituiti *posti di osservazione* per vigilare ed accertare l'entrata e l'uscita delle merci. Tali posti sono considerati come sezioni delle dogane.

Con Decreti Reali saranno determinati il luogo, l'ordine e la classe di ciascuna dogana, le vie da percorrere tra il confine e la dogana per l'entrata e l'uscita delle

merci, e la specie di quelle che possono essere importate nelle dogane di secondo ordine, nonchè le dogane abilitate al deposito delle merci e alla attestazione dell'uscita di quelle in transito.

Passaggio della linea doganale.

Art. 4. — Le merci non possono traversare di notte la linea doganale, cioè prima di mezz'ora innanzi il sorgere, e più tardi di mezz'ora dopo il tramonto del sole.

Lungo la linea doganale marittima è permesso anche di notte l'ingresso nei porti e l'approdo ai lidi dove sono uffici doganali; ma è vietata ogni operazione d'imbarco e di sbarco.

Carico, discarico e trasbordo delle merci.

Art. 5. — Nessuna operazione di carico, scarico e trasbordo di merci può essere eseguita sulla linea doganale senza permesso della dogana, e senza l'assistenza de' suoi agenti.

Ogni operazione doganale debbe essere fatta nei luoghi assegnati dall'amministrazione.

Prima di compiere le operazioni di scarico o trasbordo, i capitani non possono ricevere a bordo nuove merci senza uno speciale permesso del capo dell'ufficio doganale.

Questi può anche permettere che lo scarico ed il trasbordo delle merci avvenga senza l'assistenza degli agenti doganali.

Permissione di partenza.

Art. 6. — I capitani debbono, prima di partire, pre-

sentare alla dogana per la *vidimazione* il manifesto di partenza delle merci caricate o rimaste a bordo coll'indicazione delle bollette e dei documenti che riguardano il carico.

Sono dispensati dal suddetto obbligo i capitani che fanno il cabottaggio con barche di portata non maggiore di venti tonnellate, e solamente con merci di produzione nazionale, non soggette a dazio d'uscita, o quando l'importo totale di questo non superi lire venticinque. Essi però si provvederanno del *lasciapassare*.

È vietato di allontanarsi dal porto o dalla spiaggia senza permissione scritta della dogana e dell'autorità marittima del porto, la quale non la dà, se non è provato il pagamento dei diritti doganali e marittimi.

Queste prescrizioni debbono osservarsi anche dai capitani che escono dalle città franche dello Stato.

Sotto la denominazione di capitani sono compresi tutti i conduttori di navi o di barche.

Dichiarazione.

Art. 7. — Ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione del proprietario delle merci o del suo rappresentante. Le forme e le condizioni della dichiarazione saranno indicate appresso.

Visita.

Art. 8. — Fatta la dichiarazione, si procede alla verificazione delle merci ed alle annotazioni sui registri doganali. A tal uopo i colli debbono essere aperti negli uffici della dogana alla presenza degli agenti doganali e delle persone interessate, o dei loro rappresentanti.

I corrieri ed appaltatori postali di terra e di mare

sono esenti dalle visite e dalle prescrizioni doganali per i plichi delle lettere e delle carte descritti nel foglio di via.

Diritti da pagarsi.

Art. 9. — I diritti per la importazione, la esportazione, il transito, il deposito, il magazinaggio e la riesportazione, e quelli pel bollo della carta sono regolati da speciali leggi e tariffe. Le spese di facchinaggio, di bollo dei colli, di lamina o di altro contrassegno pei tessuti, e le indennità per gli agenti doganali che vanno a fare operazioni fuori della dogana sono a carico delle parti secondo gli speciali regolamenti in vigore.

Il pagamento del dazio va fatto in contanti, tostochè è stata compiuta l'operazione di sdoganamento.

I diritti non riscossi in tutto o in parte all'atto dello sdoganamento si esigeranno in via suppletoria. L'azione per la loro riscossione si estingue nel termine di due anni. Scorso questo termine, l'amministrazione conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione. L'azione non è estinta se vi è frode.

Bollo.

Art. 10. — I colli di merci esteri che si trasportano da una dogana all'altra devono, salve le eccezioni indicate agli art. 28 e 49, esseré muniti di bollo che ne accerti l'identità.

Sono soggetti ad un *contrassegno* speciale (lamina o piombo) i tessuti esteri, eccettuati quelli che verranno più sotto indicati.

Il Ministro delle Finanze potrà permettere la apposi-

zione di contrassegni ai tessuti nazionali, e di uno speciale a quelli che si vogliono spedire in cabottaggio.

Bolletta.

Art. 11. — In prova delle seguite operazioni è data al proprietario della merce la *bolletta* che attesta il pagamento del dazio, o la cauzione data del passaggio ad altra dogana, o l'adempimento delle condizioni per la circolazione o per l'esportazione delle merci.

La *bolletta* della dogana è il solo documento che prova il pagamento del dazio; essa non potrà valere più di un anno dalla data della sua emissione. Si fa eccezione pei tessuti muniti di lamina all'atto dello sdoganamento, pei quali la prova del pagamento del dazio è solamente il contrassegno apposto dalla dogana.

Garanzia dei diritti doganali, delle multe e spese.

Art. 12. — Le merci immesse in dogana per qualunque destinazione o in contravvenzione, guarentiscono l'amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese, a preferenza di ogni altro creditore.

I mezzi di trasporto guarentiscono in pari modo il pagamento delle multe e delle spese dovute dai capitani e da altri conduttori.

Effetti della importazione e della esportazione.

Art. 13. — Le merci estere doganate sono pareggiate alle nazionali.

Le merci nazionali esportate sono considerate come estere, eccetto i casi di cabottaggio, di circolazione e di esportazione temporaria.

Forza maggiore e fortuiti eventi.

Art. 14. — L'innosservanza di prescrizioni doganali per provata forza maggiore non trae seco conseguenze penali. La prova degli avvenimenti fortuiti è a carico dei capitani, dei conduttori e degli altri interessati nelle forme stabilite dalle leggi.

Espropriazione od occupazione temporaria dei locali.

Art. 15. — Si potrà procedere a titolo di pubblica utilità alla espropriazione od alla occupazione temporaria dei locali indispensabili agli uffici e posti doganali, facendo luogo ai compensi voluti dalle leggi.

Concorso delle Autorità pubbliche.

Art. 16. — Le autorità amministrative e la forza di terra e di mare possono essere richieste della loro cooperazione per la esecuzione del presente regolamento.

Istruzioni disciplinari.

Art. 17. — Le istruzioni disciplinari per l'esecuzione del presente regolamento saranno approvate con Decreto Reale.

TITOLO II.

DELL' IMPORTAZIONE E DEL TRASPORTO DELLE MERCI DA UNA DOGANA ALL' ALTRA.

Presentazione delle merci alle dogane di terra.

Art. 18. — Le merci che si introducono per la via di terra debbono essere presentate alla più vicina dogana

di frontiera. Se la dogana è dentro la linea, debbono percorrere senza deviare la strada designata dai regolamenti. Se si presentano ad una dogana che non abbia facoltà di riceverle, saranno esportate a spese del conducente, oppure accompagnate con bolletta di cauzione come quella che si dà per le merci spedite con esenzione di visita, alla prossima dogana a ciò autorizzata.

Si potranno invece accompagnare con scorta quando la dogana autorizzata non disti più di dieci chilometri.

Manifesto del carico.

Art. 19. — Il capitano del bastimento in ogni porto o spiaggia, qualunque sia la causa per la quale vi approda e quanto il tempo che vi rimane, deve presentare alla dogana il *manifesto del carico.* Se il bastimento è partito da un porto dello Stato, il manifesto del carico sarà supplito dal manifesto di partenza prescritto all'art. 6.

La dogana può domandare al capitano tutti gli altri documenti di bordo, e dovrà farlo quando insorgano dubbj tra le indicazioni del manifesto e lo stato del carico.

Il capitano deve ad ogni richiesta rendere conto delle merci manifestate.

Le merci presentate ad una dogana di mare non autorizzata a ricevere saranno respinte con un *lasciapassare,* se il bastimento è della portata superiore a trenta tonnellate; in caso diverso saranno accompagnate con *bolletta di cauzione* al più vicino ufficio doganale che sia a ciò autorizzato.

Contenuto del manifesto.

Art. 20. — Nel manifesto del carico si deve espri-

mere il nome e la portata del bastimento, la provenienza, gli approdi fatti durante il viaggio, il numero degli uomini dell'equipaggio, la indicazione sommaria della varia specie del carico, il numero e la qualità dei colli, le loro marche e cifre numeriche ed i documenti che li accompagnano. I numeri dei colli debbono essere ripetuti con lettere.

Il manifesto sarà diviso in due parti, indicanti l'una le merci estere e l'altra le nazionali. Sì nell'una come nell'altra parte le merci destinate a luoghi diversi di arrivo debbono annotarsi separatamente.

Il manifesto deve essere scritto senza correzioni, cancellature od alterazioni, e sottoscritto dal capitano.

Mancando alcuno dei suddetti requisiti, il manifesto è restituito e si considera come non presentato.

Consegna del manifesto.

Art. 21. — Quando il bastimento è sùbito ammesso a libera pratica, il manifesto deve essere consegnato entro ventiquattro ore dall'approdo.

Arrivando di notte, le ventiquattro ore decorrono dallo spuntare del sole.

Quando la nave sia messa sotto riserva, conforme i regolamenti sanitarj in vigore, il capitano deve fare una dichiarazione a voce agli agenti della dogana e della sanità, i quali del deposto fanno un processo verbale.

Se la nave è sottoposta a contumacia, il manifesto deve essere consegnato alla dogana nelle ventiquattro ore dall'arrivo per mezzo dell'ufficio di sanità.

Sbarco delle merci.

Art. 22. — Per lo sbarco e la presentazione delle merci

alla dogana deve essere esibita alla medesima una copia del manifesto o la dichiarazione del negoziante o di chi lo rappresenta.

Le merci con altro destino possono rimanere sul bastimento, e la dogana ha il diritto di mettere su questo le sue guardie ed usare altre cautele quando lo stimi opportuno. Per esse si darà una bolletta detta *lasciapassare* affine di legittimarne la uscita dal porto.

Dichiarazione.

Art. 23. — La dichiarazione prescritta all'articolo 7 deve farsi nelle dogane di mare di regola entro tre giorni dall'arrivo del bastimento. Il capo della dogana ha facoltà di prorogare il detto termine con riguardo alle circostanze locali. Presso le dogane della frontiera di terra la dichiarazione dev'essere fatta appena giunte le merci.

La dogana può richiedere tutti i documenti che debbono accompagnare le merci, e dovrà farlo quando insorgano dubbj tra le indicazioni nella dichiarazione e o stato del carico.

La dogana può permettere al proprietario od a chi lo rappresenta di fare scaricar le merci e di verificarne alla presenza di un impiegato la qualità e la quantità prima di stendere la dichiarazione.

È permesso mutare la dichiarazione presentata solo in ciò che riguarda la destinazione delle merci, ma prima che ne sia intrapresa la visita.

Contenuto della dichiarazione.

Art. 24. — La dichiarazione deve essere fatta in iscritto colla firma del dichiarante. È permessa la dichiarazione verbale per le merci che i viaggiatori portano

per loro uso, e per tutte quelle sulle quali i diritti da pagarsi non superano dieci lire.

La dichiarazione scritta dovrà contenere:

a) il nome, cognome e domicilio del dichiarante;

b) il luogo di provenienza e quello di destinazione delle merci;

c) il numero e la specie dei colli con le marche e cifre numeriche;

d) la quantità e la qualità delle merci secondo le denominazioni della tariffa ed il valore delle medesime. Presso le dogane di terra la quantità e qualità delle merci devono dichiararsi collo per collo.

La dichiarazione deve essere scritta senza correzioni, cancellature od alterazioni.

I numeri indicanti le quantità ed il valore delle merci saranno ripetuti in lettere. Se manca alcuno di tali requisiti, la dichiarazione è restituita, e si considera come non presentata.

Effetti della mancanza del manifesto o della dichiarazione.

Art. 25. — Il rifiuto o il ritardo ad esibire il manifesto, la dichiarazione e gli altri documenti dà diritto alla dogana di fare a rischio e spese del capitano o del proprietario discaricare le merci e custodirle nei magazzini doganali.

Decorsi due mesi senza che sia fatta la dichiarazione, le merci potranno essere vendute a pubblico incanto, a cura dell'amministrazione nei modi prescritti dai regolamenti.

L'apertura dei colli in assenza delle persone interessate dovrà essere fatta coll'intervento della autorità giudiziaria. La somma incassata, dopo diffalcati i diritti do-

ganali, le multe e le spese, sarà consegnata ai proprietarj, ovvero depositata nelle pubbliche casse nel modo che sarà determinato dal Ministero delle Finanze.

Fino a che non ne sia seguita la vendita, i proprietarj o coloro ai quali le merci sono destinate possono ricuperarle, previo il pagamento dei diritti doganali, delle multe e delle spese.

Bolletta di sdoganamento.

Art. 26. — Dopo la verificazione delle merci, e liquidati ed esatti i diritti, è consegnata ai contribuenti la *bolletta di sdoganamento*, mercè la quale essi avranno la permissione di levare le merci dalla dogana e di condurle al luogo dove sono destinate.

Oltre quanto è compreso nella dichiarazione, nella bolletta deve essere indicato il giorno e l'ora in cui è consegnata.

Per le merci non soggette a dazio presentate alla dogana è data una bolletta che attesta la loro qualità, la quantità ed il valore.

Bollatura dei tessuti esteri.

Art. 27. — I tessuti esteri debbono all'atto dello sdoganamento essere muniti di un contrassegno (lamina o piombo) nel modo che sarà determinato dal Ministro delle Finanze.

Ne sono eccettuati:

a) le tele di canapa o di lino di meno di 6 fili di orditura nei cinque millimetri, ed i tappeti da pavimento;

b) i tessuti che i particolari introducono e trasportano per proprio uso, quando il loro dazio principale non superi lire dieci;

c) I lavori a maglia, gli oggetti minuti e gli abiti fatti.

Con Decreto Reale potranno assoggettarsi od escludersi da questo obbligo altre qualità di tessuti, specialmente nei casi di mutamento di tariffa.

É data facoltà ai proprietarj di far munire del contrassegno tutti gli altri tessuti esteri pei quali esso non è obbligatorio.

Bolletta di cauzione

per passaggio da una dogana all'altra.

Art. 28. — Per le merci estere che si spediscono da una dogana ad un'altra *per la via di terra* per ulteriori operazioni doganali, si deve fare la dichiarazione scritta nei modi stabiliti all'art. 24, indicandovi la dogana per la quale sono destinate, e dare garanzia per la loro presentazione nel tempo stabilito, mediante deposito o cauzione per la somma dei diritti di entrate e pel massimo delle pene stabilite pel caso della omessa loro presentazione.

La dogana, dopo fatta la visita, applica il bollo ai colli per accertarne l'identità, quando il dazio di entrata delle merci sia superiore a lire dieci il quintale, o non si tratti di merci di grossa mole facilmente descrivibili.

La dogana, dopo apposti i bolli, dà una *bolletta di cauzione*, la quale, oltre le indicazioni della bolletta di pagamento, determina il tempo entro il quale le merci debbono giungere alla dogana di destinazione, e quello entro il quale si deve far pervenire alla dogana di partenza la prova dell'arrivo.

La matrice della detta bolletta di cauzione deve essere firmata dal dichiarante e, se vi è garanzia, anche dal garante.

La spedizione di merci estere da una dogana all'altra

per la via di mare dovrà essere accompagnata da *lascia-passare*, se la portata del bastimento è superiore a 30 tonnellate, e da bolletta di cauzione negli altri casi.

Spedizione di merci senza visita.

Art. 29. — La Dogana potrà dare la bolletta di cauzione senza precedente verificazione delle merci, quando i colli sieno formati a macchina in un modo da non far temere alterazioni, oppure quando a spese delle persone interessate, e nei modi che determinerà il Ministero delle Finanze, sieno assicurati con doppio involto e doppio piombo.

La richiesta per l'esenzione dalla visita deve farsi nella dichiarazione, indicando il peso lordo, le marche e i numeri dei colli colla formola generica *merci da dichiararsi.*

In tali casi la cauzione si presterà pei diritti di entrata in lire dieci per ogni chilogrammo di peso lordo (salvo le modificazioni che potranno essere fatte con Decreto reale), e pel massimo delle pene.

Le merci spedite per istrade ferrate potranno godere delle suddette facilitazioni, anche se non sono in colli formati a macchina od assicurati con doppio involto o doppio piombo, semprechè sieno riposte in appositi carri (vagoni) chiusi a piombo.

Gli agenti preposti dal Governo alle strade ferrate dello Stato, e le Società concessionarie per le altre, sono responsabili dell'esattezza delle spedizioni.

Art. 30. — Il Ministro delle Finanze potrà permettere che alcune merci destinate da una Dogana ad un'altra, introdotte per luoghi alpestri e sommamente disagiosi, siano dichiarate genericamente ed esentate in tutto od in parte dalla visita, prescrivendo le cautele da osservare e la cauzione da dare.

Discarico della bolletta di cauzione.

Art. 31. — Giunte le merci alla Dogana alla quale sono dirette, il proprietario, o chi lo rappresenta, deve, entro dieci giorni, dichiarare la loro destinazione.

Se le merci sono state spedite con esenzione di visita, o per mezzo delle strade ferrate nel modo detto negli articoli precedenti, la dichiarazione scritta deve essere presentata fra dieci giorni per procedere alla verificazione delle merci.

Se da questa non risulta irregolarità, la Dogana dà un certificato di scarico, il quale libera dall'obbligo contratto colla bolletta di cauzione.

Se, visitando le merci, si trova differenza con quanto è indicato nella bolletta di cauzione, o se i colli giungono alterati, si deve sospendere la consegna del certificato di scarico, o limitarlo per la sola parte verificata esatta, facendo verbale per l'altra.

Il certificato di scarico può essere dato anche prima della verificazione, quando i colli spediti con esenzione di visita sieno riconosciuti intatti e non siavi alcun sospetto di frode.

La presentazione del certificato di scarico alla Dogana di partenza dà diritto allo scioglimento della cauzione o di parte di essa.

Mancando il certificato, la Dogana di partenza fa il verbale di contravvenzione.

La restituzione delle somme depositate nella Dogana di partenza può esser fatta in quella di arrivo.

Quest' ultima è considerata in tali casi come Dogana di confine.

Importazioni temporarie.

Art. 32. — Per le importazioni temporarie verranno

osservate le prescrizioni della tariffa doganale, salve le modificazioni che potranno essere fatte con Decreto reale.

Per la importazione temporaria dei campioni non esenti da dazio si dovrà dare una bolletta di cauzione tutte le volte che l'importo del dazio complessivo superi lire tre.

TITOLO III.

DEL TRANSITO.

Immissione delle merci in transito.

Art. 33. — Le norme stabilite per la immissione delle merci estere soggette a dazio e pel trasporto di esse da una dogana ad un'altra, debbono seguirsi anche per le merci che traversano il territorio dello Stato. La spedizione di merci con destinazione da una dogana ad un'altra può essere mutata in transito, e la spedizione di transito può essere cambiata in destinazione a consumo od a deposito. In questi casi si osservano le regole che riguardano la nuova destinazione.

Consegna del certificato di scarico.

Art. 34. — Quando sia accertata la identità delle merci destinate al transito e la loro uscita fuori della linea doganale, è dato il certificato di scarico della bolletta di cauzione.

Le merci di transito potranno per via di mare uscire soltanto sopra bastimenti di una portata maggiore di trenta tonnellate.

Questa prescrizione è applicabile anche per le merci che escono dalle città franche e dai porti-franchi dello Stato.

TITOLO IV.

DEL DEPOSITO E DELLA RIESPORTAZIONE.

Differenti specie di deposito.

Art. 35. — Le merci estere soggette a dazio sono ammesse a deposito o sotto la diretta custodia della dogana, o in magazzini dati da essa in affitto, o, in difetto di questi, in altri di proprietà privata verificati ed approvati dall'autorità doganale. Saranno indicate con ispeciali disposizioni quelle merci che non possono essere ammesse a deposito.

I municipj, le società commerciali ed i privati che volessero stabilire per conto proprio depositi doganali, potranno esservi autorizzati con Decreto Reale, che determinerà le condizioni per la amministrazione del deposito e per la sicurezza dei diritti doganali.

Il Governo potrà altresì autorizzare i Municipj, le Camere di Commercio e le Società commerciali ad istituire sotto la propria responsabilità magazzini generali destinati a ricevere in custodia merci estere.

Entrata delle merci in deposito.

Art. 36. — La domanda per porre le merci in deposito deve essere fatta con dichiarazione scritta, in conformità all'art. 24.

Prima che le merci sieno messe nei magazzini, se ne deve verificare la quantità e la qualità, annotandole nei registri doganali.

Per le merci collocate nei magazzini di proprietà privata deve essere data cauzione pei diritti, le multe e le spese.

Durata del deposito.

Art. 37. — Le merci sotto la diretta custodia della dogana potranno di regola rimanere in deposito due anni, non computando nè i mesi, nè i giorni dell'anno in corso. Sulla domanda del deponente il Direttore delle gabelle potrà prorogare il termine sino ad altri due anni. Passati questi termini si procederà secondo il disposto dell'art. 25.

Gli altri depositi non hanno limite di tempo.

Effetti del deposito.

Art. 38. — Le merci che sono nel deposito doganale possono essere tutte o in parte esportate all'estero, o trasportate ad un altro deposito o ad un'altra dogana senza pagamento di dazio, o immesse al consumo col pagamento del dazio.

Deposito sotto diretta custodia della dogana.

Art. 39. — Durante il deposito nei magazzini sotto la diretta custodia della dogana, le merci che ne sono suscettibili dovranno essere racchiuse in colli, e questi bollati.

Il proprietario può vigilare sulle merci, e colla permissione del capo della dogana ha facoltà di disfare i colli ed estrarne campioni alla presenza di agenti doganali.

Il diritto di *magazzinaggio* secondo la tariffa è dovuto anche per quelle merci che si trovassero avariate.

Avarie e casi di forza maggiore.

Art. 40. — La dogana non risponde delle avarie o dei deperimenti naturali delle merci depositate, nè dei casi di forza maggiore.

Consegna della ricevuta delle merci.

Art. 41. — Il proprietario delle merci poste sotto la diretta custodia della dogana può avere una ricevuta nella forma che sarà determinata dal Ministro delle Finanze.

Sopra questa ricevuta saranno annotate le estrazioni delle merci fatte in una o più volte, e la ricevuta stessa sarà restituita alla dogana, quando tutte le merci saranno estratte dai magazzini. In caso di smarrimento della ricevuta le merci potranno essere restituite previa cauzione.

Deposito nei magazzini di affitto o di proprietà privata.

Art. 42. — Nei magazzini della dogana dati in affitto, e in quelli di proprietà privata, il proprietario o il suo rappresentante ha facoltà di custodire le merci come meglio crede, senza ingerenza della dogana.

La proprietà delle merci per tutto ciò che riguarda il deposito, i dazj, le multe e le spese, è presunta di pieno diritto nel possessore del magazzino, fino a che le merci non sieno uscite dal deposito.

Il trasferimento delle merci dai magazzini di un negoziante a quelli di un altro deve essere preceduto dalla dichiarazione di entrambi, e seguìto dai corrispondenti passaggi da un conto all'altro.

L' entrata nei magazzini dati in affitto non è permessa che nelle ore stabilite per le operazioni doganali.

I magazzini di privata proprietà saranno chiusi a due differenti chiavi, una delle quali rimarrà presso la Dogana. Non si può entrare in questi magazzini senza la permissione della Dogana, e senza l' intervento di agenti doganali, salve le eccezioni per alcune merci che il Ministro delle Finanze potrà permettere.

Il negoziante che personalmente o per mezzo dei suoi agenti rompesse tale divieto, non potrà più godere per tre anni del deposito nei magazzini di proprietà privata.

Magazzini generali.

Art. 43. — L' autorizzazione ad istituire magazzini generali sarà data, dietro inchiesta fatta dai Ministeri delle Finanze e d' Agricoltura, Industria e Commercio con Decreto Reale, che ne determinerà le condizioni di concessione o di esercizio.

Le amministrazioni di tali magazzini generali avranno facoltà di far eseguire vendite volontarie di merci ai pubblici incanti, in conformità dell' art. 3 della Legge 6 luglio 1862 sulle Camere di commercio.

Esse potranno dare ricevute per le merci depositate, e la proprietà di tali merci potrà essere trasferita ad altri con semplice girata di tale ricevuta, senza che occorrano dichiarazioni od annotazioni preventive nei registri dei magazzini.

A tali ricevute sarà apposta una marca da bollo da L. 1. 50, la quale terrà luogo di ogni tassa di registro e bollo.

Le amministrazioni summentovate rispondono alla Dogana pei dazj, multe e spese.

Vigilanza delle merci nei magazzini d'affitto

o di proprietà privata.

Art. 44. — La Dogana esercita continua vigilanza sui magazzini d' affitto e su quelli di proprietà privata, e dovrà fare verificazioni ordinarie ogni due anni, e potrà farne altre improvvise e straordinarie quando lo creda opportuno.

La spesa delle verificazioni ordinarie è a carico dell'amministrazione. Quella delle straordinarie è a carico dei negozianti nel solo caso che si verificasse una differenza di qualità o di quantità che superasse il due per cento, oltre i cali di tolleranza.

Uscita delle merci dal deposito.

Art. 45. — Per estrarre le merci dal deposito, il proprietario deve fare una dichiarazione specificata nelle forme prescritte, indicando la loro nuova destinazione.

Volendo riesportarle all'estero, la Dogana fa la verificazione e ne vigila la uscita fuori della linea doganale.

La riesportazione per via di mare può farsi soltanto sopra bastimenti di una portata maggiore di trenta tonnellate. Questa prescrizione è applicabile anche al trasbordo delle merci destinate alla riesportazione.

Il diritto di riesportazione (ostellaggio) stabilito dalla tariffa doganale si paga, qualunque sia la specie del deposito d'onde escono le merci.

Se le merci sono spedite ad altra dogana, si consegna una bolletta di cauzione o *lascia-passare*, a termini dell'art. 28.

Cali di tolleranza.

Art. 46. — Pei depositi in magazzini dati in affitto, o di proprietà privata, nella liquidazione dei diritti doganali si bonifica a titolo di calo naturale per ogni anno il due per cento pegli olj, il tre per cento pei vini, il cinque per cento pei liquidi spiritosi, pei pesci e per le carni salate.

Pei periodi minori di un anno, il calo si liquida in proporzione di trimestre in trimestre compiuto.

La suddetta bonificazione è ammessa solo quando le deficienze realmente sussistano.

TITOLO V.

DELLA ESPORTAZIONE.

Dichiarazione e bolletta.

Art. 47. — La dichiarazione delle merci destinate alla esportazione può essere fatta verbalmente alle dogane di frontiera.

Per le merci ammesse alla restituzione dei diritti pagati al momento della importazione delle materie prime, nonchè per quelle di *esportazione temporaria* per essere vendute all'estero nei casi permessi dalla tariffa doganale, si fa la dichiarazione scritta nei modi stabiliti dall'articolo 24.

Se le merci sono soggette a dazio di uscita, dopo fattane la verificazione e pagati i diritti, la Dogana consegna, la bolletta di pagamento, la quale, oltre al nome del contribuente e la quantità, qualità e valore delle merci, indica la strada da percorrere ed il tempo entro il quale

debbono passare la linea doganale. Trascorso detto termine, la bolletta non è più valida, tranne i casi in cui per fortuna di mare la merce non si potè intieramente imbarcare.

Non si restituiscono i diritti pagati, quando anche la esportazione delle merci non avesse effetto.

Per le merci non soggette a dazio si verificherà soltanto la specie e si darà una bolletta nella quale si indicherà la quantità ed il valore secondo la dichiarazione.

TITOLO VI.

DELLA CIRCOLAZIONE E DEL CABOTTAGGIO.

Spedizioni delle merci nazionali.

Art. 48. — Le merci nazionali che sono spedite da un luogo all'altro della frontiera per rientrare nella linea doganale, per via di mare o per quella dei fiumi e laghi promiscui, conservano la nazionalità, purchè non abbiano toccato territorio straniero. Se una nave in cabottaggio tocca per forza maggiore un porto estero, la merce non perde per questo la nazionalità.

Il Ministro delle Finanze può permettere che le merci tocchino od attraversino un territorio straniero, senza che perciò abbiano a riguardarsi come estere.

Bollo da apporsi ai colli.

Art. 49. — Il Ministero delle Finanze stabilirà quali merci debbono essere racchiuse in colli bollati. Pei tessuti esteri sottoposti a contrassegno obbligatorio basterà siano muniti di questo.

Gli altri tessuti esteri o quelli nazionali che non fossero

stati sottoposti al contrassegno facoltativo, saranno o muniti di un contrassegno speciale, o formati in colli a macchina, in modo da non lasciar temere alterazione, od assicurati con doppio involto e con bollo a piombo, come si fa per le merci estere che si spediscono senza essere sottoposte a visita.

Consegna della bolletta di cauzione o di lascia-passare.

Art. 50. — Per la uscita delle merci nazionali spedite in circolazione, o cabottaggio, si dà il *lascia-passare* che indica la qualità, la quantità, i numeri, le marche dei colli e la dogana di frontiera da dove debbono uscire, e quella per dove debbono entrare, non che il termine di tempo prefisso. Se tali merci sono soggette a dazio d'uscita, la cui somma collettiva superi le lire venticinque, debbono esser invece accompagnate da bolletta di cauzione pel dazio inerente.

Per le merci che escono in cabottaggio, le cui similari estere non sono soggette a dazio di importazione, si dà un *lascia-passare*, osservate solo le formalità prescritte per l' esportazione.

Gli agenti doganali attesteranno sulla bolletta di cauzione e su quella detta *lascia-passare* lo imbarco e l' uscita delle merci fuori della linea doganale.

Ritorno delle merci nella linea doganale.

Art. 51. — Quando il bastimento rientra nella linea doganale deve essere presentato il manifesto di partenza od il *lascia-passare*, a norma del prescritto dall'articolo 6.

Le merci sono riconosciute e confrontate colle indicazioni della bolletta di cauzione o dei rispettivi *lascia-passare* da cui le singole partite devono essere accompagnate.

Se non è riconosciuta la loro identità, quando anche munite di doppio involto, o se il termine da prescriversi nella bolletta di cauzione o nel *lascia-passare* per la reimportazione della merce fosse scaduto da tre mesi, vengono considerate estere.

Gli stessi riconoscimenti avranno luogo per le merci che rientrano per la frontiera di terra, le quali dovranno essere confrontate colla relativa bolletta e considerate come estere, ove non ne sia riconosciuta l'identità, o se il termine della bolletta sia scaduto da un mese.

Equipaggi e suppellettili d'uso.

Art. 52. — Il trasporto degli equipaggi, degli strumenti d'arte e delle suppellettili d'uso dei viaggiatori e di coloro che cambiano domicilio nel territorio nazionale non è soggetto ad alcuna formalità, quando ha luogo senza toccare territorio straniero.

TITOLO VII.

PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI VIGILANZA.

Divieto di approdo dove non sono Dogane.

Art. 53. — È vietato ai bastimenti di qualunque portata carichi di merci di rasentare il lido, di gettar l'àncora, e di approdare in luoghi dove non siano uffici doganali.

I bastimenti debbono ancorarsi nei luoghi a tal uopo destinati.

Vigilanza sui laghi e sui fiumi promiscui.

Art. 54. — Nei laghi e fiumi promiscui è proibito di bordeggiare o di mettersi in comunicazione colla terra

in modo che sia agevole caricare o sbarcare merci fuori dei luoghi suddetti.

Gli agenti doganali debbono arrestare e visitare (salva l'osservanza dei patti internazionali) le barche che danno indizio di contrabbando, e scortarle alla prossima Dogana, stendendo processo verbale.

Nel lago Maggiore le merci estere che si immettono, sia per consumo, sia per altra destinazione, debbono essere presentate ad una delle due estreme Dogane nazionali, e non possono traversare il lago senza la bolletta di pagamento o di cauzione.

Sono eccettuate quelle trasportate dai piroscafi che hanno a bordo agenti doganali.

Vigilanza sul mare.

Art. 55. — I capitani dei bastimenti entro i dieci chilometri dal lido devono essere muniti del manifesto del carico, salva l' eccezione dell'art. 6.

Gli agenti doganali in detto spazio possono recarsi a bordo dei bastimenti di portata non superiore a cinquanta tonnellate, e farsi esibire il manifesto e gli altri documenti del carico.

Mancando il manifesto per un bastimento destinato ad un porto nazionale, o in caso di indizio di contravvenzione, debbono scortarlo alla prossima Dogana, ademplendo a quanto è prescritto al secondo alinea dell' articolo precedente.

Pei bastimenti di maggiore portata limiteranno la vigilanza sui loro movimenti lungo il litorale; e quando si tentasse di scaricare o trasbordare merci potranno richiedere i documenti di bordo, ed accompagnarli alla più vicina Dogana per stendere il verbale di contravvenzione.

Vigilanza nelle zone di terra.

Art. 56. — Quando vi sia indizio di contrabbando, gli agenti doganali possono visitare le merci estere soggette a dazio, le quali sieno trasportate o custodite nelle zone di vigilanza. Se vi sono prove del contrabbando, le merci saranno trasportate alla vicina Dogana perchè venga proceduto a norma di legge.

Per il caffè e per lo zucchero che si vogliono trasportare o tenere in deposito nelle suddette zone è necessaria una *bolletta di pagamento*, o una *bolletta di circolazione*, da presentarsi agli agenti doganali o alla forza pubblica ad ogni loro richiesta.

Sono eccettuati dall'obbligo della bolletta nella zona lungo il lido del mare, lo zucchero e il caffè entro il perimetro dei Comuni, il cui abitato agglomerato superi duemila anime, *purchè non si tratti di deposito.* Eguale eccezione si accorda alle quantità di zucchero e di caffè destinate ad uso particolare, quando il loro dazio d'entrata non superi lire dieci. Nelle città chiuse nelle zone lungo il lido del mare, od in quelle che con Decreto reale vi saranno parificate, non occorre la bolletta nemmeno pei depositi.

I tessuti soggetti a bollo, in prova del loro sdoganamento (art. 27), debbono esserne muniti tanto nella circolazione, quanto nei depositi.

Circolazione del caffè e dello zucchero nelle zone.

Art. 57. — La bolletta di circolazione da darsi nei casi del precedente articolo deve corrispondere ad una bolletta di pagamento. Questa bolletta deve avere una data non anteriore ad un anno, ed essere a nome di chi cede o spedisce la derrata in circolazione. La Dogana

più vicina al luogo di partenza del genere che si cede o spedisce, dopo essersi accertata che questo realmente esiste, annoterà nella bolletta di pagamento, volta per volta, la quantità spedita, e vi segnerà la rimanenza.

La bolletta di circolazione conterrà le indicazioni prescritte dall'art. 26, sarà intestata al nome di chi trasporta o custodisce il genere, e sarà valida per un anno, computabile dalla data di quella a pagamento in sostituzione della quale viene emessa.

Per lo zucchero e pel caffè che provengono dall'interno del territorio dove non sono uffici doganali, la bolletta di circolazione si dovrà prendere presso un altro Ufficio di Finanza prima di penetrare nella zona.

Pei venditori ambulanti nelle zone, la bolletta di circolazione varrà per un mese, spirato il quale potrà essere rinnovata per un altro mese, purchè non si ecceda il termine pel quale è valida la bolletta di pagamento originaria.

Divieto di deposito di merci.

Art. 58. — Nella zona di vigilanza lungo la frontiera di terra, la cinta delle città franche, le sponde dei fiumi e laghi promiscui, e del lago Maggiore, nei luoghi compresi nelle zone lungo il lido del mare, ove la popolazione agglomerata non superi due mila abitanti, è vietato, senza speciale permesso del direttore delle Gabelle, fare depositi di zucchero, caffè e di tessuti esteri. Lo stesso permesso si richiede nei suddetti luoghi e zone per le fabbriche di tessuti i cui similari esteri siano soggetti a contrassegno. — Nei permessi saranno indicate le condizioni ravvisate necessarie.

Sono esenti da questo vincolo le città chiuse.

Le quantità di caffè e di zucchero che si trovano

presso i mercanti al minuto non sono considerate come deposito, quando non superino lo spaccio ed i bisogni locali misurati alle occorrenze di un semestre.

I capi-luoghi di comune, il cui nucleo principale di abitato conti più di due mila anime, che si trovano in parte nella zona ed in parte fuori di essa, sono considerati come situati al di qua della zona stessa.

Depositi nei territorj al di là della linea doganale.

Art. 59. — Non sono permessi depositi di merci estere soggette a dazio in quantità superiori ai bisogni degli abitanti nei territorj neutri verso Nizza e Susa, nonchè negli altri territorj che, giusta la facoltà data con l'articolo I, venissero con Decreti reali dichiarati fuori della linea doganale.

I prodotti del suolo e della pastorizia ricavati nei suddetti territorj potranno essere immessi al di qua della linea doganale con esenzione del dazio nelle quantità e con le formalità che prescriverà il Ministro delle Finanze.

Vigilanza nell'interno del territorio.

Art. 60. — Gli agenti doganali devono vigilare e sequestrare nell'interno del territorio:

1.° Le merci contrabbandate che avessero perseguitate continuamente;

2.° I tessuti esteri obbligati a contrassegno che non ne fossero muniti, e ciò tanto nel trasporto come nel deposito.

Vigilanza sui depositi e sulle fabbriche.

Art. 61. — Le fabbriche di tessuti ed i depositi nelle

zone sono posti sotto particolare vigilanza degli agenti doganali, i quali possono di giorno entrarvi a verificare le merci.

In ogni altro tempo, come pure nei depositi di tessuti esteri soggetti a contrassegno al di qua delle zone, è proibito far visite e perquisizioni senza intervento dell'autorità giudiziaria.

Naufragi.

Art. 62. — Nei casi di naufragi saranno osservate le disposizioni del Regolamento per la marina mercantile.

Gli agenti dell'Amministrazione delle Finanze dovranno pertanto limitarsi ad accorrere e prestare con tutti i mezzi possibili ajuto e sollievo ai naufraganti, provvedendo, secondo le loro attribuzioni, alla tutela degli interessi doganali, di concerto coll' Amministrazione locale della Marina mercantile.

Nei luoghi in cui non esistono tali Amministrazioni, e le loro incumbenze sono invece affidate ad agenti doganali, questi entrano negli obblighi e nei diritti attribuiti ad essi amministratori dal predetto Regolamento.

La Dogana presso la quale sono recate le merci ha la facoltà di compiere tutte le operazioni che potranno essere necessarie secondo la loro destinazione.

In questi casi non si paga il diritto di riesportazione o di ostellaggio.

Edifici lungo il lido del mare.

Art. 63. — Non è permesso di erigere edifici lungo il lido del mare senza permissione del direttore delle Gabelle.

TITOLO VIII.

DELLE CONTRAVVENZIONI.

Pene delle contravvenzioni.

Art. 64. — Coloro che commettono contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento possono essere puniti:

a) Col pagamento di una multa in proporzione del dazio principale dovuto sulla merce, cioè non minore del decimo, nè maggiore del quintuplo;

b) Col pagamento di multe, di cui ciascuna non minore di lire cinque, nè maggiore di lire cinquecento;

c) Colla perdita di alcune facoltà concedute dalle Leggi doganali.

L'applicazione di tali pene non dispensa dal pagamento dei dazi e diritti dovuti secondo la Legge.

L' azione giudiziaria pel contrabbando si prescrive in cinque anni; per le altre contravvenzioni in un anno. Una nuova contravvenzione punibile con una pena eguale o più grave, od un atto giudiziario interrompono la prescrizione.

Pene e casi di contrabbando.

Art. 65. — Il contrabbando di merci è punito col pagamento di una multa non minore del dazio dovuto, nè maggiore del quintuplo.

Sono considerate in contrabbando le merci estere:

a) Scaricate nei porti o sulle spiaggie, o importate per terra, di notte, importate per vie non permesse, deviate dal cammino o scaricate innanzi di giungere alla prima Dogana;

b) Trovate in laghi o fiumi promiscui, in barche che bordeggiano, o sono in comunicazione colla terra o in bastimenti che rasentano il lido, gettano l'àncora, o approdano là dove non si trovano Dogane, o in bastimenti dai quali si tenti o si faccia scarico o trasbordo di merci, o su barche non superiori a cinquanta tonnellate dirette ad un porto nazionale, mancanti di manifesto;

c) Rinvenute sulle persone, nei bagagli, nelle barche, nelle vetture, nascoste nei colli o nelle suppellettili, od in mezzo ad altri generi, in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale;

d) Introdotte nel lago Maggiore senza essere state presentate ad una delle due Dogane estreme;

e) Levate dalla Dogana prima che sia data la bolletta;

f) Depositate nei territori neutri verso Nizza e Susa, o negli spazi intermedi fra la frontiera e la prima Dogana, o negli altri territori che, giusta la facoltà data coll' art. 1, venissero con reali Decreti dichiarati fuori della linea doganale;

g) Riesportate per la via di mare o spedite in cabottaggio senza la bolletta di cauzione sopra bastimenti di portata non superiore a trenta tonnellate;

h) Presentate alla Dogana in cambio di merci nazionali spedite in circolazione o cabottaggio;

i) Destinate all' estero o ad altro porto dello Stato che non si trovano sul bastimento al tempo della partenza.

Sono considerati in contrabbando i tessuti spediti in circolazione o cabottaggio che si trovano mancanti del prescritto contrassegno o non sieno presentati in colli fatti a macchina o sotto doppio involto o doppio piombo.

Art. 66. — Sono pure considerate in contrabbando ed assoggettate al pagamento di una somma non minore

del dazio dovuto, nè maggiore del quintuplo, le merci nazionali soggette al dazio di uscita di cui si facesse o si tentasse l'esportazione senza presentarle alla Dogana.

Multe per le differenze delle merci rispetto al manifesto.

Art. 67. — Trovandosi delle differenze fra le merci ed il manifesto di carico, il capitano pagherà una somma non minore del dazio dovuto, nè maggiore del quadruplo per ogni collo non annotato. Se i colli hanno le stesse marche e cifre numeriche di altri colli indicati nel manifesto, si considerano come non annotati quelli soggetti ad un dazio maggiore.

Per ogni collo segnato nel manifesto e non trovato si pagherà una multa non minore di lire cinquanta, nè maggiore di lire trecento.

Per le eccedenze e per le mancanze delle merci alla rinfusa rispetto al manifesto, sarà applicata una multa non minore di lire trenta, nè maggiore di lire trecento. Non sono punibili le eccedenze che non oltrepassano il dieci per cento, e le mancanze che non superano il cinque per cento.

Multe per le differenze rispetto alla dichiarazione.

Art. 68. — Per le differenze di quantità, di valore o di qualità fra la dichiarazione scritta e le merci destinate all'immissione in consumo, al deposito o che si spediscono ad altra dogana con bolletta di cauzione, sarà pagata una multa non minore del decimo, nè maggiore dell'intera differenza del dazio.

Se la dichiarazione fu fatta nella dogana di terra collocata all'immediato confine, la suddetta multa sarà dovuta nel solo caso che i diritti cumulati sieno maggiori di quelli che si pagherebbero secondo la dichiarazione.

Non vi è multa, se nei suddetti due casi le differenze di quantità o di valore non oltrepassano il cinque per cento.

Multe per le differenze rispetto alla bolletta di cauzione.

Art. 69. — È applicabile la pena stabilita dal precedente articolo al caso che si trovasse una quantità od un valore maggiore o minore di quelli indicati nella bolletta di cauzione.

Per la mancata presentazione del certificato di scarico alla dogana di partenza, la pena sarà dal decimo all'intero dazio dovuto.

Le suddette pene sono applicabili alle spedizioni di merci con esenzione di visita, ancorchè fatte col mezzo della strada ferrata.

Se si trova differenza di qualità, dovrà essere pagata una somma non minore del dazio di entrata, nè maggiore del triplo sulle merci non rinvenute. Se le merci erano destinate al transito, ed invece di quelle descritte nella bolletta se ne trovassero altre soggette a dazio di uscita, si dovrà pagare inoltre una somma non minore del dazio, nè maggiore del triplo sopra le merci trovate.

Se i colli spediti con esenzione di visita appariscono alterati, e non fosse provato l'evento o la forza maggiore che ne fu causa, oltre la multa predetta per la differenza di quantità, ne sarà pagata un'altra non minore di lire trenta, nè maggiore di lire duecento per ogni collo alterato.

Differenze nelle dichiarazioni per merci d'uscita con riserva della restituzione dei diritti.

Art. 70. — Verificandosi differenze fra la dichiarazione

e le merci di esportazione presentate per ottenere la restituzione dei diritti pagati per le materie prime, sarà dovuta una multa non minore dell'importo che indebitamente si sarebbe restituito dall'erario, nè maggiore del quintuplo di esso.

Differenze per merci d'importazione e di esportazione temporaria.

Art. 71. — Per le differenze di qualità o di quantità verificate tra le merci destinate alla *esportazione temporaria* e la dichiarazione, sarà pagata una somma non minore della metà, nè maggiore del triplo della differenza del dazio che sarebbe dovuto se le merci fossero estere.

Per le differenze fra la dichiarazione e le merci destinate alla *importazione temporaria*, sarà pagata una multa non minore della metà, nè maggiore del triplo del dazio dovuto per le merci trovate di qualità od in quantità diversa dalla dichiarata.

Scoprendosi nella reintroduzione di merci spedite all'estero per *esportazione temporaria* differenze in confronto di quanto è indicato nella bolletta d'uscita, verranno considerate in contrabbando le merci riconosciute in qualità diversa od in quantità maggiore.

Se nella riesportazione di merci estere ammesse alla *importazione temporaria* si trovano differenze nella qualità, saranno considerate in contrabbando le merci indicate nella bolletta di cauzione, in luogo delle quali ne vennero presentate altre. Per le mancanze sarà dovuta una multa non minore del quinto, nè maggiore del doppio dazio corrispondente.

Non vi è multa se le differenze di quantità non superano il cinque per cento.

Multe per le differenze riscontrate nei depositi.

Art. 72. — Se nella verificazione delle merci ammesse a deposito nei magazzini dati in affitto, od in quelli di proprietà privata, si trovi una differenza di quantità in più o in meno che ecceda il due per cento oltre i cali di tolleranza, o una differenza nella qualità, il proprietario pagherà una somma non minore della metà, nè maggiore del triplo del dazio dovuto per le merci eccedenti o mancanti o di qualità diversa.

Se le differenze superano il venti per cento, oltre il pagamento della multa suddetta, il proprietario è obbligato a sdaziare immediatamente tutte le merci registrate a suo nome, ed in caso di recidiva è privato per un anno del vantaggio del deposito.

Le merci per le quali non vi fosse dichiarazione od annotazione nei registri si presumeranno introdotte di contrabbando.

Multe per contravvenzioni nelle zone, assimilate ai contrabbandi.

Art. 73. — È dovuta una multa non minore del dazio d'entrata, nè maggiore del quintuplo, per lo zucchero o caffè sorpresi nelle zone o trovati in deposito senza la prescritta bolletta.

La stessa multa è dovuta pei tessuti esteri soggetti a contrassegno, in prova del loro sdoganamento, che ne sieno mancanti, come pure pei tessuti muniti di contrassegno falso, alterato o trasportato.

Multe per le merci sorprese nell'interno del territorio.

Art. 74. — Venendo colpite nell'interno del territorio merci estere di contrabbando perseguite continuatamente,

o tessuti esteri non muniti del contrassegno prescritto, sarà pagata una multa non minore del dazio di entrata, nè maggiore del quintuplo.

Trasporto, falsificazione dei bolli e delle marche.

Art. 75. — Pel trasporto in qualsiasi modo da una merce all'altra, da un collo all'altro di un piombo, lamina, bollo, sigillo e simili, come pure per la loro falsificazione e per l'apposizione della marca di fabbrica nazionale ad un tessuto estero, sarà dovuta, oltre le altre pene che fossero del caso, una multa non minore di lire cinquanta, nè maggiore di lire cinquecento.

Multe per contravvenzioni a provvedimenti disciplinari.

Art. 76. — Sono soggetti ad una multa da lire duecento a lire cinquecento i capitani dei bastimenti:

a) che ricusano di esibire o non posseggono il manifesto ed i documenti di carico, purchè in quest'ultimo caso non sia applicabile la pena del contrabbando;

b) che rifiutano di ricevere a bordo gli agenti doganali;

c) che tentano di partire senza il permesso della Dogana.

È soggetto alla stessa multa chi senza permesso istituisce una fabbrica od un deposito nelle zone di vigilanza, o non adempie alle condizioni prescritte in quello.

Art. 77. — È dovuta dai capitani una multa non minore di lire venti, nè maggiore di lire cento:

a) pei bastimenti non ancorati nei siti destinati;

b) per lo scarico, carico e trasbordo di merci senza permesso della dogana o senza l'assistenza degli agenti doganali;

c) per la ritardata presentazione del manifesto;

d) per la omessa presentazione alla dogana del *lascia-passare* o della *bolletta di cauzione* da cui debbono essere accompagnate le merci nella circolazione o nel cabottaggio o nel trasporto da una dogana all'altra per la via di mare;

e) per l'imbarco di merci prima di avere compiuto le operazioni di sbarco, senza avere ottenuto il permesso.

La stessa multa è dovuta dai proprietarj o destinatarj delle merci che non fanno la dichiarazione scritta o verbale nei termini stabiliti.

Art. 78. — È dovuta una multa di lire cinque a venti:

a) per le merci esenti da dazio di entrata o di uscita, che fossero esportate od importate per vie non permesse od in tempo di notte;

b) per le merci spedite ad altra dogana o in transito e giunte alla dogana alla quale erano destinate dopo il tempo indicato nella bolletta di cauzione, quando non sia giustificato il ritardo;

c) per ogni collo verificato e spedito in transito o destinato ad altra dogana, quando si trovi esteriormente alterato.

Pene per ogni altra contravvenzione.

Art. 79. — Per qualunque contravvenzione al disposto dall'attuale regolamento, non punita con una multa speciale, sarà dovuta una somma non minore di lire cinque nè maggiore di lire cento.

Pene per gli autori, assicuratori e complici delle contravvenzioni.

Art. 80. — Le pene stabilite nei precedenti articoli sono applicabili a ciascun autore delle contravvenzioni.

Nei casi di contrabbando o di contravvenzione assimilata al contrabbando, indicati agli art. 65, 66, 73 e 74, si applicano agli assicuratori le pene comminate pegli autori; i complici invece verranno puniti ciascuno con una multa da lire dieci a lire cinquecento.

Garanzia dei proprietarj e dei conduttori.

Art. 81. — Nei casi di connivenza, i proprietarj e conduttori delle merci sono tenuti civilmente per tutte le multe in cui incorrono i loro agenti, e così pure i capitani dei bastimenti pel loro equipaggio.

Pene pei recidivi, corrieri ed altri.

Art. 82. — I limiti della pena saranno raddoppiati pel contrabbando in caso di recidiva entro tre anni, o se commesso da corrieri, proprietarj, impresarj e conduttori di vetture pubbliche o delle strade ferrate.

Pene commutative del carcere.

Art. 83. — Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto od in carcere da tre giorni a tre mesi estensibile a sei mesi pei recidivi, calcolando un giorno per ogni dieci lire della multa non pagata.

Pene pei reati cumulate alle multe.

Art. 84. — Le pene comminate dalle leggi per le falsificazioni, per le alterazioni di documenti, per le frodi e per la resistenza agli agenti della forza pubblica non esentano i contravventori dal pagamento delle multe indicate negli articoli precedenti.

Competenza dell' autorità giudiziaria per le multe.

Art. 85. — Le multe per contravvenzioni doganali sono applicate dal giudice competente secondo le leggi vigenti.

Competenza dell' amministrazione doganale.

Art. 86. — Prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore con domanda da lui sottoscritta, e che sarà riguardata come irrevocabile, può chiedere che l' applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta dall' amministrazione doganale.

Se il massimo non supera lire trecento, deciderà il Direttore della dogana ove fu redatto il processo verbale della contravvenzione;

Se supera lire trecento, deciderà il Direttore delle gabelle sino alle lire duemila;

Se supera lire duemila, il Direttore suddetto deciderà secondo il parere del Consiglio di Prefettura della provincia nella quale si è contravvenuto alla legge.

Se il Direttore è di avviso contrario, o se la multa supera le lire quattromila, è necessaria l' approvazione del Ministero delle Finanze.

Possono decidere sotto le suddette condizioni:

I ricevitori delle dogane di primo ordine presso le quali non siano direttori speciali, se il massimo della pena non supera lire cento;

I ricevitori delle dogane di secondo ordine della prima e seconda classe, se il massimo non supera lire sessanta;

I ricevitori delle altre dogane, se il massimo non supera lire quaranta.

Verificandosi associazioni di contrabbandieri o contrab-

bando assicurato, la decisione deve essere rimessa al giudice ordinario.

Procedura per le contravvenzioni connesse con reati.

Art. 87. — Se la contravvenzione doganale è talmente connessa con altro reato qualunque, che la prova dell'una sia prova dell'altro, la causa è rimessa al giudice competente pel reato. Compiuto il giudizio sul reato, si procederà innanzi al giudice competente per la contravvenzione.

Arresto dei contravventori.

Art. 88. — Gli agenti doganali non possono arrestare i contravventori che in caso di flagranza, e quando in pari tempo la contravvenzione sia accompagnata da alcun reato punito dalle leggi con pena corporale, o nel caso di contrabbando il contravventore sia estero e non dia cauzione.

Trasporto, restituzione o vendita delle merci sorprese in contravvenzione.

Art. 89. — Gli agenti debbono condurre i contravventori e le merci sorprese in contravvenzione alla dogana vicina per la compilazione del processo verbale.

Il proprietario ed il conduttore può chiedere la restituzione delle merci depositando una somma eguale al loro valore.

Non saranno consegnate le merci quando sia necessario ritenerle per la istruzione del processo.

Se le merci sono soggette a deperimento, o la loro custodia è difficile o dispendiosa, e se il proprietario non si presenta, la dogana può venderle all'incanto, col permesso ed intervento dell'autorità giudiziaria.

Processo verbale e suo contenuto.

Ar. 90. — Il ricevitore della dogana dove furono portate le merci e condotti i contravventori, deve compilare immediatamente il processo verbale.

Nel processo verbale si deve indicare la data, il nome, cognome e qualità degli scopritori della contravvenzione, dei contravventori e dei testimonii, se ve ne sono; il fatto che costituisce la contravvenzione, con tutte le circostanze di luogo e di tempo; la qualità e quantità ed il valore delle merci; gli articoli della legge a cui si riferisce la contravvenzione, e le dichiarazioni dei contravventori.

Il processo verbale, previa lettura, sarà sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori della contravvenzione e da chi lo ha compilato. Se vi è chi non sappia scrivere, o se il contravventore ricusa di sottoscrivere, se ne farà menzione nel verbale.

Il contravventore ha diritto di averne copia.

Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Ripartizione delle multe.

Art. 91. — Tutte le somme esatte per contravvenzioni, dopo prelevate le spese, saranno pagate per due terze parti a titolo di premio a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione. A chi diresse la forza che scoprì o sorprese la contravvenzione sarà data una doppia parte.

Il rimanente andrà per due terzi a profitto della *massa* della guardia doganale, e per l'altro terzo a vantaggio del tenente o del sottotenente del circondario e del rice-

vitore dell' ufficio doganale nel quale si è fatto il processo verbale.

In caso di contravvenzione scoperta a merito di individui non appartenenti alla guardia doganale, la parte destinata a favore del tenente o sottotenente andrà a profitto dell' impiegato o di chi altri ebbe il comando di coloro che sorpresero la contravvenzione.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Epoca di attività del Regolamento.

Art. 92. — Il presente Regolamento avrà vigore dal 1° gennajo 1863.

Tutte le precedenti disposizioni contrarie a quelle contenute in questo Regolamento sono abrogate.

Disposizioni per le città franche, ed altre franchigie.

Art. 93. — Col 1° gennajo 1866 cesseranno di essere città franche Ancona, Livorno e Messina.

Sarà ivi permessa la istituzione di un porto-franco a somiglianza di quello di Genova.

In questo periodo di tempo il Regolamento del porto-franco di Genova e quelli delle città franche suaccennate saranno posti, mediante Decreti Reali, in armonia col Regolamento doganale generale per quanto riguarda il movimento delle merci fra le suddette località franche ed il territorio soggetto al regime doganale, e per ciò che ha relazione colla legge sulle privative.

Dall' epoca di attuazione del Regolamento non si potranno più accordare permissioni di fiere franche.

Bollatura suppletoria dei tessuti esteri.

Art. 94. — I tessuti esteri soggetti a contrassegno in prova del loro sdoganamento, e che ne fossero mancanti, dovranno essere muniti nel termine di sei mesi dall' attivazione del presente Regolamento, nel modo che verrà stabilito dal Ministero delle Finanze.

Il bollo sarà gratuito.

Pene ai contravventori.

Art. 95. — Pei detti tessuti che dopo il suaccennato termine si trovassero mancanti del prescritto contrassegno, si applicheranno gli articoli 73 e 74 del presente Regolamento.

Pagamento in cambiali
nelle Provincie Napolitane e Siciliane.

Art. 96. — Nelle Provincie Napolitane e Siciliane il pagamento dei diritti d'importazione può, a tutto l'anno 1863, farsi in cambiali per somme maggiori di lire cinquecento e per una scadenza non maggiore di mesi sei.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

APPENDICE IV.

Era già compiuta la stampa del presente volume allorchè avemmo notizia di un Decreto reale del 1° agosto 1875, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto, per mezzo del quale si introducevano parecchie importanti novità sul trattamento delle merci nei magazzini generali.

Durante il corso di questo libro ci accadde assai volte di accennare ai non pochi inconvenienti che l'attuazione del regolamento 4 maggio 1873 (Appendice II) aveva fatti sorgere dovunque, ed anche ai provvedimenti proposti per toglierli di mezzo o scemarli almeno, dai delegati dei magazzini generali italiani congregati in Bologna nell'aprile del 1875. Di parecchie di quelle proposte volle, con liberale saggezza e prudenza, tener conto il Ministro delle Finanze, affinchè, forse, cessasse quella tenace guerra che, da Genova principalmente, si mosse e si muove ancora contro i magazzini generali; guerra, che se, per una parte, era giustificata da buone ragioni, per un'altra parte nascondeva dei propositi inammissibili affatto, come quelli che miravano a minorare le guarentigie della pubblica finanza e dei privati.

Ora, per contrario, in virtù del sopraccitato decreto; permessa la verifica delle merci estere anche nell'interno

dei magazzini generali; acconsentiti dei locàli di temporanea custodia; permesse, dentro certa misura, parecchie importanti manipolazioni sulle merci depositate; e abbuonato il dazio per le dispersioni avvenute durante la giacenza delle merci, qualora sia di esse regolarmente giustificata l'entità e la causa; ci pare proprio che sieno soddisfatti tutti gli onesti voti del commercio, o la più urgente parte almeno. Di questi fece ottima cosa a tener conto il Governo. Dei propositi segreti, di cui abbiamo detto dianzi, non solo non deve tener conto, ma deve respingerli affatto. Col Decreto reale del 1° agosto 1875 la questione dei *punti franchi* fu risoluta in modo lodevolissimo, e il progetto Negrotto può ormai essere messo a dormire. Il meglio verrà poi. La legge del 3 luglio 1871 non è il Governo che la può modificare.

Ecco ora il testo del sopraccitato Decreto:

VITTORIO EMANUELE II, ecc., ecc.

Allo scopo di facilitare le operazioni nei magazzini generali e negli stabilimenti congeneri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze;

Sentito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Ove le condizioni locali e quelle del personale doganale lo consentano, le merci estere potranno essere verificate nell'interno dei magazzini generali.

In questo caso il permesso di introduzione nei magazzini suddetti è dato sulla dichiarazione presentata o sul documento che accompagna le merci.

Art. 2. — Presso i magazzini generali potranno stabi-

bilirsi appositi locali o capannoni per depositarvi momentaneamente le merci senza visita. Questi locali o capannoni dovranno essere chiusi a due chiavi, delle quali una sarà tenuta dalla Dogana e l'altra dall'Amministrazione dei magazzini, o da un delegato della Camera di commercio.

La dichiarazione per l'ulteriore destinazione delle merci ivi depositate sarà presentata nel termine prescritto dai regolamenti.

Art. 3. — Sono permesse nei magazzini generali le seguenti operazioni:

a) Cernere le gomme per ridurle a diverse classi;

b) Separare dalle botti di tamarindo la parte di scarto;

c) Mescolare insieme qualità diverse di zuccheri non raffinati;

d) Disfare, rifare, dividere, riunire e riattare i colli;

e) Fare assortimenti di stoffe provenienti da più colli e comporle in colli speciali.

Art. 4. — Per compiere le suddette operazioni sarà dato dalla Dogana all'Amministrazione dei magazzini generali o al proprietario delle merci un registro speciale a matrice e volante.

Il proprietario delle merci, prima di intraprenderne la operazione, dovrà dichiararne la specie, tanto nella matrice, quanto nella volante del registro, indicando il giorno e l'ora in cui intende incominciarla e compierla, e dovrà consegnare la volante al capo della Dogana.

Il capo della Dogana, ricevuta la bolletta volante, provvederà, ove il creda, affinchè, senza turbamento del commercio, l'operazione possa essere debitamente invigilata.

Farà quindi eseguire le corrispondenti annotazioni nel registro di deposito e depennare, ove occorra, la partita vecchia per aprirne una nuova.

Però, per le merci soggette a dazio secondo il peso lordo o per quelle il cui peso netto è calcolato con detrazione della tara legale, dovrà essere mantenuta la proporzione che esisteva al momento della introduzione di esse fra il contenuto e la tara.

Art. 5. — Per le porzioni di merci risultate di nessun valore in seguito alle operazioni indicate all'articolo 3, non che pegli involti o recipienti rimasti inservibili, potrà essere abbuonato il dazio, purchè le une e gli altri vengano distrutti in presenza degli agenti della Dogana, che redigeranno il processo verbale relativo.

Per ogni altra operazione rimane fermo l'articolo 22 del Nostro decreto 4 maggio 1873, N. 1371.

Art. 6. — Le dispersioni avvenute durante la giacenza delle merci nei magazzini generali potranno essere abbuonate dalla Dogana, qualora ne sia giustificata regolarmente l'entità e la causa.

L'abbuono è vincolato all'approvazione dell'intendente di finanza.

Art. 7. — Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche ai depositi di merci immesse nei magazzini appartenenti tanto a privati che a Corpi morali, purchè trattisi di stabilimenti isolati, la chiave dei cui accessi esteriori sia tenuta dalla Dogana.

Art. 8. — È prorogato a tutto settembre 1875 il termine fissato dall'articolo 3 del Nostro decreto 31 febbraio 1875, N. 2386, per la prestazione della cauzione per le merci depositate nei magazzini che costituivano il portofranco di Genova.

Per le suddette merci la cauzione è ridotta a due quinti dell'importo stabilito col Nostro decreto 10 febbraio 1874, N. 1816.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, addì 1º agosto 1875.

VITTORIO EMANUELE.

M. Minghetti.

APPENDICE V.

WARRANTS DEI *DOCKS* DI LONDRA.

Num............................ N. del magazz............

Reg.......... Fog........... Data..............................

Warrants per.. *(tanti colli)*

Importati sulla nave............................ *Capitano*.............................

di...

all' indirizzo di.............. *entrati*............ *per*...................................

in data del................................ *e consegnabili a*...........................

o al suo ordine per girata qui sopra, dietro pagamento dei diritti...

L' affitto comincia dal...........................

Marche	Numeri	Misura dei colli	Misura dei liquidi	Quantità

Segnato: il Commesso

1er ENDOSSEMENT.

Livrez à l'ordre de M

demeurant à

Le 18

Num. d'Entrata per merci soggette a

Dogana N. ....

Dazio C.° " ....

enti " ....

TRAZIONI PARZIALI

a	COLLI		Quantità estratta		Designazione della merce
	Marca	Numero			

i incanti e senza formalità di giudizio a richiesta del

rt. 22, 26, 28 *Legge* 3 *Luglio* 1871. *Serie* 2ª *N*. 340).

a, indicando somma e scadenza *(Art.* 17 *Legge suddetta).*

INDICE.

ERRATA-CORRIGE.

Pag. 120, linea 23: *invece di* note di pegno, *leggasi* note di peso.

» 325 (nota, linea 3): *invece di* 17° Decreto, *leggasi* R. Decreto.

» 379, in fine: *invece di* Appendice IV e V, *leggasi* Appendice V, e VI.